

505373

# ESAME, E RISCHIARAMENTO DI ALTRI DRITTI DELLA CORONA

SULLE PROVINCE DEL REGNO DI NAPOLI, E DE' VERI  
OSTACOLI, PER CUI QUELLE NON PROSPERANO.

*Colla opportuna applicazione delle Costituzioni  
Prammatiche, costumanze,*

E COLLA SERIE CRONOLOGICA DE' NOSTRI SOVRANI  
*DISPOSTI IN DUE TOMI*  
PEL PUBBLICO BENE, E PER LA MAGGIOR FELICITA',  
CHE SI ASPETTA DA

## S. M. PATRONA,

CUI UMILMENTE SI CONSAGRA

DALL' AVVOCATO DOTTOR  
**D. GIULIO RECUPERO**  
SUO VICEALMIRANTE, E VICECONSOLE

*Col mezzo de' meritissimi, Sapiantissimi, Religiosissimi,  
ed Eccellentissimi Segretarij*

TENENTE GENERALE CAVALIER D. GIO: ACTON, MAR-  
CHESE D. CARLO DE MARCO, AMBIDUE CAVALIERI  
DEL REAL ORDINE DI S. GENNARO, E SUPREMI  
CONSIGLIERI DI STATO, MARCHESI D. FERDINANDO  
CORRADINI, MARCHESI D. SAVERIO SIMONETTI.

T O M O P R I M O .



N A P O L I M D C C X C I I I .  
P R E S S O G I O A C C H I N O M I L O .

*Con licenza de' Superiori.*





**Copia &c.** Illustrissimo Signore, e Padrone sempre colendissimo = In risposta di mia rappresentanza sulla di lei relazione pel libro che vuol pubblicarsi da D. Giulio Recupero intitolato = *Esame, e rischiaramento di altri dritti della Corona sulle Provincie del Regno di Napoli* = Mi ha S.M. rescritto, che ha sentito con soddisfazione il merito grande di tal Opera, ed ha comandato che si eviti in essa l'articolo della China = Le partecipo tali Sovrani Oracoli; affinchè si serva a norma de' medesimi eseguire la revisione commessale, e rimettere la relazione, mentre con stima mi rafferma = Di V.S. Illustrissima = Napoli 23. Marzo 1793. = Sig. Canonico, D. Salvatore Ruggiero, professore di questa Università de' Regj Studj = Divotiss. oblig. servo vero. L'Arcivescovo di Colosof. Capp. Magg.

S. R. M.

**L'**Opera intitolata, *Esame e rischiaramento di altri dritti della Corona sulle Provincie del Regno di Napoli*, di cui per commissione avutane da Monsignor Cappellano Maggiore ne ho letto il primo volume, è parto di uno erudito e dotto Scrittore, che animato da zelo patriottico, e compreso da rispetto e venerazione verso la Sovranità s' impegna di richiamare la clementissima vigilanza della Maestà Vostra su varj ostacoli, che arrestano la maggior felicità, ed il progresso del Commercio in questi vostri fioritissimi Regni. Poichè dunque ella tende a promuovere il pubblico vantaggio, e ad ispirare nell'animo di noi sudditi, che felicemente riposiamo sotto l'ombra bene-

benefica del vostro Impero, sentimenti di rispetto e di amore verso la vostra Augustissima Persona; stimo che possa la M. V. compiacersi di permetterne la pubblicazione per mezzo della stampa, non essendovi cosa, la quale si opponga a' sacri dritti della Corona, o alla onestà de' costumi. E prostrato al Regal vostro folio con profondissimo inchino mi dico.

Di V. M.

Napoli 4. Luglio 1793.

*Umiliss. fedeliss. ubbidientiss. suddito*  
Salvatore Canonico Ruggiero.

*Die 14. mensis Augusti 1793. Neapoli &c.*

*Viso rescripto S. R. M. diei 22. elapsi mensis Julii currentis anni, ac relatione Reverendi Canonici D. Salvatoris Rugerii de commissione Reverendi Regii Cappellani Majoris, ordine præfatæ Regalis Majestatis &c.*

*Regalis Camera Sanctæ Clare providet, decernit, atque mandat, quod imprimatur primum volumen retrospecti operis cum inserta forma præsentis supplicis libelli, ac approbationis dicti Reverendi Revisoris, excepto tamen articulo Chineam tangente; Verum non publicetur, nisi per ipsum Revisorem facta iterum revisione, affirmetur, quod concordat servata forma Regalium ordinum, ac etiam in publicatione servetur Regia Pragmatica; Hoc suum*

TARGIANI. PORCINARI.

PECCHENEDA. BISOGNI.

Vidit Fiscus R. C.

Izzo Can.

Pascale.

*Reg. fol. 15. a 1.*

Illustris Marchio Citus, Præf. S. R. C., & ceteri  
Aularum Præfecti impediti &c.

J. M. J.

I N T R O D U Z I O N E

**I**N questi felicissimi tempi si è bastantemente conosciuto qual disvantaggio abbiano provato le Popolazioni, tralle quali la scienza del Dritto Pubblico fosse stata negletta, o poco studiata. Questa scienza accresce li tesori allo stato, felicità sensibilmente li Nazionali, fortifica le Popolazioni, aumenta le ricchezze. Molti hanno scritto su questa importantissima materia, e dopo Puffendorfio, Cocceo, Barbeyrac, Hobes, Heinneccio, Ubero, Grozio, Montesquieu, Elvezio nel suo trattato dell' uomo, si segnarono nel nostro Regno Giambattista Vico, il Cavalier Filangieri nella scienza della legislazione, Damiano Romano, l'eruditissimo Marchese Palmieri nelle auree sue riflessioni sulla pubblica felicità, e fra tanti anche D. Francesco Maria Pagano: dimodochè unite a queste fatiche le prime ricerche dei Pubblicisti, che loro precedono, non vi resterebbe altro da desiderare su questo interessantissimo oggetto, ora, che il Pubblico non è più indifferente per queste sorti di Opere, e sono usciti più libri sopra del Governo, che non Principi sulla Terra.

A

Nien-

Nientedimeno essi diedero li sistemi generali, e considerarono l'utilità di tutti gli uomini, o per lo meno la felicità di una Nazione. Galeno, Ippocrate tuttavia si resero immortali nella scoperta delle malattie, e dei rimedj atti a guarirle; eppure quei loro metodi di cure, li quali erano buoni ad eliminare il morbo in astratto, spesso volte non furono trovati correttivi de' particolari mali comparsi in alcune Provincie. Li climi variano, ed anche mutano le Costituzioni degli uomini. Si crede, che li Perfichi velenosi in alcune Provincie dell' Asia, trapiantati poi nell' Europa riuscirono frutta eccellentemente saporiti, ed innocenti (1). La forza istessa de' rimedj non reca l' utile, se non applicati questi da un Medico pratico, il quale adatti le teorie generali ai particolari complessi, e nei luoghi, ove gli ammalati sieno sottoposti alla cura con un'altra teoria locale. Le ricette di Wansvieten non furono seguite all' intutto dal Tissot nei medesimi mali; e così le teorie generali dettate dalla Politica, o dalla buona economia non bastano da se sole a render florida una Nazione. Esse sono facili a concepirsi, ma con difficoltà si applicano. Così soleva protestare il Medico Giorgio Baglivi, quando scriveva in Roma, e consigliava per quel Clima. Da ciò addiviene, che quello.

---

(1) Tanara Cittadino in Villa lib. 5. Boemar. Dizzionario dei tre Regni nella parola perfichi. &c.

lo giova in Germania possa nuocere nella Nor-<sup>3</sup>vergia, e ciocchè sia disperato in Terra di Lavoro, possa ottenerfi nella Provincia di Otranto, e così per lo contrario; massimamente se si deponeranno gli antichi pregiudizj, cause di tanti errori, e si anteponga sempre l'esperienza; che suol' essere la regina delle pruove le più convincenti. Quando la medicina ammise la circolazione del sangue, se non dopo la scoperta fatta da Harvai? Quando riconobbe la salubrità dei pomi di terra, e li vantaggi della innocolazione, se non dopo un secolo di esperienza? Quando il Parlamento di Francia cassò l'arresto, che proibiva la vendita dei legumi? E quando lo stesso Parlamento rievocò le pene di morte per chi leggeva la Filosofia di Aristotile, se non dopo, che si riconobber utili? *Elvet. t. 3. cap. 1. e Montesquieu de Gubernum e Grand. &c.* E' possibile un buon piano di legislazione in un vasto Impero, più facile per le Provincie.

Ora noi in mezzo alle acclamazioni di questo felicissimo Regno, che vede aperto un nuovo Consiglio delle Finanze, per affodare più da vicino i dritti del Re, e la prosperità de' suoi dominj, abbiamo creduto far cosa troppo giovevole nel richiamare la clementissima vigilanza del nostro **AMABILISSIMO, E GLORIOSISSIMO SOVRANO** nell'incontro dei particolari ostacoli, che ravviseremo in queste Provincie, e nei corpi morali: per li quali non si veggono risorgere, e molto meno prosperare secondo li comuni voti.

A 2

Si

Si spera , che conosciuti li climi , li differenti Stati , li molteplici bisogni , le diverse Costituzioni degli Abitanti , li particolari fondi , si applicasse dal Governo in seguela colle teorie generali a rimuovere mano mano gli ostacoli , che arrestano la maggiore felicità , ed il progresso del Commercio in tutto questo Regno : ove la scoperta del vero non potrà non essere d'utile al Pubblico , ed il Governo dee facilitarne li mezzi .

L'estensione di questo solo Regno di Napoli e sia Sicilia di quà del Faro , non è picciola . Forma oggidì una superfizie di quasi trentamila miglia quadrate ristretta fralli gradi 37. 40. e 42. 58. di latitudine presa dall' Equatore contando verso il polo artico , e di gradi 30. 18. fino a 36. 40. di longitudine numerando dal primo meridiano , che passa dall' Isola del Ferro , Grimaldi annali di Napoli *T. I. Epoc. I. Cap. I. Galante-DESCRIZ. delle Sicilie* (1). Cosicchè tutta l'estensione del nostro Regno senza l' altro di Sicilia dalla parte dello stivale troncato , che giace fralli  
mari

---

(1) Altri portano latitudine 37. 40. a 42. 50. , longitudine 32. a 37. 50. secondo le carte de' Sewtero , di Luigi Muzio &c. Secondo poi l' ultime di Gio: Antonio Rizzi delineate per ordine di S. M. latitudine 37. 46. a 42. 58. longitud. 10. 50. a 16. 50. Le carte non sono tutte esatte , e non tutte prendono la misura dal comun Meridiano . Rizzi la misura da quello , che passa per Parigi .

5

mari Adriatico, Jonio, e Tirreno fino alli confini dello Stato della Chiesa, si è trovata secondo le ultime ricerche della capacità di 38., 460., 000. jugeri, e tutta la periferia, ossia termine di 1500. miglia di solo circuito. La Popolazione si fa ora ascendere al numero di 4., 770., 000. compresi 550., 000. anime, che abitano nella Capitale, e ne' Casali (1). La bellezza di queste nostre Provincie, che occupano la parte meridionale d'Italia, e l'amenità del sito diedero ragione di essere state considerate come il giardino d'Italia, l'Elena di Omero, la Lavinia di Virgilio. Per la conquista della medesima sparsero tanto sangue li Greci, e li Trojani, e furono la loro invidia, ed il richiamo de' Popoli Orientali, il tesoro de' Romani, la gelosia degli Ercoli, l'avidità de' Goti, Wisigoti, Longobardi, Saraceni, Unni, Normanni, Svevi, Angioini, Aragonesi, e Francesi: correndo gli uni dopo gli altri a gara per conquistarle (2). Non s'ingannò dunque Aristotile, quando scrisse, *che questo Regno era desiderato da tutti, e quando si fosse perduto si piangeva*. Il maggiore onore gli si rende dal francese Moreri, che descrisse questo Regno per un *Paradiso terrestre*. L'invidia però di uno straniero diede luogo alla foggiunta *abitato pure dai*

A 3

Dia-

---

(1) *Galante descriz. delle Sicilie t. 1. p. 191. Calendarj della Corte.*

(2) *Ælian. var. hist. lib. 9. e 14. Leti Ital. Reg. p. 1. lib. 2.*

*Diavoli*, perchè la religione dei Regnicoli, la fecondità del suolo, il buon Governo, l'industria degli abitanti, l'attività, e buon' inclinazioni contribuirono, perchè nell' Europa fusse stata questa parte così distinta. Gregorio Leti ne' suoi *Ragguagli Politici*, e quando scrisse l'*Italia Regnante* fece ascendere la Popolazione di questo Regno ad un milione e trecentomil' anime. Computò 164. Città, 287. Terre murate, e 1902. Ville, 21. Arcivescovati, 123. Vescovi, 516. Abati, 40. Principi, 62. Duchi, 93, Marchesi, 97. Conti, 208. Baroni, e 7230. Famiglie nobili disperse in ogni parte del Regno, che abbonda di frutti, vini, grani, orzo, legumi, mandorle, olio, noci, miele, fassarano, bombace, lino, fete, lana, manna, pece, cotone, coralli, gomme, di erbe le più salubri, cavalli, pecore, capre, e di squisiti formaggi, vacche, porci, e di animali selvaggi, di miniere di ferro, argento, di marmi, solfi, ed altri bitumi, e ne manda dai suoi 8. porti il superfluo all' estere nazioni. Il Commercio ora è più florido, e la Popolazione maggiore. Oggi il Reame di Napoli è composto da 12. Provincie, cioè Terra di Lavoro. 2. Principato Citra. 3. Principato Ultra. 4. Abruzzo Citra. 5. Abruzzo Ultra. 6. Contado di Molise. 7. Capitanata. 8. Terra di Bari. 9. Terra di Otranto. 10. Basilicata. 11. Calabria Citra. 12. Calabria Ultra. Vengono bagnate dai fiumi Tronto, Garigliano, Pescara, Volturno, Ofanto, il Pezaro, il Nioto.

Ora

7

Ora non si conoscerà mai troppo bene lo stato di queste Provincie così da lontano senza entrare nel loro interno . Quanto si legge , o si è scritto è inutile senza visitarli li terreni , e le Città di cadauna Provincia , e senza conoscersi gli abitatori , penetrandosi , se sia uopo , fin dentro le capanne de' Contadini , e nelle loro case per lo esame de' loro talenti , della loro attività , degli aggravj , che soffrono , e nello squittinio delle particolari circostanze . Li lumi delle quali presentati , come in un quadro a chi governa , possono servire di occasione , come accrescere il vantaggio , diminuire li disordini , impedire li flagelli , cui soggiacciono , superando tutti que' ostacoli resi piuchè mai permanenti frall' ignoranza delle vere cause , che li produssero nello stato . Questo per altro , essendo una macchina complicatissima , non si potrà mai regolatamente muovere , se non conosciute bene tutte le sue parti , e rimontandosi fino all'origine delle cose per ben ragionare , e dedurne meglio le conseguenze le quali si vogliono . Vero l'è che li principj delle cose sogliono essere oscuri , e che li primi Governi delle società precedono secondo la frase degli Storici ogni registro , sicchè non ci possono presentare una chiara veduta di queste Provincie dal loro nascimento ; tuttavia però noi dai punti fissi della moral' autorità ~~ne raccoglieremo il seguente saggio per quanto però appartiene , ed~~

interessa il nostro disegno, e così renderci conseguenti allo scopo (1).

### C A P. I.

*La Terra data in uso comune ai figli di Adamo, ed in proprietà a coloro, che l'acquistassero colla fatica. Divisione fatta fra'li figli di Noè. Prime Città costrutte, e primo Impero. Il Governo fu Teocratico, e l'autorità Divina si rappresentava dai Capi di Famiglia. Fin da queste prim'età fu conosciuto il dritto della proprietà.*

**L**A Terra fu conceduta ai figli dell'uomo (2) per fruirla a seconda del fine, per cui furono creati a titolo di somma beneficenza del Creatore, e come un mezzo il più proprio agli uomini per perfezionarsi, e rendersi al più possibile conservati, e felici senza eccettuarne chicchessia. Quei, che ammisero tal comunione negativa nel secolo figurato dai Poeti di Oro, ove cioè la proprietà era di niuno, l'uso poi, ed il dritto di occuparla per tutti, concordano, che in tale stato gli uomini furono forzati di allontanarsi da tale comunione: imperocchè cresciute  
le

---

(1) *Helvet. de l'homme* t. 3. p. 3.

(2) *Spalm. 125. Genes. I. 125.*

e famiglie, ed il bisogno, si dovette introdurre tantosto il mio, ed il tuo, il dominio, e le proprietà, massimamente su quelle cose, che non bastavano a tutti, potendo restare comuni le inesauribili acque dell'Oceano, li grandi strati dell'aria, o que' insetti, o vermi della Terra, che non apportavano per lo meno utilità (1): *A tali comunione recedendum esse ratio, experientia edocta, demonstravit . . . Etenim in statu naturali non omnia fuisse omnium semper, sed quatenus Civitatem præcedunt* (2). In fatti lo stato naturale, che si suppone in ordine a ciascheduno uomo, dovette cessare coi patti, o coi fatti; laddove fra tutti la comunione dovette finire, finchè si unirono in Città (3). Vi furono niente di meno altri; che fortemente contrastarono al sostenitore Grozio (4) siffatta comunione nel primiero stato, come incongrua allo stato medesimo della natura, e contraria alle sagre lettere, che contradicono a tale comunione negativa, creduta la sorgente del susseguente dominio, che non gli era proibito di acquittarsi, ritenendo ogn' uomo il dritto di occupare quella parte di terra, e farla sua, quando volesse. Ed altri tale comunione

A 5

se

---

(1) *Heinnec. de Jur. Nat. lib. 1. Cap. 9. per tot. Et sup. Puffend. lib. 2. Cap. 2. §. 2.*

(2) *Uber de Civit. lib. 1. cap. 3. §. 13.*

(3) *Nota ibid.*

(4) *Lib. 1. cap. 1. §. 2.*

se la presentano durata finocchè Adamo non avesse prevaricato ; riconoscendosi li dominj , e la proprietà come tanti mezzi , che conducono gli uomini alla virtù della liberalità , della giustizia , della gratitudine , ed a mantenere l'ordine nelle Famiglie (1). Sia il timore delle bestie feroci secondo taluni , sia stata la necessità di procurarsi gli uomini le abitazioni , o difendersi meglio la loro vita , la legge , che dovettero stabilirsi nella società , non potette certamente riguardar altro , che 'l desiderio comune di assicurarsi la proprietà dei loro beni , e con ciò meglio la vita , e la libertà .

Dio medesimo , che avea dato il Mondo in uso comune agli uomini , avea onorati gl'istessi ugualmente di ragione per iscegliere l'uso più comodo . Inoltre ciaschedun uomo in particolare ha un dritto privativo sulla sua persona ; sopra di cui niun'altro puot'averci pretenzione . Quindi li travagli del suo corpo , e l'opera delle sue mani dovettero essere talmente suoi beni proprj , che gli effetti delle sue pene , e della sua industria non possono accomunarsi ad altri (2) . *Quod enim quisque ad victum , amictum , quietem , aliosque usus incommunicabiles occupaverat , id ratio confestim dictabit , esse nefas eripi ; & quod de suo (volens) in alium transtulerat , ideo nec ab eodem , nec ab alio.*

---

(1) Nitol. Cristoph. de Lyncher in not. ad Uber lib. 1. cap. 2.

(2) Loke de Guber. Civil. cap. 3.

*alio jure poterat auferri* (1). Quindi considerano come un furto, anche nel primiero stato, quella violenza, con cui li venivano a togliere quei frutti, o quella carne, od altra provvisione da un' altro con sua fatica raccolta; od occupasse que' cavi, o que' solchi fatti sulla terra pe' l' coltivamento. Questa fatica li pone fuori dello stato di comunione, e li appropria a chi l' usa. L' acque tirate da un fonte comune, esce dalla comunione; e si appartiene a chi la serba nel suo boccale, al pari di un cervo inseguito, ucciso, e preso da un cacciatore, o di un pesce, o di un corallo mercè la sua industria uscito dal mare, o dal fiume; nel quale ce ne nuotano in abbondanza, come sulla terra vi scorrono altrettanti animali, e vi si producono dei frutti, che egualmente incitano la voglia, e promuovono la fatica a coloro, che volessero appropriarseli. Dio per altro sapientissimo colla sua gran provvidenza *diede agli uomini tutte le cose in abbondanza* (2); affinchè tutti se ne provvedessero colla ricerca, e ne godessero, appropriandosele colla fatica, usando della ragione, e della moderazione sopra tante cose col disegno create, e non inutilmente per non mancare giammai agli altri.

Ecco il comando del Creatore agli uomini di faticare, cioè, sulla terra per provvedere ai

A 6

loro

(1) *Il cit. Uber.*

(2) *A Timot. 41. 17.*

loro bisogni , ed appropriarsi quella parte , ove avesse impiegato il suo travaglio sulla medesima per seminarvi , per piantarvi degli Alberi , delle viti , delle foglie , e coltivarla per sostenersi , e godervi li piaceri della sua vita in esclusione di que' , che non l'hanno coltivata , e che senza una ingiustizia non possono pretendervi , potendo essi far l'istessa fatica sul resto della Terra , che lascia sempre a tutti proporzionata occupazione , ed egual uso : quando si vogliono servire di simili mezzi di fatiche , senza turbare li possessori nell'altra , ove abbiano coltivato , e confinata l'estensione dei loro travagli . *A forza di sudori del suo volto dovea l'uomo cibarsi , e colle fatiche della sua schiena dovea dal general dono appropriarsi il frutto .* Questa legge spirataci nel fondo del cuore, e puranche rivelataci (1), si riconosce da tutti li Filosofi per origine delli dominj , e per fonte delle proprietà fin dalle prime Età: dacchè Dio diede a tutti la facoltà di avvalersi di tali mezzi per acquistarli , ed adorarlo ne' suoi sublimi disegni , che sempreppù ci appalesano la sua bontà . L'occupazione , che gli uomini fecero col fatto , suppone per altro il dritto , concesso da Dio a loro medesimi . Così si comprende , come Caino faticando sulla terra fece suoi quei frutti , le cui primizie erano per suo debito offerte per lui a Dio dalla sua terra; restando in proprietà l'altra ad Abele pel suo  
bellia-

---

(1) *Genesios. . . . T. 28.*

bestiame, di cui particolarmente ne facev' a Dio  
 altra separata offerta, la quale fu più gra-  
 dita per la purità del cuore; tantocchè diede oc-  
 casione d'invidia a Caino, che potea usarne,  
 semprequando li beni fossero stati comuni e li  
 sagrifizj offert' in comunità. Nella stirpe di Cai-  
 no sentiamo inventate le Arti. Forsi tutto quello  
 filava Noema non era di lui particolar patrimo-  
 nio, e ciocchè inedicava Tubalkaim restò co-  
 mune a tutti? Come cresceva il bisogno, così la  
 ragione facev' altre divisioni, e separava con giu-  
 stizia dalla comunione le altre proprietà, ces-  
 sando d'essere di niuno, dacchè s'impiegavano  
 da altri cogli usi comandati da Dio, mercè l'oc-  
 cupazioni, e col possesso; ed indi continuò il  
 dominio colla divisione, e colla cessione. Veggia-  
 mo quel partaggio fatto tra Abramo, e Lot,  
 per menarvi ciascheduno il suo bestiame. Esau  
 abbandona Giacobbe suo fratello, ed il suo Pa-  
 dre Isacco per istabilirsi con maggior comodo sulla  
 contrada della Montagna di Sir, che si disse di  
 pertinenza di Esau, a differenza dell'altra, che  
 restò a cura di Giacobbe. Vedesi di mano in  
 mano, che la fatica era il mezzo, come ap-  
 propriarsi le cose, e l'industria umana apportava  
 grande utilità, e dava maggior valore, e la fa-  
 ceva uscire dalla naturale sterilità: avanzando  
 tantoppiù, quanto maggiormente si popolavano  
 le Città, o li Cittadini non più si contentava-  
 no dei soli prodotti della natura. Quindi ne  
 aggiunsero degli altri, che prometteva il lusso,  
 e con-

e contracambiarono in seguito li termini colla moneta posta in traffico, e tralla gara de' Popoli commercianti. Seppero costoro confinare li rispettivi territorj, e difendere le particolari proprietà de' Cittadini colle leggi Civili, e cogli usi regolati dalla necessità della vita, e dettati dalla legge della società, o dal maggior comodo, fino a ricadersi dall' altra comunione positiva. In questa si suppongono per qualche tempo le Genti essersi fermate fral ristretto del territorio indivisamente goduto, (come gl' Israeliti occuparono la Terra di Canaan). Onde per allontanare le discordie, e per giovar meglio ciascuno a se stesso, con maggior congruenza si fece la divisione, e si riconobbe da ognuno con miglior utilità il suo. La Godegia, ossia l' arte di misurare, e compassare li terreni è troppo antica, e perchè il Nilo confondeva gli confini de' proprietarj, fu ritrovata dagli Egizj la Geometria; benchè Giuseppe l' attribuisce agli Ebrei, ed altri a Mercurio. Ci sia lecito terminare questo Capitolo con le parole del dotto Einnecio, per indi proseguirlo a suo tempo, quando parleremo dei territorj delle Città, e de' Cittadini.

*Totus ergo ordo, quo introductum dominium hic est. Omnia fuere in communionem negativa, multiplicatis hominibus singulae familiae, & natae inde Gentes occuparunt totos terre tractus, & ibi constituerunt communionem positivam. Singuli de ista Gente, consentientibus reliquis, occuparunt res singulas sibi necessarias, & sic natum est dominium. Id quod cum*  
S.S.

*S. S. egregie congruit ; dum enim Deus dixit CRESCITE , ET MULTIPLICAMINI &c. constituit communionem negativam ; dum homines tam posterius Adami , quam Noachi sibi novas sedes questivere , nata est Communio positiva ; dum denique singuli loca inculta occupare , sibi que colere cœperunt , natum est dominium , quin eo modo se se res habituras esse , si gens quaedam hodie immigraret in Insulam quandam incultam (1) .*

Per

---

(1) *Heinn. in Puffendorf. lib. 2. cap. 13. §. 2. Loke Gub. Civ. 16. Pressa de' Spartani il territorio era partita in 39000. parti corrispondenti al numero delle Famiglie (1) ; e li fondatori delle antiche Repubbliche ebbero la cura di dividere le terre egualmente per fare Popoli potenti , e società ben regolate ; e così ciascheduno proprietario aveva uno eguale , e ben forte interesse in difendere sua Padria . L'avarizia di alcuni , e la prodigalità degli altri fecero tosto passare le terre in poche mani ; e le arti s' introdussero per li scambievoli bisogni de' ricchi , e de' poveri . L'egual partaggio fece perdere a Sparta l' antica potenza , ed abbassò quella di Roma (2) .*

*Prima questa Terra , che fu destinata ai discendenti di Adamo con Eva , come vidimo , restò dopo del diluvio per punto incontrastabile di storia divisa fralli figli di Noè , preservati dal general inondamento .*

(1) *Helvet. de l'homme t. 3. cap. 2. n.*

(2) *Montesquieu Ouvres su la condeération de les Grandeur des Romains .*

Per ritornare al caso: Giova sapere , che Platone nel libro delle leggi sostiene , che dopo del diluvio non vi rimasero , che poche famiglie di Pastori , e cacciatori sparsi sulla cima de' monti sotto l' Impero paterno . Moltiplicate dette famiglie discesero alle valli , vivendo Aristocraticamente , indi ai piani , e finalmente nelle maremme , allorchè cominciarono a commerciare sul mare

---

mento . Caino si vuole essere stato il primo a fabbricarsi le Case prima del diluvio , e la Città di Enochia , dandole il nome del suo primogenito , e Nembrotte dopo tale avvenimento . Il lungo intervallo , che passa dall' Epoca del diluvio , e dall' altra del ripartimento fragli anzidetti figli di Noè sulli diversi Climi del Terraqueo , ha potuto far perdere le traccie dei Paesi , che avessero popolato la nostra Italia secondo pensano taluni Scrittori , li quali si compiacciano trovare in questi oscurissimi tempi anche li primi Abitatori di queste nostre Provincie , e così fanno della gran Arca di Noè quell' istess' uso , che li Greci fecero dell' assedio di Troja . Ed in tal maniera si viene a dimostrare , che tralli figli di Saphet , figlio di Noè , fosse stato il Popolatore delle contrade di Europa . A Magoc si da il Principato sulla Svezia; a Gomer l' altro sulla Danimarca , e sulla Scandinavia , come si può leggere fra tanti presso Buschingh nella sua Geografia , o presso la Storia Genealogica de' Tartari , o nell' opera di Oleo Redbeck Atlantica citata dal Bayle , e riportata negli annali di Napoli

li

re li proprj acquisti sotto un Governo Popolare, e Repubblicano. Lucrezio non ci lasciò altra dipintura differente. Le prime famiglie disperse, quantunque senza caratteri di distinzione, pure colle leggi della natura riconobbero presto l'Impero paterno sopra li figli, e sopra li beni di ciascheduna famiglia, e tutte le dette famiglie sentivano là sete della società, ove comunicassero li particolari dritti con una maggior sicurezza. Li castori, e le pecchie mai vissero separate, ed ognuna di detta spezie di animali dalla natura era portata a contribuire alla massa coi mestieri la totale conservazione, l'ingrandimento, e l'industria.

Fu sempre perciò riputato un paradosso, che l'uomo fosse fatto per vivere isolato, come lupocerviere, ritenendo li proprj acquisti senza commercio. Il Boileo, nemico della società, si diede

li (1). Si tiene nientedimeno per certo, che il Governo del Genere Umano in tali rimotissime età fosse stato Teocratico, laddove l'autorità Divina sembrava rappresentata nei Capi di Famiglia, essendo le altre cose incerte. Di più li nomi veri, o finti dai Paganani di Saturno, di Giano, di Oenotrio nell'Italia, furono come simboli dell'antico governo celebrati da Barbari, ove ogni Regione aveva li suoi Ercoli (2).

(1) *Epoc. 2. t. 1. p. 14. Genes. IX. v. 17. & X. v. 8. Vico de Consant. Filangier. p. 133. Pagan.*

(2) *Note sulle Pitture Ercolane tom. 14. pag. 23.*

de a credere oppinione di gente semplice la dottrina , che il primo coltivatore della terra fosse il primo patrone , ed il fondatore dei dritti di proprietà , riputando piuttosto delinquente chi afferrasse un pezzo di terra non occupata da altri , e non più socievole ; come se la terra non fosse stata promessa in proprietà a coloro , che in quella parte l'occupassero colla fatica a proporzione del travaglio che la separi dalla comunione . *Guardatevi* , disse Boileo , *di tale impostura , voi siete perduto , se vi scorderete , che li frutti sono di tutti , perchè la terra non ha Signaria* . Dunque il ladro dovrebbe essere il benefattore del genere umano , e per tale riputato chiunque adottando il precetto di natura volesse essere emulo dell' altrui vicino , che colla sua fatica avesse seminato un campo , o riempito di frutti , che custodisce come suoi legittimi acquisti . A tal' uomo , che simigliar ci vorrebbe alle volpi , si convengono tutti quelli rimproveri , che le società industrie dalla Cina fino al Capo di S. Vincenzo gli avanzano (1) .

Saranno forsi così li patti di tutte le famiglie sociate tanti usi arbitrarj , e le custodie delle proprietà formularj inutili ? Ci si dimostri di grazia un Paese , ove fosse lecito rapire gli altrui frutti , od il risultato dal mio travaglio , di violare le promesse , di mentire , di essere ingrato

---

(1) *Quest. sur l'Encyclup. artic. Homme sociable .*

to al benefattore? Potrà mai esser vero l'altra imputazione, che si da a S. Giacomo Maggiore, o Miniore, e talvolta a S. Gio: Battista cioè, *che il primo oserà chiudere, o coltivare un terreno sia l'inimico del genere umano: che sia d'uopo estermi- narlo, essendo li frutti di tutti, come la terra è di niuno*. Non indicandosi il luogo, nè l'autore di tal proposizione, lungi di poterli attribuire ai Santi della Chiesa, farà più veracemente un'entusiasmo di qualche ozioso Unno, ed egualmente fiero, alienato da ogni società, perchè chi circonda il suo giardino, e custodisce il suo ovile, od il suo gallinajo non manca, ma adempisce alla legge di natura. La medesima legge comanda non far male agli altri, come non lo vorresti per te, e che la fatica sia un titolo, come fare gli acquiti, da non confondersi però coll'ambizione. La terra sembra manciparsi a quello spouso, che si occupa di renderla feconda, e l'istessa ribalza chi la trascura, anzi dissecca gli alberi stessi infruttiferi, come un peso inutile. Che! Si volesse introdurre una razza di uomini nati per godere, e fruire senza fatica! Ma non sono tutti eredi di Adamo, soggetti cioè al comando di dover mangiare li frutti del suo travaglio? Li discendenti vorranno forse l'eredità senza tali pesi annessi al retaggio della stessa natura, e senza l'esercizio delle virtù intellettuali, morali, e fisiche? Chi non suda, non gela, o non si estolle sulla via del piacere, là non perviene sicuramente.

Tutti

Tutti quei beni perciò da noi acquistati coll' uso delle naturali facultà, debbonfi riputare proprietà nostre, poco differenti da quelle, che portiamo nascendo, perchè non essendo in proprietà degli altri, nessuno non potrà non riputarle nostre. Ogni proprietà in somma dell'uomo sia nata con esso, sia acquistata è un jusso rispettevole nella società (1) Leibnizio in conseguenza scrisse, che la natura non ha potuto generare due individui similissimi fra di loro con uguaglianza di forze fisiche; ed il Barone Buffon ce ne scuopre maravigliosamente le diverse fattezze nella gran catena dell' Universo, come altra volta si osservò nel nostro compendio delle pruove sulla spiritualità dell'anima: Quindi dovette succedere, che gli uomini, tuttocchè abbian' ingenito un medesimo dritto, per le diverse forze fisiche abbiano taluni sopravvanzati gli altri nel modo degli acquisti delle proprietà, e l'istessi Principi non riconobbero maggior dominio in uno stato vasto di quello si concede ad un'altro sopra un picciolo ristretto dalla legge Universale, la quale indistintamente ne garantisce il dominio. In tali, e tanti rapporti seminati dalla natura si sono agli trasgressori intimate le pene sensibili nell'interno della coscienza, ed al di fuori coll'esecuzione contro alli violatori dei dritti di proprietà concessi agli esteri ragionevoli in forza della legge primordiale; che inculca *Serbi li dritti di*

---

(1) *Genov. in Diocef. lib. 1. C. 1.*

*di ciascuno, e se l'aurai violati studiati di rimetterli nel primiero grado: Qual legge non si potrebbe neppur concepire senza li dritti sulle nostre proprietà. Secondo questa legge siamo educati, e questa comprende sotto un punto di veduta il gran ordine di questo mondo, l'idea del giusto, dell'onesto, e le vittù della legge morale, la quale permette custodirsi il nostro, e proibisce togliere l'altrui, accordandoci il piacere, e la comodità fulli beni; basta che non si rechi nocumento ai nostri simili, ai quali fiam'obbligati cogli altri doveri del reciproco soccorso.*

Sono dunque falsi li due estremi uno adottato da Tommaso Hobes, e l'altro da Giangiacomo Rosò. Il primo diede all'uomo il dritto di occupar tutto. Il secondo negò poter occupare minima cosa. Il primo s'ingannò, tirando una conseguenza universale dai principj particolari contro le regole della loica, le quali ci portano a conoscere, che sebbene l'uomo nasca col dritto a quello bisogna per la sua vita per essere nel minimo dei mali; non però può escludere gli altri, occupando tutto; dovendo il dritto dell'occupante misurarsi dalla quantità del bisogno, come sarà innanzi meglio dilucidato. Il Rosò con maggior balordagine colla insufficiente comunione universale privò l'uomo dall'ingenuo dritto di proprietà, e lo involuppò in mali maggiori, escludendolo dalla stessa comunione sociale e dai mezzi come poter sussistere, dei quali non potrà servirsi, quando gli altri potrebbero toglierceli nella comunione, che presto de-

gene-

genererebbe in una guerra desolatrice, e più pericolosa di quella cupidigia, che fuol nascere nel ripartimento delli terreni.

## CAPITOLO II.

*Le quattro monarchie del Mondo simbolegiate nella statua di Nabuccodonosorre fino all' Impero di Roma. Come seguì la divisione di questo, e se produsse smembramento di potestà fralli dividenti, e vincitori. Gli Eruli e Goti, primi Re d'Italia, rispettarono le leggi della Proprietà. Definizione del Regno.*

**T**Ralle riferite oscurità col lume della storia, e colla scorta della più sicura tradizione autorizzata dalla sacra scrittura, libro il più antico, ed il più autentico, discenderemo alla grande statua di Nabuccodonosorre, per indi venire alla cognizione delle particolari nostre Province. Fu quella veduta in sogno; e si avverò l'evento, profetizzato da Daniello: imperocchè il capo d'oro della statua rappresentò la gran Monarchia degli Assiri, che oggi si crede essere il GWRDISTAN principiandosi da Assur, o secondo altri dal predetto Nembrot, e terminando a Sardanapalo, ultimo Re.

Il petto, e le braccia di argento verificarono la seconda Monarchia dei Persiani; chè cominciò dal Gran Ciro, il quale si rese Padrone di tutta l'Asia, e successivamente nel giro di 200. anni finì in Dario Codomano, ucciso in Besso.

Bello, e disfatto dal Grande Alessandro prima nella battaglia di Arbella. Le di lei coscie di rame indicarono la terza Monarchia del Mondo presso de' Greci meno durevole; perchè non sussistette, che nella persona del cennato Alessandro il Grande, il quale fu discepolo del filosofo Aristotile, cui l'affidò Filippo di lui Padre per istruirlo.

Le gambe di ferro dinotarono l'innalzamento della quarta Monarchia de' Romani, fondata da Romolo, e li piedi di creta annunziarono la preveduta rovina formidabile dell' inespugnabile Colosso che figurarono le quattro gran Monarchie già fatte cadere da quel picciolo sassolino, che lo stesso Nabucco vide sdrucchiolare dalla vetta del monte fulli piedi così deboli della statua tanto magnifica di già crollata. In fatti colla nascita di G. C. nostro Salvatore, venuto egli dal Cielo sotto Augusto, non solo detronizzò il demonio, la superstizione, e l'ignoranza; ma dell' istesso Impero Romano più esteso, e più durevole delli primi, per divini disegni, non ci restò, che l'ombra, ed il nome. Roma poi fu sede dei Papi, legittimi Vicarij di Cristo; e l'Impero Romano andò discapitando a poco a poco colle invasioni, fattesene dalla Gente calata dal Nort, la quale dopo aver soggiogata la Grecia, anche vedremo di essersi impadronita dell'Italia. Sembrò, che esistesse tuttavia l'Impero Romano, quando il Gran Costantino trasferì da Roma l'Imperial Sede in Costantinopoli nell'anno 329. dell'Era volgare; ma li di lui tre figli s'indebolirono,

rono, dividendosi fra di loro l'Imperio. Nella qual divisione a Costantino toccarono le Gallie, e tuttocciò, che era di là dalle Alpi; a Costanzo spettò la Tracia, l'Asia Orientale coll'Egitto, fermandosi questi a Costantinopoli da lui fabbricata come in centro del suo dominio; mentre a Costante venne assegnata Roma colla Italia tutta, la Sicilia colle altre Isole sul mediterraneo, e parte dell'Africa. Ecco una sorprendente metamorfosi. La guerra unì tutti li Popoli dell'Europa sotto l'Impero Romano; ma dopocchè il carattere guerriero de' Romani s'indebolì, ed il loro costume decadde, quello si ripiò dai feroci Sciti. Un'entusiasmo di piccioli Popoli distrusse un sì potente Impero, e fu diviso fra molti capi in tante picciole signorie, cui si diedero varie forme: e questi piccioli Principi non poterono usare la tirannia così facilmente, come si abusava in uua vasta Monarchia (1). Li Goti popoli, che abitavano quella parte della Svezia chiamata Gothland, spargendosi sulla Grecia, Dalmazia, Bulgaria, Spagna, aprirono la scena tragica nell'Italia (2).

In mezzo alle continue turbolenze seguì la divisione degli Stati, e delle Provincie; ma ritennero li dividenti il sommo Impero, come di retaggio regolato, e provveduto di leggi più ragionevoli sopra li sudditi delle Provincie soggette; non ingerendosi cioè l'uno sul governo delle  
Pro-

---

(1) Raynal prospetto di Europa p.18. e seg.  
(2) Chamberes dizion. &c.

Province spettate all'altro, ed ognuno esercitando nel suo parteggiamento, ove era Principe, quella Maestà, e sovran' Autorità, che l'Imperatore esercitava sopra tutti li dominj del suo Impero. Quivi le proprietà, che si godevano dai padroni, restituirono le forze, ed il commercio ne aumentava le facultà. Il sommo Impero per altro non patisce in se smembramento; e perciò dovette rimanere inerente nei rispettivi Sovrani sulli ripartimenti, e sulle suddivisioni delle Province, che accaddero progressivamente. *Majestas enim est unum totum, vel integrale, vel potentiale, omnem divisionem, & communicationem ratione juris ex natura sua respuens. Ergo etiam Regalia Majestati adnexa in propria sua significatione, non possunt aliis communicari* (1). Oggi giorno nel Governo Germanico ciaschedun membro dell'Impero forma un Governo separato, appunto come colla divisione si separarono tanti Principati, e Ducati specialmente nella nostra Italia colle guerre. La guerra in verità per dritto delle genti dà al vincitore sopra del vinto un dritto di Maestà; e stabilisce un particolare Impero, che più si giustifica col consentimento del Popolo sottomesso, ancorchè forzato (2). Onde il Grozio come per teorema politico c'istruisce *quod jus Imperii tollitur, si alieno Imperio subjicitur*.

B

Da

---

(1) Tomasio *hist. cent. inter Imp. & Sacerd.*

(2) Brekler *ad Grot. c. X. n. 27. Linker not. ad Uber de Civit. p. 81.*

Da ciò il Tomasio vuole di necessità in ogni stato un solo capo colla unione di volontà de' sudditi, e degli affidati alla custodia di un solo nella Monarchia: ove il voler di tutti dee dipendere dal Sovrano, laddove nell' Aristocrazia la Maestà risiede nel Collegio de' Nobili, e presso del Popolo nella Democrazia. Un'anima informata ciaschedun essere ragionevole; e due capi non possono darfi ad un' uomo, il quale non sia morbofo, e soggetto ben presto alla morte, ed a quella distruzione, che si produce dal contrasto di due volontà dei due capi, li quali differentemente governassero, e per diversi fini qualsiasi corpo. *Debet quidem, id quod summo Imperio imperet, esse unum . . . Sufficit enim, si sit unum Institutum* (1). Con siffatti principj si vedranno d'appresso regulate le altre divisioni della nostra Italia, che si accenneranno; imperocchè tutti gli stati suddivisi hanno generalmente un medesimo oggetto di mantenersi, quantunque particolari fossero li mezzi, che vi si fossero adoptrati. Così l'ingrandimento fu l'oggetto di Roma nascente; la guerra quello de' Spartani; la Religione l'altro delle leggi mosaiche; il commercio quello di Marfiglia; la tranquillità pubblica l'oggetto della Cina, o di ogni altro Stato, che non abbia nemici al di fuori; la navigazione l'altro delle leggi Rodiane; la libertà naturale quello de' Popoli selvaggi; le delizie del Principe quel degli stati di-

---

(1) *Grotio de Imp. Sum. Potest.*

27

dispotici; la gloria del Sovrano, e l'onor de' sudditi del Regno l'oggetto particolare della Monarchia, più, o meno complicato secondo le circostanze de' tempi e de' luoghi: come si va esaminando dal Signor Montesquieu (1).

Colla morte del prefato Costantino, e di Costante sembrò riunito nuovamente l'Impero in persona di Costanzo nell'anno di G. C. 338. Fino ai tempi di Teodosio il Grande ebbe più padroni, allorchè si divisè nei due Imperi di Oriente, e di Occidente fralli costui figli, de' quali Arcadio fu il primo Imperatore di Oriente, ed Onorio di Occidente, rimasti nella loro infanzia sotto la tutela degli avari Rufino, e Stillicone. Ma l'Impero di Occidente anche dopo sedici altri successori terminò in persona di Augustolo, figlio di Oreste, il quale si vuole ucciso da Odoacre; benchè vi contraddica Procopio. Secondo taluni l'ultimo Imperatore di Occidente Augustolo fu così chiamato per derisione, come quello, che fu creato Imperatore in età picciola; tantovero, che Odoacre non volle togliergli la vita per compassione, rilegandolo nel Castello Lucullano coll'annuo assegnamento di seimila scudi di oro (2). Morto Augustolo senza figli, l'Impero Romano, il quale come sopra erasi fatto ereditario, per difetto di successori divenne ben

B 2

pre-

---

(1) Nello spirito delle leggi *cap. V. lib. 2.*

(2) *Annal. di Nap. epoc. 2. s. 1. p. 158. &*

presto di conquista a parere del prelodato Grozio (1) non senza grandi disordini, con molto spargimento di sangue in difetto degli eredi legittimi: in persona de' quali si dice ravvivare la spenta Maestà.

Odoacre Re degli Eruli, popoli dappresso il ponte Eufino, occupò il trono sull'Italia fin dall'anno 476. di Cristo, al quale succedettero nove altri Re, che si contano fino a Narsete nell'anno 552. Dalla storia Romana, come più verace, e meno ingombrata di mendose favole greche, e più intima alle relazioni di queste nostre Provincie, ripetere meglio si potrà la loro origine, e costituzione; tanto maggiormente, che li Romani scrissero li fatti relativamente ai Popoli, che c'interessano. Con tale divisione dell'Impero Romano si formarono molti Regni, ciascheduno indipendente dall'altro (2). Quello de' Goti e degli Eruli si presenta il primo nell'efame dell'Italia. Essi non formarono nuove leggi, nè altri Magistrati, ma governarono senz'alterar punto la di lei politica Costituzione. Soltanto si legge, che avessero accordato ai vincitori la terza parte in proprietà assoluta de' beni ritrovati in Italia; restando agli spopolati, e pochi ricchi nazionali altre due delle terze parti in godimento. Teodorico, successore ad Odoacre, neppur commise ingiustizia ai *Proprietarj Italiani*, quando distribuì  
a' Go-

(1) *In lib. 2.*

(2) *Cicer. lib. 2. Orat.*

a' Goti suoi seguaci li terreni rimasti vuoti colla morte de' Turolingi, seguaci del vint' Odoacre (1); lasciando gli altri Italiani pacifici possessori delle loro antiche terre (2). Anzi l'Italia fu governata colle medesime leggi de' Romani (3); secondo le quali doveano giudicare li Conti da lui introdotti in ogni Città per l'annuale immediato governo politico. Teodorico si puote dire il primo, che distrusse il governo; il quale risiedeva presso de' Decurioni, che eliggevano li Sindici, o li Duoviri per giudicare sulle controversie, quando li Conti si mandavano dai Re (4). Si ha anche dalla storia, che l'anzidetto Teodorico non esentò neppur li Preti di Puglia proprietarij dal pagamento del tributo. Cassiodoro istesso (5) ci lasciò scritto, che l'esercito Goto nella Lucania, nelle Calabrie, e nell'Apulia per far fronte alle scorrerie de' Vandali, vi ca-

B 3

gio-

(1) *Precop. de bello Goth. lib. 1. cap. 1. & cap. 2.*

(2) *Ennodio lib. 9. Epist. 23.* Nella spedizione di Phinees contro li Madianiti si legge nel *cap. 31. de' Numeri*, che le spoglie, ed il bottino si divisero fra li combattenti e la plebe; e ne furono date le primizie a' Sacerdoti. E nel versicolo 34. si ha *Unusquisque enim, quod in praeda rapuerat, suum erat.*

(3) *Cassiod. var. lib. 3. Epist. 13.*

(4) *Idem Cassiod. lib. 6. & lib. 5. Ep. 31.*

(5) *Lib. 12. Epist. 3.*

gionò moltissimo danno, talchè li *Proprietarij delle terre non avendo riscosso bastevoli rendite dai loro beni, ottennero per mezzo del favorito Cassiodoro dal Re il rilascio dei soliti tributi* (1). E ciò comprovava, che li Goti lasciarono le terre ai possessori; nè inquietarono alcuno nella privata signoria, e dominio dei loro retaggi, lasciando le Città governarsi colle leggi de' Romani (2), non ostante che colla divisione accennata per dritto Pubblico si fosse estinto quivi l'Impero Romano, od almeno diminuito in forza della guerra portata dagli Eruli, e dai Goti vincitori. Grozio è di parere, che colla forza furono tanti Regni sul continente acquistati dai Romani; così per una naturale ragione coll'istessa forza poterono loro togliersi: *Nono jure belli summa potestas aufertur; quia victor in devictos jure Gentium Imperium adipiscitur* (3).

Di queste divisioni dell'Impero Romano se ne contano molte fino ad Augustulo, ma moltissime dopo al suo Regno nell'occidente. Tuttavia però fin da questi tempi l'Impero, ed il Regno con più precisione consisteva, non già sulla sola idea del godimento de' vasti territorj; quan-

---

(1) Grimaldi annali di Nap. *Epoç.* 2. t. 1. & 2. *Cassiod.* lib. 5. var. *Epist.* 31.

(2) Giannon storia delle leggi ec. t. 1. cap. 3. §. 5. pag. m. 178.

(3) *Uber. de Civit.* lib. 1. cap. 45. & *Groz.* loc. cit.

quanto veramente nel dritto di governare, e dirigere le azioni libere degli uomini alla felicità, e salute de' Popoli sottomesi; dimodochè da molti si crede, che li Regni divennero Ereditarij per assicurarsi meglio la loro felicità, allontanandosi le guerre, e le desolazioni accadute nel contendere sulla elezione de' Sovrani. Noi pertanto daremo la notizia dei Re d'Italia, e di quella parte, che fu smembrata all'Impero Romano per condurci passo passo alla cognizione dello stato del nostro Regno, il quale fu una Provincia del Romano Impero: come ne fa menzione Ulpiano nella *l. 1. c. 12.* ed il Giureconsulto Giuliano nel *lib. 4. cap. 41.* a fede di Gerardo Ottone nel suo tesoro (1). Li Giuridici mandati dagli Imperatori in Italia, sebbene secondo il Giannone non avessero nelle Provincie eguale autorità, ma talvolta uguagliavano li Correttori, pure dai Giuridici di Puglia si arguisce, che la Puglia fosse stata Provincia Romana (2).

Anni di ODOACRE capo degli Eruli, Turcilingi,  
 G.G. Sciti, e Rughi ec. colla prigionia  
 476. di Augustolo occupa l'Italia. Circa  
 l'anno 490. vengono contrastati dai  
 Goti.

493. TEODORICO glorioso, e primo Re  
 de' Goti adotta le leggi de' Romani  
 B 4 pei

(1) *De nomin. leg. cap. 4. p. 3. t. 4.*

(2) *Grotter de offic. domo August. lib. 1. c. 8.*  
 e *Perez. de jur. Pub.*

pei giudizj. Per ordine secondo Re, ma in realtà il primo di Italia. I popoli del settentrione aveano li loro Conti, come si attesta da Cesare, e da Tacito; quindi secondo li principj di politica della sua Nazione furono introdotti da Teodorico in Italia per amministrarvi soltanto la giustizia, e colla giurisdizione annuale figuravano li Magistrati Romani (1).

526. ATALARICO figlio di Amalafunta figlia di Teodorito.

534. TEODATO, altro nipote di Teodorico, figlio di Amalafreda viene ucciso dai Goti, come Egli fece strozzare la sua benefattrice Amalafunta. Belisario vien mandato in Italia dall'Imperator Giustiniano che vuol ricuperar l'Italia, nel 535.

536. VITIGE

540. ILDIBALDO, O TEODEBALDO viene ucciso.

541. ERARICO anche vien ucciso.

541. TOTILA o BADNILLA fece ricuperare ai Goti ciocchè avea tolto Belisario; che vi ritorna con poche forze da Costantinopoli. Colla spedizione

---

(1) Annali di Napoli *Eroc.* 2. t. 1. p. 278.  
*G. c.* 2. *Eroc.* 2. p. 255. e 258.

stizia essere imposti. *Levois. En-Ciclop.*, e colla legge Voconia si allibravano quei beni valutati fino a mille sesterzj, *Chamb.*. Siamo d'avviso, che colla istituzione del censo lustrale, si posero in disusanza li tributi personali chiamati *in capita*, e furono sostituiti li tributi *ex censu* = *Tribus appellata*, *ut ego arbitror, a tributo, nam ejus quoque equaliter ex censu conferendi ab eadem inita est ratio* (1) Carlo Sigonio con altri riferiscono le sapute discordie surte tralli nobili Romani coi plebei in ordine alla maniera, come pagarsi li tributi (2). Erano i tributi tutt'altro delle decime, che dai Latini si riscuotevano nell'Italia sulle ricolte de' campi pubblici tolti ai nimici, ed in nome della Repubblica con tale legge locati, o censiti. Per far la cosa più breve ci sovenga l'intiero titolo della divisione delle cose trascritto nei digesti, e del modo, come si acquistava il di loro dominio. Ivi si legge, che le cose, od erano pubbliche, o de' privati, o di niuno. Triboniano nelle Istituzioni con sagacità volle distinguere li beni comuni da' pubblici, benchè tra gli antichi Giureconsulti si fossero tali voci spesso confuse, come torna chiaro dal responso di Marciano (3) riportato dal Nood (4).

Le

---

(1) *Livio l. 43.*

(2) *De antiq. Jur. Civ. Rom. cit. ff. a. t. id. Hein.*

(3) *In l. 2. ff. de verb. signif.*

(4) *Lib. 7. tit. 7.*

Le cose comuni erano tali , che il dominio non si potea occupare da niuno in esclusione degli altri . Di tal condizione erano l'aria , il mare riservati al regno degli uomini , che secondo li Poetici fingenti l'avocarono ai Dei (1) . Le cose pubbliche e dell' Università , erano quelle , il di cui dominio era dell' Università collegialmente presa , l'uso poi di ciascheduno del corpo morale . Così si riputavano essere li porti , li teatri , li bagni , le vie pubbliche , li collegj , li fiumi , e tutte quelle altre regalie , che nello stato Monarchico furono date di poi al Principe per meglio governarle (2) . Le cose private erano in dominio , ed uso de' privati , esclus' ogn' altro cittadino : e tralle cose preziose , o di maggior conto si avevano li fondi , le serve , le greggi ; che non si alienavano , se non in estremo bisogno , e con certe solennità (3) , e si alienavano , quando il dominio col possesso da una mano passava all'altra . Ulpiano tralle cose mancipi , e preziose nel frammento IX. *noverò Prædia Italica , & in Italico solo &c. imo , & in Provinciis , si quando locus erit , datum jus Italicum , quales civitates permulte recensentur in tit. de cens.* . Di tali generi furono l'eredità ; le quali passavano agli

ere-

---

(1) *Cic. de fin. 14.*

(2) *Heinn. cod. lib. 2. §. 168. cap. 8. Bynerfock quest. 6. num. 2. tit. quæ sint Regalia 56. lib. Feud. Galant. descriz. delle Sicilie t. 1. p. 27.*

(3) *Birkerfock dent. manc. Meril. obs. VIII. 38.*

eredi . Di vantaggio per gli acquisti de' beni de' privati oltre della mancipazione furono inventate le cessioni , le compre , le aggiudicazioni ec. . Nelle leggi delle 12. tavole stava scritto . *Quum nexum faciet mancipiumque , uti lingua nuncupasset , ita jus esto , idest in traditionibus rerum , quodcumque pactum sit ita jus esto .* E non altrimenti il dominio delle cose , o de' beni proprj passava al compratore , che colla tradizione (1) . Il dritto delle genti trovò li modi , come acquistarsi il dominio sulle cose private da' proprietarj . Tali furono l'occupazione , la specificazione , la commistione , la confusione , la furriferita tradizione , che 'l Nood giudica poterli ridurre alla sola occupazione . Il dritto civile ve ne aggiunse altri in utilità de' proprietarj , de' quali altri detti modi universali , come l'eredità , la possessione de' beni , l'arrogazione ; ed altri particolari ancora , come sono l'ufucapione , la donazione , per riguardo alla morte il legato , il fedecommesso particolare : e da tali mezzi veggiamo in ogni età sempre rispettata la proprietà (2) : anzi da quando gli uomini moltiplicati si unirono in società per vivere cominciarono a coltivare la terra , ed a convenire fra di loro ; ed abbandonando secondo taluni la pastorizia , divennero agricoltori , e proprietarj . La prima assicurava le greggi , e le man-

---

(1) *Gelio. not. actic. IV. 26. §. 1. de testam. ordin. vul. Cuj. lib. 3. ad l. 12. 48. ff. de pact.*

(2) *Idem Nood lib. 1. tit. 8.*

mandre a chi le nudriva , e le menava ; e li fecondi facevano proprie le ricolte de'campi e delle terre , sulle quali si era faticato ; senza la qual legge capitolata , niuno avrebbe coltivato le terre , le quali farebbono rimaste per lo meno deserte . Laonde la necessit  della coltura fece sorgere la necessit  della propriet  sugli beni con una legge , la quale una volta stabilita divenne invariabile presso tutti li popoli ; li quali prescissero le pene contro li violatori , o ladri , e perturbatori della pubblica pace , dell'equit  , e giustizia Sagrata col nome di *Herme* . La divisione delle terre fra tanti padroni , e possessori dovette essere senza fallo la principal ragione , perch  si refero tanto voluminosi li codici della legge civile (1) . Se non vi fossero stati proprietarj ; le leggi non farebbero , che pochissime . Lo studio delle cose de' proprj erarj fece nascere la scienza , e l'educazione . Quante volte le leggi de' Romani crebbero di mole smisurata , li Goti vi aggiunsero le loro costituzioni , li Longobardi le loro costumanze , gli Angioini li loro capitoli , e riti , e gli altri Re le prammatiche ; bisogna essere convinti , che li Proprietarj vi furono in ogni tempo , li quali sugli beni divisi , esercitarono sempre li dritti dominicali , e le stesse rendite della Sovranit  poste a calcolo in ogni tempo sia in collette , od in altre spezie di gabelle , non furono , che porzioni date da ciascuna-

---

(1) *Spirit. delle leggi lib. 12. cap. 13.*

shedun cittadino da sopra li suoi proprj beni , per assicurarsi in tal maniera dell'altra maggior rendita , che si godeva in pace .

Se nella Grecia , donde in Roma le tavole furono portate, si riconoscevano li dominj privati; non è meraviglia, che nei prischi tempi della Repubblica Romana si distinguevano molto bene le cose private dalle pubbliche, come una scienza universalmente intesa da tutte le genti; le quali nel sottoporsi a' Romani non appresero altre leggi diverse dal dritto stabilito a pro dei proprietarj sulle proprietà istesse . Servio Tullio assai prima avea ridotto nell'estimo tutte le fortune dei Romani ; e fin d'allora l'equità dei tributi sovrapposti si trovava vincolata col principio fondamentale del Governo ; e le Provincie piuttosto erano devastate dagli Appaldatori della Repubblica (1), che dalla gravezza de' tributi .

Le cose pubbliche *locabantur in Italia , ac in Provinciis , imo & agri , & praedia Civitatum* (2) . Quindi fursero li vettigali , che spettavano al fisco , e gli altri , che si appartenevano alle Università furono chiamati *pascuarii , portorii , salinae , picariae , vigesima* (3) . Li campi pubblici , che dall'Impero furono tolti a' nemici , si chiamarono propriamente vettigali , e si dividevano ai soldati per effetto della legge agraria , o si lasciavano col-

---

(1) *Spirit: delle leggi lib. 11. cap. 19.*

(2) *L. 4. ff. de adminif. rer. ad civit. pertin.*

(3) *L. 17. ff. de V. Sign.*

coltivare ai popoli resi sotto un'annuo censo, che s'impondeva per pubblica necessità. Nelli digesti evvi il titolo *si ager vestigialis &c.* Cesare dividette l'agro campano a 20,000. uomini (1) a testimonianza di Suetonio, e di Patercolo. Le leggi Agrarie furono la Cassia, la Licinia, la Flaminia, Sempronia, Apulca, Servilia ec. Nerva ne promulgò un'altra (2). Per eccellenza legge Agraria si sentiva quella pubblicata da Spurio Cassio nel 268. per un'eguale divisione delle terre conquistate fra tutti li cittadini; in forza di cui si limitava la loro quantità, ed il numero de' Jugeri. Oltre delle predette ci fu la legge Agraria Bæbia, la Cornelia, la Flavia, la Giulia, la Licinia, la Roscia colle due Sempronie in riguardo alla divisione, e distribuzione delle Terre (3). Dopo assai Carlo Magno si cominciarono a sentire le terre di beneficio, o del feudo in opposizione agli allodiali, e patrimoniali, di cui appresso faremo parola ec..

La proprietà in somma, ed il dritto dominicale de' proprietarj sulle cose private, e delle Università sulle pubbliche furono rispettate in ogni tempo da quando fu sciolta la predetta comunione negativa: e questo rispetto passò ai Romani, e non venne sconosciuto dai Goti, e dai  
Lon-

(1) *Suet. in Caesar. 2.*

(2) *Everurd. Otton. Thesavur. 2. 1. tit. de nomin. leg. cap. 4.*

(3) *Cham.*

Longobardi, nè da altre leggi maltrattato, od abolito: benchè per un'effetto d'ignoranza questi dritti di proprietà si vedranno sfigurati non solo ne' governi dispotici, ma anche in queste nostre Provincie coll' introduzione de' Feudi a danno delle Università, dei privati, e della suprema Potestà, con una orribile confusione di questi distinti dritti di cose private, e pubbliche, che furono conservate religiosamente colle leggi Romane, fralli Goti, Longobardi, Svevi, Angioisini. Nè si sa per qual ragione si pregiudicarono anche colla introduzione della immunità reale accordata ai Chiesaistici, e per altri abusi nati dai feudi, e dai maggiorati (1).

Nelle dieta di Roncaglia fu celebre la disputa tralli Giureconsulti Bulgaro, e Martino; e sebbene sostenuto avesse questi, che l'Imperatore Federico I. era il Signore non solo del Mondo, che anche delle cose private; pure posta da parte l'adulazione si conobbe, che al Principe appartenevano le sole cose pubbliche o di niuno, vindicar potendo li mari, li fiumi, le muraglia, li fossi delle città, e generalmente tutte le cose fuori di commercio, e quanto sotto nome di regalie si comprende, col dettaglio nella costituzione *de Regalibus &c.*: restando li proprietarij esenti, ed assoluti padroni dei loro beni, sotto-

po-

---

(1) *Cujac. de feud. in Proem. Loysan. de off. lib. 1. cap. 3. Giannone Storia delle leggi lib. 14. cap. pr.*

posti soltanto alle collette , ed ai pesi , che servono pel bisogno dello Stato (1).

Il nostro Isernia porta due Cataloghi delle ragioni Fiscali cioè le antiche , e le nuove restituite dall'Imperator Federico II. . Le antiche sono = *Dogana, Angoragium, Scalaticum, Glandium, jus tumuli, portus, & piscariae, jus affidaturae, herbagium, pascua, Beccaria, passagium vetus* &c. Le nuove erano = *Jus fundici, ferri, azarii, picis, salis, jus staterae, son ponderaturae, mensuraturae, Riae de novo, vel Exiturae, jus Setae, jus Cambii, Saponis, molendini, beccheriae novae, imbarcaturae, jus sepi, jus portus, & piscariae novae, jus decini, tentoriae, jus marchium, jus balistrarum, jus galle* &c.

Nelli libri delle consuetudini feudali così si numerano le regalie = *Armandia, viae publicae, flumina navigabilia, portus, ripaticae, vectigalia, quae dicuntur etiam telonica, monetae, multarum, penarumque compendia, bona vacantia, bona, quae ab indignis auferuntur, bona contrahentium incestuosas nuptias, bona damnatorum, & proscriptorum, Angarii, perangarii, & plaustrorum, ac navium praestationes, extraordinaria collatio, potestas constituendorum magistratuum ad justitiam expediendam, argentariae, palatia in civitatibus consuetis, piscationum redditus, & salinae, bona committentium crimen Maestatis, & thesauri juxta certas possessiones. Da questa numerazione si veggono sempre*  
esclu-

---

(1) *Gian. loc. cit.*

esclusi li beni dei proprietarj ; tanto vero , che in caso di fellonia devono ricadere dalle loro mani nell' altre del Fisco . In queste trascritte regalie mancano le regalie di prim' ordine , come il dritto di far la guerra , o di conchiudere la pace , di coniare la moneta , di far leggi , e giudicare , la potestà della vita , e della morte , sopra li beni senza padroni le tassazioni , le quali si esamineranno meglio quando tratteremo della sacra persona del Principe (1). Quindi Bodino (2) prese motivo di dire , che ogni altra signoria pubblica fu un' invenzione de' Barbari ai Romani incognita sopra le loro persone , e fulli loro beni , e terre d' Italia , ove si professò il dritto quiritario , sia nelli municipj , che nelle colonie , o nelle Città confederate , e fin dentro le istesse Prefetture , le quali vivevano secondo le leggi , che s' imponevano dai Prefetti , colle quali di pari si rispettavano li dominj , e le proprietà , talchè vivendosi colle leggi del Vincitore , non si fece neppur torto ai proprietarj (3).

Da ciò sorgono le gabelle nel nostro Regno . Elle hanno avuto varie sorti secondo il bisogno . La più antica sembra essere stata quella chiama-

C

ta-

(1) *Cardinal de Luca in sum. de Regal. num. 6. ad 8.*

(2) *Bodin. de Repub. l. 2. c. 2. Sigon. de antiq. Jur. Civ. Rom. c. 6.*

(3) *Giannon. cit. tit. 1. cap. 2. e 3. e sequ. Chamb. diz. v. regalia .*

mata del buon denaro, imposta da Carlo II. d'Angiò a richiesta de' Napolitani, che la registrarono ne' loro capitoli destinata per l'accomodo delle strade. D. Pietro de Toledo per lastricare la Città vi pose un soldo sopra ogni rotolo di pesce. Vi sono anche le imposte dal Fisco, come sono le dogane, e le altre imposizioni: di cui ne accenneremo qualche cosa negl' incontri.

#### C A P I T O L O IV.

*Li Longobardi non ebbero leggi particolari. Le loro costumanze non obbligano, se non in forza di consuetudine, o per patto. Quali sieno in osservanza nelle nostre Provincie. Importanza di abolirsi la Clausola Ubi vivitur de jure Longobardorum. Serie dei Re Longobardi. Li loro Editti fermano il dritto della proprietà.*

**L**I Longobardi non emanarono leggi particolari. Nel primiero stato di barbarie le Nazioni non avevano leggi scritte, o formolate, *ita quod nullis legibus tenebantur, & arbitria Principum pro legibus erant* (1). Li Longobardi ci presentano in quest' Epoca un' istesso metodo di governo, che spirav' asprezza. Essi in luogo de' tributi pretese-

FO

---

(1) Giust. Lipsi.

51

ro due terzi di frutto da ogni possessore (1). Vivevano con consuetudini, le quali s' introdussero nelle Provincie di questo Regno come tante capitolazioni, parte delle quali sono in uso nella Città di Napoli, di Bari, di Salerno, di Bitonto: sopra delle quali hanno scritto Napodano, de Bottis, de Rosa, ed il Massilla. Noi in una scrittura in difesa di Pasquale Caramia provassimo, che Oronzia Ippolito di lui madre validamente avea disposto a suo pro, non ostante il preteso divieto; che si opponeva da Pasquale suo germano nascente dalla Clausula apposta nei capitoli matrimoniali di sua madre: *Ubi vivitur de jure Longobardorum*. Li Cittadini nelle convenzioni fra loro stabilite, non si obbligano, che in forza dei patti voluti, ed intesi. Le consuetudini Longobardè, le quali furono da Rotari col suo Editto fatte ridurre a futura memoria in iscritto (sessantasei anni dopo al consiglio tenuto in Pavia) contenevano 390. leggi, le quali non si osservarono nelle nostre Provincie, senonchè in forza di patto, e di speciale convenzione. Il Reggente de Marinis rapporta lo stato della causa consimile attitata tral Dottor D. Niccolò Minei, Suocero del nostro Tritavo Dottor D. Eusebio Recuperò, col Dottor D. Ferrante di Pace della Città di Polignano (2). L' istessa dottri-

C 2

na

---

(1) *Galant. descriz. delle Sicilie p. 28. tit. 1. Murat. dissert. 22. Antich. Italian.*

(2) *Risol. 167. lib. 2.*

na professò l'Eminentissimo Cardinal de Luca tramandata dallo Storico Paolo Diacono (1) con alcune modificazioni , e limitazioni : tralle quali è rimarchevole , che premorendo il Padre dotante alla figlia dotata secondo la legge Longobarda, allora diviene la dote propria porzione della figlia , la quale ne potrebbe disporre . La Costituzione *Puritatem* sebbene lasciasse in arbitrio de' Cittadini sottomesi di osservare o dette consuetudini Longobarde , od il dritto dei Romani; pure le dette consuetudini per la loro asprezza furono sempre riputate *Fex* , non *lex* = *Jus asininum* &c. al dire di Matteo degli Affitti , di Alverot (3) e di altri Forensi. Il Muratori nientedimeno (4), e Francesco Antonio Grimaldi portano parere , che tali consuetudini Longobarde fossero a poco a poco andate in disusanza dal Secolo XIII. ; quando le leggi Romane ripigliarono il loro trionfo , ed occuparono tutte le scuole , ed il foro . Il duello certamente fu introdotto dai Longobardi , e l'uso fu dilatato in tutta l'Italia insieme colla pruova dell'acqua bollente , la quale si permise eseguire nei giudizj per

---

(1) *Discurs.* 105. *de dote* .

(2) *Lib.* 6. *cap.* 44.

(3) *Super* 7. *Constitut.* Alverot *proem.* *feud.* *num.* 15. *Fabiode Anna cons.* 28. *Rapolla dritto Publico di Napoli lib.* 2. *cap.* 1. *Isernia cap.* 1. *§. final.* *Costanz. in proem. sup. Pram. n.* 22.

(4) *Dissert.* 22. e an23. *tiq. Ital.*

53

per mezzo dei Procuratori, o de' Servi (1). Potrebbe consultarsi dai Curiosi Andrea Bonello di Molfetta, che fece li comentarij alle dette leggi Longobarde. Deve notarsi, che Rotari non fece il sopradetto Editto di sua assolut' autorità, ma nel gran Consiglio Nazionale colla volontà cioè di tutta la Nazione, la quale si componeva dal Re, dai Primati, dai Duchi, offieno Governadori politici delle Città, dai Giudici, che erano li Gastaldi, o Sculdassi, dai Vescovi, dai Militari, e dal resto del Popolo, il quale interveniva nel campo Nazionale. Sotto al dominio dei Re Angioini le leggi Longobarde ( non ostante di essere riforte le leggi Romane ) non erano totalmente abolite; essendoci in questi tempi, chi vivesse secondo quelle costumanze, ancorchè non se ne sapesse perfettamente il loro significato. Gli stessi Longobardi, li quali s'impadronirono dell'Italia, portavano la barba lunga, deposero la loro crudeltà, l'ardore per la caccia, e col trattamento profeguito cogli Italiani potettero adottare le leggi de' Romani, e dimenticarsi dei loro usi (2). Da Rotario in poi presso di loro fu grande il cangiamento. Li Longobardi non furono più vagabondi, ne' più contenti del solo Arco, o di pochi armenti, o della rustica capanna. Ebbero le proprie case, li proprj campi,

C 3

pi,

---

(1) *Annal. di Nap. Epoc. 2. t. 1. e sequ.*

(2) *Murat. idem dissert. 22. & 23. Antiq. Ital. 282. & Gian. lib. 25. cap. 8.*

pi, li loro coloni, gli agi della vita: e niuno voleva essere disturbato nei suoi dominj, nè oppresso dai più forti (1).

Quindi se non così presto, almeno a poco a poco delle leggi Longobarde se ne perdettero la memoria, all'infuori di quelle, che in alcune Città furono conservate a titolo di particolare capitolazione o di statuto civico, o di patria costumanza, ad esempio degli usi detti di Capuana, e Nido alla nuova, ed alla vecchia maniera adottati dai Cavalieri Napoletani di que' due rispettabilissimi Sedili di Napoli, le quali costumanze non obbligano, che li soli Cittadini, od ogni altro, che volesse in tale speciale maniera contrarre. E' bello tuttavia vederli in quasi tutti li capitoli matrimoniali stipulati nelle nostre Provincie, soprattutto di Bari, e di Otranto apposta nel loro principio la formola, *Ubi vivitur de jure Longobardorum. &c.*, per istilo di quei Notaj, li quali ne fanno del di lei significato meno dei medesimi Contraenti. Si dava appò li Longobardi alle donne il Mundualdo, senza di cui esse non potevano assistere ne' giudizj, e li contratti senza tale mundualdo erano nulli; come se ne fa parola nei medesimi riti della G. C. (2) commentati da Annibale Troisio, e da Prospero Caravita. Costoro nientedimeno fan fede, che ai tempi loro, circa cioè l'anno 1553. era lo-  
stef.

---

(1) *Grimaldi Annal. Epoc. II. t. 3. p. 308.*

(2) 228., e *Giaz. l. 25. cap. 8.*

stesso corrispondente Rito disusato: ed oggi senza li mundualdi le donne attitano. Si legge nei medesimi capitoli costituita la Sposa col formulario di Zitella *in capillis*, come si praticava dalle fanciulle Longobarde, le quali avevano il crine disciolto, e non già tosato, o riccio, come si osserva a' nostri tempi con superstizioso modo. Quindi sembra impropria detta formola, della quale favellò Paolo Diacono intorno alle gesta dei Longobardi. E se quell'antico uso del crine sciolto sugli omeri servì di stimolo ad Enniberto per invaghirsi di quella donzella, che più lo portava sparso sulle spalle; oggi farebbe motivo di abborrimento (1).

E pure si veggono pieni li capitoli matrimoniali di tali formule insignificanti, e punto non corrispondenti alle nostre usanze. Nascono quindi molte liti causate da tale vincibile ignoranza, e dalle poche intese formole; le quali si dovrebbero proscrivere, ed abolire. Non si nega, che presso di noi si costuma munirsi li contratti delle donne colla destinazione del mundualdo, ancorchè fossero maritate. Questa è un'altra improprietà vedersi dati ad esse loro un mascalzone in mundualdo, non ostantecchè avessero li naturali, cioè il Padre, gli Agnati, od il Marito medesimo, che meglio assumerebbero la ga-

C 4

ren-

---

(1) *Lib. 5. c. 37. Muratori dissert. 20. Antic. Ital.*

renzia di quello si finge assunta da un imbecille, che ignora il suo destino, e l'istesso barbaro carattere. Nei codici delle leggi dei Barbari le donne furono sempre sotto di una perpetua tutela; e gli uomini non erano riputati maggiori, se non compiti avessero gli anni diciotto, a differenza del dritto Romano, che ne richiedeva venticinque. In forza di una costituzione del nostro Regno (1). oggi siamo riputati maggiori in età di anni diciotto: e ciò conferma, che le costumanze longobarde non si osservavano; altrimenti non ci avrebbe voluto una costituzione per avvalorare un dritto, che fosse stato in uso. Le donne longobarde erano dunque sempre *sub Munderburdio*, e tal'uso adottato dai Germani si vorrebbe ancora fra noi (2), ancorchè non se ne sappia comprendere l'utilità, massimamente in rapporto alle donne maritate anche costituite sotto l'autorità del Mundualdo: che suol'essere per lo più lo stesso Giudice a contratti, non ostantecchè v'intervenga il marito. Per i capitolarî 176. e 186. dell'anzidetto Rotari le donne essendo sempre sottoposte all'altrui potestà, non potevano disporre dei loro beni, nè di loro medesime: quando però non erano maritate, perchè queste erano soggette ai loro mariti, imperochè il Mundio non era, che un Tutore assunto a contrarre gli sponzali, ed a conchiudere la dote.

men-

---

(1) *Di Federico Minorum jura de R. M.*

(2) *Spirito delle Leggi lib. 7. cap. 12.*

mentre li parenti della sposa anche vi figuravano onorandola coi donativi, che si denominavano *phardenhia*, a differenza de' donativi dei parenti dello sposo detti *Morgenga* (1). Se dunque fin d'allora per le donne maritate era un caso eccettuato; perchè oggi si vuol dare a queste oltre del marito nei contratti il Mundualdo? E sarà mai vero, che senza di questa formalità li contratti non valgono? E se valgono senza del Mundualdo; perchè non togliercelo per sempre con una legge, che ne abolisce l'uso di una formula insignificante?

La clausola *ubi vivitur de jure longobardorum*, se per gli altri effetti è inutile, ha potuto nientedimeno contestare la Consuetudine, che si osserva in Napoli, ed in alcuni luoghi delle Provincie, ove si permette alle figlie di famiglia disporre, e testare della loro dote, od in parte della medesima costituita dal Padre dotante, ancorchè questi sopravviva (2). Le leggi civili  
vie-

(1) *Idem Murat. dissert. 20. & Grimal. annal. Epoc. 2. tom. 3. Giovan Villan. aggiunt. alla stor.*

(2) *Ric. ad Cap. 13. per tot. De Rosa in pract. Civil. decret. De Mar. res. 324. dicit hoc statutum valere in multis. hujus Regni Locis & servata forma Statuti partes convenire solent peculiari pacto in Capitulis, potissimum in Hispania. Addet. de Luca. Idem in dec. 486. de Franch. dec. 546. Rapol. de Jur. Regni lib. 1. Cap. 1. §. 2. Tiraquel. de leg. Connub. Montesquieu. Spirit. delle leg.*

vietano alli figli di famiglia di testare; e perchè colle nozze contratte non si liberano le figlie dalla patria potestà, e non cessano di essere figlie di famiglia, son incapaci perciò di far testamento, ancorchè vi consentissero li genitori. Nasce la ragione dacchè le solenità testamentarie sono di dritto pubblico, e come tali non possono essere alterate, o distrutte dai patti dei privati Genitori, che vi accomodassero il consentimento, come chiaramente sta prescritto nelle leggi Civili (1). Per Consuetudine Longobarda le femmine maritate uscivano dalla potestà paterna al pari come si pratica nella Spagna, in Italia, ed in Francia, come le donne di Napoli maritate se ne presciolgono per l'altra Consuetudine sotto il titolo *de Filia Familias nubente, qua eo ipso, quod nubit, fit sui juris*. Cesare nelli suoi *Commentarj* riferisce esservi stato in Francia un simile modo di vivere; come si usò dai Lacedemonj, e dai Spartani, e come si è sparso nelle anzidette nostre Provincie. Quivi da tempo immemorabile si veggono dalle figlie di famiglia già maritate rogati li loro testamenti, e senza contraddizione data loro esecuzione: qual cosa non altrimenti ha potuto accadere, che in forza di detta costumanza dai Longobardi pervenutaci, alla quale  
non

---

(1) *L. 5. C. de Condit. Infert. L. 27. C. de Collat. Everard. Otton. in Thes. tit. de perpet. . . . tutel. & l. 12. C. de Collat. Drit. Napol. ad tit. 2. sez. 2. di Domat.*

non si deroga certamente ancorchè dai Notaj si lasciasse nei Capitoli la Clausula *ubi vivitur de jure Longobardorum*, la quale, come vidimo, comprende un' uso più ampio, ed in pratica il significato è troppo ristretto. Servirà solamente a far nascere dubbj, e liti, che disturbano, ed impoveriscono le famiglie. Per verità la molteplicità delle leggi fu sempre considerata pericolosa negli stati, almeno inutile, e gravosa; perchè porta la confusione, e toglie per lo meno la gloria, che sostiene una Nazione ben regolata, la quale tralla semplicità delle sue leggi, più non si avvisa di un Codice di barbare Costumanze, che quanto più sono inutili, dubbie, ed oscure, tanto sono di ostacolo alla felicità del Regno. Ricordiamoci, che fin dai tempi di Matteo di Afflitto non si sentivano più neppur citare nel foro le leggi Longobarde oscurate dalla legge Romana, che solo prevaleva (1). Le costumanze longobarde furono considerate nel giusto aspetto, come leggi personali; di modocchè, se esse non obbligavano li vinti, cui si permetteva di vivere secondo le leggi proprie, quanto più sarà convenevole di bandire le clausule insignificanti, ora che le nostre Provincie non sono più sotto alla ubbidienza de' Longobardi, li quali nell' istabilirsi quivi, e fra noi non trovarono certamente le Provincie desolate, e senza leggi, giacchè più veracemente ritenevano le proprie

in

---

(1) *Afflit. in. Constitut. Puritatem.*

in maggiore stima . Noi però agli antichi dominanti Longobardi presteremo la gratitudine di sottoscrivere la serie , e li nomi dei loro Re , che ci governarono per indirizzarci sempre a perfezionare la scoperta degli ostacoli permanenti , che impediscono la nostra prosperità .

568. ALBUINO fu assassinato da sua moglie  
o Rosmonda . Egli da picciolo Re della Pannonia fu acclamato Re d'Italia neell'anno
574. CLEFI , o GLESO principe crudele succede . Sotto al suo governo estermi-  
mina molti ricchi possidenti in Italia ; ciascheduno de' suoi soldati combatte per se , e per la sua famiglia , ed a proporzione del suo valore riporta una porzione di beni , e ne divenne un assoluto Padrone , come fu il vinto (1).
585. AUTARI figlio di Clefi si fa chiamare Flavio . Muore di veleno .
592. AGELUUFU fu Re pacifico , liberale alle Chiese .
617. ADUALDO figlio di Agilulfo come un pazzo si discaccia dal Trono in età di 13. anni , e si eligge
628. ARIALDO Duca di Torino .

637.

---

(1) *Paolo Diacon. lib. 2. cap. 32. S. Greg. Magn. in esposit.*

637. ROTARI riduce nel Concilio di Pavia le predette costumanze in iscritto.
651. RADUALDO , o RODOALDO viene ucciso dal marito di quella moglie , violentata prima da esso Radualdo.
651. ARIoERTO I.
660. GODEBERTO , e BERTARIDO figli di Ariperto si dividono il paterno regno , propriamente li Ducati alla corona annessi , e sono discacciati da
661. GRIMOALDO Duca di Benevento . Bertarido risale al trono , e prende per collega.
670. GARIBALDO suo figlio risale al trono , e governa con.
687. GUNIBERTO , che dopo regna solo in pace , e vien detto il pio .
699. LIUTPERTO suo figlio fu scacciato dall' armi di.
700. RAGUBERTO Duca di Turino : non termina l' anno sul Trono .
701. ARIPERTO II. suo figlio viene scacciato da.
710. ASPRANDO , che fu Tutore di Luitperto .
710. LUITPRANDO suo figlio eletto Re secondo altri nel 712. detta nuove leggi nel 720. propriamente nella Diete di Pavia aggiunte alle leggi di Rotari ; e nell' ultimo capo stabili , *che se un Longobardo dimorasse tre anni*

ni fuori di sua Provincia , e non desse notizia al suo Giudice, **LI SUOI BENI** si occupassero dai suoi Eredi , come se fosse morto . Ecco un attacco , alle leggi della proprietà , mai attentata , ancorchè s'introducessero li feudi (1) . Lutprando affocia nel 1736. il successore .

742. **ILPRANDO** , od **ILDEBRANDO** discacciato ancora coll' elezione di

(1) *Grimaldi annal. cit. Epoc. 2. t. 4.*

742. **RACHIS** , o **RATHIS** Duca di Freuli dopo aver aggiunte altre leggi nel

744. Concilio Nazionale , si fa Monaco Cassinese .

749. **ASTOLFO** suo fratello discaccia li Duchi di Benevento , e di Spoleti ; che tendevano all' indipendenza tralle turbolenze del Regno . Muore alla Caccia .

755. **DESIDERIO** Duca d' Istria ; ma li Duchi di Spoleti , e di Benevento scacciati da Astolfo per mezzo del Papa si danno al Re di Francia Pippino . Carlo Magno figlio di Pippino a premure del Papa Adriano viene chiamato in Italia a distruggere i Longobardi . Desiderio ultimo loro Re è condotto prigioniero in Francia nell' anno 774. dallo stesso Carlo Magno , il quale comincia ad intitolarsi *Dei*

*gra-*

*gratia Francorum , & Longobardorum Rex , & Patricius Romanus* : e come Patrizio esercitava in Roma la Giurisdizione , che ancora non era passata al Pontefice (1) ; benchè l' Abate Cenni nella nota 19. sulla dissertazione 69. del Muratori , creda più antico il dominio temporale dei Papi sul Ducato di Roma loro dato dal consenso de' Popoli e nella nota 4. sulla dissertazione V. colla gran dignità di Patrizio , intende l'obbligo che Egli avea di essere giusto , e misericordioso .

Dopo l'anzidetto Re Clefi li Longobardi ebbero al governo trentasei Duchi ; ed il Muratori dubita , se questi avessero avuto giurisdizione Civile , e Militare (2) ; mentre non avevano investitura particolare ; ma si stabilivano coll'approvazione dal Consiglio Nazionale , presso di cui stava allora la suprem' autorità . In fatti da cotesto Consiglio fu eletto Zettone Duca di Benevento sotto Albuino ; e così venivano eletti gl' istessi Re , de' quali Desiderio fu l' ultimo , ed il termine del Regno Longobardo , durato per lo corso di anni 206. ; benchè avessero lasciato il nome alla Lombardia , dacchè Albuino stabilì la Sede nella

---

(1) *Mabill. de re diplom. pag. 72. Grimaldi. annal. Epoc. 2. t. 4. & 5. Cap. 1V.*

(2) *Antiquit. Medii ævi disc. 6. & in prefat.*

la Metropoli di Pavia. L'ambizione soverchia de' Longobardi nel volers' impadronire di tutta l'Italia, la quale in parte si possedeva contemporaneamente dai Greci rimasti in buon numero nell'Esarcato di Ravenna, e nei littorali di Puglia, e di Calabria fralle continue Guerre, che turbavano la felicità del Regno, diede gelosia all'Imperator Greco, occasione di disgusto ai medesimi Duchi Longobardi, e maggior odio al Pontefice Adriano, che molto contribuì alla loro rovina. Pippino Re di Francia aveva obbligato Astolfo a dare al Papa l'Esarcato di Ravenna, che da lui si era tolto ai Greci. Carlo Magno avendo distrutto i Re Longobardi, acquista maggior potenza, ed il Papa maggiore autorità. Li Conti erano Governatori Civili, e Militari, e non differivano dai Duchi. Landone colla forza, e nelle circostanze si rese Principe di Capua indipendente nell'anno 853. e si cognominò Svevulano dalla Terra conquistata. Ciascun Signorotto accomodandosi ai tempi, cercava rendersi indipendente per quanto potea, gettandosi li primi semi dell'Anarchia feudale; che sbucceranno nel secolo seguente, quando li Tirannotti cominciarono ad incatenare la civil società; perchè in questo tempo gli stessi Principi di Benevento, e di Salerno, coi tributi riconoscevano l'Imperator d'Occidente per loro Sovrano, e Signore. La serie de' Longobardi si è presa dalle tavole più accreditate, variando negli anni talune.

CA.

*Carlo Magno Re d'Italia risale sul trono dell'Impero di Occidente . Suoi Confini . Interessi del Papa .*

*Donazioni , che si adducono a pro della Chiesa .*

*Queste non potettero comprendere tutte le Provincie del Regno di Napoli , ove si riconoscevano le leggi della proprietà .*

*Vi furono tempi , che ogni Contado formava uno stato diverso , ed una Repubblica .*

**E** Coci giunti all' Epoca dei Re Franchi . Estinta già la razza de' Merovingi , Pippino figlio di Carlo Martello fin dal tempo , quando fu per la seconda volta consacrato da Papa Stefano III. sotto il pretesto di difendere la Chiesa Romana dai Greci , e dai Longobardi , più veramente avea formato il disegno della Signoria sull' Italia . Il di lui ambizioso piano fu eseguito da Carlo Magno suo figlio , che meritò il nome di grande col suo valore , e politica secondata dalla fortuna , soprattutto quando disfatto il prefato Re Desiderio , divenuto questi suo prigioniero , e tributarj li Duchi di Benevento , e di Spoleto , cominciò tantosto ad introdurre nuove leggi , che risentivano una Monarchia assoluta ; pubblicandole nell' anno 781. nella Dieta generale in numero 48. ; cioè nell' anno istesso della cessione fatta del Regno d' Italia da esso Carlo , quando intese supplire alla legge comune , in man-

D

can-

canza delle leggi Nazionali (1). Si crede, che mentre Carlo teneva strettamente assediato l'anzidetto Desiderio, per sua divozione fosse calato in Roma, confirmando alla Chiesa le donazioni fatte prima da suo padre coll'aggiunta delli Ducati di Benevento, e di Spoleti. Cotesse donazioni con maggior ragione da altri Critici si vogliono sogli; essendo Carlo più facile a promettere, che a disfarsi delle tante ambite conquiste. Il maggior sospetto nacque dal non essersi veduto mai nè l'originale, nè la copia di un'atto tanto importante (2). Egli incominciò ad intitolarsi *Rex Francorum, Longobardorum, & Patritius Romanus*. Per imitare la formola praticata nella Consacrazione di Pippino, e come Patrizio Romano aveva in Roma una potestà maggiore di quella ebbero Odoacre, e Teoderico, essendo Signore di Roma senza dipendenza veruna da Costantinopoli, e Re d'Italia, e de' Longobardi, cui perciò erano soggetti tutti li Vescovi; benchè quello di Roma avesse de' maggiori riguardi; ed a tal'effetto fu creato da Carlo Patrizio di Ravenna in senso di suo dipendente, come erano li Patrizj dell'Impero Greco. Pensano alcuni, che Carlo Magno inutilmente fosse stato dichiarato Patrizio de' Romani da Papa Stefano, e successori; perchè nè li Papi allora aveano tal facoltà propria degl'Impera-

---

(1) Pizzetti antichità Toscana lib. 2. c. 4. in ann. Neap.

(2) Petav. Rat. Temp. in eodem anno.

peratori a dispensarla, nè li figli del Re di Francia aveano bisogno di tal decorazione, che soleva accomunarsi (1), ed ognuno facea li proprj interessi. Carlo Magno acquistò dritti in Roma, ed i Papi ingrandivano dall' altro canto loro stessi, attribuendosi nuove cessioni. Finalmente sedendo sul Trono di Oriente una donna, si facilitò il disegno di rinnovarsi l'Impero di Occidente nella persona del fortunato Re di Francia, il quale giunge in Roma, ove giustificatosi prima col Papa mercè solenne giuramento per li delitti imputatigli dai suoi nemici, nel giorno di Natale dell'anno 800. venne egli coronato Imperatore dal Pontefice Adriano I. confirmando tale cerimonia coll'acclamazione del Clero, del Popolo Romano, e degl'Italiani, che vi concorsero: e con tale trofeo si pensò di dare un bando all'Eresia Ariana, ed allo scisma de' Greci (2).

D 2

Il

(1) *Murat. an. Grimaldi Epoc. 2. t. 5. Mil-  
lot stor. mod. t. 1. Epoc. 2. p. 147.*

(2) Quindi bestemmiano quei liberi pensatori, quando scrivono, che gl'interessi temporali fecero fare ai Pontefici de' Santi. Se Carlo Magno avesse avuto colle sue virtù anche li vizj, di aver cioè spogliato suo Nipote del patrimonio, e di aver isposato quattro femmine, potette detestare li falli, che gli si ascriveano, e divenir Santo. Li difetti de' Pontefici non sono imputabili alla Santa Chiesa, la quale deve onorare li suoi benefat-

Il rinascimento dell'Impero d'Occidente già terminato nell'anzidetto Augustolo, fu perfezionato dalla cooperazione di Nicefaro Imperatore di Oriente, e col trattato di pace di Saltz nella Fran-

---

fattori. La legge della gratitudine si osserva benissimo. Che si volesse forse mettere in parallelo Costantino con Nerone, Domiziano, Trajano con Carlo Magno? Ed oh! la bella filosofia de' Miscredenti, li quali avanzano a dubitare della Canonizzazione de' Santi, che la Chiesa governata, ed ispirata dallo Spirto Santo onora sugli altari. Come? S. Erminegildo, figlio del Re Visigoto Erigildo, non dovea santificarsi come Martire della fede, con cui sostenne a costo della propria vita la Consustanzialità? Perchè celare gli atti delle sue virtù, e della Canonizzazione, ed attaccarlo soltanto della lega tenuta con un Principe Svevo contro suo Padre; e tacere, che Egli fu ucciso per sostenere li dommi della fede, che il buon Elvezio vorrebbe attaccare non solo nel suo condannato Empio Catechismo, ma anche nel suo Trattato dell' Uomo? *l. 3. cap. 18.* Non è del nostro istituto far vedere cosa sia la Canonizzazione della Chiesa; e con quali cautele, e riserve la faccia. Riportiamo il lettore alle Opere insigni del gran Papa Lambertini. Solamente giova rilevarsi l'importanza di proscriversi que' libri, che maltrattando la Religione, non vorrebbero che si onorassero li Sovrani benefattori, e li suoi difensori.

Franconia: ove si convenne, che ciascheduno de-  
gl'Imperatori continuasse a possedere gli stati,  
come si possedevano prima da Irene, restando a  
Nicefaro le Città di Calabria, e le altre sull'  
Adriatico insieme col Ducato Napoletano, ed il  
restante dell'Italia restò a Carlo: il quale avea  
rispettato il dominio, che sulle Città di Calabria,  
e dall'Adriatico avea tenuto la decaduta Impe-  
ratrice Irene; convenendosi col di lei successore  
Nicefaro, che lo stato Veneto dovrebbe essere il  
confine fralli due imperi, estendendosi quello da  
Benevento fino a Bajonna, e fino alla Baviera,  
lasciandosi Roma soltanto alla Chiesa con li di lei  
privilegj, ed al Popolo Romano li suoi diritti (1).  
Quindi cominciarono in Roma a coniarfi le mo-  
nete co' l nome del Pontefice da una parte, e  
dall'altra dell'Imperatore, il quale promise al  
Papa con giuramento ciocchè si legge nel Ponti-  
ficale Romano = *Polliceor coram Deo, & B. Pe-  
tro, me Protectorem, & defensorem fore hujus S. R.  
Ecclesie in omnibus utilitatibus, quatenus divino ful-  
tus fuero adjutorio, prout sciero, poteroque*. Leo-  
ne III. successore ad Adriano inviò a Carlo Ma-  
gno lo stendardo di Roma; e lo pregò a deputar  
chi ricevesse per lui il giuramento di fedeltà dai  
Romani, come lor Sovrano.

D 3.

Мон-

---

(1) *Galante citat. annal. di Napoli cod. an.  
Epoc. 2. p. 125. t. 5. Tavole Cronolog. per verif.  
le dat. p. m. 191. e Murat. A. l. dis. 5. p. 12. 55.  
& seq.*

Monignor Fontanini celebre Scrittore per la (1) Corte Romana ha voluto assumere, che il Ducato di Roma si possedeva fin da Gregorio Papa II., avendo Pippino ampliato soltanto il dominio della S. Chiesa; e Carlo Magno nel confermarlo avesse aggiunto altre donazioni intorno al Ducato susseguentemente avvalorato col diploma di Ludovico Pio. Altri vogliono, che Carlo il Calvo Imperatore circa l'anno 886. conceduto avesse alla S. Chiesa l'intero Ducato, e che ai tempi d'Innocenzo III. fosse spent' all'intutto l'autorità de' Cesari in Roma, e giurando li Romani fedeltà alli Papi, li quali zelarono sempre per allontanare l'arianismo de' Longobardi, e lo scisma de' Greci, e mantenere pura la dottrina della Chiesa. Il curioso leggitor potrà sulle opere dell'anzidetto Fontanini giudicare, se tenga ragione di sostenere veraci le donazioni, che si attribuiscono a Costantino, e le altre fatte dai Re Franchi, da Ludovico Pio, da Carlo il Calvo, e da Ottone, come quelle, che si menzionano nell' i diplomi massime di Luitprando; mentre dall' istessa disputa trionferà la verità, che date, cioè, per vere tali donazioni, e conceduta pur anche l' esistenza del patrimonio assegnato a S. Pietro, sempre dovranno escludersi le Città dell'

---

(1) *Milloy. Stor. Modern. tom. 1. Epoc. 2. pag. 235. Monf. Borg.* non risponde alle difficoltà del Muratore sulla falsità di dette donazioni, *annali di Napoli Ep. 2. t. 7.*

dell'Apulia, della Calabria, del Ducato Napoletano, le quali furono dell'Imperator Greco. La cennata confinazione delli due Imperi ce ne assicura. Gli storici meschini de' secoli posteriori ci diedero a credere, che Pippino avesse fatto ampie donazioni a S. Pietro, ed anche di quello non era suo: e così fondano male in origine questo dritto della Chiesa. Il Muratori storico appassionato per questa, confessa ignorare il contenuto in dette donazioni, e le riserbe apposte dai Re Franchi, anche sulli pretesi beni allodiali, altrimenti detti patrimonio di S. Pietro; tanto più, che secondo le lettere dello stesso Papa Stefano la donazione si credette fatta *Reipublice Romanae*; sicchè sotto nome della Republica non la Chiesa, ma il Romano Impero dinoterebbe.

E' anche incontrastabile, che le Città di Napoli, di Amalfi, di Sorrento, di Gallipoli, di Otranto ec. sebbene si fossero governate da' loro Duchi per lo più eletti dai Popoli sottomesi all'Imperator Greco, od al loro Esarca residente in Ravenna; pure furono sempre esenti dall'Imperatore di Occidente. Anzi li paesi littorali nel secolo VII. rimasero separati dal dominio stesso dei Re d'Italia, come dipendenti dall'Imperatore Greco (1). E' da notarsi in questo rincontro, che tali Duchi talora si arrogarono la potestà di eleggere li Vescovi, senzacchè il Clero, od il Popolo si avesse potut' opporre. Così si legge Paolo elet-

D 4

to

---

(1) *Annal. di Nap. Epoc. 2. t. 1. p. 222.*

to Vescovo di Napoli dopo la morte del Duca, e Vescovo Stefano di Napoli da Euprassia moglie del Duca Teofilatto. Li Duchi de' Longobardi all'incontro lungi di essere Signori così indipendenti, non erano, che Uffiziali della Monarchia destinati al governo delle Provincie, o delle Città per amministrarvi giustizia, ed assumere il comando delle milizie in occasione di guerra; come torna chiaro dalla leggenda delle patenti presso Marcolfo. Li Conti de' Franchi aveano le istesse facoltà; e non comandavano, che ad una sola Città (1).

La divisata divisione de' beni d'Italia fu eseguita da Pippino Re d'Italia, ed indi da Bernardo figlio naturale di Pippino dichiarato Re d'Italia nel 803. da Carlo Magno suo Avo nella dieta di Aquisgrana, indi da Ludovico Pio, e da Lotario successori. Vi sono le pistole di Leone III. scritte a Carlo Magno (2), e tralle particolari leggi del Re Pippino evvi la seguente. *Si latrocinia, vel furta, aut præda inventa fuerint, condemnentur juxta, ut lex fuerit, cui malum perpetratum fuerit* (3). Il furto, o la preda, che qui si prende di mira per l'opportuno castigo, e doverosa emenda, suppongono vieppiù la proprietà, ed il dominio del dirubato, o predato: ed ecco  
fem-

(1) *Ann. Bertin.* 748. *G di Nap. Epoc.* 2. v. 5. p. 138. a 142. *idem pag.* 145.

(2) *Rogad Regno di Nap. in proem.*

(3) *Mutat. ant. Ital. dis.* 22. p. m. 335.

sempre rispettata in ogni tempo le proprietà de' Cittadini sotto il Re Carlo Magno, sotto Pippino, e suoi successori Franchi . Ogni Città avea il suo territorio', e questo trovavasi diviso fralli proprietarj Cittadini: e ciò tanto più si avvera, quando si rifale in dietro , quando ogni Città col suo contado formava uno stato dagli altri diverso , comechè usi fossero li Popoli di unirsi spesse volte in alleanza . Da taluni scrittori questi tali contadi vengono pareggiati a quei Vilaggi, di cui parlasi nella Sacra Scrittura , ove leggesi, che Abramo sconfisse cinque Re, ed Adonizezeco teneva presso di se venti altri Re vinti . Nel Saccomanno dato dal Popolo di Dio condotto dal zelante Phinees contro li Madianiti nel Capitolo 31. de' numeri v. 8. troviamo uccisi tutti li maschi, ed i loro cinque Re, Evi, Recem, Sur, Hur, ed Ebe, che erano cinque Re, e Principi delle nazione . *Et intra suam cuique Patriam Regna finiebantur* , attestò Giustino nel proemio della sua Storia . Nella nostra Italia vi furono più Re de' Rutoli , Mezzenzio de' Tirreni, ed ogni Città , che avea potenza racchiudeva li suoi Principi, di cui si onora anche Taranto . Vi furono anche tante Repubblichette confederate senza l'idea de' feudi , o de' Maggiorati allora sconosciuti : e li nostri Sanniti , che occuparono la Provincia di Apruzzo al dir di Monteschiur ebbero un costume , il quale in una picciola Repubblica dovea produrre effetti maravigliosi . *Si radunavano tutti li giovani, e si giudicavano . Colui,*

*lui, che era dichiarato il migliore, prendeva in moglie la fanciulla, che più le veniva a genio, e così di mano in mano l'altro, che aveva più servigj prestato alla sua patria (1).*

Da tuttociò sembra inverisimile, che tutte queste Provincie del Regno di Napoli fossero state da Carlo Magno donate alla Chiesa, e molto meno, che fossero state a lei concesse in feudo. Addone Viennense nella Cronica dell' anno 727. nella settima età con Anastasio Bibliotecario nella vita di Papa Stefano II. ed altri avvizzano, che Pippino donato avesse al Pontefice le Provincie tolte ai Longobardi, tralle quali non vi potertero essere certamente tutte quelle, che formano il Regno di Napoli; essendone buona parte posseduta, come si vide, dai Greci, mentre Carlo Magno non fece altro in tal senso, che confermare la pretesa donazione di Pippino suo Padre coll' aggiunta del Ducato di Spoleti, e di Benevento, che a rigore neppure apparteneva a Carlo Magno. Li prefati Addone, ed Anastasio, sebbene facciano parola delle Provincie tolte ai Longobardi, e di quelle, che furono donate al sommo Pontefice, pur'è chiaro che non vi furono comprese la Puglia, la Calabria, e quelle altre intiere Provincie, che oggi compongono il  
Regno

---

(1) Spirito delle leggi *cap. 16. lib. 8.* Frammenti di Niccolò di Damasco cavati da Stobeo nelle raccolte di Costantino Porfirigeneta.

Regno di Napoli (1); che anzi Carlo fu costretto a dividere il suo Impero, o perchè li Governatori delle Provincie in tanta distanza non ubbidivano, o lo divise per farli più ubbidienti; ed in quest' altro atto non si fa neppur parola delle intiere nostre Provincie (2).

Molti altri hanno dimostrato falsa la donazione attribuita a Carlo Magno, e l'altra a Ludovico Pio; volendosi con quest' ultima comprese a pro della S. Chiesa le Calabrie, e la Sicilia; le quali non furono acquistate da esso Imperator Ludovico, possedendosi dall' Imperator Greco. Il Muratori non solo dimostra, che sia un' impottura la donazione fatta da Ludovico, ma anche l'altra di Ottone III., mentre si porta, che colla Corsica, e Sardegna avesse egli dato la Sicilia, che si possedeva dal Greco Imperatore (3). Per lo contrario si vuol sostenere l'altra supposta donazione fatta alla Chiesa da Carlo il Calvo sul Ducato di Benevento, atteso il cambio fatto da Errico III. col Vescovato di Bamberg (4). Tralle in-

---

(1) *Petav. Rat. temp. p. 1. lib. 8. r. 7. Anastas. in vit. Adrian. in anno 741.*

(2) *Montesquieu loc. cit. lib. 8. c. 17. Murat. diss. 34.*

(3) *Idem diss. 24.*

(4) *Luigi. God. Ital. diplom. t. 2. p. 692. Murat. an. 1059. Natal d' Ales in sec. 4. dissert. 25. prop. 4. Grimaldi Storia delle Leggi e Magistrati*

le incertezze si ricorre anche alla donazione di Costantino Imperatore , che ognuno la riconosce per un'opera di finzione dei secoli posteriori, e spacciata nel secolo IX. , ed ai tempi di Leone IX.. Perchè dunque surrogarsi l'altra di Ludovico nel secolo XI. , come un'altra impostura, la quale discredita le prime? Niun'erudito vi è oggidì, che non conosca falsa la famosa donazione di Costantino , il quale avendo abbracciato la fede di nostro S. G. C. , diede la pace alla Chiesa , e fu molto liberale verso la Chiesa Romana (1) ; ma l'atto della donazione è un sogno , e si potrebbe rispondere , o che Costantino non potea fare detta donazione , o che tale atto viene smentito puranche da tutta la storia ; poicchè affai dopo , e fino al V. secolo l'Occidente ebbe li suoi Imperatori , ed in appresso Roma è stata successivamente sotto il dominio degli Eruli , degli Ostrogoti , degl' Imperatori Greci , e dei Re Franchi . Una sol cosa è certa , che Costantino il Grande col supponersi d'aver introdotto le ricchezze nella Chiesa , abbia dato il natale a que' abusi , che sono stati compianti dall'età seguenti colle riforme (2) . Veggasi il celebre trattato di Fevret sulli varj soggetti del nome di abusi tralle Potenze Chiesastiche e Regola-

---

strati di Napoli . Grimaldi annali del Regno .  
Fontanini dominio della Chiesa .

(1) *Murat. diss.* 79. pag. 158.

(2) *Chamb. diz. verb. abnsj.*

golari. Le altre donazioni susseguenti sono apocrife, sospette, e piene di anacronismi, e giammai intaccano tutte le nostre Provincie estranee dal dominio degl' Imperatori di Occidente; tanto più, che si divulgarono tali donazioni così interessanti in tempi sospetti, come accadde alla donazione di Costantino, la di cui falsità basterebbe a ricogliersi da quello si è scritto dal maggiore impegnato per li Sommi Pontefici il Cardinale Baronio (1). Questa donazione così antica, quando comparve fece un gran rumore ne' tempi oscuri; quindi fu scoperta falsa assai più da Lorenzo Valla nobile Romano, il quale fu a tal' effetto perseguitato (2). Quest' opera del Valla fu ristampata, e dedicata al Papa Leone X. (3) contro di cui, quantunque avessero scritto nell' anno 1591. Agostino Stuchio, pure dal cuore de' letterati non più si svelse la patente falsità di tale donazione uscita, come dall' antro, più secoli dopo la morte di Costantino, il quale sotto le ceneri non poteva contestarla; tanto più, che da molti altri Scrittori appassionati della Corte di Roma si reputa apocrifa, e nell' istessa bilancia si mettono le donazioni di Carlo Magno, di Ludovico, e di Ottone; e quando non fossero apocrife,

---

(1) *In anno 324. ad 1119. de Marca lib. 32.*

(2) *Pogule In. Jur. in Vallam Philem. lib. 2. p. 75. Storia filosof. mod. t. 1. p. 175.*

(3) *Vetenus in Libellum Laurentii Valle ad Leonem X. P. M. exarce Steckelbergi 1317.*

crise, faranno inutili per lo meno, ed inefficaci, come quelle, le quali non potettero prevalere su queste Provincie intiere, da cui si compone oggi il nostro Reame, sopra delle quali, come si osservò, gl'Imperatori di Occidente non ebbero nè l'intiero dominio, nè tutto il pacifico possedimento, a motivocchè queste Provincie in parte si godettero dai Greci, e furono possedute da particolari Signoti, dopocchè finirono di governarsi in forma di Repubbliche colle leggi fissate fra li proprietarj Cittadini. Tuttocchè comparirà sempre vero, quando si tolga dal mezzo la frode, con cui ne' tempi d'Ildebrando alle pretese donazioni si fece un'aggiunt' a capriccio, per far restare dette Provincie comprese in dette donazioni, come ne fanno fede il Mabillone, ed il predetto Muratori (1).

Fingansi per poco dette donazioni vere, e che per falsa ipotesi compreso avessero tutte queste Provincie del Regno di Napoli; pure come l'Impero Romano si estinse colle divisioni, e colla guerra, così cogli stessi mezzi essendosi estinti l'impero di Costantino, di Carlo Magno, e degli altri successori, per quest'altro riguardo niun dritto potrà vantare la Santa Sede per la volgata massima *quod resolutum jure datoris, resolvitur jus acceptoris*. Dovrebbe perciò ripetere li suoi jussi da altre concessioni di Principi vincitori, e con-

---

(1) *Script. Rer. Ital. t. 3. part. 2. in an. 1059. & seq.*

conquistatori a noi più vicini; ma di queste, che si adducono, ne faremo parola opportunamente appresso. Per ora si è veduto, che le credulità sulle precedenti donazioni non valeranno mai ad accreditarle nella posterità. Si sa, che la donazione del Re Pippino al Papa Stefano II. servi di base per cominciarfi ad ostentare la grandezza de' Papi nel temporale verso la metà del secolo VIII., mercè l'assegnamento riportato dell'Esarcato di Ravenna conquistato a danno de' Longobardi, e Greci; li quali non poterono resistergli. *Et quam facilius fuerit Rom. Pontif. ad miscendum in his conflictibus cum Imperatoribus jura Pontificalia, & ea quidem ad leges Isydori cmmensurata, cum spiritualibus pro extensione jurium sui territorii (4).*

## CAPL.

---

(4). *Febron. cap. 3. p. 16. Bruffon. Abusi della Giurisd. Chiefastica.*

## CAPITOLO VI.

*Re d'Italia successori a Carlo Magno . Restano ancora divise le Provincie del Reame di Napoli frai Greci, finocchè furono abbattuti dai Saraceni .*

*Vengono li Normanni , li quali colle loro leggi non alterano la natura de' fondi pubblici , nè l'altra dei beni privati .*

*Serie dei Re sino al presente felice Regnante .*

Queste nostre Provincie , che prima furono conquiste de' Romani , nel secolo V. ubbidirono ai Goti , dopo ai Longobardi , restandovi dopo l'ingresso di Carlo Magno li Principi di Benevento , Salerno , e Capua tributarj ; ed anche li Greci possessori indipendenti della Puglia , e Calabria , li quali poco dopo si erano resi Padroni di nuovo di tutto questo Reame , che apprendeva tante mutazioni di diversi costumi dai vincitori . Tale fu l'uso de' feudi , e de' duelli introdotti dai Longobardi , usitati in tempo di Carlo Magno , di Pippino , cui succedette Bernardo suo figlio naturale dichiarato Re d'Italia in Aquisgrana , come Lotario fu dichiarato da suo Padre Ludovico successivamente nell'anno 817. ; e così cessò la Signoria de' Franchi nella parte superiore d'Italia in persona di Carlo il Grosso , venendo posta in sommosa dai pretendenti Guido , e Berengario , li quali fralle loro contese facilitarono la via agli Ungheri per darle l'ultimo sacco ,  
veg-

veggendosi Ottone primo Imperatore de' Tedeschi, che succedette ad Errico primo, dalla Chiesa ascritto nel Catalogo de' Santi (1). Ed ecco come circa l'anno 961. l'Impero col Regno Italico passò negli Alemanni. Questi conservarono il titolo d'Imperatore al loro capo, tutt'ochè non ritenesse tutta l'autorità quando la potenza risedeva per la buona parte presso dei Principi, che possedevano le terre ripartite col Governo feudale, che vi produsse l'anarchia. *Raynaldo prospetto dell' Europa.*

Li Saraceni sitibondi sotto altre vicende facevano lo spoglio più completo ai Greci nel IX. e X. secolo nell'altra indicata parte d'Italia da questi posseduta. Si veggono stabiliti in Bari, e nella Puglia sotto al loro capo Soodam nel 858. La battaglia di Canne fissò il loro orgoglio, benchè Otranto, Gallipoli, Amalfi, Sorrento, Gaeta, Napoli ec., si governano nell'anno 857. dai loro Duchi con un'ombra di dipendenza dall'Imperatore Greco; anzi tutta la Messapia, e l'odierna Calabria gli ubbidirono ulteriormente sotto al Governo degli *Stratagò*, che più li difesero dalle incursioni de' Saraceni; ma Bari non se ne sottrasse, che nell'anno 871. *Ann. di Nap.*

Indi nell'anno 876. Bari ricadde alli Greci. Gaeta intanto essendo governata anche nell'883. dal suo Duca Greco Docibile dipendente dall'Im-

E

pera-

---

(1) *Card. de Luca in fun. de Regalib. n. 5. Tavole coll' arte di verificare le date.*

peratore di Costantinopoli non si capisce, come il Papa Giovanni VIII. avesse potuto sottoporre Gaeta al Principe di Capua Pandolfo suo alleato (1). Non solo Bari ma tutta la Puglia, e la Calabria furono ripigliate dai Greci, ed obbedirono nell'886. a detto Leone VI. Imperatore di Oriente colle Repubbliche del nostro Littorale. Il resto delle Provincie ubbidivano a' Principi Longobardi, e questi erano incerti, se obbedir doveano all'Imperial Cam. di Oriente, oppur di Occidente (2). Non si potè occultare ancora, che buona parte de' Dominj Greci erano compresi sotto al Ducato Napoletano come li Campani, li Lucani, e gli altri Dominj Greci nella Calabria dipendevano dal Prefetto di Sicilia per mezzo de' Conti, li quali erano tanti Governatori politici e militari sulle Città Greche situate o sul mar Tirreno, o sull'Adriatico, e l'ultime delle quali si portano dal Bereto *in tabul. Longob. apud Muratorem t. X. il Peregrino dissertaz. V. Porfirigenita* li comprende sotto il tema di Calabria (3). Nelle turbolenze, che afflissero l'Italia e queste Provincie, e che s'intesero nei contrasti dei Longobardi eccitati dal cadente Imperatore Greco, tralucerà sempre lo sviluppo successivo della poli-

---

(1) *Not. in annoal. di Napol. t. 5. Epoca 2. pag. 278.*

(2) *Idem p. 3.*

(3) *Grimal. Annal. di Nap. Epoc. 2. t. 4. pag. 71. a 121. e seq.*

politica della Corte Romana , con cui li Papi da sudditi dell' Impero comincieranno ad ostentare una grandissima autorità , fino ad uscire da dipendenza .

Così li Saraceni vi si resero potentissimi , finocchè non furono anch' essi discacciati dai Normanni . Nell' undecimo secolo della Era Volgare Guglielmo Braccio di Ferro , e Dragone due dei dodici figli di Tancredi Conte di Altavilla Normanno si posero a cercare le loro fortune sotto Rainulfo Signore di Capua , facendo guerra , e debellando li Saraceni , ch' eran allora sostenuti dagl' Imperatori Greci . A Ruggiero I. figlio di Roberto Guiscardo quinto figlio di Tancredi toccò la Puglia , e la Calabria in retaggio , mentre un altro Ruggiero di lui Zio nell' anno 1058. eras' impadronito della Sicilia di là del Faro . Egli lasciò due altri figli , uno de' quali chiamato Ruggiero II. si rese padrone anche della Puglia , e Calabria dopo la morte di Guglielmo discendente del prefato Roberto Guiscardo ; attalchè nell' anno 1129. si videro questi due Regni delle due Sicilie a lui sottoposti (1).

Ecco la serie dei Re di Napoli detti prima Re di Puglia , cominciando dai prefati Normanni fondatori della Monarchia , li quali vi capitavano da Venturieri secondo il Colennuccio ; o di passaggio , come vuole l' Ostiense ; o per desiderio

E 2 di

---

(1) Murat. *disf. 1. annal. di Nap. Epoca 12.*  
1. 4. *Arte di verificare le date.*

di visitare il Santuario di S. Michele sul Monte Gargano, come riferisce Guglielmo Pugliese (1), e riuscì loro togliere parte di queste Provincie ai Greci, parte ai Longobardi, e la Sicilia ai Saraceni, che vi signoreggiavano. La Puglia, e la Calabria possedute dai Greci furono l'ultime loro conquiste (2), che seguirono circa l'anno 1040. Indi Roberto Guiscardo nell'anno 1054. prendè il titolo di Re di Puglia. Col suo fratello minore invade la Sicilia; e crea Ruggiero il gobbo suo fratello minore nell'anno 1060. Conte di Sicilia.

1130. Ruggiero figlio secondogenito di detto Ruggiero il Gobbo, dopo esser divenuto Conte di Sicilia e Duca di Puglia viene chiamato Re, e fondatore di questa Monarchia: stabilì li sette uffizj del Regno, fra' quali il Grande Ammirante (3).

1134.

---

(1) Questo Monte Gargano, o S. Michele era stato circa l'anno 875. spogliato dai Saraceni di tutte le grandi ricchezze, che li divoti proprietarj portavano nell'annuale visita introdotta dalla pietà inverso S. Michele. *An. di Nap. Epoc. 11. t. 6.*

(2) *Giannon. Istoria de' Magistrati di Napoli t. 1. L. 4. C. 1. p. 245. Tavol. Cron. de' Re delle Sicil. Ann. cit. di Kap.*

(3) *Engen. descrip. Regni Neapol. p. 75. S. Felice decis. 419. n. 5. Sorg. tom. 8. p. 43.*

ben-

1134. Guglielmo I. di lui figlio Príncipe di Taranto detto il malo .
1166. Guglielmo II. detto il buono figlio del suddetto Guglielmo .
1189. Tancredi Conte di Lecce, cugino del sopradetto Guglielmo II. figlio naturale di Ruggiero Duca di Puglia, che premorì al primo Re Ruggiero suo padre.
1194. Guglielmo III. suo figlio discacciato da Errico VI. Imperatore marito di Costanza figlia postuma dell' anzidetto I. Re Ruggiero, che fece cavare gli occhi a Guglielmo.
1195. Costanza ultima Erede de' Normanni portò in dote il Regno ad Arrigo VI. Imperatore soprannomato il *Severo* .
1198. Federico II. Imperatore, e I. Re di Sicilia, riordina il Regno colla sua saviezza di leggi. Sposa Jole figlia di Giovanni di Brenna Re di Gerusalemme, che ne lascia ai successori il titolo. Quest' ultimo Re Normanno stiede sotto al Baliato di Papa Innocenzo III.
1250. Corrado I. suo figliuolo diviene protettore dei Gibellini .
1254. Corrado II. detto Corradino di lui figlio.
1258. Manfredi figlio naturale dell' Imperatore Federico Secondo, e fratello di Corra-

---

benchè altri ripetono tale uffizio fin dai tempi di Costantino .

- dino da Principe di Taranto e Balio di Corradino fu riconosciuto Re, ultimo degli Svevi.
2265. Carlo I. d' Angiò invitato dal Papa si rende Sovrano. Manfredi è ucciso. Fa prigioniero Corradino, e lo fa giustiziare nel mercato. Sotto al suo governo s'introducono gli abusi del governo chiesastico, e feudale. Decorò Napoli, ergendola in Metropoli del Regno. Separò il Tribunale del Grande Ammirante per miglior ordine dalla Vicaria al dir di Maradei *practic. observ. 23.* . Nel 1282. per una cospirazione del popolo malcontento perde la Sicilia colla strage di tutti li Francesi nel famoso vespro Siciliano; e li due Regni sono divisi; restando l'Isola di Sicilia a Pietro d' Aragona marito di Costanza figlia del Re Manfredi, ed il Regno di Napoli, e di Puglia a
1284. Carlo II. del suddetto Carlo I.
1309. Roberto suo figlio secondogenito a Caroberto.
1343. Giovanna I. figlia di Carlo Duca di Calabria nipote di Roberto. Fu la medesima data in isposa ad Andrea d' Ungheria assassinato in Aversa dai Principi del Sangue. Fu coronata nel 1351.
1382. Carlo III. di Durazzo cognominato della pace, cugino di Giovanna, succede  
non

- non ostante , che avesse Ella adottato Luigi Duca di Angiò contendente .
1386. Ladislao figlio , ed erede di Carlo III. in disputa con Luigi , non avendo figli cede il Regno a
1414. Giovanna II. di lui Sorella . Fu Coronata nel 1419.. In difetto di figli adotta Alfonso di Aragona , e Luigi d' Angiò , lasciando una perpetua discordia tralla Francia , e la Spagna pel godimento di questo Regno . Succede nientedimeno .
1435. Alfonso d' Aragona Re di Sicilia discendente del Re Manfredi , per mezzo di Costanza riunisce il Regno di Puglia , che comincia ora a chiamarsi Regno di Napoli . Viene amato per le sue rare qualità dai popoli dei due Regni , li quali colla sua morte tornano a dividersi , restando a Giovanni suo fratello la Sicilia , e questo Reame a
1458. Ferdinando I. di costui figlio naturale , che fu gran Sovrano , e superato avendo Giovanni d' Angiò lasciò erede .
1494. Alfonso II. suo figlio , che nei contrasti con Carlo Re di Francia rinunzia il Reame a
1495. Ferdinando II. suo figlio .
1496. Federico II. suo Zio Duca di Altamura succede qual figlio di Ferdinando I .
1503. Ferdinando il Cattolico Re di Sicilia , e

di Aragona contrasta questo Regno a Federico II. Ne lo discaccia, e se lo divide con Ludovico XII. Re di Francia, ritenendo egli la Puglia, la Calabria, la Basilicata; e cedendo al Re di Francia l'Apruzzo, e Terra di La- finchè discacciati li Francesi, se ne rese assoluto padrone; e di questi due Regni di Sicilia ne fe due Provincie della Monarchia di Spagna. Lascia a se erede

1516. Giovanna III. sua figlia moglie di Filippo Arciduca d' Austria.
1516. Carlo di lei figlio IV. Re di Napoli e V. Imperatore per la morte di sua madre governa solo; unendosi alla Real Casa di Absbourg li dominj di Spagna per la morte di Ferdinando il Cattolico suo avo. Egli fissò l' autorità, e privilegj del Grande Ammirante in 36. capi (1).
1556. Filippo suo figlio II. di Spagna, e I. delle Sicilie.
1598. Filippo suo figlio III. di Spagna, e II. delle Sicilie.
1621. Filippo suo figlio IV. di Spagna, e III. delle Sicilie.
1665. Carlo II. di Spagna V. di Napoli, e III. di Sicilia. 1700.

---

(1) Si riportano da Sorge *Op. omnia tom. VIII. cap. 3.*

1700. Filippo V. Re di Spagna IV. delle Sicilie nipote di Maria Teresa sorella a Carlo II.
1707. Carlo VI. d' Austria Imperatore, e V. di Napoli. Gli viene interrotto il possesso da
1734. Carlo Borbone colle armi di Filippo V. suo padre recupera le due Sicilie, e gli vengono cedute da suo padre. Riordina il Regno con provide, e buone leggi a di 7. Agosto 1750. con dispaccio diretto alla Regia Camera dichiarò alla sua Corona devoluto l' Ufficio di Grande Ammirante, e nel confermare l' autorità, privileggi, e giurisdizione predette volle, che tale Ufficio e Dignità si eserciti in nome di S.M. (1). Pria di risalire sul trono di Spagna rinunziò questo Reame a
1759. Ferdinando IV. di Puglia, e III. di Sicilia suo figlio e nostro padrone, che regna con gloria. Le sue eroiche virtù, la sua Clemenza, la sua Religione formano la compiacenza de' suoi fedeli Vassalli, lo stupore degli esteri, la felicità dei Popoli. Opportunamente accenneremo le sue provvide leggi. Nel 1783. pel buon governo unì in uno li  
Tri-

---

(1) Raccolta di dispacci *part. 2. tom. 1. pag. 548.*

Tribunali dell' Ammiragliato e Confolato, che fi reggono in nome di S.M., che mi ha fatto la grazia eliggermi fuo vice Ammirante, e Confole fopra parte del littorale dell' Adriatico (1) la prima volta con venerato difpaccio de' 23. Marzo 1790.. S. M. benignamente accolfe alcuni fervizj, il di lui generofò animo non isdegherà nel decorfo di queft'opera di pubblica utilità rilevare anche l'altro, che può rifultare facendofi rivivere un tale Officio , ed incoraggiarlo con nuovo piano.

CA.

---

(1) *Galanti tom. 1. Sorge l. cit. Tavole cit.*

*Origine dell' Italia. Antichità delle Città delle Provincie sopra le Città Greche. Piccole Repubbliche de' Sanniti, e de' nostri Apruzzesi. Le continue scorrerie dei Pirati Saraceni fece abbandonare le Città sul litorale, ed edificarvi le altre sulli Monti, e nelle boscaglie. Estensione dell' Italia. Li diversi dominatori di essa introdussero varie Civili usanze.*

**R**esta da saperfi, come questo nostro Regno di Napoli formò da principio la più bella parte meridionale dell' Italia, la cui antichità al dir di Vico nella sua Filologia (1) risale sopra a quella della Greca, a motivo che li potenti Egiziani vi avevano spedite per mare le loro Colonie, specialmente sul litorale. Le favole istesse greche ne danno la migliore dimostrazione tra gli errori di Ulisse, tralle voci di Scilla, e Cariddi, de' Ciclopi, delle sirene, di Circe, di Averno, e di tanti altri Emblemì, li quali non ci lasciano dubitare, che prima de' tempi del celebre Omero vi erano in Italia rinomatissime Città coi loro rispettivi territorj, e proprietarj Cittadini, e che sotto queste voci di sirene intesero le delizie di queste nostre Provincie. Di più la superiorità del Regno degli Etrusci all' altro

---

(1) P. m. 89.

tro di Sparta, e della picciol' Atene, la celebre Sibilla di Cuma Città fondata dagli Egizj ne conferma la tradizione; *Et dum Athenæ, & Spartanæ Urbes erant, in Italia opulentissimum Ethruscorum Regnum florebat* (1). *Et quod Danaus Egyptius, ut ipsi Græci memorant, argivo Regno Inachides spoliat Egyptos, circa illa tempora in Ethruriam Coloniam descendisse necesse est, quæ jam potentissima erat sub Tullo, ut Romana Historia de bello in Albanos narrat.* Samuele Coccei per altro sotto nome di Città si figurò l'idea di un' adunanza delle antiche famiglie sparse in virtù di un patto sociale, che non potette farsi da tutte per formare una Città Universale, come si fece fra numero di quelle, che si potettero unire nelle Città civili, nelle Repubbliche, o nei Regni sotto il Regolo della maggiore felicità. Da qui nacque, che niuna famiglia andava esente dalle leggi comuni, nè si troverà Nazione senza Impero, e che non sia stata fondata sulla base delle nozze, e della Religione. Se ogni famiglia per socciarsi dovette esser spinta dal bisogno di meglio conservarsi, non è improbabile, che li Fenici rapiti dall' Amenità dell' Italia avessero fatte dell' emigrazioni per meglio stabilirvisi. Diodoro Siculo dai Fenici medesimi fa derivare gl' Italiani (2), e da que' primi famosi commercianti fondatori di altre Colonie, uniformemente a ciocchè  
scris-

---

(1) *In Synop. Ital. Idem.*

(2) *Lib. 15.*

scrisse Strabone (1). Le nostre Provincie erano li Popoli li più ricchi, e popolati. Si contavano in esse 12000. abitanti, sicchè la decadenza si ripete, allorchè furono sottoposte ai Romani, e questi poi furono oppressi dai Barbari (2).

Li Sanniti secondo Montesquieu nel suo spirito delle leggi formavano una picciola Repubblica, e gli Apruzzesi nostri discendenti li giudica dei Lacedemoni (3). Li Greci per altro vennero in Italia affai più tardi. Il termine *Aborigenes* famoso in antichità per dinotare li primi abitanti vagabondi fissati in una contrada, fu un nome proprio dato ad un Popolo d' Italia, che abitava il Lazio oggi Romagna, chiamati latini dopo la loro unione con Enea e colli Trojani, detti prima Aborigeni secondo S. Geronomo per essere *absque origine*, dopo al diluvio, quando ivi approdati finirono di errare, ed essere vagabondi secondo Aurelio Vittore, e Festo (4), benchè altri li credono originali abitanti ivi stabiliti dopo la dispersione da Saturno, e da Cam, e li primi Arcadi portat' in Italia sotto la condotta di Oenotrio, di Evandro ec.

Il più profondo filologo de' nostri tempi io  
di-

(1) *Lib. 2. & 3.*

(2) Saggio sopra la Storia de' primi abitatori d' Italia *cap. 9. §. 1. Galante descr. delle Sicilie §. 10. t. 1.*

(3) *Cap. 6. lib. 7. ibid. p. 233. m.*

(4) *Chamb. V. Aborigeni.*

dico il famoso Mazzocchi , nei commenti sulle celebri tavole , e sull'etimologie delle voci , dimostra , che queste Provincie del Regno di Napoli fossero state nella primitiva origine Orientali , tra per le iscrizioni , che vi si ravvisano , e le medaglie ritrovate con ignote lettere , che per le denominazion' istesse dei luoghi del Regno di Napoli , che si accostano all' Ebreo , Siriaco , o Caldeo idioma . Il medesimo vuole , che la venuta degli Orientali in queste Regioni fosse accaduta dopo l'età del condottiere Ebreo Giosuè , quando li primi Ceretei , o sieno Filistei fuggiti dalla Palestina vennero nell' Isola di Creta sulle foci dell' Arcipelago : poscia passati in queste contrade si fecero chiamare Messapj , Japigj , Peucezj : voci tutte dell' idioma Osco , che di lunga precede alla lingua de' Greci , li quali posteriormente vi edificarono Città , e Terre nei littorali del Ionio , dell' Adriatico , e del Tirreno . Ma nel secolo VIII. questi abitatori per le continue incursioni dei Saraceni abbandonarono li littorali , e fu la potentissima causa , per la quale si ricorrevano con più sicurezza nei luoghi più rimoti , più tetri , e meno comodi , e fin dentro le più dense selve , o nelle più cupe valli , e sulla cima de' monti , senza poterfi perciò criticare della loro più cattiva scelta , e degli attual' incomodi , che non ebbero sul littorale abbandonato (1). Ri-  
fe-

---

(1) Annali di Napoli del Grimaldi *Epoc.* 2.  
t. 4. p. 119.

ferisce più l'anzidetto Mazzocchi in sostegno della sua ragionatissima opinione l'autorità di Erodoro (1), di Strabone, di Giuseppe Ebreo, di Saliano (2), di Solito (3), e di altri classici Dottori. La profondissima critica, la rara erudizione del detto Mazzocchi a giudizio di tutti merita il maggior credito, che il parere di Giovanni Villani, il quale nella sua storia (4) ci fa vedere Noè passato in Italia, e Giano Popolatore di queste Regioni. Possono, e debbono consultarsi in questo particolare il *Bochart lib. 1. cap. 3.*, e lo stesso Mazzocchi sulle tavole Eraclensi *coll. 4. not. 88.*

L'Italia di cui favellasi non fu estesa come oggi s'intende. Il citato Mazzocchi nel prodromo (5) ne fa una bellissima descrizione. La di lei latitudine, e longitudine era più ristretta. Non comprendeva la Magna Grecia, il Principato di Taranto, la Japigia, e si faceva terminare al fiume Lao, confine oggi dei Bruzj, e principio della Basilicata: qual fiume passa per mezzo della Città di Laino, che le dà il nome, Padria del famoso Giureconsulto Maradei, e Marchesato

to

---

(1) *Lib. 7. n. 7. & lib. 1. cap. 7.*

(2) *Tom. 1. an. Mundi 193.*

(3) *In urbe Reg.*

(4) *Lib. 1. cap. 5.*

(5) *Lib. 6. Vedi la diss. 2. del Murat. Antich.*

*Ital.*

to della Famiglia de Cardenas. Questa famiglia è una delle più nobili, e potenti di Spagna, ove possedeva il Ducato di Mecheda, e poi coi nobilissimi Avalos, Quequara, e Cavaniglia fu essa da Alfonso di Aragona trapiantata in Napoli, conducendo Alfonso de Cardenas figlio di D. Ferdinando Principe del S. R. Imp. e Grande di Spagna, e di D. Emanuella della Real Casa di Castiglia, destinandolo Consigliere a latere, ed Ajo dell'Infante, e concedendogli le terre di Trajetto, Castelforte, e Svio. Carlo V. credè l'altro Alfonso de Cardenas grande di Spagna, facendolo covrire in Bologna, ove egli si coronò, ed in Napoli nel 1594. quando entrò, lo dichiarò Marchese di Laino. Unico rampollo di questa sì illustre famiglia è la Principessa D. Maria Giuseppe figlia dell'attual Signor Conte dell'Acerra, Marchese di Laino, e di Pisticj &c. D. Ferdinando de Cardenas, che succedette al suo padre Alfonso Cavaliere del Toson d'oro, il quale traeva l'origine di sua famiglia dai Re Goti, e Visigoti, e dal sangue istesso di S. Erminigildo prigioniere in Cordua, e martirizzato per sostenere li dommi della S. Fede (1). L'Italia dun-

---

(1) Carlo Lellis . Lopez nel Nobiliario di Spagna, *Gioja Poesis sacra in prefat. Summonte p. 4.* Altimari, Elio Marchese, Pacicchelli Regno di Napoli in prospettiva, Campanile famiglie Nobili, Giannone storia delle leggi lib.26. e seq. ed altri.

dunque per ritornare al luogo , d' onde partissimo, dal fiume Lao si spaziava più sopra nella parte opposta fino a Metaponto, cosicchè l'antica Italia racchiudeva il solo istmo della penisola a forma di uno stivale troncato fra detti termini, come un simbolo dell'Italia detta anche Oenotria, di cui fa pur parola Aristotile nel capitolo decimo della sua politica. Questi assegna per i di lei termini il golfo di Squillace, e l' altro di S. Eufemia, benchè ai tempi di Pittagora comprendesse li Liguri, li Volsci, li Latini, li Campani, li Sanniti, li Lucani, li Jappiggi, li Daunni, gli Umbri, li Tirreni, e finanche li Veneziani dell'Istria. Il prelodato Mr. Bochart risponde a tutti li dotti, li quali pretesero d' aver Enea trasportato sugli omeri il suo padre Anchise colla famiglia in Italia, come prima di Strabone suppose il Poeta Agatille con altri scrittori intesi a dare l' onore ai Greci in qualità di fondatori. Noi non faremo nè per condannare, nè per sostenere tale origine. Si vuole che Enea avesse consacrato il porto di Miseno, il capo di Palinuro, l' Isola di Procida, che anzi la torre di S. Lorenzo. Non si puote però negare che nell' arrivo de' Trojani vi erano in Italia gli Aborigeni creduti Siculi, o Lazj. L'Italia prima della venuta di Ercole fu così cognominata da Italo Re di Sicilia discendente di Oenotrio, il quale continuava a dominarla. Aristotile istesso nel libro settimo della Politica parla di Oenotrio Arcadio figlio di Licaon, dipingendolo come un

F

fel-

selvaggio, e d'Italo come colui, che istituì il governo civile; ma è più probabile, che nè l'uno, nè l'altro sia quindi venuto dalla Grecia, come non ci venne neppur Ercole per civilizzarci, essendo piuttosto uomini formati dall'immaginazione e coll'istesso fuoco vestiti dei più belli caratteri, di cui la favola vuol arricchire tutti li Legislatori delle Nazioni a similitudine di Saturno, di Ercole &c.; prima l'Italia perciò fu detta Saturnia, ed anche Ausonia da Auson figlio di Ulisse, e di Calipso, ed Hesperia da Hespero discacciato dal fratello Atlas di Africa (1).

A ragione dunque conchiude Mr. de Beaumarchais (2) nelle note sulla storia della fondazione di Roma *par le P. C. E. P.* che gli Autori antichi sono così oscuri sulla fondazione dell'Italia, che non ci permettono sapere la verità. Il Macchiavelli nel primo libro della sua storia è di avviso, che tutti gli accennati cambiamenti sulli Dominj nella decadenza del Rom. Imp. portarono nell'Italia sensibili mutazioni in tutte le cose senza eccettuarne li nomi, la favella, e le civili usanze: dimodochè come si estesero li dominj, così parimenti si estesero sull'Italia li di lei confini, ed alcune Provincie divennero in appresso Regn'indipendenti, ne quali regnarono differenti usi, e più varj governi. Contentiamoci del presente ristretto, per conoscere con maggior

---

(1) *Gregor. Leti Ital. Reg. p.1. lib.2. p.55.*

(2) *Histoire de fondation de Rome t. 1.*

99

gior lume li rapporti all'attuale situazione di queste nostre Provincie del Regno di Napoli, potendosi più diffusamente ricavare da Filippo Cluero, Leandro, Alberti, Bretzio, Camillo Pellegrini, dal Febonto nell'istoria de' Marfi, dal Paciucchelli nei suoi tre tomi del Regno di Napoli in prospettiva, dal Summonte, dal Giannone, dal Conf. Gregorio Grimaldi, e dal Marchese D. Francesco Antonio Grimaldi nei suoi annali.

## C A P I T O L O V I I I .

*Per fino a quando le Città delle Provincie del Regno di Napoli si governarono in forma di Repubbliche coi loro Magistrati.*

**D**Ata così una idea generale, e compendiosa delle Provincie di questo Regno di Napoli, e dei Sovrani legittimi, si viene a comprendere, come, e quando esse Provincie cessarono di governarsi indipendentemente in forma di tante Repubbliche o di Signorie, massimamente quelle, che ubbidirono più durevolmente agl'Imperatori Greci, ove l'inf feudazione posteriormente introdotta non vi ebbe la sua presa, benchè li Conti, e Duchi Imperiali ostentassero la dignità soltanto conceduta loro nelle Città, le quali godevano della loro libertà, e preminenza, leggendosi, che esse trattavano la pace, e deliberavano

la guerra fino nell'ottavo secolo a loro piacere, senza farne consapevole l'Imperatore, ed aspettavano gli oracoli, avendosene di questi un'ombra di dipendenza (1). Fu in principio un punto essenziale del dritto pubblico che ognuno fosse giudicato da' suoi pari, o da' suoi eguali. Le Centurie di Francia suddivise in Decurie, ed in distretti meno numerosi ce ne somministrano un bell' esempio. Li capi Centurioni giudicavano le cause piccole, il Conte eletto era il Giudice in ogni Provincia, e prendeva per Assessori li Schiavini eletti dal popolo (2). Montesquieu nell'anzidetto Spirito delle Leggi (3), Felino Marino Freccia nel trattato de' suffeudi, ed il Giangiovine *nella fortuna de' Tarantini*. Il Villani pure nella sua storia (4) è di avviso, che l'estensione delle riserve di Papa Giovanni II. prese il suo ingrandimento a motivo della debolezza delle Provincie d'Italia, divise allora in tante Repubbliche, e Dinastie, le quali si laceravano fra di loro. Altri autori citati dal nostro Capece Latro (5) concordemente attestano questa verità da noi altravolta dilucidata nell'

Apo-

---

(1) *Grimaldi Annal. di Nap. Epoc. 4. t. 6. p. 143. n. 216.*

(2) *Mil. Storia filosof. modernà t. 1. p. 294.*

(3) *Lib. 7. cap. 16.*

(4) *Lib. 1. cap. 20.*

(5) *Decis. 193. Felin. Epith. R. ex Corn. Longobar.*

Apologia del Regio Patronato sulla Badia di S. Vito, e di altre del Regno, già devolute. Piace recare in mezzo li sensi del Signor Montesquù: *Che gli antichi non conoscevano un governo fondato sopra un corpo di Nobiltà, e molto meno sopra un corpo legislativo formato dai rappresentanti di una Nazione. Le Repubbliche di Grecia, e d'Italia avevano ciaschedune il loro governo, adunavano li loro Cittadini dentro le loro muraglie, e prima, che li Romani avesser' ingojato tutte le Repubbliche, non vi era quasi alcun Re in parte alcuna, sia in Italia, che altrove. Erano piccioli Popoli, e picciole Repubbliche. L' Affrica istessa era sottomessa ad una grande, l' Asia minore era occupata dalle Colònie Greche, ed era necessario andare fino in Persia per cercare il governo di un solo (1).* Questa dottrina vale molto a dimostrare, che alcune Città delle nostre Provincie si governarono un tempo in forma di Repubbliche. Al presente appena si trova una vera Repubblica, che simigliasse quella di Atene, di Sparta, di Roma, o di Cartagine. Si dice, che l' Olanda si ci approssimasse.

Riserbandoci di parlare altrove della Monarchia, come uno de' primi, e migliori governi, quando non degenerasse in un Orientale dispotismo, per ritornare al caso, importa sapere, che nell'anno di G. C. le commercianti Repubbliche di Amalfi, Sorrento, Gaeta, Napoli, non solo fiorirono pel gran lucro, che ritraessero

F 3

dal

---

(1) *Cap. 8. lib. 2.*

dal negozio marittimo, ma anche per la potenza nel resistere a' barbari incursori Saraceni (1). Come tra gli Ebrei vi fu Mosè, Mercurio Trismegisto tra gli Egiziani, Italo sugli Oenotri, Foreneo ne' Greci, Zamolxi fralli Geti, Teseo, e Solone fragli Ateniesi, Zoroastre ne' Baetri, Caronda de' Cappadoci, Falca de' Cartaginesi, Fidane de' Corinti, Minos de' Cretesi, così leggiamo Pittagora aver fatte le leggi a' Cotroni; e per molte Città della nostra Magna Grecia, come altresì Parmenide, e Zenone di Elea nella Lucania pel buon regolamento di queste Repubbliche, nelle quali ancora si trovano le altre leggi disposte da Caronda per la Città di Reggio, e d' Archita per Taranto a similitudine delle altre mentovate da Ligurco per li Lacedemoni (2).

Moltissime Città in fatti di queste Provincie, quand' erano soggette all' Imperatori usavano il nome di *Comunità*. Aveano li loro Magistrati, e le rendite proprie, e continuarono ad esserle sotto li Re, e li Principi col nome di Corpo col possesso de' beni nel recinto distribuiti fralli Cittadini proprietarij, annessi però alle gabelle per soddisfarli li pesi fiscali. Li Nobili di esse comunità regolavano il comune a nome di tutto il popolo coll'aggiunta di alcuni Giureconsulti, li quali erano più atti a dare col loro parere il peso alle proprie determinazioni. Sotto  
gl'

---

(1) *Annal. di Nap. Epoc. 2. t. 5. p. 348.*

(2) *Cham. d. v. Legislatorem.*

gl'Imperatori medefimi le dette comunità ebbero li proprj Magistrati, Pretori, e Presidenti, e fin' ora confervarono una fpezie di Repubbliche, alcune chiamate Municipj, altre Colonie, altre Collegiate, ed ognuna aveva il fuo Senato, li Duumviri, gli Edili, Queftori, Cenfori, Curatori, e Prefetti *juri dicundo*. Quindi nel governarfi elle no a forma di Repubbliche impiegavano le loro entrate nel riattamento delle mura, dei ponti, Teatri, Templi, e degli altri pubblici Edifizj. Le leggi 1. del *tit. X. 2. eod. Cod. Theod.* la 5. di Arcadio, ed Onorio, la 18. del *l. XV.* ripetite nel *tit. 8. lib. 50.* con tutto quello fi trova fcritto dal Sigonio, dal Gotofredo, dal Cujacio rendono troppo chiaro, ed incontrastabile quefto deftino delle comunità, il quale continuò sotto li Re Longobardi, e Franchi, quando fi fa menzione di Repubbliche; e mentre che Roma non dominò, che nell'Italia, li popoli furono governati come confederati, e fi fequiva la legge di ciafcuna Repubblica, reftiamo avvisati dal Muratori (1), e dal citato Montesquiù (2). Sotto il governo de' Goti celebri furono ancora le *Assemblée* de' Stati del Regno tenute annualmente, di cui dopo non vi rimafe, che l'ombra, e foltanto ritennero l'antico potere nella Svezia, in Inghilterra, e nella Polonia (3). Confimili prerogative godet-

F 4

tero

- 
- (1) *Antic. Ital. difs.* 18., e 45.  
 (2) *Lib. 1. c.* 19.  
 (3) *Chamb. e Murat. cit. difs.* 45.

tero nell'anno 983., e da' tempi di Ottone III. l'elezione de' Conti passò alle Città, massime in tempo di Errico III. ripigliando li proprj Magistrati. Anzi leggesi, che le Città d'Italia nel secolo XII. ripigliarono la forma, e regolamento di Repubbliche, quando troviamo, che creavano li Magistrati, e fecero le loro confederazioni, le guerre, la pace, restando così molto indebolita l'autorità dell'Imperatore (4), e dette Repubbliche cessarono di essere tali, quando si eleffero quei Principi, e Sovrani, di cui ne presentassimo dietro un ristretto catalogo, e quando da mano in mano si conobbe dalle popolazioni più sacro, ed inviolabile il deposito di tutta l'autorità presso di un solo, e si sperimentò meglio adattato alla pubblica felicità il governo dipendente dai cenni di un Re, e Padre di tutti, come si esaminerà opportunamente nelli seguenti Capitoli.

CA-

---

(4) *Sigon. de Reg. Ital. lib. X. Murator. citat. diss. 45.*

## CAPITOLO IX.

*Le Provincie, che formano il Regno di Napoli conser-  
 varono illibatamente la fede in G.C., ed alla vera  
 Religione. Ebbero un attaccamento straordinario  
 ai di lei Ministri, e divoti furono dei Preti,  
 e dei Frati introdottivisi; donde ne deriva  
 la gran moltitudine dei Vescovati, e  
 la dovizia degl' innumerabili  
 Conventi, e Badie, che  
 vi esistono.*

**R**esta pel nostro ulteriore disegno da rifletterfi che queste Provincie a dispetto di tante vicende sortite dalli diversi Dominatori, in mezzo a tanti differenti costumi dei vincitori, o lasciattivisi dai vinti, si mantennero Cristiane, conservando gelosamente la purità dei dommi della nostra vera, unica, santa Religione Cattolica Romana, con un attaccamento straordinario alla Chiesa, alli Vicarj legittimi di G.C., e dei sacri Ministri, ed in preferenza degli altri Popoli aborrivano la resia, la quale non vi ha potuto mai piantare il suo velenoso seme. Li Longobardi quivi penetrati lungi d'introdurre, come Dominanti, gli Errori di Ario, li deposero, e detestarono mirabilmente, accomodandosi alla vera nostra credenza, cosicchè divennero essi anche Cattolici Romani (1). E' tradizione passata da padre

---

(1) *Annal. di Nup. Epoc. 2. t. 4. e 5.*

dre in figlio, che gli abitatori di queste Provincie al comparire in esse l'Apostolo S. Pietro nel viaggio per Roma (1) negarono presto il culto alli falsi Numi, abbracciarono il Cristianesimo, e si gloriano oggidì d'averlo conservato illibato per tanti secoli; a tal'effetto, come sono stati sempre liberi per divina grazia dalla peste dell'eresia, si sono sempre opposti allo stabilimento del tremendo Tribunale del *Santofficio*, la cui origine è dovuta al Papa Innocenzo III. E sebbene si fosse cercato introdurlo per inquirere sulle false dottrine, che in sospetto si potessero comunicare dagli Oltramontani, sempre dagli amorosi Sovrani si è resistito, conservando al nostro Regno la libertà. Sotto Carlo V. in occasione delle false dottrine di Lutero, e di Zuinglio, perchè si volle introdurre in Napoli, quand'era Vicerè D. Pietro di Toledo, si sollevò il Popolo, che ne riportò un clementissimo perdono. Finalmente il Gran Carlo Borbone col suo dispaccio in data de' 29. Dicembre 1746. vi pose un'intiera abolizione, dalla quale nasce la deputazione contro detto Tribunale (2).

E' facile da tuttoccidò a concepirsi il grande rispetto portato dalli nostri Provinciali inverso de' Sacri Ministri, e dei non pochi Vescovi, che in sopra di ogni altro Regno in queste Provincie

---

(1) *Sanfon. Geograf. Sacra de itin. S. Petri.*

(2) *In diz. Cham. Ediz. Napol. verb. Santofficio innot.*

cie vi fissarono le Sedj, e le Cattedre contandosi oggi, senza le abolite, 134. Vescovati, ed Arcivescovati oltre di altri trenta, che presiedono, come ordinarij in altre Chiese, e di 217. e più Badie, ed innumerevoli legati pii, che passano sotto titolo di benefizj Chiesiastici di collazioni del Vescovo. E' cosa certa, che Costantino Imperatore col suo Editto dopo aver renduto leciti li Collegj Chiesiastici aperti di suo permesso, diede anche licenze a tutti li suoi sudditi di potere lasciare nei testamenti la propria roba, specialmente a pro della Chiesa di Roma (1) ed anche appropriò alle Chiese li beni di coloro, li quali avevano sofferto il martirio. Le di lui prime cure furono di provvedere alla indigenza del Clero a spese dell'Erario (2), e di ordinare a favore delle Chiese la restituzione dei beni occupati dal fisco (3), benchè vi contraddica Zosimo (4): le quali leggi furono la sorgente dei tesori temporali della Chiesa, e de' posteriori disordini, che per abuso si videro fra gli Ecclesiastici, dei quali se ne dolse il Naziazeno. *Epist. 8. apud Thomaf. Vet. & Nov. Eccl. discipl. part. 3. l. 1. c. 4.*

Cresciute in tal modo le ricchezze delle Chiese nel breve giro di circa settant'anni si vide

---

(1) *L. 4. C. Thod. tit. de Episcop. & Cler. & l. 1. Cod. de Sacros. Eccles.*

(2) *Theod. Hist. Eccles. lib. 1. c. 2.*

(3) *Euseb. in ejus vita lib. 2. c. 39.*

(4) *Cor. R. S. t. 2.*

de nella necessità Teodosio il grande di proibire dopo alle Diaconesse, perchè più non facessero lasciati alli Monaci, ed ai Chierici in qualunque maniera (1). Nacquero posteriormente le doglianze dei S. Padri nel vedere per tali ricchezze devianti gli Ecclesiastici dal canone della loro professione. S. Ambrogio ne mostra il suo disgusto (2) S. Girolamo non ebbe ribrezzo scrivere: *Nec de lege conqueror, sed doleo, cur hanc legem meruimus.* Dopo Valentiniano Imperatore Federico II. anche nostro Sovrano veggendo impoveriti li sudditi ad imitazione delle leggi del primo proibì a ragion veduta gli acquisti progressivi alle Chiese, soprattutto in tempo, che le volontarie decime loro offerte, cominciarono a pretendersi per debito (3).

Tuttavolta li nostri Provinciali furono all'estremo divoti dell'abito Clericale, e dello Anolo dei Monaci, e de' Frati, li quali per tale costante inclinazione si diedero da fare, piantando Monasteri, ed erigendo Conventi, li quali si veggono edificati con straricche doti in ogni Città, Terra, e Casale del Regno, e forse la maggior parte senza il necessario assenso emanato dal Trono per negligenza dei Magistrati nel non garantire

---

(1) *L. 27. C. Theodos. eod. tit. Somoz. lib. 7. Novel. Marcian. de Testam. Cler. L. ultim.*

(2) *Ad rer. relat. Franc. dela Roye drit. Can. lib. 1. Giannon. tom. 1. lib. 2. §. 4. loc. cit.*

(3) Dispaccio de' 8. Agosto 1771. de' 10. Febrajo 1771 in Gatta.

tire gl' imprescrittibili dritti della Sovranità conservati fin dai primitivi tempi della Chiesa , e riconosciuti da Ulpiano in *L. 9. de verb. signif. sciendum est tunc locum publicum sacrum fieri, cum Princeps eum dedicavit* , in concordanza del Canone *X. c. 18. q. 2. Roye Proleg. ad tit. de Jur. Patron. (1)*. Onde ben presto ogni Religione introdottavisi disputava le preminenze del di lei particolar'istituto sopra delle altre a titolo di più rigoros' osservanza, o di un miglior metodo, come salvare le anime de' erediti. Quindi li Provinciali presi da tale spirito di effervescente devozione , e commossi tralle tenebre dell' ignoranza dalle frequent' insinuazioni de' Frati , e dei Preti ( presso de' quali era custodita la dottrina ) divennero quasi entusiasti , e fecero a gara per ispogliarsi della proprietà de' loro beni , donandoli alle Chiese ora per atto fra vivi e più frequentemente per atti di ultima volontà alle Chiese , ed alli Monasterj col mezzo delle prediche , colle quali si assicurava , *che colui il quale donava alla Chiesa, redimeva l' anima sua* . Ci sovvenga fra tanti esempj , come si eresse il celebre ricchissimo Monistero di Montecassino fondato da S. Domenico di Nurchia , l' altro del Venerabile Libertini nostro Sannita , nei quali si riposero infinite ricchezze , che furono l' invidia dei Franchi , li quali circa l' anno 554. unitisi agli Alemanni , e Goti

die-

---

(1) Dispaccio de' 10. Febrajo 1772. diretto a Caporuota Paoletti .

diedero il sacco nel Sannio, e nella Campania discacciandone di nuovo li Greci. Non si finirebbe mai, se si volesse gettare la vista sopra tanti altri Santuarj, e Monasterj sparsi nelle Provincie.

Ecco, come si videro ben presto arricchite le mense dei nostri Vescovi, ed Arcivescovi, li quali oggi percepiscono chi venti, chi dieci, e nelle Diocesi più povere almeno docati tremila: essendosi calcolate le rendite di tutti li Vescovati, e Badie del Regno per un milione novecento trentuno mila docati (1): benchè Roma sopra tutte le Chiese ebbe sempre le maggiori ricchezze, e li più opulenti patrimonj (2). Ciò posto si conosce non aver troppo ragione Gregorio Leti (3), il quale confondendo gli effetti colla causa, attribuisce al disegno dei S. Padri la gran moltitudine dei Vescovi, ed Arcivescovi del nostro Regno; giugnendo a dire, che senza l'aderimento di questi non poteva il S. Concilio di Trento conchiudere sulli voti della Corte Romana; poicchè tali disegni farebbero abortiti, se in origine più antica la straordinaria preceduta divozione dei nostri Provinciali non avesse cagionato la gran moltitudine dei Vescovati, e Badie colle opportune doti.

Le

---

(1) *Galanti descriz. delle Sicil. t. 1. Salvian. lib. 2. e 5. advers. Arat.*

(2) *Ammir. opus. di S. 7.*

(3) *Ital. Regnant. part. 1. lib. 3.*

Le decretali dei S. P. posteriormente emanate convertirono in debito le volontarie oblazioni dei fedeli, e quindi la loro Sede si rese ricchissima sopra tutte le altre dei Vescovi, maggiormente sotto li Re Longobardi, Normanni, ed Angioini; onde la Chiesa Romana per tante donazioni ebbe patrimonj in Italia, in Benevento, in Napoli, in Salerno, nella Lucania, e nella Calabria: per l'istessa causa potenti divennero le Parrocchie, straricchi li Collegj, comodissimi li Capitoli, e li Conventi, ficchè le prime rendite poste a calcolo coi frutti di questi ultimi nel Regno ascendono a ducati 9., 007., 390. a fede dell'accuratissimo Signor Galante (1).

Le ricche Badie prima sconosciute nella loro primitiva fondazione oggi con Real dispaccio diretto alla R. C. in data de' 22. Giugno 1785. per ogni buon'effetto vengono esaminate, e poi registrate anche nel notiziario di Corte; come altresì tutte le Cappellanie laicali, o Monasteri soppressi, li quali in difetto degli eredi de' fondatori a ragion veduta si devolvono alla Regal Corona, o per altra mancanza di legittimi requisiti a costituire li veri benefizj chieftici di collazione de' Vescovi, come in Novembre prossimo scorso dell'anno 1788. furono dichiarate di Regio Patronato le Badie di S. Vito di Polignano, di S. Maria di Galasso, e S. Vito del Pizzo di Taranto, e dopo la Badia di S. Angiolo fot-

to

---

(1) *Loc. cit. t. 1. pag. 328.*

to Fajano in seguola dell' Apologia da noi pubblicata dei dritti di S. M., ove se ne comprendono altre, che si aspettano l' istessa sorte (1). Molt' altre Badie sono tuttavia incognite, e dovrebbe darsi lo stimolo almeno ai rispettivi Cittadini delle dodici Provincie per divulgarne le notizie, e dissiparle dalla invasione.

## C A P I T O L O X.

*Importanza di diramarsi gli uffizj subalterni al Supremo Consiglio delle Regali Finanze per meglio assicurarsi queste, dilatarsi il Commercio, e provvedersi alla pubblica utilità. Si producono alcuni esempj.*

**L**E Regali Finanze ormai rigenerate nel nostro Regno dal nuovo aspetto, e miglior ordine, che loro si è dato, e poco fa riordinate colla Sovrintendenza dei tre Eccellentissimi Segretarj di Stato il Marchese D. Domenico Caracciolo lo splendore de' Magnati, il Marchese D. Carlo de Marco lo specchio della giustizia e della prudenza, il decoro della Salentina Provincia, il Cavalier D. Giovanni Acton gran politico, e bravissimo Generale colla direzione del Signor Consigliere Presidente D. Ferdinando Corradino successore meritissimo al fu Consigliere D. Nic-

---

(1) Dispaccio de' 18. Marzo 1780. diretto a Monsignor di Taranto.

Niccolò Vespoli ( nostro maestro d' eterna ricordanza ), ed in unione dei Signori Configlieri Principe di Migliano, D. Filippo Mazzocchi, e de' più saputi Assessori Configlieri Galiani, Marchese D. Giuseppe Palmieri, Presidente d' Ajello &c. amati dai popoli, e più rinomati nella Repubblica Letteraria, il Supremo Consiglio delle Finanze, diffimo composto di personaggi così savj, ed illuminati, avendo un oggetto così vasto sull' Azienda Reale; quantunque tenga aperro gli occhi, non può dalla Capitale vedere tutti li dritti del Sovrano in quella distanza, in cui sono sparsi nelle Provincie.

In queste si desidererebbero a tal' uopo li Tribunali dipendenti composti dai più meritevoli Provinciali, li qual' intesi del gran disegno avessero l'obbligo di adattarlo colle particolari cognizioni nelle Provincie, conferendo tali subalterni fra di loro, e poi riferendo tutto al Supremo Consiglio. Li Vescovi oltre dei Vicarj generali tengono tanti Vicarj foranei in ogni luogo della Diocesi pel miglior regolamento.

Or se il gran disegno del Supremo Consiglio, e le sue leggi fondamentali appena si fanno dalli Provinciali, come potranno questi attuarli in servizio del comun padrone? Se a questi manca di più il Ministero, e la facoltà di promuovere le leggi statutarie, di visitare gli Archivj, li monumenti, se manca ancora la possibilità di girare, di osservare con pazienza li rispettivi luoghi, li pubblici Collegj, e le private Costituzio-

G

ni,

ni, come si potrà portare innanzi ( ancorchè si voglia ) il nobile disegno del Supremo Contiglio, che mira le rendite del Principe, la pubblica felicità, la revindicazione dei Regj dritti, l'accrescimento del Commercio, il miglioramento delle arti, e dell'agricoltura, che accrescono li tesori allo Stato, ed aumentano dall'altra parte le Regie Finanze? Di più le leggi nelle Provincie arrivano languide, gl'inveterati pregiudizj ne arrestano il corso, gli esecutori mancano, ed i mezzi come incoraggiarli non si apprestano.

Si cominciarono ad adoprare a bella posta le spedizioni di personaggi distinti in forma straordinaria, ma non sono state, che dispendiose, e poco felici, avend'Essi dovuto dipendere dai rapporti di coloro, che non sposavano lo zelo, od avevano meno conoscimento. Si sostituirono anni addietro li Regj Economi nelle sole Cattedrali, come un ramo di attinenza agl'interessi della Corona; e pure taluni di questi senza una più stabile ordinanza o per colpa, o per oscitanza tralasciarono benanche di sequestrare li legati pii vacanti; molto meno seppero le Cappellanie laicali, che si doveano distinguere da' veri Chiesafici beneficj confusamente, e con abuso conferiti dagli Ordinarij. Il monte frumentario eretto dalla clemenza di S. M., la Regal Camera di S. Chiara, e la Curia di Monsignor Cappellano Maggiore riconoscono o da' denuncianti, o dalla fatica di altri Soggetti di Provincia la reintegrata alla Regia Corona di taluni Conventi soppressi.

Li

Li Ministri de' Tribunali di Provincia non vi presiedono, che per compartire la giustizia a' litiganti, o per frenare li malvaggi sulle istanze dell' Avvocato Fiscale. Gl' interessi dello Stato, del Commercio, gli avvantaggi dell'agricoltura, il suggerimento de' mezzi a prosperarla, sono per essi oggetti accidentali per lo meno, e più veramente stranj al loro uffizio complicato bensì da altre cariche, e delegazioni. Il Percettore, che anche regge la sua Corte, non attende, che a riscuotere le rendite secondo furono situate, ed a lucrare il tanto per cento per ragion del pericolo, oltre di altri profitti per le dilazioni, che accorda alle Università morose. Li Governatori, o Giudici locali molto meno attendono a quest' oggetto pubblico. Li Sindici, Decurioni, e Cassieri delle Università non guardano, che alla solita economia locale, di cui vengono coll' annuale amministrazione incaricati. Se in Napoli vi è stato il bisogno di erigersi un Supremo Consiglio, che prima si regolava dal solo Eccellentissimo Segretario di Azienda, per regular meglio le Reali finanze di tutta la Monarchia, questa estendendosi fino agli ultimi confini del Regno, per qual ragione non dee l'anzidetto Supremo Consiglio per mezzo de' Subalterni Provinciali perfezionare un tale importantissimo disegno? Se li Ministri di giustizia sono indispensabilmente diramati per ogni luogo del Regno, perchè non diramarli gli altri per l'economia, ispezione, e vigilanza sulle Re-

gali finanze, e sugli altri oggetti della pubblica felicità? Sembrano adunque indispensabili quest' altri Subalterni, non solo per l' esecuzione immediata delle ordinanze di detto Supremo Consiglio, che per la reintegra di tante altre Badie di Regio Padronato, di tanti Monasteri soppressi, de' beni vacanti, di tanti feudi, ed uffizj devoluti, e per tanti altri bisogni dello Stato, e de' popoli, che in parte riscontreremo in quest' opera secondo si presenteranno li bisogni delle Provincie, ove si dovrebbero creare li fiscali della Corona per difendersi in tutte quelle parti, che non si sperano dalli Coggitori Fiscali delle Corti, e de' feudi. Non la grandezza del soggetto, non il gran numero delle idee ha trattenuto alcuni d' intraprendere tal gloriosa impresa, quanto l' indifferenza del pubblico per queste utili opere fomentata dagli antichi pregiudizj, l' ha posto in silenzio.

Fra le leggi salutari del nostro Re Federico si conta la Costituzione emanata nel 1234, che comincia *Capithaneum de offic. Caphit.*, colla quale stabilì, che due volte nell' anno si dovesse tenere nelle Provincie una udienza generale, ove dovessero ancora intervenire quattro deputati di ciascheduna Città, e due di ogni Terra per do-  
 lersi de' mali pubblici, esponere li loro bisogni, dimandare il rimedio, la riforma degli abusi, come pure discutersi li loro dritti, le particolari  
 P retensioni, le prerogative, gl' interessi comuni, de' privati, intagarli le cause più prossime, che  
 con-

conduceffero alla pubblica felicità, la quale fu principal cura de' benigni Regnanti. Carlo Magno aveva introdotto affai prima l'ufanza d'invviare nelle Provincie li Commiffarj per efaminare la condotta de' Duchi, che le governavano, o de' Conti amminiftratori della giuffizia, e per afcoltare le doglianze de' Sudditi, reprimere le veffazioni, mantenervi il buon ordine, e vigilare per gl'intereffi fiscali (1). Costituzione, la quale fu fempre lodata, e riputata neceffaria in ogni Regno.

Li meffi dominicali ufati da' Romani erano ad un di preffo le voci delle Provincie, le quali al Trono non così facilmente pervengono. Il noftro Ferdinando IV. felice Regnante cercò nel fuo governo fin nelle Ville li buoni Magiftrati, li valorofi Soldati (2). Sono per altro antiche le memorie, come nelle Provincie fi difcutevano per lo paffato li pubblici affari nelle affembee, nelle quali fi facevano noti li bifogni dello Stato, e li rapprefentanti proponevano le cofe più utili, o li gravami, ed opportunamente imploravano li mezzi, come sottrarfene. Questa voce di popolo nelle generali adunanze fu abolita, e l'ultimo parlamento generale fu quello tenuto fotto li Vicerè a dì 14. Settembre 1642., quando fecondo la frafe del Signor Galante intieramente

G 3

cef-

---

(1) *Mil. Stor. Mod. delle naz. t. 2. Epoc. 1. pag. 159.*

(2) *Galant. loc. cit. t. 1. p. 16.*

cessò l'onor della Nazione, ed il giusto mezzo, com'essere intesa, e distinguersi coll'attaccamento alla Patria, ed al Sovrano, essendo queste due voci sinonime presso de' Pubblicisti. In atto, che scriviamo non è da preterirsi, come il gran Arciduca d'Austria e nuovo Re d'Ungheria &c. Leopoldo tralle sue benefiche cure con suo dispaccio de' 6. Maggio 1790. ha ordinato, *che le Città di Lombardia esponano per mezzo de' Deputati gli aggravj per averne il rendinnizamento.*

Sia finalmente del Religiosissimo nostro Sovrano la risoluzione, se convenga ristabilire gli antichi mezzi, o promuovere dei nuovi per assicurarsi meglio le sue finanze, e procurare insieme la maggior prosperità di queste sue Provincie colla deputazione degli anzidetti Subalterni; mentre da noi soltanto inutilmente si propone l'utilità, e dal seguent' esempio si potrà conchiudere meglio. Fu devoluto come si vide a S. M. l'ufficio, e gran Dignità del grande Almirante con tutti li jussi, ragioni, privilegj, ed emolumenti, come si esercitò dai concessionarj per la morte del Duca di Sessa (1). In seguela si eresse in Napoli un Tribunale dell'Ammiragliato, cui nell'anno 1483. si unì l'altro del Consolato (2). Si lavora per un piano della giurisdizione di detti due Tribunali uniti, ove non si dovrebbero perdere di vista le grandi prerogative, privilegj, esen-

---

(1) *Gatta raccol. di dispac. p. 3.*

(2) *Lo stesso Galant. t. 1. p. 293.*

esenzioni annesse dalla cura dei Sovrani predecessori (1) per non dirsi, che la Regia Corte fruita nell'incorporazione meno degli altri concessionarj. Questo piano desiderato non avrà il suo spedito corso, se non si provvederà ugualmente a far rigenerare la carica, e dignità dei Vicealmiranti, altrimenti detti Protontini nelle Provincie. Questi a buon conto esercitar debbono nei loro distretti la Vicaria giurisdizione di detto Tribunale, ora massimamente che vengono eletti a drittura da S. M., quando prima si nominavano dal G. Almirante, con darli però luogo all'appellazione in esso Tribunale: *sulle cause civili, criminali, e miste di tutte le persone, che vivono dell'industria del mare, come sono marinari, pescivendoli, naviganti, pescatori, patroni di nave e di barche, artefici di marina in qualità di Capitani, e Giudici Vicarj privativamente, e similmente per le cause di Nolegio, di Cambio marittimo, di Società marittime, di assicurazioni, di avarie, di naufragj* (2), anzi come Viceconsoli prendere in prima istanza conoscenza sulle cause fra gli esteri ed esteri, o fra forastieri e nazionali, e godere il trattamento degli Uditori di Provincia accordato da S. M. coi dispacci riportati dal Gatta (3).

G 4

Po-

---

(1) *Sorg. l. cit. og. om. Frecc. de subf. e de Pont. de offic. M. Admirati.*

(2) *Idem Galant. loc. cit.*

(3) *Cit. part. 2. tit. de Consoli, & Vices.*

Pochi Protontini mantengono la Vicaria privata giurisdizione suddetta, fra quali si numera il dotto e zelante Cavaliere D. Giuseppe Carcani in Trani. Gli altri sembrano coll'istesso carattere restringerla al solo caso di naufragio, e talvolta per incuria, o per l'avvilimento di tale officio resta lo stesso naufragio preoccupato dalle Corti locali, o dai Portulanoti. La giurisdizione di quest'ultimi, se non è posteriore, come si vede, a quella conceduta al G. Almiraglio, ed ai suoi Luogotenenti per lo meno è ristretta, e non attacca la privata giurisdizione dell'Almiragliato sopra coloro, che vivono dell'arte del mare e sulli naufragj.

Le altre Corti dunque non hanno ragione di sostenere l'attentato ora sovratutto, che questa giurisdizione è reintegrata alla R. C. cogli antichi jussi, e si esercita in nome di S. M. Il ricorrersi alla vendita fatta dalla Regia Corte, quando fossero fatte con iscienza, e colla clausola derogatoria, dovrebbe per lo meno dimostrare il titolo da chi lo assume. Questa vendita, e pretesa cessione farà un sogno, o non potrà essere generale sopra tutti li littorali del Regno. Che sia così nella lite vertiva tral fu G. Almirante col Regio Fisco leggesi nell'arresto portato dal de Marinis in data de' 3. Aprile 1582. *Quod naufragia omnia Illustri Magno Admirato adplicanda esse. . . verum si Admiratus voluerit deputare aliquas personas in locis maritimis Regni, ut curam, & intelligentiam habeant naufragorum, vel pro exer-*  
cen-

*cenda JURISDICTIONE in locis, in quibus S.M. forte mandaverit, Regia Camera fuit voti, quod hæ personæ non gaudeant immunitatibus solutionum fiscalium &c.* Da questo arresto, si vede benissimo, che li Protontini esercitavano la giurisdizione senza contrasto, e soltanto s'impedì, che fruissero le godute immunità dei pagamenti fiscali loro concesse nei riportati Capitoli di grazie. Se si troncarono allora nella lite col Regio Fisco, potranno ora togliersi detta immunità ai Protontini, che a drittura vengono costituiti dal Re, e trattano li suoi interessi, e non più del grande Almirante?

Il Regente Revertera nella *decif. 77.* al de Marinis riferisce, che il naufragio seguito allora nel Porto di Villanova sott' Ostuni di nostro carico fu applicato alla Corte del G. Almirante. Il Tappia *de jur. R.* attesta, che così si osservava a' tempi suoi. Il de Franchis concorda nella *decif. 772.*, e l'osservatore de Luca sostiene di aver veduto esercitare la detta giurisdizione non solo nella Città di Napoli, *sed in nonnullis locis Regni exercetur officium Prothontini*, come avea predetto il Freccia nel trattato de' Sufeudi parlando della giurisdizione ampia, e privativa della Corte del G. Almirante: *Et Admirato, & Vice Admirato creditur in ejus literis patentibus, in quibus asseritur aliquem esse suæ jurisdictionis.* Che! si vorrà abolire oggi tale giurisdizione e prerogativa ora solamente, che si è incorporata alla Corona? Tanto potrà accadere, quando non si faccia

ci 122

si a revivere ne' Protontini destinati dal Re, e non s' interessino nelle Provincie gli Officiali Subalterni nella garanzia de' jussi, ed emolumenti della Real Corona.

Se si farà revivere la giurisdizione de' Vicealmiranti, meglio si stabilirà l'altra del superior Tribunale dell' Ammiragliato, e Consolato, e si può sperare col mezzo de' primi una mappa generale esatta dello stato della marina di tutto il Regno, del numero de' marinari, delle imbarcazioni nazionali, de' generi de' trasporti, de' viaggi intrapresi, la qualità della pesca, l'individuazione de' Coralli, la capacità de' costruttori dei Vascelli, la qualità del legname, e la cognizione degl' individui, ove si possa contare ne' bisogni. In una parola lo stato della marina mercantile, il numero degli legni della nostra abundantissima Penisola, ed il commercio non si potrà meglio perfezionare secondo li sublimi disegni del Sovrano, che col mezzo di tali Luogotenenti dell' Ammiragliato, e Consolato, li quali siccome possono stabilire a tutta perfezione questo ramo delle Regie Finanze, così coll' opera degli altri Subalterni si potrebbero far prosperare gli altri differenti rami della Reale Azienda.

CA-

*Ufanza, colla quale in ogni Città del Regno chiunque testava, doveva almeno fare qualche lascito a pro delle Chiefe. Dalla soverchia divozione dei Provinciali provengono tante Parrocchie, Chiefe, e Conventi, che si veggono edificate in ciascheduna Terra picciola, che fosse. Leggi del nostro Sovrano contro all'ammortizzazione, rinnovando quelle di Valentiniano, e di altri ben regolati governi. Le ricchezze degli Ecclesiastici avanzano per essere inalienabili, e perchè si pretendono esenti dai pubblici pesi. Leggi nostre, e ciocchè rimarrebbe a farsi sugli altri bisogni delle Provincie, che si enunciano.*

**S**Enza esser nella necessità di ricorrere alla testimonianza di tanti Scrittori, oppure di visitarli li testamenti de' provinciali, in cui non vi è almeno istituzione di erede senza il gravame di lasciti a pro della Chiesa, e de' Monasteri, nè si vede donazione, senzacchè li Preti, o li Frati non delibassero qualche porzione di terra, o rimarchevole somma di denaro, basta scorrere nelle Provincie, e Città del Regno per vederli come anche in ogni Casale vi sieno più comode Parrocchie, e dentro, ed al di fuori più Conventi di divers' Istituti colla loro convenevole dote. La pietà de' proprietarj, e l'ecedente loro divozione dovett'essere il risultato  
di

di queste particolarità, che non si veggono così magnifiche in altri Dominj.

Occorre sapersi, che li Monaci dei primi tempi non erano Chierici, nè stavano soggetti alla giurisdizione de' Vescovi; eppure possedevano beni, e vasti territorj assegnati dal Fondatore, od almeno vivevano delle vaghe oblazioni de' fedeli. S. Girolamo ci avverte, che qualche volta il Clero, ed il popolo sceglievano tralli Frati li più esemplari per farli ordinare. Dopo la pace data dal Gran Costantino alla Chiesa un fervore Cristiano spinse alcuni a ritirarsi nelle solitudini, ed altri per isfuggire la corruzione eleffero li Cenobj, rinunciando alli comodi della vita anche onesta; donde si capisce, perchè li Monaci de' primi tempi non furono soggetti ai Vescovi. Verso li principj del VI. secolo fu permesso a tutti fondare Monasteri, che finivano per lo più colla vita degli Abati, che li avessero accreditati. Celebri sono le ricchezze di Montecassino, ove capitatovi un Abate di Clugni in vedere le immense rendite, e la qualità de' feudi posseduti, disse: *Malle potius esse Decanus Cassinensis, quam Abbas Clugnensis* (1). Non sono men ricchi li Monasteri di Nonantola, del Vulturno, di Farfa, e tanti altri. Durava poi più quell'altro Monastero, ove si fosse custodito un corpo di Santo, come furono li Monasteri di S. Paolino

---

(1) *Murat. diss. 71. Ant. Ital.*

no di Nola, ove si riposero le reliquie de' Santi Felice, e Severo fondato da una ricca matrona (1). Simile fu la fondazione del Monistero di S. Vito di Polignano fondato dalla Principessa Florenzia, come si dimostrò nella detta Apologia nostra a pro del Regio padronato. Colla lettera di S. Gregorio (2) scritta al Vescovo di Squillace s' inculca la difesa de' privilegj concessi al Monastero Vivarense fondato dal rinnomato nostro Cassiodoro, e la restituzione di una Terra, che l' Abate donato aveva al detto Monastero, perchè gli abitanti pagassero l'annuo canone prestato a' Monaci. Non solamente li Monasteri possedettero vaste tenute, ma anche acquistaron paesi, e castella. Nella Città di Monturno il Monastero di S. Marco possedette la Terra di Massa.

Col Concilio Agatense fu proibita la fondazione de' Monasteri senza licenza del Vescovo; donde risorse la giurisdizione Vescovile sopra di essi, che toglieva a' Principi un' altra buona parte della loro insita giurisdizione sopra de' sudditi nati, ed il miglior midollo. Per certo non la donazione di Tertullo, nè quella di Giustiniano, nè l' altra supposta di Gisulfo, di Carlo Magno stabilirono la gran signoria di Montecassino, quanto la Insinga di ottenersi il paradiso da coloro, che davano li beni a' Monaci, massimamente quelle

---

(1) *Mabil. an. lib. 1. §. 85., e lib. 2. §. 22.*

(2) *34. lib. 6.*

le usurpazioni eseguite in tempo, che le indicate continue guerre fecero perdere la memoria dei padroni dei territorj donati (1): benchè gli Abati non avevano giurisdizione, che stava presso del Principe, e si cominciò ad esercitare ne' tempi de' Signori Normanni.

Dalle dovizie così pervenute alli Chioftri, ed alle Chiese le famiglie de' Cittadini dovettero a poco a poco diminuire li loro patrimonj, e vederfi nel punto della loro rovina. A questo male così avanzato fu dato opportuno riparo dalla giustizia del nostro Sovrano colla legge fatta nel 1769., e colle spieghe ripetite negli anni susseguenti rinnovò egli le leggi di Valenziano., e di Federico, e de' Principi Normanni, li quali riputarono sempre li beni delle Chiese, come dati in sussidio, e mai separati dai bisogni dello Stato, e non già per impoverirlo. Il Re Ruggiero anche vietò ai corpi morti nuovi acquisti, ed obbligò gli Amministratori chiefaftici fra un anno a venderli ai laici, quando l'aveffero fatto sulla certezza, che gli Ecclesiastici facevano quasi a gara per fondare Chiese, e straricchirle in danno delle popolazioni (2), tanto compianto da S. Girolamo (3), e da S. Ambrosio (4).

Que-

---

(1) *Mabil. annal. lib.5. §.12. Annal. di Nap.*  
t. 6. *Epoc. 2.*

(2) *Galant. ibid. t. 11. p. 132.*

(3) *Epist. ad Nepont.*

(4) *Lib. ad Ret. Symm.*

Queste leggi per altro furono sempre in ogni stato inculcate. Si legge, che Chilperico nipote di Clovi annullasse tutti li testamenti fatti a favore delle Chiese, ed anche le donazioni dello stesso Augusto suo padre. Montesquieu nel *lib. 31.* dello Spirito delle leggi trascrive le lagnanze del medesimo Re di Francia in questi termini: *Il nostro Fisco è impoverito, le ricchezze nostre sono state trasferite alle Chiese, regnano li soli Vescovi. Essi trovansi in mezzo alle grandezze, e noi non più vi siamo. Chilperico fece in Francia quel divieto di Valentiniano, e di Federico ne' suoi dominj, ma Poentrano restituì alla Chiesa di Francia, e fece de' nuovi doni.* Veggasi S. Gregorio Turinese nel *lib. 6. cap. 4.* (1). Specioso sulla materia è il capitolare di Carlo Magno 811. n. 5. replicato dopo sua morte da Ludovico suo figlio per arrestarsi le cabale specialmente de' Monaci in estorquere lasciti, e donazioni. Così sotto l'oscitanza de' Magistrati accadde nelle nostre Provincie, talchè disse bene il predetto gran Politico Montesquieu parlando delle ricchezze del Clero; *il quale ha sempre acquistato, ha sempre restituito, e seguita ad acquistare, non ostante, che tutte le società ben regolate abbiano sempre giudicato, che tali beni sieno eventualmente sacri; di sortechè le proibizioni dei nostri Re Ruggiero, e*

Fe-

---

(1) *Greg. de Sours lib. 7. c. 7. in adnot. Murat. annal. & in dissert. 37. & 78. Legge di Valenziano, & Codic. Theod. tit. de Epif. & Cler.*

Federico non fecero, che la rinnovazione delle leggi degli altr' Imperatori. In Inghilterra stava proibito alienare *Viris Religiosis*, affinchè la possessione non cadesse in mano morta.

Ci sovvennga, che la gran divozione profefata dai Provinciali a S. Pietro, da cui riceverono la fede (1), non solo fu la principale occasione delle ricchezze delle nostre Chiese, ma dell'ingrandimento della Sede dei Romani Pontefici, che gli succedettero: *Sedes enim Apostolica pro Sancto Petro usurpatur, & e contra*, scrissero li Benedettini della Congregazione di S. Mauro riferiti dal Febronio (2). Il primato dovuto a quella Sede era uno stimolo a' fedeli di offerirle delle larghe limosine. Da noi si è osservato, che per la tradizione di essere state queste Provincie santificate colla presenza del Principe degli Apostoli, quasi tutte le Chiese furono consacrate sotto al titolo di S. Pietro, e la maggior parte delle Cattedrali erette in sua memoria, o per lo meno conservasi un altare, un beneficio incardinato al titolo di S. Pietro, massimamente nelle due Provincie di Bari, e di Otranto, come meglio si vedrà. Anche in Inghilterra vi fu il *Peter Pence*, ossia il denaro di S. Pietro, e tassa di un soldo solo sopra ogni casa pagata ai Papi da tutta l'Inghilterra, che si riscuoteva nel giorno di S. Pietro

ad

(1) *Pacicchelli in pref. Regni Neap. in prospet.*

(2) *Cap. 4. 5. 9.*

*ad vincula*, che dai Saffoni si chiamò feudo della S. Chiesa: qual pensione fu introdotta da Ina Re d' Saffoni fin dall' anno 725., e sebbene in principio fu una tassa accidentale derivata dalla divozione inverso del Principe degli Apostoli, appresso divenne una tassa stabile, e dai Vescovi delegati da Roma si raccoglieva ogni anno. L' autore della storia Civile di Napoli fa risalire tal tassa ai tempi di Etechelso Re d' Inghilterra, quando nell' 846. si fece confirmare il titolo di Re d' Inghilterra da Papa Leone IV. abolita da Errico VIII. Inoltre in quasi tutte le Cattedrali li primi Vescovi portavano questo nome di Pietro, benchè fossero ne' primi secoli senza cognomi, leggendosi *Petrus I. II. &c. Episcopus &c.* dappoichè li cognomi non s' introdussero che nel secolo IX. in avanti, come si dimostrò in detta nostr' Apologia; e ciò valeva lo stesso, che le Chiese dedicate a S. Pietro erano credute sotto la protezione della S. Sede, la quale con tal mezzo ingrandì molto la sua conoscenza, e la di lei potenza. A proposito non bisogna tralasciare, che nel Castello Lucullano, il quale secondo il Mazzocchi dovette essere attorno al lago di Agnano, in quel paesotto, che formava la Villa di Lucullo, fralle Chiese ivi erette fin dal IV. secolo si fa menzione della Basilica di S. Pietro (1). Innumerevoli se ne troveranno, quando

H

fi

---

(1) *Annal. di Nap. Epoc. 2. tit. 1. p. 221. Chamb. V. Peter.*

si voglia scorrere nelle Terre delle Provincie.

Fu accertato parimente il pietoso animo dell' ultimo glorioso Re Carlo, che non era rimasto presso delle famiglie del Regno neppur il terzo della proprietà dei loro antichi beni, mentre gl' intieri pesi fiscali delle focolazioni, dei dazj, delle gabelle si portavano dai soli Laici; ed all' incontro li Preti, e li Monaci, le Chiese, gli Abati, li Vescovi godevano più di due terzi di beni in ogni terra senza pondersi in commercio, e coll' avvantaggio di essere esenti dai pubblici pesi; perciò nel 1751. colle nuove istruzioni catastali furono assoggettiti al pagamento intiero quei beni, che si acquistassero dopo la loro pubblicazione, e nella metà li non pochi beni acquistati prima, esimendone gli altri onnosj al peso delle Messe, che formavano agli Ecclesiastici un' altra considerevole rendita, ed introito senza esito. Le compre dei stabili dalli loro frutti avanzati, ed in altra qualsiasi maniera furono a sentimento del Signor Bergier sempre opposte allo spirito Evangelico, il quale rotondamente prescrive a tutti, *quod superest date pauperibus*, o come predicò il S. Vescovo di Marsiglia Salviano: *Possessione, & usu opium non suffulcitur Religio, sed avertitur* (1), magnificandosi certe divozioni contro allo spirito della Chiesa medesima. Oggi cresciuti li comodi degli Ecclesiastici, anzi il lusso dei Frati, quelle loro rendite sono maggior-

---

(1) *Lib. 21. de avar.*

mente contrarie a quella perfezione , che in essi si ricerca. *Si vis perfectus esse , vende quod habes , & da pauperibus.*

Il S. Papa Gregorio Magno, quantunque seppe ingrandire la sua dignità su queste Provincie nell'occasione d'essere stato incaricato dagli Imperatori di Oriente a sistemare in Italia li di loro interessi; e sebbene avesse custodito, ed ampliato li dritti della Chiesa, li quali in origine oltre le pene spirituali non si estendevano più in là della preghiera, e della persuasione, pure egli mai non permise di esentare li Preti, e li Monaci dai pubblici pesi; riputando cosa indegna, che li ricchi Ecclesiastici si esimeffero dai pesi, colli quali si mantiene la pubblica sicurezza, ed il Trono medesimo. Gli Chiefastici dunque essendo le fiaccole, cui debbono guardare li Laici, ed essendo li banditori del Vangelo, da' quali dev' apprendersi la dottrina, debbono essere perciò li primi a concorrere al sollievo dei poveri, dispensando loro il superfluo. La S. Chiesa Madre pietosa permette di venderli in di loro sollievo anche li Sagri vasi, e non già aggravarli, come accade pur troppo coll' uso delle subaste pubbliche, delle quali a simiglianza del Fisco si avvalevano gli Amministratori, massimamente nelli contratti delle locazioni. Tuttocchè queste subaste sieno state opportunamente abolite, li corpi si lasciano al più offerente, mercè un' altro più pericoloso metodo, che si tiene di riceverli fra venti giorni prescritti dall' autentica *Hoc jus porrectum &c.* le offerte più

più vantaggiose, e forsi adoprandovi tutta l'arte.

Deriva da ciò, che le rendite delle Chiese sempre avanzano. Ma qual'uso dee farsi di loro? Vi mancano forsi opere di pubblica pietà? E pure taluni, per eludere la forza, e lo spirito della legge contro i nuovi acquisti pensano di convertire tali avanzamenti in compre di argenterie, ed altri di trafficargli in mercanzie, ed anche con cambj secchi. Oh! se tutti gli Ecclesiastici impiegassero il tempo non già in sollazzi, in traffich'illeciti, ed in nuove questue, ma istruissero gl'ignoranti, predicassero la parola di Dio, assistessero ai moribondi, soccorressero ai poveri, come fanno tanti degni Preti, e Regolari, tutti egualmente farebbero cari alla Patria, ed utili allo stato.

L'Augusto CARLO III. alleviò li suoi fedeli Vassalli in buona parte dagli esposti aggravj: l'erede legittimo FERDINANDO IV. colla ereditaria giustizia ne li sottrasse maggiormente. Questi proibì gli ulteriori nuovi acquisti alle mani morte; paragonò li lunghi fitti delle Chiese alla natura dell'Enfiteusi laicale ad oggetto di restare li corpi locati in perpetuo allodio alli laici Conduttori; tolse le usate subaste, e ridusse gli alterati laudemj alla vigesima coi suoi generali dispacci in data de' 16. Luglio, e de' 17. Settembre 1774.; interdusse agli Ecclesiastici la scandalosa mercatura, ripetendone in conformità de' S. Canoni la proibizione con altro dispaccio del 1785. esecutoriato ai 20. Novembre dello stesso anno dall'

dall'Arcivescovo Curia Tarantina col solito zelo del dottissimo Monsignor Arcivescovo Capecelatro, e con tali benefiche cure si andò contro un torrente impetuoso.

Restano nientedimeno li beni delle Chiese per un' altro aspetto fuori del commercio per le conosciute stravaganti de' SS. Pontefici, che ne proibiscono le alienazioni, ed anche li fitti più in là del triennio colle più sènore scomuniche, che si leggono nella stravagante *Ambitiosa de reb. Eccles. non alienand.*, e nel Capitolo *Terrulas*. Prima si permetteva con licenza di Roma, o degli Ordinarij il fitto a lungo tempo, dovendosi ricorrere a Roma, quando l'estaglio oltrepassava li docati cento; ma dal tempo, che tali fitti furono nel Regno eguagliati all'enfiteusi, pel timore, che li beni non restassero in allodio presso dei laici Conduttori, si restringono di molto; anzi si contrastano le prelaioni agli antichi Conduttori.

La Sacra, ed Illustre Commenda di Malta di S. Giov. di Monopoli tralle altre tenute possiede la Difesa di S. Salvatore, sita parte in territorio di Ostuni, e parte su quello di Martina, che la contrastano. *Detta difesa termina verso Foggia di Sarlo, e rivoltando in su per sotto la Masseria di Vito la Regina, mediante una prossima pubblica strada, che dalle Grottaglie conduce a Cisterino, lascia a man destra fuori di difesa il territorio franco di Martina posseduto oggi da Paolotti, dagli eredi di Vito la Regina in parte, dal pizzolato di Sarlo oggi da Giancola Semeraro, e dal*

*Dottor Signor D. Martino Recupero possessore dell'altra più estesa Masseria di Proscigliano, e da altri confinanti a detta difesa, ed esenti perciò questi dal peso della decima, cui è soggetto il territorio della difesa in esclusione dell'altro territorio di Martina, che deve frammettere tralla difesa, e quell'altro di Ceglie ancor franco secondo l'istessa erronea relazione fatta dal Tavolario Gallerano, giusta la quale l'Università di Ostuni n'ebbe anni sono il possesso; restando salve le ragioni all'Università, ed all'Illustre Duca di Martina nel petitorio per la maggior parte del pascolo in detta difesa, la quale pel terragio in tutta la sua estensione fu nell'anno 1732. precedenti le debite solennità (1) conceduta dalla prefata Venerabile Commenda al fu Illustre Duca Francesco II., motivo per cui dall'attuale Signor Duca se ne riscuote la decima qual Concessionario di detta Commenda, la quale sotto varj pretesti ha inteso ripigliare li dritti della decima a dispetto della concessione, e degl'incontrastabili divieti di poter fare nuovi acquisti, e della chiara determinazione di dover restare in allodio presso dei possidenti le censuazioni dei beni fatte dalle Chiese a lungo tempo, ed a terza generazione (2). Mille altri esempj si potrebbero ad-*

---

(1) Atti, e volumi presso lo Scrivano del S. R. C. Giuseppe Narducci.

(2) Gatta Raccolta de' dispacci de' 16. Luglio e 20. Agosto 1774. p. 1. t. I.

addurre per vederfi quanto sieno tenaci le mani morte fino a prevalersi dei mezzi , ond' eludere le leggi dello Stato , come succede nei fitti , ricevendosi tante offerte nel corso di venti giorni per lasciarsi il podere al più offerente col maggiore avanzo , che non si sperava forsi nella subasta ; anzi poco curando la minor rendita spesse volte , purchè non si mettano in libero commercio li beni della Chiesa . Le prefate stravaganti sono il lor pretesto , benchè prima delle leggi di S. M. si procurava a quelle facilmente la dispensa .

Bisogna per la verità confessare , che le citate precauzioni sono degne di quei S. Pontefici della Chiesa , quando vietarono alienarsi li di lei beni ; ma queste precauzioni furono trascurate per le Supreme Regalie inalienabili , delle quali se ne fece lo smembramento in pregiudizio della ragione di Stato . Se lodevole fu presso dei Curialisti Romani la legge di non potersi alienare li beni una volta dati alla Chiesa , perchè non debbono essere egualmente plausibili li mezzi , che si adoprano nel revindicare li beni dalla Sovranità intrinsecamente inalienabili , ed inseparabili dalla Corona , ancorchè per malizia o trascuragine fossero stati confusi colli beneficj , o per altra contigenza si trovassero presso delle mani morte , o dei Ministri della Chiesa , la Morale dei quali li obbliga anche in coscienza a restituirli alli Padroni , od in difetto dei legittimi eredi alla Regale Corona Padrona di tutti li be-

ni vacanti. Noi restammo scandalizzati della manovra di un Prelato, con cui cercava eludere tali leggi fondamentali dello Stato. Mosè fin dai tempi suoi vietò ai Leviti per Divino comando di aver parte sulla eredità della terra promessa, in quell' istessa maniera come l' ebbero le altre Tribù. Quelli vivevano principalmente delle offerte si facevano a Dio. Nella di loro numerazione fatta da Salomone si contarono 38,000. Leviti capaci a servire, 24,000. de' quali furono destinati al Ministero generale sotto li Sacerdoti, 6,000. per giudicare sulle materie di Religione, 4,000. per le porte del Tempio, ed il rimanente per l' ufficio di Cantori. Furono essi distaccati dal principio dai beni terreni per essere meglio dell' eredità del Signore, come troppo bene riflette l' Abate Martini nell' esposizione sul libro dei Numeri: qual cosa calza per giustificare da ogni parte la giustizia delle leggi rinnovate dal nostro Sovrano, e le reintegrazioni dei suoi Patronati, e degli altri diritti, de' quali faremo parola.

CA-

*L'introduzione de' Monaci, e dei Frati di tanti diversi Istituti nel Regno contribuì al disegno dell'ingrandimento della Corte Romana, ed alla maggior ricchezza delle Chiese, massimamente nelle nostre Provincie lontane dagli occhi del Principe, la cui presenza vantaggia la condizione della Capitale. Si propone l'esempio dell'ingrandimento della estinta Compagnia dei Gesuiti, le di cui rendite oggi sono destinate al bene dello Stato.*

**A**lle ricchezze degli Ecclesiastici non solo contribuì moltissimo il predetto attaccamento de' Provinciali, ma influì assai più l'introduzione di tanti Monaci, e Frati di tanti diversi Istituti, li quali tutti erano intesi, e quasi spediti per l'ampliamento della Corte Romana, e per lo avanzamento temporale dei Ministri della S. Chiesa elevati fin dalla cuna dal portentoso braccio Divino sul tipo di un'esemplare povertà: che forma tuttodi il carattere più splendido, e più sicuro della Divina loro Missione, e Celeste Vocazione. Gregorio Leti (1) ci fa sapere, che non si danno nella nostra Italia quattro passi senz' incontrare un Convento, o li tan-

---

(1) *Ital. Regn. loc. cit.*

tanti beni stabili, che vi possedono. La persecuzione, che fecero li Vandali nell'Africa ai Cattolici, accrebbe di molto il numero dei Monaci, e dei Frati nelle nostre Provincie, ma essi le maltrattarono di poi coi pregiudizj introdottivi (1). Lo spirito delle prime regole, con cui si accolsero gli Ordini dopo quasi dodici secoli della nostra Redenzione, presentava una delle immagini di penitenza, o di un volontario ritiro per rimettere così la decadenza del Clero. Per altro l'impegno di predicare la parola di Dio, d'insegnare agl'ignoranti, la Religiosa povertà, l'orazione, la mortificazione, la continenza, l'amor reciproco, l'ubbidienza furono li principali cardini degl'Istituti: che si dissero copiat' in parte dalla vita dei *Copti* di Egitto (2).

Se nelle Capitali delle Provincie, e nella Metropoli del Regno si declama contro tale abuso sterminatore sotto gli occhi stessi del Principe, e dei suoi Magistrati, debbono compassionarsi gli avvenimenti nelli Casali, nelle Terre, e nelle altre Città meno illuminate, e meno custodite delle prime. Se si volesse fare un rapporto fedele, servirebbe a muovere la bile, e talvolta le risa. Qual beneficio non apporta ai sudditi la presenza del loro Sovrano, e qual disvantaggio non reca la di lui lontananza dalle Provincie? Si vedrà

(1) *Annal. di Napol. Epoc. 2. t. 2. p. 201. a 205. e seq.*

(2) *Chamb. Diz. V. Copti.*

drà nei seguenti Capitoli , quanto sia notevole tale infortunio ; per ora ci sia permesso conchiudere , se nella Capitale taluni Preti , e Frati imitarono l' insegnamento di Zoroastro , che si legge nel libro intitolato *Zendar Vesta* , in quelle disgraziate Terre se ne fece come una particolare professione . *Insegnò egli Zoroastre : voi non potete ottenere il favor Celeste , se non pagando a questa guida della salute la decima dei vostri beni , delle vostre terre , del vostro denaro , e di quanto in una parola possedete . Se il Duster ( cioè il Sacerdote ) è soddisfatto , l' anima vostra eviterà li tormenti dell' inferno , sarete in questo mondo colmi di elogj , e goderete nell' altra di una eterna felicità (1) .* Teodorico , monaco Greco Arcivescovo di Cantorbej autore del libro penitenziale , anche egli divulgò le massime di darfi cioè a ciascheduna colpa una determinata penitenza , ed introdusse la pratica dei Canon penitenziali portataci dall' Oriente , li quali sebbene salutari , e diretti a buon fine , per la rilasciatezza dei Cristiani furono però trasformati in abusi , e surrogati de' nuovi mali , de' quali prese le misure opportune il Concilio Cabilonense nel Cap. V. e VI. , perchè non solo gli Ecclesiastici vollero esimersi dalle pubbliche imposte , ma inventarono nuove tasse sopra dei Popoli , e se le facevano pagare per dritti legittimi . Tali furono in origine le decime , delle quali faremo parola . In questo luogo basta

perfi

---

(1) *Filangier. Legisl. 2. 2. cap. 3.*

perfi, che coloro li quali posseggono grandi vantaggi nello Stato, e colle cariche possiedono grandi beni, devono proporzionatamente contribuire con tutti gli altri membri ai pesi, ed alla gran massa dello Stato.

Gli Uomini per origine e per natura essendo simili, debbono avere ingenite eguali reciproche obbligazioni. Li Chiefastici, li quali faticano all'Altare, e vivono dall'Altare in mezzo alle ricchezze, perchè debbono essere trattati nei pesi inegualmente contro le leggi della natura, che fissano l'equilibrio? Delle pecore il montone è il duce, e non il lupo; ma il montone non esce dalla spezie, e razza delle pecore. Le immunità furono privilegj accordati dai Sovrani colla condizione, purchè non si abusi contro la salute dello Stato, ed illibatezza della Religione.

Fu facile in tal modo liberarsi li ricchi dalle colpe colla profusione delle loro ricchezze sotto titolo di scomputo di penitenze, per cui volentieri, ed a folla si videro offerire alle Chiese le loro proprietà per redimere la propria anima, e da tale impegno provenne quella immensità di beni stabili, che dai Secolari proprietari passarono agli Ecclesiastici *pro remissione peccatorum*; onde quasi tutti li Principi di Europa moltiplicarono le loro offerte. Fin quì il Muratori (1); ma noi abbiamo letto coi proprj occhi molti legati *pro malis ablatiis*, coi quali s'intendeva dai  
testa-

---

(1) *Murat. dissert. 68. e 71. ant. Ital.*

testatori soddisfare , ancorchè sapessero le persone certe , cui correva l'obbligo di giustizia farne la restituzione .

Il nostro Roberto Guiscardo Duca di Puglia non fu meno liberale . Promise egli a Papa Niccolò II. un'annuo censo , quando s'intitolò *Ego Robertus Dei gratia , & S. Petri Dux Apuliae , & Calabriae , & utraque subveniente futurus Siciliae &c.* Il mezzo per altro più efficace per espiare allora li peccati più gravi era il fondare Monasteri , e di già li più cospicui del Regno li dobbiamo alla consimile morale introdotta dai barbari Longobardi . Si permise di più *de rebus suis pro anima sua in sanctis locis judicare quid voluerit* , a relazione dell'Avvocato Galante (1) in conformità di tutto quello prima di lui avevano scritto Tomasino , Brussone , ed altri dotti Scrittori , sotto la scorta de' quali può sostenerfi il nostro assunto , senza però lederfi gli atti di pietà , e di Religione , che rendono lodevoli li foccorsi opportuni alle Chiese , e più buone le limosine ai nostri simili più vicini delle anime de' trapassati , le quali anche ricevono suffragio per tali limosine , migliori le penitenze , ed ottime le riforme dei costumi per riuscire buoni Cristiani , e Cittadini , la cui perfezione consiste unicamente nell'imitare G. C. , adempiere ai doveri imposti dalle leggi , e dalla Religione ; adorando Dio sopra tutte le cose , ed amando il prossimo con

---

(1) Descrizione delle Sicilie .

con quell' ordine di carità , con cui c'istruisce S. Paolo .

Traboccano perciò nell'altra estremità coloro , li qual' incolpano li S. Pontefici , quando si volle immaginare , che il solo punto dell'interesse temporale avesse fatt' onorare li vizj , che si ascrivono al gran Costantino nell' aver fatto assassinare Licinio suo fratello , morire Crispo suo figlio , e soffogare sua moglie Fausta , e fomentare gli altri vizj , che si attribuiscono al Re Clovis , ed altri a Pippino unto e coronato Re dal Papa , il quale andò a trovarlo in Francia , non ostante le pretenzioni di Childerico III. chiuso nel Convento di S. Martino , e nelle Fontanelle di Normandia , secondo si esprime il famoso Elvezio (1) ; poicchè cogli atti della liberalità , e pietà usati da Costantino inverso la Chiesa potette egli , come ogni altro Sovrano al pari di Davide , pentirsi de' suoi falli , ed anche santificarsi . S. Agostino , e la sua Canonizzazione dopo una vita penitente potrebbe servirli di grand' esempio , e di miglior raziocinio .

Premesse tali proteste , ci guardi Dio dall' opinione , che la Chiesa , e li Sacri Ministri , li quali servono all' Altare , non dovessero avere il loro decente sostentamento . Se li Romani nel gentilesimo offerivano una parte del prodotto dei loro

---

(1) *Elvez. loc. cit. t. 3. cap. 18.* Vedi Jaccuzio in *Sacra Constan. Histor.* , e *Ladocat. Diz. rer.* art. nei rispettivi nomi .

loro campi ai falsi Numi, e facevano un solenne giuramento prima di andare alla guerra, consacrando così colle promesse la decima parte di quello avrebbero vinto, come fece Camillo ad Apolline, e come usarono gli Greci, e le altre Nazioni, sarebbe per noi Cristiani troppo disonorante, se s'intendesse togliere alli Ministri del vero Dio gli opportuni sussidj. Sappiamo troppo bene, che fin dal loro istituto li Chiesastici ebbero per oggetto di aggiutare le famiglie, di consolare gli afflitti, di soccorrere li bisognosi, e di alzare a tal'uopo le mani al Cielo per attirarne da colàsù le benedizioni, come rendere prosperato il Regno. E chi oserà contrastare queste verità, che fecero fra Gentili medesimi parte del jusso pubblico sotto il nome di Augurale, Feciale, e de' Pontefici. Li declamatori hanno gridato sull'eccesso, e sugli abusi, o per la seduzione fatta delli popoli trascinati alle profusioni, fino a dimenticare li proprj figli, ed a non perdonare al proprio sangue. S. Agostino rispose ai testatori che volessero lasciare erede la Chiesa obliando li suoi: *Quicumque vult, exheredato filio, heredem facere Ecclesiam, querat alium, qui suscipiat, non Augustinum* (1). Questi sono li sentimenti di un Dottore della Chiesa opposti alla boria dell' Abate di Fulda, che tanto contrastò colle ricchezze la precedenza all' Arcivescovo di Co-

---

(1) *Serm. 49. de divers. Cap. 5. Col. R. 5. tom. 2.*

Colonia nel congresso di Magonzà riferitaci da Arnaldo Lubeca (1). *Mentior, si non vidi Abatem sexaginta equos, & amplius ducere in suo comitatu* (2). Un esempio così edificante datoci da S. Agostino, se si fosse osservato fino ai nostri tempi senza ricedere dalle massime dei Chieftastici antichi, non si vedrebbero certamente tante famiglie pitocchiare il pane, ed essere discacciate spesso volte dagli stessi Religiosi, che gozzovigliano a loro spese.

Per toccare con mani questa verità così notoria, cioè dello straordinario ingrandimento delle Chiese più in là del loro decente sostentamento, basta dare un'occhiata non già a tanti ricchissimi Conventi sistenti nelle Provincie, ma alla sola estinta Compagnia di Gesù. Questa non ha molto, che fu abolita, e non ha troppo, che fu istituita da S. Ignazio; e pure la medesima in questo solo Regno aveva fatto in così picciolo corso acquisti di Signorie, e di grosse tenute, e di proprietà considerabile di rendite significanti, destinate oggi dalla pietà del nostro Sovrano in buona parte al mantenimento di tanti Alunni nei Collegj per apprendere le scienze, e di tanti Professori, che le insegnano (3). Li Frati così  
be-

(1) *Cronic. Slow. lib. 3.*

(2) *Ab. di Chiarav. in Apol. Gulielmi.*

(3) *Prammatica dell'estinzione seguita nel Dicembre 1773. coll'inserta Bolla del Pontefice in data de' 21. Luglio 1773.*

bene impiegati faranno cessare le doglianze di essere cioè stromenti inventati dalla immaginazione Orientale, e fatti per l'ozio, e per la pigrizia. Gli Ecclesiastici non faranno proprietarj assoluti, ma dispenseranno li beni, e possono, e debbono pel buon servizio dello Stato avere il salario, come li Magistrati, e li Soldati, che lo servono per altre vie.

CAPITOLO XIII.

*Non si cerca l'abolizione di altre Religioni. Queste potrebbero non essere gravose allo Stato, quando il Governo obbligasse gl' Individui ad ajutare li Vescovi, e Parrochi per le S. Missioni, e nel predicare la parola di Dio al Popolo, ed istruirlo. Qual bene meglio si spera colle nuove leggi del Sovrano, che servono a prepararcelo.*

**S**ia pur anche lontano da noi il sospetto di volerli qui indicare la soppressione di altre Religioni ad esempio della predetta estinta Compagnia. Si sa, che Alessandro III. nel cap. *relatum tit. ne Cleric. vel Monacæ* ordina l'espulsione dei Religiosi, che deviassero dal loro Istituto in conformità degli altri rimedj pensati da Clemente VIII., da Paolo V., e da Gregorio XV. colla Bolla *cum alias*, e che quest' esecuzione sia riservata ai Principi, come Protettori della Chiesa, e come Sovrani vigilanti al restauro della purità

rità della disciplina nei proprj Dominj , a tenere anche del prescritto nel *Canone Principis dist. X.* Il nostro Re essendo giusto , e troppo Religioso conosce più dentro quali Religioni apportino allo Stato il maggior bene , ed utilità , secondo quel fine , per cui furono ricevute , ed i suoi ubbidientissimi Vassalli ripongono ciecamente nelle sue Sacre mani il loro governo , e la maniera , com' essere governati .

Le Religioni apportano vantaggi , e ce ne fanno sperare maggiori nel fondo del loro approvato Istituto . Verissimo , che molti Governi di Europa si applicano con serietà in alleggerire gli stati dal grave peso di tanti Religiosi inutili da una banda , mentre dall' altra proteggono quegli altr' Istituti , che sono utili alla Nazione , fra quali quelli di S. Domenico , altrimenti detti Predicatori , li Missionarj di S. Vincenzo da Paoli , o li Liguoristi . S. M. con dispaccio de' 10. Marzo 1789. uscito dalla Segreteria di Guerra erigette nella Guarnigione di Gaeta un Convitto , che dovrà esser composto di dodici figli di Militari , e di quattro di quei Nobili , fissando la dote di ducati 1600. sotto la direzione dei PP. delle Scuole Pie , e di quell' Istituto , che in ogni luogo si distingue per l' attenzione , e per lo zelo , con cui si consacra ad allevare la Gioventù nella pietà , e nelle lettere umane . Gregorio Leti (1) scrisse , che li monasteri delle Monache nascondono

---

(1) *Ital. Regn. part. 1. lib. 3.*

dono le bruttezze , nobilitano la povertà , confer-  
vano le case .

Li Provinciali nel vedere oggi restituito il dritto della Nazionalità ai Frati , e alli Monaci tengono tutta la speranza di vedere collocati , ed impiegati nei Capitoli , o nei Monasterj li loro figli , o fratelli per servire a Dio con tutto il comodo , il quale più non si fruisce dai Forastieri meno interessati , attese le nuove leggi del Sovrano , sulla esecuzione delle quali molto più confidano di ottenere tanto di bene , ora che non vi è più timore di sorpresa colla prammatica del 1788. , colla quale le Religioni del Regno non debbono più dipendere dai Generali residenti fuori , ed ignorantì delle costituzioni Municipali , o meno attaccati ad esse ; ma si bene dai Procuratori Generali , che debbono stare sotto gli occhi del Re , il quale ha lasciato il governo economico ai Provinciali di ciaschedun' Ordine , dovendo poi li Priori dei rispettivi Conventi ricevere comunicate le facoltà spirituali dagli Ordinarij dei luoghi in conformità dello spirito degli antichi Sacri Canoni della Chiesa , e della polizia introdotta presso delle altre ben regolate Nazioni .

Resta solo , che tali Religiosi sieno chiama-  
ti , e non forzati a professare li voti , e lo spi-  
rito della Religione in età propria per riuscire  
così di edificazione alli popoli , e confortando li  
Vescovi , e li Curati s'impegnino a riuscirvi più  
col loro esempio , che colle prediche , assistano con

pazienza ne' confessionali, e cooperino a dare l'opportuno pascolo spirituale nelle Provincie, secondando il fine del loro Istitutore, sotto del quale furono ricevuti, e sono tuttavia tollerati, preferendosi sempre però dalla vigilanza del Governo quella Religione, che abbia l'Istituto di predicare, e fare ai Popoli gli esercizi della S. Missione pel profitto delle Anime; sovvenendoci le parole di G. C. che coloro li quali ascolteranno li suoi Ministri, ascolteranno lui medesimo. Dovrebbe finalmente imponersi ai detti Predicatori, che nei Santi esercizi, come si costuma pregarli Dio pel S. Pontefice, non si tralasciasse l'altra preghiera pel nostro Sovrano, nè si tralasciasse d'inculcarne il rispetto, e l'ubbidienza alle sue leggi non solo per timore, quanto per obbligo ordinato da Dio, che egualmente precetta l'attaccamento alla patria, e di preferirsi l'interesse pubblico al privato, in atto che comanda la compassione all'umanità, e le altre virtù politiche le quali o s'ignorano da molti, o non si credono in obbligazione.

CA-

## CAPITOLO XIV.

*Li Religiosi delle Provincie potrebbero non essere gravosi , ma utili allo Stato , quando il Governo li facesse servire all'educazione e profitto della gioventù . Nelle Provincie vi è penuria di Scuole , ma non mancano Conventi , nei quali potrebbe lasciarsi una camera per luogo di scuola , o di Accademia per insegnarsi l'umanità , la filosofia , la morale , la politica , il commercio . Solletico , che si propone agli studiosi per lasciare l'ozio sempre detestato , e più frequentato nelle Provincie . Non si diano nell'avvenire ascenzi nelle Religioni , se non ai Lettori e Maestri pubblici , e che abbiano fatto il corso prescritto dal Governo . Le loro lauree , e gradi di Magistero non in Roma , nè dai privati Religiosi , ma dalla Sovranità debbano conseguirle . Importanza di erigersi nelle Città di Provincia le Accademie coll'approvazione e protezione Reale .*

**I**N secondo luogo si mantengano , anzi si cerchino quei Religiosi , che sieno portati ad istruire la gioventù nelle scuole aperte di umanità , filosofia , di Teologia , di Morale , di politica , e di perfezionare il Cittadino nell'agricoltura , e nel commercio , e nello studio delle leggi . Nelle Provvincie , come si dimostrò , vi è una moltitudine di Religiosi , e di Conventi , ma si penuria di quest'altro pubblico importante bisogno . Nelle Provincie generalmente non vi

sono scuole pubbliche. Li genitori sogliono spedire li loro figli presso qualche Pedante, si dispendiano, e ciò non ostante hanno il dispiacere di vedere li figli ignoranti, ed oziosi, e le Città non si aspettano buoni Cittadini. Il nostro Religiosissimo Monarca, e li suoi grandi Ministri non giungono a vedere in qual maniera discapitano da giorno in giorno le Provincie per la scarsezza delle scuole, e per la mancanza dei Maestri. Non si ascoltano così da lontano li sospiri più profondi dei Padri di famiglia, massimamente di quegli altri, che non possono fare la spesa di mandare li figli nei Seminarj, o negli studj pubblici della Capitale, o di collocarli nelli Collegj di Provincia surrogati alle case di detta Compagnia estinta. In molti luoghi mancano li Seminarj, e mancano anche le scuole, benchè in niun luogo mancano li Conventi. L'educazione nientedimeno influisce moltissimo sulli costumi, e fu sempre un'occupazione del dritto pubblico.

Con infinita saviezza fu ordinato negli anni passati di non potersi tenere scuola da Maestri, che non fossero laureati, o per lo meno approvati nei Tribunali (1). Così si comprese, che quello si seminava si raccoglieva; onde si cercò provvidamente dare il riparo a molti mali, ma oggi a piè del Trono si umiliano li voti più fervidi dei Padri di famiglia di ciascheduna Terra, e Cit-

---

(1) Gatta raccolta de' dispacci.

e Città delle Provincie, ove non essendovi scuole pubbliche, sperano trovare tale indispensabile comodo nei Chioftri , e nella carità dei Religiosi, che sono a buon conto dalle pubbliche rendite sostenuti . Prevenne puranche il Clementissimo Sovrano tali giuste istanze, e perciò si compiacque ordinare (1), che nelle Comunità si fossero aperte le scuole, ma l'esecuzione fu negletta, quando S. M. pel maggior profitto introdusse le scuole Normali, come un'opera della Sovrana cura, che facilita gli studj alle necessarie cognizioni, ed in alcuni luoghi si sono destinate parte delle rendite dei Conventi in usi così proficui per l'educazione, la quale ci dimostra quali noi siamo sia nel fisico, che nel morale.

Le leggi dell' Educazione certamente ci preparano ad essere buoni Cittadini . Queste si apprendono nelle scuole, e si perfezionano colla pratica nel gran Mondo, ove al dir di Montesquieu bisogna calcolare nella virtù una certa nobiltà di costumi, e disinvoltura nella maniera di prenderle, che cangiano spesso secondo il volere, e sapere di chi governa. L'istruzione è la molla più potente sulli costumi, ed il Governo deve perfezionarla, togliendo gli ostacoli, che ne impedissero li progressi.

Quindi, se non vogliono li Religiosi locali castrate le loro rendite, destinino pure qualche camera nei loro Conventi, se non per un Liceo,

I. 4

e for-

---

(1) *Idem* .

o formale Accademia, almeno capace a trattene-  
 re li giovani studenti nelle debite ore; eliggano  
 ancora fral numero dei Religiosi li più abili a  
 fare le scuole per insegnare agli altri le lingue,  
 l'Umanità, la sana Teologia, la pura Morale,  
 l'elettica Filosofia, le leggi Civili, e Canoniche,  
 e la polizia municipale, anzi la scienza del com-  
 mercio, e formino così la gioventù, facendole  
 succhiare fin dalla prima età col latte li princi-  
 pj del buon costume, e dei doveri inverso Dio,  
 del Sovrano, della Patria, de' Magistrati, verso  
 di loro stessi, e del prossimo; ed in tal maniera  
 alle benedizioni dei Popoli, che vedranno fruire  
 li loro beni dalle mani morte così ben impiega-  
 te a pro de' vivi, si uniranno tantotlo le accla-  
 mazioni dovute ad un benefico Sovrano, che ne  
 dispone le ordinanze; e se si temesse, che li Frati  
 avessero un'interesse contrario a questo bene pub-  
 blico (ciocchè non è da sospettarsi nei Frati Re-  
 gnicoli, che sposano l'istessa causa) potrebbesi  
 prefigere, e destinare Maestri secolari per la le-  
 gale politica, e commercio.

Carlo II. fece chiudere in Sulmona una  
 scuola di dritto Canonico, ma dette ai PP. Do-  
 menicani, ed ai Francescani, ed Agostiniani la  
 pubblica lettura della Teologia nei loro Chioftri  
 con assegnare il salario anche sulle rendite Do-  
 ganali, e prescrisse, che un Canonico di S. Nic-  
 colò insegnasse la Canonica. Gli Angioini fecero  
 del gran male, proibendo le scuole nelle Provin-  
 cie, maggiore lo fecero gli Aragonesi, che non  
 s'im-

s' impegnarono a diffonderle: Federico però concedette gran privilegj agli scolari. Se non si vogliono questi mettere in pien' osservanza, o rinnovare, un premio ai figli di famiglia studiosi sia dell' esenzione del foro, sia d' un distintivo dell' abito, o di ascenso agli onori militari, Chieffastici, o politici, anzi di preferenza alle cariche della stessa loro Patria colla esclusione di coloro, che fuggissero tali scuole, sarebbe il maggior solletico, come affezionare li giovini alle virtù, e così accrescersi con emulazione il numero de' buoni Cittadini, de' valenti professori, de' migliori Chieffastici, e de' più bravi militari, e bandirti l' ozio, che fu sempre giudicato il peggiore di tutti li mali, e la voragine di ogni vizio. Li titoli per altro, gli onori, e la stima pubblica furono sempre le ricompense della virtù in opposizione all' ozio. Presso Plutarco leggiamo privati coloro, che non avevano potuto reggere alla pubblica istituzione della Cittadinanza (1). Con ragione dunque il Signor Abate Genovesi nella sua Diocesina sul titolo del fine delle scienze si scandalizzò del gran Socrate, fino a *riputarlo o matto, od empio, quando scrisse che la più ricca, e bella professione dell' uomo sia l' ozio, sempre valutato il desolatore della vita umana, e della virtù: la quale solamente conserva gli ordini nelle Città, ed è il fonte di ogni bene, e l' indrizzo alla beatitudine.* Il Sovrano avendo quasi l' onni-

po-

---

(1) *Istit. Laconic. & in Lygur.*

potenza sopra gli Spiriti de' sudditi, può farli perciò divenire virtuosi nel grado, che si vuole. Alla fede di Monsieur Fontanelle aggiungiamo l'altra, che costantemente ci presenta la storia. Li nuovi Licei da aprirsi in ogni Convento, il premio dell'ascenzo da darsi nelle Religioni da ora innanzi a' Lettori autorizzati dal Governo (senza pregiudizio del merito de' vecchi), le nuove Accademie fanno sperare il risorgimento de' Giovini, l'abborrimento dell'ozio, lezioni utili, e piacevoli; e che finalmente gli adescati Giovini di Provincia si prenderanno cura di esaminare anche le derrate, e le arti del paese, e di accrescere il commercio, come si è plausibilmente incominciato a praticare in altri Regni.

Dracone non senza ragione volle punire colla morte gli oziosi. Li Greci sopra di ogn' altro Popolo fecero tutti gli sforzi per dirigere l'educazione dalla banda della virtù, e le donne istesse vi erano troppo savie, (1) impiegando tutti li mezzi per istabilire, ed invigorire la passione della gloria coi soccorsi alla istruzione pubblica. Potrebbe si inoltre ad eliminare l'ozio incaricare a' Governadori locali, che nel favorire gli studiosi Giovani, punissero per lo contrario esemplarmente a richiesta dei parenti quei, che rinunziano a tali soccorsi anche con qualche pena sensibile, ed infamante. Il disprezzo nelle Monarchie è il  
sup-

---

(1) *Montesquieu t. 1. p. m. 52. e 219. e t. 3. ediz. Napol. p. 25. Filangieri t. 7.*

supplizio il più ributtante , ed il più confacente a far detestare l'ozio , il quale se viene condannato nelle Metropoli , nelle Città di Provincia è assai più pericoloso . In quelle trovano gli oziosi occupazioni corrispondenti , e tralle miserie , che si preparano , impieghi di ogni sorte ; ma datosi fondo al picciolo patrimonio delle persone Nobili , e Civili delle Provincie , non trovando impieghi corrispondenti , nè potendo adattarsi alle arti , che mai appresero , sono quasi costretti dalla necessità di commettere dei disordini , che disonorano le famiglie , e perturbano la pubblica quiete . Li Greci , e li Romani fecero portentosi nei tempi prosperi , ed oppressi poi dal bisogno si diedero alle scelleragini . Solomone pregava il Signore di esentarlo dalla povertà (1) . E Carlo Magno in un de' suoi capitolarj prevede , che gli oziosi , e bisognosi si darebbero alli furti .

Con tali bramati ripari , e soccorsi di pubblica Istruzione non si vedranno tanti oziosi nelle botteghe , e ne' ridotti , ma tanti germogli di virtù , che accresceranno il bene allo Stato , ove certamente non nuoce , che li Religiosi medesimi fossero li Maestri nelle pubbliche Scuole , nelle quali li Cittadini debbono apparare gli anzidetti doveri . In tal maniera non si dirà più male del monachismo , nato cioè per l'inanizione in paesi caldi (2) ; ed affinchè fossero per lo innanzi favori-

---

(1) *Proverb. cap. 3.*

(2) *Not. a Montesquieu ediz. Nap. lib. 14. c. 7.*

voriti dalla pubblica opinione , e protetti da Governo , non si permetterà loro ricevere la laurea divisa , o carica nella religione di pubblica ostentazione o graduazione , se non quella , che conseguissero nelli Collegj del Regno eretti dalla pubblica potestà senza poter giovare le altre ottenute fuori Regno , o da Frati particolari non ostante qualsivoglia mendicato privilegio, che mai può essere di sopra a quello dato alla sapienza di Roma ; e pure le lauree di quell' Incognito Collegio per li Dottori del Regno non valgono senza il Regio beneplacito, essendo state abolite le dignità , che vengono da fuori anche dall' impegno nazionale . Come dunque potranno tollerarsi tanti Maestri, Bacellieri , o Lettori di different' Istituti approvati ne' loro Conventi di Roma , di Bologna , o tra Frati Regnicoli , che concedono la beretta, l'anello, le divise di dignità, e preminenza pubblica nell' ordine , le quali si debbono dispensare dal solo Principe, che da lontano non vede la discostoro ostentazione nel Pubblico , l'autorità ne' Chioftri , la distinzione nelle Camere , e ne' Refettorj , come un premio , che meglio si debbe dare da S. M. a vista delle fatiche fatte nel solo Chiofiro , ma assai più a pro del pubblico , in cui sta la Religione approvata , ed ove conviene più gettare ne' cuori de' Cittadini li germi delle passioni per le virtù fin dal loro nascere . Le Chiese e gl' Istituti sono nello Stato , e quindi gli onori , le dignità , li magisteri , le lauree , e privilegj ostentandosi nel  
Re-

Regno debbono accordarsi dal Sovrano, che tiene in suo potere la pubblica autorità, come quelle, che formano parte della Regalia. Perchè dunque li Monaci non debbono con più giustizia, e meno dispendio impetrarla dal Re, e piuttosto con distaccamento dal legittimo loro originario Principe cercarla altrove, ed ardire di esercitarla ne' suoi dominj? Sembrano cose da poco gli esposti abusi della Giurisdizione Ecclesiastica, e piccioli gli ostacoli a non poter prosperare le Provincie? E non sono ingiustizie anche quelle, che si fanno a' Soggetti più meritevoli del numero de' Religiosi medesimi, quando per non essere a genio de' Padri dominanti sono esclusi da tali onori, o dal potere coltivare le scienze ne' Chiostri, e nelle Terre del Regno?

Questo spettacolo si presenta al Governo nella sua semplicità per gli opportuni ripari da prendersi, e per assicurarsi la felicità del più gran numero de' Cittadini, la quale prende le sue radici dalla buona educazione, le di cui leggi a conservarla furono sempre sacre per ogni Nazione impegnata a non farl' attaccare da qualsiasi noeumento. Infatti mai fu buona la grandezza di pochi coll' avvilitamento, e danno del gran numero de' Cittadini, li quali tralli rimorsi di una santa emulazione protetta dal buon Governo potranno prepararli la strada a conseguire gli onori dalla giustizia della pubblica autorità, che dovrà destinarli Maestri, o Lettori intesi li Diffinitori, e li Governanti del luogo, ove avranno esercitato

tato lodevolmente la lettura, e gl'insegnamenti. Saranno da qui a poco li Monasteri tanti luoghi di bella educazione, la quale per sua naturale influenza avendo la maggior forza sull'animo, e meccanismo de' Cittadini, farà certamente tanto buona riuscita, quanto sarà protetta, e diretta dal Governo nell'ordine delle scuole pubbliche, le quali sogliono avere degli vantaggi sulle private 1. nella salubrità de' luoghi, ove per lo più furono edificati li monasteri, 2. per la regola, e metodo, che difficilmente si osserva nelle scuole private, e molto si adatta ne' Chioftri, 3. per la emulazione, che si risveglia tragli studenti in vista de' premj, che si preparano dalla fermezza del Governo, e fra gli encomj de' pubblici Lettori. L'uomo per altro è un grande imitatore, se vede Cittadini virtuosi, ed onesti sotto li precetti uniformi, li raggiugnerà; anzi l'idea del merito, e della pubblica stima associerà l'altra dell'amore per la virtù. Gli antichi frateschi titoli, e graduazioni ruppero senza la pubblica approvazione l'uguaglianza tralli Frati preceettata dalla Regola, introdussero un vassallaggio sopra degli alrri Religiosi, fomentarono l'ozio, e furono causa di tante doglianze nella Monarchia, che punto non conferì tali dignità, e titoli di nuova stampa distruttivi dell'umiltà, e dell'uguaglianza senza utilità.

Chi potrà dubitare, che la educazione non interessi lo Stato sommamente, e che questi mezzi, che s'implorano dal Sovrano, non tolgano la

no-

notoria decadenza, e tutti gli ostacoli, li quali arretrano la felicità di tante famiglie sparse nelle Provincie, ove le scienze sono spiranti, e si teme, che a lung' andare que' Cittadini potrebbero scordarsi di essere uomini? L'educazione fece sempre li virtuosi, e la di lei eccellenza sarà sempre proporzionata alla cura del Governo. Di là a poco si vedrà quanti grandi uomini di lettere, e valorosi Militari, quant'illustri Magistrati, quanti eccellenti Professori, quant'Artefici uscirono dalle Provincie anche ne' tempi prossimi alla barbarie.

Ora, che la più bella parte dell'Italia respira illuminatezza, perchè non introdursi nelle Provincie le Accademie sotto la Reale protezione in luogo di tanti privati Collegj Fratreschi, ed ivi spargerli il gusto più raffinato delle belle lettere sotto un medesimo codice, e disegno municipale, che presenti una istituzione, ed un metodo più agevole al corso degli studj? Li Religiosi medesimi sospirano questa riforma. Un dotto politico de' nostri tempi (1) sostiene, che fra gli abitatori nelle Capitali non conoscendosi gli uomini neppur fra di loro, senza la comunicazione fra di loro non possono prosperare nelle scienze, come se ne compromette nelle Città di Provincia, ove la conoscenza, la comunione, anzi la gara sarebbe più atta a fecondare li talenti con minore distrazione. Le Università

---

(1) *Francesf. Mario Pagano t. 2. p. 72.*

fità dell'Europa non tutte sono nelle grandi Capitali. La nostra Partenope l'ebbe dall'Imperatore Federico II. (1). Nelle Città grandi, ove capitano giovini senza l'occhio de' loro padri, si fomenta più la libertà del costume, e toglie loro quell'applicazione, per cui vi sono spediti.

Noi non abbiamo nè merito, nè volontà di decidere sulla superiorità del profitto; sosteniamo bensì essere indispensabile tale germoglio nelle Provincie. Il materiale più proprio senza troppo spesa si trova ne' Monasteri. Poche camere, che si tenessero vuote, formerebbero il Liceo, da autorizzarsi però pubblicamente per non insegnarsi dottrine segrete, o nocive allo Stato. La loro libreria potrebbe servire a tutti della Società, togliendosi l'interdetto, e fino le scomuniche per li Secolari, che vi entrassero. Le predette rendite avanzanti alle mani morte potrebbero supplire al miglior uso. Il concorso de' Religiosi, e dotti Secolari niente non incompatibile, potrebbe stabilirlo. Passò quel tempo di barbarie, ove li Laici non doveano sapere le cose de' Preti, perchè li Laici erano gl'ignoranti, per giustizia esclusi dal congresso de' letterati, che erano li soli Preti, e Frati (2). La comunicazione degli studenti, che li uniscono, farà più prossima, e li Padri più scelti a fare scuola anche potrebbero essere li Rettori, e così senza discapito del-

---

(1) *Gian. Stor. delle Leggi.*

(2) *Murat. Giurispud.*

delle rendite de' rispettivi Conventi si renderebbe al Regno da loro un officio di pietà , che pria senza ordine si dava a' loro alunni soltanto, e si darebbe a' Religiosi medesimi un onore meritato per li loro ascenzi dalla pubblica autorità, e non dal vario capriccio de' PP. governanti. Sarebbero li Monasteri tante Università di lettere, e tante Accademie; e quando saranno animati colla Reale protezione, si vedranno presto li celeri progressi di questo importantissimo ramo di felicità , si seppellieranno gli ostacoli , che la impedivano . Fu creduto errore quello , che il gran numero de' Frati diminuiscia l' altro de' Vassalli del Re . Questi Frati , o Monaci non cessano di essere Vassalli nella Religione, e ne' Luoghi . Il Signor Leti (1) dice, che ne' Paesi de' Protestanti, dove non ci sono Monasteri , non si vede maggior popolazione de' luoghi Cattolici; oltredicchè non il numero de' Vassalli , ma la qualità fa li gran Principi. Dieci sudditi comodi portano maggior beneficio allo Stato, ed al Sovrano, che cento mendici: e cinque virtuosi Cittadini potranno recare più utilità, che duecento mal' educati .

K

CA-

(1)

## CAPITOLO XV.

*Si deve prescrivere dal Supremo Governo anche alli Religiosi un'obbligo più stretto di assistere ai Moribondi, e di professarne il metodo, giacchè quest' assistenza manca nelle Provincie. Si enunciano altre salutari Leggi fatte dal Sovrano, e con fiducia si aspettano le altre sugli esposti bisogni.*

**F**inalmente, quando si abbia rimediato alla mancanza dell'educazione per li giovini delle Provincie, e provveduto dal Governo per farli vivere cristianamente, pascendosi li Cittadini colle prediche, e col Religioso esempio il loro spirito, rimane, che S. M. dia anche un'occhiata ai sudditi moribondi delle Provincie. Un solo Parroco, ed il sostituto de' Vescovi non puote attendere, ancorchè il voglia, e sappia per tutti li filiani, che si ritrovano in quel terribile passaggio per l'altra vita. Nelle Capitali vi sono molte Parocchie, infinite Congregazioni, Ospedali di carità, altri de' PP. Serviti, e quelle delle Crocelle fondate da S. Camillo de Lellis specialmente si distinguono nel modo, come assistere agli Agonizzanti. Questo vantaggio non è sperabile in tutti li luoghi delle Provincie. Qui non si pretende, che in luogo delle Religioni già ricevute, si surrogassero altre, che prestino tali utilità per proprio Istituto. Crediamo debolmente  
che

che senza tali cangiamenti si possa conseguire il medesimo buon fine; quando il Supremo Governo prenda a petto proprio l'impegno di svellere da' Religioni commoranti il pregiudizio radicato, che essi non debbono assistere, che in mancanza del Parroco; e perciò si obbligasse ogni Convento a mantenere soggetti stradati in questa carriera, e nella cognizione di tale importantissima pratica, la quale, quanto si crede facile, e si trascura, tanto è desiderabile, e riesce sul fatto ineseguibile, massimamente da coloro, che non ne hanno li principj, e molto meno il metodo.

Quando dunque la Sovranità penetrando ne' bisogni de' particolari Individui sparsi nelle Provincie esposti da noi più col cuore, che colle frasi rettoriche, procederà alla riforma degli Abusi delle Religioni, dimodochè esse servano alla istruzione de' popoli sulli rudimenti della fede, e li conducano colle prediche, e buon'esempio all'osservanza del Vangelo, e colle plausibili lezioni gl'illuminino collo spaccio delle scienze atte a formare buoni Cittadini, e finalmente coll'assistenza a' moribondi facciano partire questi per l'altra Patria della vera felicità, e S. M. prendesse gli efficaci mezzi, come fare adempiere li loro doveri su tali negletti bisogni, li sudditi delle Provincie viveranno bene, e moriranno meglio: anzi Dio benedirà tutti coloro, che concorreranno a tale desiderata Riforma. Negli luoghi poi, ove faranno stati edificati più Monasteri, gli avvantaggi si moltiplicheranno a proporzione, aprendosi in ogni Monistero una Cat-

tedra di scuole, e si raddoppierà l'assistenza, che manca a' moribondi.

In tale maniera lungi di essere tali Religiosi di aggravio, appena faranno così ben riformati, li Cittadini locali li mireranno, come unico loro sollievo: sono per altro questi nostri voti uniformi allo spirito delli rispettiv' Istituti professati, ed a quel generico disegno, con cui furono ricevuti. Se poi queste non fossero le speciali loro capitolazioni espressamente inite colle Università, o le leggi apposte dalli Fondatori, il nostro Sovrano, unico legittimo Interprete delle leggi, e delle volontà de' Fondatori, e pii disponenti, le approssimerà a' bisogni esposti per farle riuscire utili a' Cittadini, che somministreranno li fondi per la loro sussistenza, e tuttavia porgono loro gli alimenti. Il grande nostro Sovrano abominando la crudele politica di coloro, che amano regnare sopra Cittadini avviliti, come fece contribuire al catasto, ed alli pubblici pesi nel divisato modo li beni degli Ecclesiastici acquistati dopo della formazione del catasto, come ristaurò li Reggj studj nella Capitale, e li rendette più fontuosi cogli edifizj, siccome stabili le nuove manifatture, incoraggi tutti li generi d'industria, rendette più florido il Commercio: così certamente non abbandonerà queste sue Provincie, ove dopo essersi veduta la soppressione de' Collettori sostituiti da' Nunzj Pontifizj sugli spogli de' Vescovi, e degli Abati trapassati, la rinnovazione delle leggi contro alle mani morte per  
im-

impedire gli ulteriori acquisti, dopo essersi rese perpetue le censuazioni de' beni Chiesiastici, e tolte le appellazioni alla Corte Romana in molte cause, e dismessa l'immediata Reggenza degli stranieri Generali degli Ordini, reintegrati li Nazionali di tanti benefizj prima conferiti a' forestieri, eretti tanti Collegj di Alunni, massime in que' luoghi ove furono espulsi li Gesuiti, dopo essersi aumentate le forze marittime, ed accresciute le milizie con più acconcia disciplina, introdotte nelli Tribunali nuove leggi, fondate altre Università, ed Accademie, in simil guisa sperano li Provinciali dalla sua istancabile e clementissima cura un benigno sguardo sopra di essi, per essere esauditi nella destinazione di tanti Collegj di Accademie, quanti sono li Monasteri, ed in essi tanti Predicatori, e Maestri, ed assistenti a' moribondi, quanti altri Conventi vi sieno edificati nelli rispettivi recinti, per coltivarli in tal guisa meglio la vigna di G.C., ed accrescersi il bene pubblico.

## CAPITOLO XVI.

*Tradizione , che nelle nostre Provincie fu annunziato il Vangelo da S. Pietro . La maggior parte delle Chiese si edificarono sotto al titolo di S. Pietro . Li pii legati de' testatori si confusero co' benefizj sagri maggiormente per l'abusiva massima , che le donazioni fatte a S. Pietro eran lo stoffo , che fatte alla S. Sede . Pregiudizj , che risultano contro a' dritti del Re , massimamente per la spedizione di Terra santa . Leggi nostrali , e titolario de' Vescovi .*

**E** Sposti di sopra alcuni ostacoli, che si oppongono alla prosperità delle nostre Provincie, passiamo ora a considerare la lor particolare sorte, quando predicatavi appena la fede di G. C. non più l'abbandonarono, e furono con modo speziale legate alla vera unica Religion Cattolica Romana, nè fin a' giorni nostri alcuna resia potette rompere questa santa Unità (1), da quanto S. Pietro Principe degli Apostoli, scorrendole, ve la piantò, e la impressè ne' cuori de' nostri Maggiori. Questa fu la costante tradizione passata da padre in figlio, e nel Bollario Vaticano (2) si magnifica la gran divozione de' Provinciali inverso S. Pietro, la quale si praticò anche nelle più remote Provincie Cattoliche colle frequenti obla-

---

(1) *Murat. Ant. Ital. dif. 56.*

(2) *T. 2. p. 96. a 109. e seq.*

oblazioni fatte all'Altare della confessione di S. Pietro (1); tre parti delle quali appartenevano alla Camera Pontificia.

Celebre in antichità è il gran Monistero di S. Pietro eretto in Pistoja, e non men famosi sono tanti altri sparsi nell'Italia, e nelle nostre Provincie. Quivi non si è mai intesa interrotta la divozione al glorioso Principe, o che qualcheduno caduto fosse nello scisma, o negli errori; che anzi queste medesime Provincie debitrice alle istruzioni ricevute da S. Pietro col mezzo delle di lui Apostoliche fatiche gli eressero in memoria de' Tempj, e moltissime Chiese, ed infiniti Altari, li quali dedicandoli al Sommo Dio, li posero sotto la mediata protezione del glorioso Principe degli Apostoli colla congrua dote. Costantino nel dare la pace alla Chiesa diede il primo esempio, arricchendola colla trasmutazione ordinata de' beni de' Tempj de' Gentili in miglior uso di lei.

In conferma di ciò, e di quello fu scritto di sopra, è da osservarsi, che quantunque pel Concilio V. generale alcuni Patriarchi di Aquilea, e li loro suffraganei stassero molto tempo divisi dalla S. Sede Apostolica; nientedimeno non furono infetti da' dommi abominevoli; e tuttocchè per lo decorso del secolo IX., e X. le Città di Calabria, e di Puglia fossero state sottoposte alla

K 4

Si-

---

(1) *Giornal. del 1651. In dissert. 68. Murat. cit. adnot.*

Signoria de' Greci , niuna però di esse ricedette dalla Unità della fede , anzi poco durarono nello scisma , come si dimostrò nell'anzidetta nostr' Apologia de' dritti di S. M. sulla Badia di S. Vito , il di cui corpo vi fu trasportato dalla nobile Firenze , uscendo a lei incontro Pietro Vescovo di Polignano , che allora era sotto l'Imperatore Greco. Alcune resie sparse fral rozzo popolo dopo al millesimo di nostra Redenzione furono subito colle comminate pene svelte dalle radici ; sicchè sempre trionfò la fede ortodossa predicata da S. Pietro ; dimodochè li Longobardi quando si stabilirono in esse Province , si riscaldarono fortemente in difesa di nostra S. Religione , ed a pro de' S. Pontefici , da' quali si propagava .

Nelli primi tempi il maggiore sfogo della pietà consisteva nell'onorare Dio colla mediazione de' Santi , a' quali a gara si edificavano Tempj con pompose consacrazioni , e concorso di popolo , e più magnifici furono quelli , che si fondarono coll'assistenza de' S. Pontefici , che s'invitavano ; crescendo allora la gloria del luogo consacrato coll'intervento del successore di S. Pietro , e fin d'allora corse l'adagio , che *l'istessa cosa era donare a S. Pietro che alla sua Basilica Vaticana* (1) . Non si scorrono Città , o Terre delle Province , massimamente in quella di Bari ,  
e di

---

(1) *Milloy Stor. Filos. moder. t. 1. c. 3. p. m*  
127.

e di Otranto, in cui per lo meno non vi sia un Monistero, una Cappella, un'altare, che non fosse dedicato a S. Pietro. Di più nella Provincia di Otranto vi sono più Terre denominate di S. Pietro, cioè erette sotto la tutela di sì gran Santo in picciola distanza fra di loro, come *S. Pietro della Macchia*, *S. Pietro in Galatina*, feudo della nobilissima, e grande Famiglia Spinola, *S. Pietro in Lama*, *S. Pietro Vernotico*, e *S. Pietro delli Bagni*, ove si dice, che avesse Egli la prima volta approdato, conservandosi con gelosia l'altare di pietra, sopra del quale celebrò il sacrificio, scorrendovi al di sotto le acque miracolose, che racchiude quel fiume, come una più sicura testimonianza accreditata giornalmente dalla costante tradizione, che fa frequentare tal Santuario di S. Pietro, il quale colla sua presenza fantificò quelle acque.

Li Padri, e Scrittori della Chiesa vi consentono, e ributtano l'errore di Salmasio, che negò il viaggio di S. Pietro per ben due volte in Roma. Leggansi le opere di Niccolò Sansone *de itinere S. Petri*, e di Giovanni Ovveno (1) citato dall'autore della nostra Storia Civile, che anche ha per dimostrato, che S. Pietro, ed altri

Apo-

---

(1) *Lib. 1. Epist. 8. Iren. lib. 3. c. 3. Tertul. de præf. c. 36. Ciprian. de Unit. Eccles. Euseb. lib. 2. c. 25. Athanas. Arnobio advers. Gent. Lactant. 1. 4. c. 1. Leon. Allac. lib. 1. c. 2. Godeou, Fleurii Hist. Chief.*

Apostoli avessero predicato il Vangelo in queste nottre Provincie, ed anche fondate molte Chiese, ed istituiti li Vescovi assai prima, che dal G. Costantino si fosse abbracciata la nostra Religione, rendendosi chiaro tuttociò dalli cataloghi antichi, e dagli atti de' martirj. Napoli prima di Costantino conta molti Vescovi, come pure Capua, Nola, Benevento, Atina, Pozzuoli, Bari, Otranto, Taranto, Salerno ec. Questa tradizione viene autenticata dalla leggenda dell' officio di S. Cataldo approvato dal Papa Gregorio XIII. per la Diocesi Tarentina, e poi come cosa indubitabile ripetuta nelle leggende dello stess' officio rinovato con Reale approvazione dal dottissimo Arcivescovo Capecelatro.

Da questa tradizione discende l' ereditaria divozione de' Provinciali inverso de' Papi rappresentantino per successione S. Pietro residenti in Roma. A questo riguardo si trovano fatte tante donazioni di beni dalli Provinciali, che dovettero essere antecedentemente de' proprietarj: e questa dovette essere la congiuntura, in cui dalla Corte di Roma s'introdussero le collazioni di molti legati pii trasformati in tanti benefizj chieffistici il più delle volte senza l' erezione in titolo, le quali rimasero sempre della natura di legati pii da regularsi colle leggi del Regno, e della Monarchia, e non colle regole della Cancelleria Romana in questo Regno proscriitte (1).

Tral-

---

(1) Dispaccio de' 7. Marzo, de' 10. Aprile

Tralle carte della Famiglia leggiamo una procura fatta dall' Abate Angelo Magnifio di Polignano da Roma ivi residente in qualità di Canonico della Basilica di S. M. in via lata , e come Agente della Regia Casa di Savoja per riscuotere le rendite di S. Pietro de' Greci in Otranto, di cui era Abate, come da testamento per Notare Giacomo Bernascone nel 1645.. Continuerà la collazione, come abusivamente corre sopra tanti altri legati pii senza numero dispersi nelle Provincie, speffe volte goduti anche dagli stranieri, cui da Roma si conferivano anche a titolo di benefizj *certo modo vacantia*.

Più si legge la esazione de' frutti de' beni donati a S. Pietro, la quale veniva affidata alli Chierici chiamati *Difensori*, o *Rettori*. Roma sceglieva anche *gli Azionarj*, e *gli Attori*, li quali differivano soltanto nel nome. Dalle lettere di S. Gregorio Magno apparisce, che la Chiesa di Roma possedeva *nell' Appia, nella Toscana, nella Campania, nella Galabria, nella Gallia, in Corsica, Sardegna, e fin nelle Provincie di Affrica varj patrimonj, e tenute donate a S. Pietro* (1); soggiugnendosi, che se nell' Affrica si fossero introdotti li feudi, sarebbe stata quella vastissima Penisola, che

---

1770., e de' 18. Luglio 1772. nella Raccolta t. I. tit. 8.

(1) *Murat. Ant. Ital. disc. 69.*

che forma quasi la terza parte della Terra, anche pretesa per feudo della Chiesa, come avvenne alle nostre Provincie, ove ci furono sparfe molte tenute donate a S. Pietro.

La milizia di Terra santa succedette alla divozione di S. Pietro, e fu la causa degli ulteriori acquisti agli Ecclesiastici. Per questa spedizione neppur si curavano le mogli, e molto meno le robe, e li beni. Li mariti abbandonavano tutto con ascriverti a questa sacra milizia, nella quale si distinsero li *Pugliesi*, e li *Calabresi*, li quali sotto *Beomondo*, e *Tancredi* abbandonando le case, e li proprj figli, vendevano tutti li loro beni per soccorrere alla guerra. Li Pontefici per mezzo de' loro *Brevi* vi ricevettero sotto la loro protezione gli averi de' *Crocesegnati*; e questo apportò loro grande accrescimento, in qualità anche di *Tutori*, e *Curatori delle vedove*, e *pupilli*, ove il secolare *Magistrato* non poteva inserirsi senza incorrere nelle scomuniche. *Papa Eugenio III.* permise ancora alienarsi li feudi, contraddicendovi pure li padroni diretti, e di ripigliarsi dalla Chiesa, e chi non poteva andare in *Gerusalemme*, per la commutazione del voto, offeriva roba, o denaro, che si prestava anche dagl' inetti al servizio della guerra, come erano tutte le *Dame*, e li *Vecchi*. . . . Altri acquisti si facevano dalle introdotte decime, primizie, dalle funzioni, dalla prestazione de' sacramenti, e fin dalle donazioni, e legati fatti dalle meretrici, e pubblici peccatori contro l' espresso divieto degli antichi *S. Canon*  
noni

noni (1), ed anche dai mariti , che si congiungevano colle mogli nel tempo di Quaresima , o di Pasqua (2); e come crescevano le ricchezze alla Chiesa, così gli Ecclesiastici si rilaschiavano nella disciplina . Giovanni Tritemio nell' omilia VII. sermon. 2. ad Monac.: *Opulentia elemosynarum reddit suscipientes remissos, & tepidos tum ad debita exercitia, tum ad sanctas mores* , scrisse il Cardinal Gaetani (3).

Il desiderio di compiacere alla Divinità per mezzo de' Ministri fece meritevolmente stimare li Sacerdoti, moltiplicarne il numero, anzi distinguerli come un corpo separato , e privilegiato ; benchè dovesse essere sempre compreso nella Repubblica per non dirsi due Repubbliche e Nazioni dentro dell'altra. Dopo gli Egizj, li Persiani, li Greci, anzi li Romani medesimi assegnarono le rendite al Sacerdozio. Quindi la divozione dovuta a' Santi della vera Religione Cristiana si dovette appò di noi distendere soprattutto inverso de' Ministri del Glorioso S. Pietro , da chi erano ricevut' a dirittura la fede , e li veri lumi; onde li Cittadini fecero a gara di spogliarsi de' proprj beni per dotarne le Chiese , le quali  
nel

(1) *Gian. Stor. cit. lib. X. cap. 12. per tot. & seq.*

(2) *Nicol. Maest. in tract. de bon. & posses. Eccles. p. 3. lib. 2. c. V. Murator. disc. 68. R.C.S. t. 2. p. 190.*

(3) *Epist. 2. div. Paul. ad Corint.*

nel tratto successivo non poterono non divenire straricche: *Sed Custodia Regni est non permittere alium crescere ultra mensuram*, prevede il sensato Aristotile nella sua Politica (1).

Come si esaminarono le ricchezze delle Chiese esorbitanti, così per lo contrario potremmo calcolare la decadenza, e povertà di queste Provincie, ove li Cittadini allora potevano vivere, quando nelle loro famiglie avessero avuti Chiesafici. Fu anche generale il costume de' Cristiani de' mezzi tempi in fondar Chiese, Badie, dotare Cappelle, Monisteri, e di arricchirli da' proprj fondi. Li Longobardi, che prima occuparono il Sannio, indi fissarono il centro della loro potenza in Benevento, l'istessa professione fecero, e dalle loro mani si ripete il gran Monistero di Monte Casino, e l'altro della Cava. Li medesimi costumi, ed attaccamenti ritroviamo presso li Principi Normanni, ed a questi si attribuiscono li Monasteri di S. Anaceto in Lecce, di S. Maria di Atilea in Calabria, di Mileto, della Bagnara, l'ultimo de' quali fu dichiarato di Regio Patronato, e colla susseguente pietà degli Angioini oggi sono quasi innumerabili le Badie, e li benefizj nel Regno.

Il Papa Clemente V. fu il primo a riservarsi le provviste de' Vescovi vacati in Curia, Giovanni XXII. si riservò tutte le provviste vacande nel suo Pontificato, Benedetto XII. tutte le

---

(1) *Lib. 5. cap. 8.*

le Prelature, che farebbero per vacare in ogni tempo; e tali riserbe si estesero tacitamente sulli frutti delle Cattedrali, e delle Chiese vacanti (1). Prima li Capitoli della Diocesi eliggevano li loro Vescovi, li Monaci li loro Abuti, e gli Eletti avevano la necessità della Reale conferma, senza di cui potevasi dal Re sostituire altri (2) soprattutto per le Chiese di Regio Patronato, il Vescovo, od Abate delle quali eleggevasi a dirittura dal Re, e talvolta senza intelligenza de' Capitoli, o de' Monaci. Si possono leggere la storia di Cosimo, il Concordato di Guglielmo I., la lettera di questi ad Adriano IV., le Bolle medesime di Celestino III. all'Imperatrice Costanza, le altre Bolle d'Innocenzo II. a Federico, li trattati fra loro raccolti da Rainaldo nella continuazione al Baronio accennati dal Muratori, e da Lung. Dovremmo menare a memoria li grandi disturbi passati tra Federico con Papa Onorio III., la risposta data a tre Vescovi diretti da Papa Gregorio IX. *Vacantes Ecclesias Dominus Imperator vult ordinare salvis privilegiis, & dignitatibus, quae praedecessores sui habuerunt*. Gli Angioini non potettero pregiudicare gl'imprescrittibili, ed inalienabili dritti di questo Reame. Nel Concordato tra Ferdinando III. colla S.Sede, e dalle Bolle  
me-

---

(1) *Cap. 23. de Jur. Patron. Wanespen, Fravet sur l'abus de R. Pontef. c. 8.*

(2) *Bullario Celest. ad Cost. Imp. R. Sicil. penes Ray.*

medesime si legge : *Ubi antiqui Reges Siciliae in dictis Regno, & Ducatibus, ac etiam Ducatu Calabriae, & Apuliae Duces jus patronatus in ipsis habeant.*

Non mancano Regalisti, che estendono il dritto Patronato Regio sopra tutte le Chiese del Regno. Nel Concordato tra Guglielmo con Adriano IV. si veggono per altro eccettuate dalle pretese Pontificie riserbe le Chiese, *quae in potestate nostra sunt.* Gli atti di Federico sono più chiari. Col concordato tra Carlo V., e Clemente VII. restarono al primo le nomine di soli sette Arcivescovi, e 17. Vescovi senza gli altri di Regio Patronato, gli ultimi de' quali non potettero entrare nel Concordato, come di dritto incontrastabile del Sovrano. Risalendo in sopra si sa, che Ruggiero seppe efiggere il giuramento non meno da tutti li Baroni, che da tutti li Prelati del Regno, ed egli solo annullava, o confermava la di costoro elezione, e conferiva a drittura li benefizj (1). Evvi la Costituzione *de administr. R. Eccl. post mort. Præl.* Le contese fralli Papi, e gl' Imperatori di Occidente sulle collazioni de' benefizj, che a vicenda fecero una pretenzione della Corte di Roma or ristretta, or contrastata, non potettero avere la mira sopra le nostre Provincie, le quali, come sopra, furono parte dell'altro Impero di Oriente, e li Sovrani si sottrassero al  
Pa-

---

(1) *Filangier. Legish, Pagano ne' suoi Saggi. Galante descriz. delle Sicil. t. 1. p. 29.*

Patriarca di Costantinopoli posteriormente, cui secondo taluni erano soggetti li Vescovi compresi nella parte orientale, fra quali si numerano li Vescovi di Puglia, e della Magna Grecia.

Quindi Anneo Ruberto nel suo libro delle cose giudicate, lasciò scritto: *præter Regiam collationem non requiritur alia institutio rationabilis sive tituli collativa, sed tantum institutio corporalis, sive immisso in possessionem* (1). Sergio III. Arcivescovo di Napoli nell'anno 1175. vi fu eletto colla sola autorità del Re Guglielmo, e s'intitolava *Dei, & Regia Gratia Archiepiscopus* (2). Non si capisce perciò la censura, e la forza della critica, che si è voluta fare al degnissimo Vescovo di Motola Monsignor Ortiz Cortez, quando ne' decreti da lui interposti nelle cause delegategli dall'Augusto nostro Re non si fosse servito del solito formulario *Sanctæ Sedis, & divinæ pietatis dignatione &c.*, ma *Dei, & Regis gratia Episcopus*, in qualità di Vescovo di Regia nomina. Giustino Febronio ci avvisa, che non prima del secolo XIV. s'introdusse da' Vescovi la formola *Sanctæ Sedis Gratia &c.* Dunque prima li Vescovi segnavano la grazia da colui, che l'avea dispensata, e li primi, che si servirono del titolario *Sanctæ Sedis*, furono gli Arcivescovi Pietro di Narbona, e Simo-

L ne

(1) *Bruffon Abbas. Luitornand. in leg. 5. t. 2. Rer. Ital. Robert. Mircj de Episc. Costant. e Nilo Dissop. lib. 3. cap. 1.*

(2) *Cocchiarel. de Epif. Metrop.*

ne Formese , e tutti li controdistinti col pallio , che si dava da Roma , che non potendo negare l'istituzione de' Vescovi essere di dritto divino , non potrebbe innettare la grazia della S. Sede ad un Vescovo , che si ripete in origine da Dio , e di nomina Reale , come potette fare nel concedere il pallio ; e sebbene pretendesi , che la S. Sede inviasse poi li Vescovi alle rispettive Greggi ; non perciò può risentirsi col Vescovo di Motola , allorchè come Delegato di S.M. , e Vescovo da lei nominato pronunziò un decreto nella causa delegatagli .

Innocenzo I. scrisse al Vescovo Terenzio : *Manifestum esse in omnem Italiam , Gallias , Hispanias , Africam , atque Siciliam &c. nullum instituisse Ecclesias , nisi eos , quos Venerabilis Petrus , aut ejus successores constituerunt Sacerdotes (1) . Et primos , qui hac forma , Dei , & Apostolicæ Sedis gratia in Gallia usi sunt , Archiepiscopos fuisse , auctoritas quorum dimanaverit a Primatu S. Petri super Episcopos ; potestas vero Episcoporum juris , & instituti sit divini . . . Sedem Apostolicam pro S. Petro usurpari , & vice versa . . . Equidem Antistites se hodie plerumque scribunt Dei , & Apostolicæ Sedis gratia Episcopos . Sed hic mos non adeo antiquus dignoscitur , a seculo XIV. ne dum usitatus (2) .*

CA-

---

(1) Tomaf. Antiq. & nov. E. Discipl. de benef. tit. 2. lib. 1. p. 60.

(2) Febron. loc. cit. cap. 4. §. 9. tit. 2.

*Chiese di Reggio Patronato . La Badia di S. Vito di Polignano sulla nostr' Apologia fu dichiarata di Patronato Reggio . Nuovo incarico per scriverfi la difesa di altre Badie . Si produce l'aggiunta di nuove regioni per la reintegra di queste altre alla R. Corona , nel qual caso si può riempire quel gran vuoto , che passa da Monopoli fino a Brindesi , di nuove Popolazioni , od almeno parte delle rendite possono servire alla maggiore fortificazione sull' Adriatico per accrescere la navigazione , ed il commercio .*

**N**Oi nell' Apologia del Regal patronato sulla Badia di S. Vito di Polignano , scrivendo di Real ordine per questa , ci fecimo un dovere di notare in essa molte altre , ed ivi riferissimo un lungo Catalogo de' Vescovati , Chiese , e Badie , che si conferivano a drittura da' Re . Notabile fu la novità fatta da Papa Onorio III. , il quale senza saputa dell' Imperatore Federico II. aveva eletto li Vescovi di Capua , di Averfa , di Cosenza , e l' Abate di S. Vincenzo a Volturmo .

La Costituzione *Pervenit ad audientiam* del Re Ruggiero di Sicilia chiaramente dichiara tutte le Chiese del suo Regno vacanti di Pastori , essere sotto la Real protezione , e li Bagliyi Reggj avevano la cura sulle Mense , fintantochè fossero eletti li nuovi . *Omnes Ecclesias Regni nostri in manu , & potestate nostra habemus* . Ne' tempi

del Re Roberto moltissimi Monasteri furono convertiti in Commeude Prelatizie circa l'anno 1312. Inoltre, fuori delle pensioni sino alla somma di docati 20., che possono conferirsi dal S. Pontefice, oggi gli Arcivescovati, Vescovati, Badie ed altri beneficj chieftastici pel *cap. IX.* del Concordato si conferiscono a' Nazionali.

Giovanni Simeca, il quale glossò il decreto di Graziano ne' tempi ultimi de' Re Svevi, lasciò scritto, che al Re di Puglia, e di Sicilia per Consuetudine spettava la collazione di tutti li beneficj del Regno. Qual ragione fu sostenuta da Ferdinando I. ne' contrasti con Innocenzo VIII. (1). Locchè non potendosi negare dalla Corte di Roma, si ricorse alli pretes' Indulti Pontificj, come si legge presso Baluzio (2). Celebre è la Bolla di Eugenio IV. ad Alfonso I. in data de' 5. Novembre del 1449., in cui si parla della restituzione a pro del nostro Regno de' beni, e dritti occupati dalla S. Sede per li generali errori di que' secoli, ne' quali per le infelici circostanze caddero li nostri Maggiori, dopo l'estinzione dell' Augusta Famiglia Stufen di Svevia. Se non fossero stat' inceneriti li pubblici Archivj, con facilità farebbesi il di più reintegrato al Real Patronato.

Ora con venerato Dispaccio de' 7. Febrajo 1789. fu ordinato alla Real Camera a ricorso di

---

(1) *Panciol. Clar. Leg. Interp.*

(2) *Pag. 522. in Collect. Sevit. R. t. 12. p. 3.*

di D. Domenico d' Averla : che dinunzia per devolute alla Corona li Benefizj di S. Angiolo de' Grecis , e di S. Stefano sistenti in quel litorale di Monopoli , e chiede incaricarsi l' Avvocato D. Giulio Recupero per la dichiarazione delle medesime , affinchè prese le debite dilucidazioni , ed inteso detto Avvocato Recupero informi col suo parere . Occorre saperli , che il Signor Marchese Palmieri , degnissimo Ministro Consigliere , e Direttore del Supremo Consiglio delle Finanze nella sua dottissima opera delle *Riflessioni sulla pubblica Felicità amerebbe riempito di Città il gran vuoto , che passa fra Monopoli , e Brindisi* . Devolute saranno queste altre due grandiose , e ricche Badie , si vedrebbe ben presto adempito il voto di si rispettevole Cavaliere , e valentissimo Politico , ed il costante nostro desiderio per la maggior grandezza del nostro Re .

La predetta R. C. di S. Chiara , ove la divina provvidenza mantiene in vita il meritissimo Signor Marchese Cito Presidente del S.C. , benchè carico di fatiche , e di anni , e gli altri degnissimi Caporuota Marchese D. Stefano Patrizio , D. Teodato Targianni , D. Basilio Palmieri , splendore del nostro Foro , e D. Domenico Potenza , rinnomati per la loro giustizia , e saviezza ne' Regni più rimoti , la R. C. , dillimo , sulle leggi fondamentali del Regno sembra essere contenta per la devoluzione di dette Badie a pro della Corona della sola deficienza delle loro fondazioni , e della erezione in titolo . Con tale stabilimento essa R. C. ne incaricò quell' Avvocato

Fiscale di Trani, il quale in dipendenza richiese li lumi de' fatti a quel Vescovo di Monopoli. La negativa riferita da quella Curia Vescovile, di non esserci cioè l'erezione in titolo, basterebbe per giudicarsi tali Badie per semplici legati pii. Noi però uniamo alla deficienza di detti requisiti, necessarj a costituire un beneficio chiesa-stico, qualche cosa di più, che confermi la ragione del Regio Patronato sulle Chiese. Non bisogna dimenticarci, che questo patronato fu considerato, come un'effetto della Legge Civile, e non come un privilegio, che erroneamente si pensava dispensato da' S. Pontefici a pro de' Fondatori. La fondazione, e dotazione delli Tempj erano conosciute nel gentilefimo secoli prima, che s'introdusse fra Cristiani, e quando si dispensava da' Papi (1). Piuttosto la Chiesa colle leggi canoniche ne rinnovò l'uso, e la regola *Patronum faciunt dos, edificatio, fundus* in ricordanza del disposto nella Novella 67. c. 2. 57., e 125. cap. 18.. Roberto Guiscardo in tal senso fu chiamato fondatore della Badia di Venosa, per averla dotata. Li Canonici in *Cap. quoniam*, & in *Cap. nobis de Jur. Patron.* chiamano Fondatori li dotanti, tutt'ochè differissero spesso fra di loro, come si dimostrò in detta Apologia.

In

---

(1) *Gagliard. Istit. Canon. & de Jur. Patr. Vedi Collez. R. Scrit. t. 2. & L. 19. de pag. in Cod. Theod.*

In essa Badia di S. Angiolo sotto Fasano vi sta una lapide con iscrizione di lettere greche, le quali furono tradotte da un Professore di colà nella seguente maniera intesa dagli altri nello stesso significato .

*Lacus, vinarii stracti les, domus vinorum implenda, finem consecuti sunt cura, & labore Nicodemi indigni Monasterii Casulorum Venerabilis Monachi. quo tempore ipse præerat Genitor omnibus monachis, currente anno sexies millesimo, cum aliis septingentis numeratis, simulque septaginta completis, quibus demum septem alii exacte adjiciantur. Oh qui mauducatis, & bibitis de iis, quæ intus sunt, orate pro remissione peccatorum:* Risolvendo lo stesso traduttore il verso Greco senario col calcolo delle Indizioni all'anno del Signore 1262.

Si deduce da questa lapide, che l'attuale Badia di S. Angiolo, che rende più in là di ducati 4000. ogni anno all' Eccellentissimo, ed Eminentissimo Cardinal Carafa, per quanto si tiene in fitto da D. Onofrio Morelli di Luogorotondo, fosse stata prima dell'anno 1262. un Convento governato da quel fu P. Nicodemo superiore del Convento di Casole di Lecce poi soppresso, e come vacante col solito abuso conferito da Roma a' di lei Commendatori. E' pratica inconcusfa degl' istessi Tribunali di Roma, autorizzata dal S. C. di Trento nella *session. 25. c. 9. de Reform.* che in mancanza degli stromenti radicali della fondazione di qualche Chiesa si ammette qualunque pruova amminicolativa, come sono le in-

segne di una famiglia, la costante tradizione, una lapide permanente: e così sempre si è deciso (1).

Non dissimile in origine è la Badia di S. Stefano in vicinanza della prima, fruita quest'ultima dalla predetta Venerabile Illustre Comenda di Malta, che possiede anche li Baliagi delle due cospicue Terre di Fasano, e di Putignano, ove oltre de' Governatori riseggono li Vicarij spirituali *nullius* colla giurisdizione delegata dal Gran Maestro nello spirituale ancora, in forza della quale spediscono le dimissorie, e tengono luogo di Ordinarj, bensì per immemorabile costumanza li Chierici di Fasano si portano a ricevere gli ordini sacri dal Vescovo dell'antica Città di Polignano.

Per questa Badia di S. Stefano è da sapersi, che nell'anno 1086. Uffredo Normanno, primo Conte di Conversano, edificò nella vicinanza di Monopoli un Monastero dedicato a S. Stefano, dotandolo di molte possessioni, fralle quali vi furono le dette Terre di Putignano, e di Fasano, ed in detto Monastero chiamò li Monaci Cassinesi. Due anni dopo procurò dal S. Pontefice, che all'Abate di detto Monastero fosse data la giurisdizione Vescovile, la quale gli venne benignamente conceduta da Pasquale, e dall'altro Papa Calisto, e gli fu confermata da Alessandro  
III.

---

(1) *Rot. Rom. Recent. dec. 132. Caval. dec. 159. Mascard. de prob. v. 2. Conf. 958.*

III. circa l'anno 1182.. Pel maggior lustro di esso Monastero vi contribuì l'Imperatore Errico IV., il quale nell'anno 1106. spedì in beneficio di detta Badia il privilegio della sua Reale protezione sopra tutti li beni. Essendo stata detta Badia nell'anno 1317. abbandonata da' Cassinesi, fu conceduta alla Sacra Religione di Malta col titolo di Commenda dal Papa Giovanni XXII. (1).

Si sa da tutti, che per li grandi servizj prestati alla Religione, ed allo Stato da' Cavalieri dell'Insigne specchiatissimo Ordine di Malta, S.M. prendendone conto, fiesi benignata tollerare gli acquisti da lei fatti nel Regno, e di permettere il godimento delle Commende a piacimento del Sovrano, e ad ogni suo cenno amovibili; ma si sa puranche, che sieno stati proibiti li nuovi acquisti alla detta Sacra Religione, la quale perciò non può ripigliare le terre, come diffimo in altro Capitolo, concesute dal Sacro Ordine Gerolimitano a perpetua Colonia, o contraddette, e molto più possono farle ritorno li beni censiti a più generazioni (2). Quindi venerando noi li Supremi stabilimenti, non osiamo rivolgere le mire contro un Ordine così rispettevole, Illustre, e benefico sulli beni acquistati pacificamente nel Regno, e lasciamo alla Sovrana considerazione, se

---

(1) *Pratilli Via Appia lib. 4. c.14.*

(2) *Real. Dispacci nella raccolta di Gatta part. 1. Tit. 1. n.19. e supplement. tit. 1. n. 23. 24. e sequent. &c.*

se a questa Badia di S. Stefano, od al di lui Baliaggio, che va unito col Priorato di Barletta, ed alla Commenda del Sagro Ordine Gerolimitano, debba per li medesimi sublimi disegni di S. M. ulteriormente permettersi il godimento, come determinò pel Baliaggio di Fasano.

Noi intanto nell'aver ubbidito da fedel Vassallo al sopradetto Sovrano incarico ci abbiamo fatto un'altra gloria di aggiugnere alla mancanza della erezione in titolo, riferita da quella Curia, la vera storia dell'origine della detta Badia, da cui resta maggiormente rischiarato il Patronato di S. M.; imperciocchè li dritti de' Principi Normanni di lei fondatori sono passati indifficilmente a S. M.: e qualora per falsa ipotesi si volesse contrastare un fatto così autentico, in grazia di colui, che tanto ardisse, dovrà darsi un altro Fondatore, di cui mancando oggi li legittimi eredi, ritorna sempre in seno della Sovranità per altro verso il chiaro Patronato sulla detta Badia, molto più se si confidera, come un Convento soppresso, nel qual senso non si poteva dalla Corte di Roma dare in Commenda, come non si potette dare l'altra Badia di S. Angiolo senza ledersi li dritti della Corona, in forza di tutte quelle convincentissime ragioni dedotte, ed esaminate per la Badia di S. Vito occasionalmente, ma ragionate per tante altre Chiese ivi annotate, come dell'istessa natura, e specialmente per dette Badie di S. Angiolo, e di S. Stefano.

E poi-

E poichè detta nostr' Apologia trovasi negli anni addietro umiliata al Trono per mezzo degli Eccellentissimi Segretarj di Stato , ed anche alcune copie di Regal ordine, rimesse all' illuminatissimo Regio Signor Contigliere. Potenza merittissimo Configliere della Reverendissima Curia del Cappellano Maggiore, ed anche alla R. C.; così per non ripetere quanto ivi lungamente si dedusse, stimiamo riportarci a quella laboriosa dimostrazione distribuita in cinque capitoli: Nel primo si dimostrò il Reggio Patronato, sia per mancanza degli eredi del Fondatore, e del dotante, che per ogni altro titolo appartenente a Sua Maestà. II. attesa la fondazione fattane da' Principi Sovrani, e per le precedenti nomine fatte degli Abati sulle dette Badie nominate Regie. Infatti le Tetre di Putignano, e di Fasano non si sono potute dare colle giurisdizioni, e con altre Regalie al Baliaggio di S. Stefano, che dalla mano degli antichi Sovrani: altrimenti vacillerebbe la tenuta, se non si ricorresse alla concessione di detti primi dotanti. Onde il Patronato sopra di esse è il risultato della Regia dotazione. III. Per essere dette Badie tanti Conventi soppressi restarono devoluti alla Corona, anche in forza delle Sovrane decisioni, spezialmente per l'ultima emanata nell'anno 1785, *con cui restò risoluto, che malamente Roma usurpasse le Badie, che erano Monasteri soppressi, e per ogni altra buona ragione devolute a S. M., anche per l'altro motivo, che la elezione degli Abati,*  
e de'

e de' Prelati fu sempre de' Sovrani del Regno . Col Concordato tra Guglielmo I. fu accordato al Papa la sola facoltà di consacrare, e benedire gli eletti. Onorio III. volle provvedere da se cinque Chiese del Regno, ma per la opposizione del Re restarono vacanti, e le posteriori invasioni furono colorite colla clausola *salvis juribus Ecclesiarum Regii Patronatus*. IV. Per evitarli il danno, che si cagiona allo Stato, quando S. M. non rivendicando dette Badie tollerasse ulteriormente, che le loro rendite uscissero fuori Regno con detrimento del Commercio. V. Perchè manca ai possessori il valido titolo, come possederle; o se l'avessero, è così difettevole, che non si potè mai prescrivere senza un espresso consentimento del Re: *non bastando neppure il Regio exequatur sulle Bolle di Roma di unione, o traslazione, e tanto meno un exequatur implicito, ma essere necessario l'assenso in forma specifica solennemente emanato dal Trono; qual Regio assenso non possa supplirsi nè per tempo, nè per congettura, nè per altra equipollenza; ma deve essere solenne, e nella forma specifica, e vedersi ocularmente, e nudo*. Così per punto generale fu stabilito con Dispaccio de' 10. febbrajo del 1772. per la Segreteria di Stato diretto al fu Caporuota D. Carlo Paoletti, il quale fu posto nella intelligenza: *che coll' occasione del Baliaggio di S. Stefano di Putignano, il quale essendo da principio un Monastero di Reggia Fondazione, trovavasi con una Bolla Pontificia unito alla Religione di Malta, e che pretendesi confermato dalla Sovranità,*  
di-

dichiarò S. M. con dispaccio de' 8. Agosto 1771. per la Segreteria di Stato, che vedeva il Re una Reggia Fondazione, vedeva una traslazione non Reggia, vedeva la massima della Sovranità di non potersi supplire per equipollenza, e congetture al necessario atto della Sovranità, ma doveva tale atto essere chiaro, espresso, pensato, ed emanato solennemente dal Trono per punto generale &c. Una Sovrana decisione di questa fatta in casi analoghi contiene tanta giustizia, e saviezza, quanto se ne potrebbe in più volumi allegare in difesa de' Patronati Regj: di cui siamo stat' incaricati farne altra difesa.

Noi dunque come in Novembre 1788. vediamo esaudite le nostre istanze, e dalla predetta Reverendissima Curia già si trova dichiarata di Reggio Patronato la Badia di S. Vito di Polignano, e poco dopo le altre di S. Vito del Pizzo, e di S. Maria in Galaso su quel di Taranto anche notate nella nostr'Apologia nel foglio 140.; tanto vero, che il nostro Clementissimo Re diede il frutto di quest'ultimo a beneficio della Diocesi di Taranto con dispaccio de' 27. Agosto 1788., colla riserba soltanto di otto piazze per gli Officiali benemeriti; così sull'istesso piede e fondamento di quelle medesime ineluttabili ragioni, su cui si formarono, come tante basi, le prime decisioni, con maggior congruenza di giustizia si spera quanto prima vedere incorporate le altre Badie alla Real Corona, e dalla pietà del nostro Monarca convertite le loro

loro rendite in usi più benefichi, ed a vantaggio del pubblico bene.

Ci resta da dire, che tali ricche Badie potrebbero popolarsi in forma di tante altre Terre, o Casali, di cui ne hanno il territorio, e l'apparenza, regolate colle medesime salutari leggi fatte da S. M. per S. Leuca; e quando non si pensasse a popolare maggiormente il suo Regno, essendo dette Badie situate presso al litorale dell' Adriatico, potrebbero munire tante Castella, e fortezze su quella spiaggia troppo necessarie al nostro Regno, il quale come una penisola sta in seno del mare; quindi se non si voglia riempire quel gran vuoto, che si trova fra Monopoli e Brindisi, di nuove popolazioni, si darebbe per lo meno un sicuro ricovero a' Sudditi nelle fortezze, ed un maggior presidio al Regno; non incontrandosi da Monopoli fino a Brindisi, che pochissime Torri di ricetto a pochi Soldat' invalidi, li quali a tutto potere possono dare il segno dell' avvicinamento de' nemici, ma non fare una valida resistenza. Presso detta Badia di S. Stefano in picciola distanza s'incontrano tuttavia le vestigie della celebre antica Egna- zia, la quale fu garante con Taranto. Il Pratillicitato ne porta la descrizione e la pianta in voler descrivere il transito della via Trajana, e sei miglia in sopra s'incontra la torre di Canna, indi l'altra di S. Leonardo, e dopo tre miglia la Torre, ossia Castello di Vallata, altrimenti detto Villanova di nostro carico; il quale Castello giu-  
sta

sta la tradizione fu una Cittadella, donde poi si vuole dalle sue rovine edificata la nobile Città di Ostuni, che siede sopra l'eminenza di un colle, e li Cittadini conducono le merci nel porto di Villanova, quando vogliono imbarcarle a relazione del citato Pratilli.

Potrebbonfi rinnovare li Casali in memoria, fare li tentativi dello scavo, e dello spurgo dell'erbenocive, e darsi lo scolo alle acque stagnati, le quali col fetore ammorbano quel delizioso tratto, e fanno la strage de' soldati, e della gente, che vi si spedisce; quindi coll'attrasso del Commercio rimangono quelle terre nella più bella parte dell'anno incolte, e derelitte; temendo non solo li Padroni, che gli stessi bracciali di rischiare la vita. La popolazione accresciuta aumenta li tesori dello Stato, l'agricoltura moltiplica le derrate, un'aria mal sana tralle mofete di que'ristagni di alghe ammassate appesta il mondo, e riduce derelitte le istesse poche fortezze disposte sul lido.

Tutti consentono in teorica sopra gli anzidetti athoni, ma in pratica l'esecuzione è ritardata nelle Provincie. Sembrano di picciola conseguenza quest'altri ostacoli alla pubblica felicità? Le paduli pontine disseccate renderanno eterna la memoria del Regnante Sommo Pontefice Pio VI.; ma il litorale, di cui si parla, non è della estensione delle paludi pontine. La estensione è picciola al confronto di quelle, e la spesa non calcolerebbe neppur una frazione paragonata coll'altra occorria per disfiaccare dette palu-

paludi: parte delle rendite di dette Badie potrebbero disporli per vantaggi così grandi. Il piano sta nelle mani del Supremo Governo, l'oggetto dell'accrescimento alle fortezze ben munite è oggetto della marina. E chi meglio dell'Eccellentissimo Signor Cavaliere Tenente Generale, e direttore della medesima D. Giovanni Acton potrebbe co' suoi superiori talenti proporre li mezzi più giusti, ed ingrandire li deboli nostri voti, che scappano dal cuore nell'impegno di vedere felicitati li nostri simili, e sempre più prosperato al di dentro, e meglio custodito al di fuori il Regno? Ricordiamoci, che li fitibondi Saraceni trovarono la maggior resistenza nelle Castella de' nostri litorali, e perciò non riuscì loro d'impatronirsi di Teleso, se non dopo fatta la preda del Castello di S.Vito presso Ifernìa (1).

CA-

---

(1) *Annal. di Nap. Ep. 2. tom. 5. pag. 336.*

## CAPITOLO XVIII.

*Dalla esposizione fatta di queste Provincie deduceſi ,  
che quando vi ſi predicò il Vangelo, vi erano de'  
Proprietarij , che fecero le donazioni alla Chieſa .  
II. Che le maggiori donazioni furono fatte alla  
memoria di S. Pietro , maſſimamente da' Principi .  
III. Che da queſte preſero li Papi l' occasione di  
dilatate la loro poteſtà , e dignità . Si deſcrive  
qual foſſe ſtata queſta in origine , e fra quali li-  
miti ſia al preſente .*

**D** Alla chiara eſpoſizione delle noſtre Provincie,  
e dall' eſpoſto di loro fervoroso attacca-  
mento alla S. Sede poſſono dedurſi conſeguentemente  
tre coſe . Primo, che anche ne' tempi proſi-  
ſimi alla predicazione fattavi dal Principe degli  
Apoſtoli, ed anche da S. Paolo , il quale fu in  
Reggio , in Pozzuoli , e in Napoli per indi  
penetrare in Roma (1) , li Cittadini , e Provin-  
ciali conſervarono l' originario dritto alla pro-  
prietà ſulli loro beni , de' quali per effetto del  
medefimo dritto ne diſpoſero con atti di pietà,  
e di munificenza a pro delle Chieſe . II. Che  
le maggiori donazioni , e le maggiori rendite  
furono date in memoria del Glorioſo S. Pietro,  
ſovratutto da' Re , e Principi Criſtiani anche  
M colle

---

(1) Tradizione , che ſi ha nel citato ufficio  
di S. Cataldo, e nelli viaggi di S. Paolo, e preſ-  
ſo al citato Sanſone .

colle distrazioni delle Regalie , delle Terre , e Castella fino a farne restare smunti li ristretti, e li contadi, secondo la frase del Muratori (1).  
 III. Che di tante donazioni ne avesse preso occasionalmente un certo regolamento la Corte Romana, e quella S. Sede, la quale fu venerata non solo come la prima Cattreda di S. Pietro, centro dell'unità della Fede, Maestra ed interprete della Religione rivelata, ma anche perchè col fatto ebbe tutta l'influenza negli animi de' Sovrani, e più su gli altri de' Magistrati, e Cittadini delle Provincie; dimodochè ne' medesimi bisogni temporali si ricorreva alla interposizione e possanza de' S. Pontefici, li quali per siffatta opinione imponendo sugli spiriti de' devoti, seppero dilatare il loro potere sul temporale massimamente coll'accennata introduzione de' Monaci, e de' Frati, da' quali si spacciavano le massime, tendentino all'ingrandimento dell'autorità temporale de' Papi.

Dissero, che li Sovrani dovevano imitare Carlo Magno per lo meno, il quale non si sa quali amplissime donazioni avesse fatto a' Pontefici, quando più veramente li lasciò soltanto in pace in Roma. La giurisdizione temporale accordata alli Vescovi si deve alle idee di Costantino, quantunque altri coll'autorità di Bonifacio VIII. *in Cap. cum Episcopus 7. de offic. ordinar. in 6.* la ripetono colle Diocesi dal dritto Divino, ed umano, e specialmente dal cennato gran Costantino,

---

(1) *Antich. Ital. dissert. 21.*

no , nel qual tempo cominciarono le intraprese sopra la giurisdizione laicale , onde l'una , e l'altra sono state sempre mai in continuo flusso , e riflusso , ancorchè la giurisdizione Reggia avesse sempre spinto in dietro li limiti avanzati della Ecclesiastica (1). Per verità sulle prime l'Imperatore commetteva alla cognizione de' Vescovi li gravi delitti de' Clerici ; indi da Costante furono deputati ad ascoltare le accuse contro de' Clerici colla l. 12. riportata nel C. Teodosiano . Gl'Imperatori Valente , e Graziano delegarono alli Vescovi la cognizione de' delitti , riguardantino la santità violata della Religione , e con tali concessioni di mano in mano si dilatò la giurisdizione Chiesastica : *Clericos immunes , liberosque esse permisit , judicium , jurisdictionem , que in eos Episcopos mandavit* (2).

Intanto nel Vangelo si leggeva in latino *Regnum meum non est de hoc mundo* (3), e nel volgare s'insegnava , che Pipino avendo fatto alla Chiesa di Roma altre amplissime donazioni , e non si sa qual' altre concessioni al Papa Stefano , era perciò Roma divenuto un Regno temporale . Per altro il suddetto Pontefice cominciò ad ostentare la grandezza temporale verso la mettà del secolo VIII. sull'Esarcato di Ravenna conquistato

M 2

sulle

(1) *Montesquieu spir. delle LL. t. 3. p. 39. e 287.*

(2) *Gagliardi Istit. Canonic. t. 3. n. 15.*

(3) *Joh. cap. 8. v. 36.*

sulle rovine dei Longobardi, e dei Greci. Cristo nostro Signore ricusò far da Giudice sulle istanze di un Cittadino, che intendeva dividere il re-taggio paterno col suo fratello: *Quid vultis amplius? Venite ad Regnum, quod non est de hoc mundo: Venite credendo, & nolite servire metuendo* (1). Qui all'opposto si esagerava la dottrina, che le potestà dello spirituale, e temporale fossero indipendentemente cumulate presso dei Papi Sommi Sacerdoti, e Monarchi della terra, armati percì di due spade. Se Bonifacio VII. scrivendo al Re di Francia, Filippo il Bello, lo avvisò a drittura: *Scire te volumus, quod in spiritualibus, & temporalibus nobis subes*: potremo immaginarci con qual maggior franchezza si poterono imprimere nelli sudditi di queste Provincie le pretese soggezioni nel temporale. Cristo agli Apostoli, che discettavano fra di loro, fece sentire; *Reges gentium dominantur earum, & qui potestatem habent super eos, benefici vocantur, vos autem non sic; sed qui major est in vobis, fiat sicut ministrator. Num major est, qui recumbit, aut qui ministrat? Nonne qui recumbit? Ego autem in medio vestrum sum, sicut qui ministrat* (2). Quivi s' insegnava, che la potestà temporale contenziosa, o la giurisdizione esterna non era presso de' Sovrani, ma in mano dei Papi, li quali potevano darla coi Regni, e levar questi a loro piacimento, decidere ogni con-

trover-

---

(1) *In Luc. 3.*

(2) *Luc. cap. 22. v. 25.*

troverfia di ftato, arricchire un pretensore, e con un moto proprio detronizare l'altro, che ne fosse nel pacifico poffeffo. L'eterno Sacerdote riconobbe in Pilato una potestà, quando da lui fu interrogato, e crudelmente condannato: *non haberes potestatem adversus me ullam, nisi tibi data esset desuper*, ma li corteggiani di Roma affordirono l'aria, fino a decidere, che si potevano dai Papi profciogliere li sudditi altrui dal giuramento di fedeltà dovuto ai Monarchi, e quindi disobbligarli dalla naturale sommissione ai loro Sovrani. Gli Apostoli predicarono in tutto il Mondo, *quod omnis potestas est a Deo; & omnis anima subdita sit potestatibus sublimioribus . . . Qui resistit potestati, Dei ordinationi resistit . . . Qui autem resistunt, ipsi damnationem acquirunt* (1). *Subjecti igitur estote omni humane creature propter Deum, sive Regi quasi præcellenti, sive Ducibus, tamquam ab eo missis ad vindictam malefactorum, laudem vero bonorum.* E l'Apostolo a Tito *Admone illos Principibus, & Potestatibus subditos esse, dicto obedire, ad omne opus bonum paratos* (2). S. Pietro altrove prescresse *Deum timete, Reges honorificate*, senza eccettuarne da tal debito gl'istessi Ministri del Santuario.

M 3

Tan-

---

(1) *S. Paol. ad Rom. 13. v. 1.*

(2) *Apost. ad Ebr. c. 5. v. 1. & S. Pietro I. 2. v. 13. e 17.*

Tanto si era prima comandato nell' *Prover-*  
*bj* (1): *Time Dominum. fili mi, & Regem.* Non  
 altrimenti la sentirono il gran Padre S. Agosti-  
 no (2), S. Leone (3), S. Gregorio (4), S. Ber-  
 nardo (5), Tertulliano (6), S. Gelasio (7), ed uni-  
 formemente tanti altri; dimodochè la Corte di  
 Roma, sempre rispettevole per la Sede de' Vicarij  
 di G.C., e per la massima Dignità annessavi nel  
 governo della Chiesa universale, fondata sopra del  
 fondamento di G. C., ove poggiano le colon-  
 ne, cioè li Vescovi, non ignora, che la Chiesa  
 nel suo nascere non ebbe beni, nè giurisdizione  
 temporale dal medesimo suo Istitutore G.C., ed in  
 conseguenza dovette dopo farne l'acquisto o mer-  
 cè la concessione dei Principi Cristiani, *cor qua-*  
*rum in manu Domini*, o dovette procurarseli da  
 se con minor leggittimità. Il secondo mezzo era  
 inefficace, e quas impossibile, dapoicchè è bastan-  
 temente noto, che la giurisdizione le venne co-  
 municata dagl' Imperatori, come si osserva nelle  
*LL. i. C. de Epif. Cod. Theod.*, che Giacomo Go-  
 tofredo sospetta essere aprocrifa, 12. *de Epif. &*  
*Cler.*

- (1) 24. 20. 21.  
 (2) *In Tob. cap. 18. trac. 115. 19.*  
 (3) *Epist. 32.*  
 (4) *Epist. 59.*  
 (5) *De Conf. ad Eug. III. lib. 2.*  
 (6) *Tract. de Idol.*  
 (7) *Epist. 4. ad Anast. Imp.*

*Cler. l. 23.* di Valentiniano *l. 1. de Cleric. cap. 28.*  
*lib. 10.* dello stesso *Cod. Teod.* in corrispondenza  
 alle altre , che si leggono nel Codice di Giustiniano .

Cristo nostro Signore per altro non diede alla sua Chiesa armi carnali, nè il potere coattivo. Questa luminosa verità si dimostra nella seconda pistola di S. Paolo ai Corinti (1) ; altrimenti la Chiesa di Cristo, e la sua Religione si migliarebbe a quella fondata da Maometto sulle armi, e colla forza, e non già si stabilirebbe sulla umiltà, sul fondamento della carità, e sopra armi tutte spirituali, che sgombrano le insidie del demonio, le tenebre, e conducono al Regno Celeste anche li traviati colle caritatevoli ammonizioni, e salutari avvertimenti, e colla penitenza vagliono a riconciliare li criminali, li quali quando fossero incorrigibili, si riducono col terrore degli anatemi nell' ultima ostinata perfidia : *quoniam propter hæc crimina, non propter possessiones accepisti claves Regni Cælorum*, ci avvisa S. Bernardo (2).

La commissione data agli Apostoli fu in questi termini *Pascite oves meas* (3) : *Ite, docete gentes, predicate Evangelium universo Mundo*. Quantunque G. C. avesse principalmente diretto il pascolo di tutti gli ordini a S. Pietro in preceden-

M 4

za,

---

(1) *Epist. 2. v. 4. e 7.*

(2) *Lib. 1. de confid. cap. 6.*

(3) *Joh. 20. v. 15.*

za , pregando , che la sua fede non venga meno (1). Quindi il nutrimento degli uomini convertiti doveva essere persuadente , e non forzoso. *Omnis enim Pontifex ex hominibus assumptus , pro hominibus constituitur in iis , quæ sunt ad Deum ... Et nemo militans Deo negotiis se implicet sæcularibus* (2). *Ex scripturis nihil habemus , nisi datas Petro claves Regni Cælorum. De clavibus Regni Terrarum nulla fit mentio* disse il Cardinal Bellarmino (3) , in conformità di quello avea predetto Geremia : *Ecce constitui te super gentes , & Regna , ut avellas , & dissipes , edifices & plantes* (4) &c... *Et cum nominentur gentes , & Regna , omnis qui divina verba suscipit , volo corporaliter intelligere Regna , & gentes , sed considerans animas hominum regnatas a peccato , Origine interpretando Geremia* (5). È S. Geronimo *pro his avulsis destructis , & perditis , & in inferiora detractis edificatur , & plantatur Ecclesia Dei* (6).

Per l'esercizio di questa ispirituale potestà , che si sente data alli Pastori da Dio ad oggetto di regolare le coscienze , e le altre cose prettamente spirituali , devono essi impiegare , se occorresse,

---

(1) *Luc. 22.*

(2) *S. Paol. ad Ebr. c. 5. v. 1. & ad Thimot. capit. 2. & 4. ne Cleric.*

(3) *Lib. 5. de Rom. Pontific. c. 4.*

(4) *Cap. 1. v. 10.*

(5) *Homil. in Hyerem. 1. 1.*

(6) *Ibid. sup. Hyerem.*

resse, la propria vita. *Bonus Pastor animam suam dat pro ovibus suis* (1). *Pasce idest ipsis, non tibi, consule, suade, non coege oves, non tuas, sed meas.* Se non piacesse un tale commento di Grozio, deve venerarli certamente la sentenza di S. Pietro, il quale esorta così li suoi fratelli: *Pascite, qui in vobis est, gregem Dei providentes, non coacte, sed sponte secundum Deum, neque turpis lucri gratia, sed voluntarie, neque dormientes in Clericis, sed forma facti gregis ex animo* (2). Li veri caratteri del Vescovo ci si descrivono da S. Paolo, scrivendo a Timoteo, a Tito, ed ai Corinti. La missione degli Apostoli, non fu giammai fatta coll' Impero, e colla spada temporale, ma sì bene in questi termini; *Mitto vos, sicut oves in medio luporum; estote prudentes, sicut serpentes & simplices sicut columbæ. Tradent enim vos in Conciliis, & Sinagogis suis, flagellabunt vos, & ad Præsides, & Reges ducemini propter me in testimonium illis, & gentibus.*

Essendo dunque il carattere più splendido del Sacerdozio la mansuetudine, e divenendo anche irregolare chiunque di loro facesse mutilare li membri (3), non potè unirsi di conseguenza l'Impero, e la potestà del gladio temporale alla dolcezza

(1) *Joh. 20. v. 5. & 8.*

(2) *3. v. 1. 5. ad Tit. c. 1. v. 7. ad Coront. v. 4.*

(3) *Cap. Prælat. de Rom. in 6. Mar c. lib. 8 Concord. Sacerd. & Imp. c. 9.*

vezza sempre congiunta alli Ministri dell' Altare, come la va dimostrando in più lettere il defunto Papa Clemente Ganganelli . Quindi non potrà dirsi ingenua ai Vescovi la giurisdizione coattiva, ma loro commessa fino a certi gradi; sapendosi, che gli Eretici, anzi li Vescovi sono stati giudicati dagl' Imperatori, come rilevasi dal leggendario del Concilio Romano V. sotto Damaso, il quale voleva essere giudicato dagl' Imperatori Graziano, e Valentiniano per la sua legitima elezione contro al suo avversario Ursicino; o come accadde al Papa Silveno, allorchè fu richiamato dall' esilio dall' Imperator Giustiniano, che giudicò false le accuse di aver voluto dar Roma ai Goti . Costantino Pagonata, come fautore del Papa Agatone, esentò questi dal pagamento di sua consagrazione solito prestarsi da tutti li Papi eletti dal Clero, e dal Popolo Romano, riserbandosi però l' approvazione scritta dei medesimi, da cui si sottrassero dopo li Pontefici (1), li quali dalla divisione fatta da Costantino amministrarono solamente l' interno della Chiesa, cioè le controversie del Culto Religioso, e degli ordini, perchè l' esterna amministrazione la mantennero li Principi per tutte quelle cose appartenenti allo Stato, o alla questione di disciplina esteriore della Chiesa istessa, sulle contese dei Ministri, e loro privilegj, e sulla convocazione

---

(1) *Annali d' Italia Epec. 2. 1. 4. p. 92. Petrus de Sandin. vit. Pontif.*

cazione dei Concilj (1), onde a Valentiniano si riferisce l'aver accordato al Vescovo di Roma il giudicare delle cause degli altri Vescovi (2).

Infatti il Papa in qualità di Primato nei tempi di Costantino M. estese la sua giurisdizione sulle Provincie Urbicarie, ed ai tempi di Teoderico Re d'Italia magnificò la sua dignità sopra li Vescovi d'Italia per una concessione, che si ripete dall'Imperatore Graziano, quando nell'anno 378. confermò lo stabilimento del Concilio Romano, con cui si accordò al Papa la cognizione delle cause dei Metropolitanì; motivo pel quale fu chiamato dal Re Atalarico il capo dei Patriarchi in fede di Cassiodoro (3). Se li Papi seppero dilatare la giurisdizione sopra gli altri Vescovi, con ragione si pensò di ergere un nuovo Impero nella desolazione, nella quale erano le Provincie, e nella rovina, ove si trovava l'Imperio Romano. Queste nostre Provincie niente di meno erano ripiene di Vescovi, come si osserva nell'Italia Sacra dell'Ughellio, li quali col Papa istesso si riconoscevano sudditi dei Re d'Italia, e dipendenti dalle leggi dello Stato, eccettocchè nell'esercizio delle cose spirituali, nelle quali li Re non prendevano ingerenza, come s'ingerivano nell'este-  
riore

(1) *LL. Imperiali nel Codice Giustiniano, e nel C. Teodosiano presso Gotofredo Cod. tit. 6.*

(2) *Idem Mosem. Stor. Chief. colle note di Maclain. part. 1. tom. 2. p. 473. a 479. e seg.*

(3) *Variar. lib. 9. epist. 5.*

riore disciplina della Chiesa; confermavano l'elezione dei Pontefici, e dei Vescovi, decidevano le controversie sull'elezioni, pubblicarono le leggi contro ai Simoniaci, stabilirono li gradi proibiti per le nozze, confermarono li Canonj dei Concilj. Leggesi, che Odoacre Re d'Italia ordinò non poterli eleggere il Papa senza il consenso dei Re d'Italia; e Teoderico decise la questione insorta fra Simaco, e Lorenzo, tanto vero, che col Concilio Romano III. s'intese abrogare questi jussi Regj (1).

Dalle lettere di Papa Gregorio chiaramente si vede, che la sua autorità sopra queste Provincie, e massimamente sopra Napoli dipendeva dalla generale commissione avuta dall'Imperatore di Orienté sia nel politico, che nel militare, e ciò per controporre agli sforzi de' Longobardi; ed è degno di riflessione, che la elezione delli Vescovi di Napoli si facea da'Napolitani: così fu confermato Passagio dopo la morte del Vescovo Fortunato. Circa l'anno poi 847. per la morte del Vescovo Giovanni Sergio Duca di Napoli elesse il suo figliuolo Atanasio, ed il Conte di Capua fece eleggere colà il Vescovo Landolfo suo fratello, come Ademerino Principe di Salerno elesse Pietro suo figlio in questa Cattedra (2). Queste notizie, come più vicine a' nostr' interessi, ci con-

---

(1) *Annal. di Nap. 2. t. 1. Murat in anno 526. e sequent. p. m. 552.*

(2) *Idem ibid. 1. 5. p. m. 552.*

condurranno più facilmente allo scoprimento dei proposti ostacoli alla felicità del Regno.

Si legge inoltre, che per la morte di Papa Gregorio IV. essendosi eletto nell'anno 844. in successore Sergio, perchè si volle questi consacrare senza l'approvazione dell'Imperatore Lotario, a punire questa disubbidienza mandò egli in Italia Ludovico suo figlio con poderos'armata, ed allora cessarono le ostilità, quando non solo furono date le scuse, e li doni per placarlo, ma si permise di non più consacrarsi li futuri Pontefici senza il permesso Imperiale, e così pacificate le cose, Papa Sergio fece la solita cerimonia di ungere Ludovico dal padre dichiarato Re de' Longobardi, e dell'Italia. La prigionia del Papa Martino V. fatta dall'Esarca Giovanni Galliopa nel 653. quando proferì la sentenza contro al monotelismo a dispetto del tipo dell'Imperatore Costante, come produsse uno disgusto universale nell'Italia, ed indebolì il dominio Greco, così ci presenta per lo contrario l'autorità grande degli Imperatori sopra de' Papi considerati nel temporale, come sudditi.

Rimane da osservarsi, che in tutte le turbolenze, che afflissero l'Italia per le guerre fra li Longobardi, e Greci, sempre è ammirevole lo sviluppamento successivo della politica della Corte di Roma, con cui sottraendosi dalla suddetta dipendenza, dilatò la sua grande autorità. Il Papa Gregorio II. ne fece come una spiega, scrivendo all'Imperatore Leone: *Scire debes Pontifi-*

*ifices, qui pro tempore Romæ extiterunt, concilian-  
dæ pacis causa sedere, tamquam parietem interinum,  
septumque medianum Orientis, & Occidentis, ac pa-  
cis arbitros, & moderatores, quique ante te fuerunt  
Imperatores in hoc componendæ pacis certamine de-  
sudarunt (1).*

Giustiniano Imperatore esentò gli Ecclesiasti-  
ci dalla giurisdizione Reggia nelle sole cause pe-  
cuniarie *Novel. 83. & 123. cap. 21.* Li Longobar-  
di tale esenzione la negarono loro *lib. 2. tit. 56.*  
Carlo Magno, e i Normanni deputarono li Vescovi  
in Giudici delle cause leggiere, e di poco  
momento fra Chierici *1. lib. 3. tit. 27.* e per li  
beni chiefastici furono sempre giudicati da' Magi-  
strati laici competenti per la Costituzione *si quis  
Clericus* confermata dall'Imperatore Federico II.,  
e dagli Angioini divoti del Romano Pontefice,  
che esentarono gli Ecclesiastici, fuorchè nelle  
cause feudali *Cap. Item statuimus 94.* Dopo tanti  
avvenimenti S. Gregorio gettò le fondamenta  
della Signoria innalzata dalle cure di Grego-  
rio IX., di Alessandro VI., di Giulio II. per  
un arcano della provvidenza, che meglio spica  
sull'i tratti dell' umana politica, anche nel  
vedersi, che detto Papa Giulio II. si oppose a'  
tributi, che volle imponergli Leone Imperatore.  
Il terzo Concilio Romano intese abrogare tutti  
li dritti degli Imperatori, e de'Re, ma non abo-  
li l'idea che la giurisdizione esterna dovette da  
que-

---

(1) *Annal. di Nap. Epoc. 2. 1. 4. pag. 22.*

questi essere conceduta; e nacquero di là li maggiori contrasti fra le Corti de' Principi, e quella di Roma, spesse fiato concordati. Sorge chiaro la giustizia della rinnovazione delle leggi del Regno nel far sottoporre gli Ecclesiastici a' Giudici laici in tutte le cause reali, e l'altra spiegata nel Concordato fra il gran Re Carlo col Papa Benedetto XIV. *cap. 3. n. 1.* ove si esentano li Chiefastici dalle cause capitali, fuorchè dalla fellonia, assassinj, mercimonj vietati, e per le cause feudali, per la garanzia delle giurisdizioni da Dio distinta: *Inter Regnum, & Sacerdotium propria cujusque distinguuntur officia, ut & Rex armis utatur sæculi, & Sacerdos accingatur gladio spiritus, qui est Verbum Dei*, secondo le parole di S. Pietro Damiani (1). Più meglio viene a spiegare ciò S. Gregorio Nazianzeno. *Ita nobis etiam præscribitur, ut sublimioribus potestatibus pareamus, non solum propter iram, sed etiam propter conscientiam, ut qui reddendo tributo simus obnoxii &c.*

Per convalida del presente capitolo rimane osservarsi, che ne' popoli, li quali non ebbero Religione rivelata, ne' Ministri divinamente istituiti, l'autorità de' Sovrani si estese sulli Sacerdoti, sulli tempj incessantemente. Nella Romana Repubblica ancora pagana il Collegio degli  
Au-

---

(1) *Epist. ad Oderic. Firm. homil. 2. in Dom. 2. Advent.*

(2) *Orat. 17. ad Cives Nazianzenos R. S. C. t. 2. p. 200. ad 239.*

Auguri, li Pontefici, li Sacrifizj, le feste furono sottoposti alla Sovranità. Il Regno istesso del nostro Salvatore G. C. non fu temporale, come ben si dimostra dal gran Bossuet nella difesa del Clero di Francia, ed anche dal Dupin. La Chiesa Cattolica nell' Inno dell' Epifania ce ne dà la maggior certezza, *non eripit mortalia, qui regna dat caelestia*. Li Cristiani nel regolamento della Chiesa guardano alli Codici Santi, e si presenta loro il Sacerdozio fondato da Cristo indipendentemente nel Sacro Ministero, ne' Sacramenti, ed in tutto quell' altro, che costituisce la santità del Sacerdozio, il quale ripete li suoi dritti da Dio, dal quale nacquero gli altri dati alla Sovranità sul temporale, e nel regolare esteriormente tutto quello si trovò annesso alla spiritualità, come sono le tasse de' sacri patrimonj, le fabbriche de' tempj, l' esercizio degli Uffizj de' Chiesastici, in quanto facciano armonia col corpo civile: quindi il Sovrano esamina chi sia quello predica la parola di Dio, e l' altro, che si voglia distinguere nella Religione colla laurea, o con titolo di pubblica stima, o si legga al pubblico, dove, e con qual convenienza si amministrino li Sacramenti, si celebrino le feste, il numero de' Preti, e de' Religiosi, li nuovi riti, quanti Tempj, dove, e per qual causa si eriggon, allontana le superstizioni, vigila sulla impietanza di qualche suddito, e che non si rovesciasse indirettamente li Sovrani dritti, qual custode de' S. Canoni, e difensore della Chiesa, e rap-  
pre-

presentante tutto il Sommo Impero sopra de' Vassalli credenti in Cristo, li quali fecero le oblazioni, e le doti temporali, di cui li Ministri dell' Altare sono depositarj, se non vogliono altrimenti fare un furto allo Stato. *Quid quid de altari retines, præter simplicem victum, & nudum vestitum, furtum est, rapina est, sacrilegium est*, disse S. Bernardo colla stessa frase del Concilio di Cartagine, e dell' Ecumenico Concilio di Trento. Quindi li Teologi insegnano, che un benefiziato ben agiato in sua casa, non possa prendere cosa dalle rendite del beneficio. Nel rilasciamento della disciplina Chiesiastica, che si deplora da' medesimi Sacerdoti, il Sovrano non può trascurare l' osservanza de' Sacri Canoni, e di non far servire il superfluo al maggior bene dello Stato, come ne' casi di guerra, di peste, nel sortito terremoto in Calabria, nella erezione de' Collegj degli Alunni, per dilatare il Commercio, ed impedire così, che il denaro avanzante, che oggi non si può mettere in compra scoperta, non si dia a mercenaria usura di cambj secchi contro le leggi, o non si tenga ozioso; ma si applicasse a' bisogni dell' annona delle Università sprovviste, od in altri benefici usi pubblici ed a pro della umanità, come meglio si esaminerà, e farà per istimarsi.

N

CA-

## CAPITOLO XIX.

*Li testamenti de' Provinciali pel riguardo de' legati pii valsero ad ingrandire indirettamente la giurisdizione Chiesastica, con cui si attentò spesso volte spedirsi dalle Reverendissime Curie li decreti di preambola sull' eredità anche de' laici, ed a far valere, contro al disposto del dritto comune, e del Regno, il Capitolo Cum esset X. de testamentis, e per fino ogni fede del Parroco, o di un Frate per testamento del defunto, cui si fosse assistito.*

**L**I Vescovi dunque dilatando le predette giurisdizioni s' inserirono in moltissimi affari temporali con pregiudizio della Sovranità, e molto più in altri, che avevano un rapporto indiretto colla Religione, come furono li matrimonj a motivo del Sacramento annessovi, li testamenti a riguardo di tanti legati pii, che facevano li disponenti per l'anima, od a favore delle Chiese fino a vedersi con abuso spedire li preamboli anche dalle Curie foranee de' Vescovi, e darli da queste l'immissione sulli beni ereditarj ai laici eredi; non ostantecchè gli stessi Preti per le cause di eredità, divisioni de' beni ereditarj, fedecomessi devono essere convenuti innanzi a' Magistrati laici, come per ogni altr'azione reale (1). Li riti della G. C. e la clausola *salvo jure*

---

(1) *Real Dispaccio presso Gatta part. I. tit. 64. n. 4. 5. 7. 11.*

*jure cujuslibet* , apposta ne' decreti de' preamboli rende ciò incontrastabile.

Per cominciare dalli testamenti, non è scorso il secolo, quando si fece prevalere ne' nostri Tribunali supremi il Capitolo *cum esset X. de testam.*, in forza di cui si condannarono dal S.R.C. nell'anno 1714. D. Orazio Pietro Filomena, ed altri Gentiluomini della famiglia Semeraro, discendenti da D. Maria Filomena, a rilasciare la eredità speziosa, che possedevano quali eredi intestati del fu Canonico D. Pietro Antonio Mite, a pro del Rev. Capitolo della stessa Città di Martina, il quale anni dopo alla morte portò in testimonio il Tesoriere Rodio, un altro Frate Cosimo Cappuccino, ed altri incapaci a far testimonianze, d'aver cioè inteso di bocca di detto Canonico Mite, *che voleva lasciare erede la Chiesa nel testamento, richiedendo il Notajo Gemma, che poi non fece.* E pure una tale velleità di volontà non fissata, in grazia di quei intettabili fu sostenuta col solo favore della pia causa, col quale non si potè mai rendere il possibile testamento da farsi per testamento già fatto, nè derogare alle leggi delle Genti, e municipali, le quali ricercano nel testamento oltre della volontà deliberata del testatore, la manifestazione dell' erede innanzi sette testimonj rogati ad intervenire in un atto così solenne e non mica interrotto (1),

N 2

che

---

(1) R. Dispac. Rac. lib. 1. tit. 155. §. 3. Istit. de testam. ord.

che sempre si regola dal dritto pubblico; benchè questa volta fu regolato anche impropriamente dal detto Capitolo *Cum esset*; perchè li Sommi Pontefici non possono fare leggi temporali fuori dello stato della Chiesa, ed in pregiudizio della Sovranità: *Nemo potest in testamento suo cavere, ne leges in suo testamento locum habeant. Et testamenta privatorum pactis mutari nequeunt* (1).

Se Costantino abilitò agli acquisti li Collegj de' Cristiani, non permise, che per la causa pia facesse validare una disposizione nulla. All' autorità di Voet si unisce Grozio: *testamenta ad pias causas a reliquis solemnibus apud nos elogiis houd esse discernenda* (2). Veggasi il Pecchio *de testam. conf. c. 14.*, onde il nostro Manfreda (3) scrisse *prefatum jus Canonicum in Curiis secularibus non esse receptum* con altri Canonisti, e forensi, fra quali lo stesso Chiosatore Bernardo di Botone: *Papa hoc statuit tantum in his locis observandum, in quibus habet jurisdictionem, quia quantum ad illos potuit derogare*, con quel di più dedotto dal Fabro nel *lib. 12. tit. 3. defn. 2.* nel suo Codice.

II

---

(1) *L. 15. ff. de legat. & LL. de pactis conv.*: Vedi gli atti di detta causa presso dello Scrivano di Consiglio Michele Priscolo in Banca d'Isaia Priscolo. *Rac. di disp. p. 1. tit. 1. e. 55. lib. 1.*

(2) *Manuduct. Juris Holk. lib. 2. cap. 19.*

(3) *Obs. ad Cap. Lat. lib. 3. n. 61.*

Il fascino, con cui si riguardavano li pii legati anche in vita, fece strappare di mano l'eredità di Mite posseduta dai Filomena, non ostante la loro reclamazione, la quale bensì aprì alli loro eredi ultimamente la strada di avvalersi delle leggi contro l'ammortizzazione, atteso una contraddizione continuata, ed originaria al possesso, che rende quel Rev. Capitolo sempre incapace dell'acquisto della ricca eredità di Mite: e pende tuttavia l'esito della chiara contraddizione. Un'esempio fatale sortito in una sola Città può esser una sicura interpretazione di tanti altri fatti, che accadono in tante altre Terre, o Casali delle Provincie; ove non solamente l'idea della pia causa fa mettere in disusanza le leggi pubbliche (colle quali li testamenti si debbono ordinare) in massimo danno de' sudditi, ed in pregiudizio delle leggi della Sovranità; ma anche estollendosi il credito ne' Chiesiastici si fanno valere per disposizione de' defunti li semplici detti di un Parroco, di un Frate, e loro si dà cieca esecuzione: Quali abusi si devono eliminare con proscrivere l'uso del detto Capitolo *Cum effect*, e ripetere ne' sudditi delle Provincie le massime, che li Parrochi, o Frati fuori del loro Sagro Ministero, non possono essere alla peggio, che testimonj della disposizione de' testatori, e non già li loro attestati testamenti de' medesimi. Li Preti sono utili allo Stato, quando esercitano le sagre funzioni, non quando s'intrigano in affari secolareschi, contraddicendovi la polizia del Regno, la quale proi-

bisce loro la tutela (1), ed il fare da Avvocati, molto più la proibizione si estende nel fare da Notaj, che anzi sono nulli li testamenti, od atti fatti da' Preti, ancorchè avessero la qualità di Notai, o Protonotarj Apostolici, di cui ne abbondava il Regno, finchè furono ultimamente dalla Sovranità privati, ed aboliti.

CA-

---

(1) *Tit. de Epif. Et Cleric. Constit. Clerici. Capit. Regni 159. Pram. unic. de Ecclesiast. person. Constitut. Instrument. robur. Rac. di dispac. p. 1. tit. 47.*

## CAPITOLO XX.

Il Giuramento, che si fece entrare in tutti li contratti, e ne' giudizj, le frequenti assoluzioni accordate dalle Curie Ecclesiastiche alli spergiuri, servirono ad ingrandire per quest' altro mezzo l' autorità de' Chiesiastici, ed a rendere impuniti li frequenti spergiuri, li quali meritano l' attenzione del Supremo Governo, perchè provocando l' ira di Dio, formano uno de' potenti ostacoli alla prosperità delle Provincie, una violenza alle leggi, che proibiscono le obbligazioni de' Minori, e le rinunzie forzate da' Padri, massimamente delle figlie novizie, per le quali il Governo dovrebbe anche stabilire un' età convenevole.

IL giuramento, che suol' entrare in ogni contratto, e ne' giudizj, fu l' altra causa dell' ingrandimento dell' autorità de' Vescovi. Il giuramento secondo Scipione Gentile (1), seguendo Apuleo sulla natura de' Dei sagrati, fu detto appo li latini *jusjurandum*, quasi *Jovis jurandum*: qual cosa non piacque a Giovanni Vossio nell' etimologia, credendo, che *juro* sia detto *a jure*. Cicerone meglio definì il Giuramento, *Adfirmatio religiosa*. *Religio porro, ut Nonius ait, est Deorum cultura, & metus* (2). Ulpiano vi aderì nella *L. 8. de condit.*, anzi tutte le Genti considerarono

N 4

fem-

---

(1) *Lib. singul. orig.*

(2) *Lib. 3. de offic. 2. p. 47.*

sempre il giuramento, come un'inviolabile pegno della fede, perchè fu giudicato un'interesse della Repubblica il verificarsi li fatti necessarj a rendere la giustizia col mezzo de' testimonj, ed a tal'effetto il Giudice poteva costringere coloro ricusavano deporre. *L. 16. C. de testib.*; onde pel rispetto dovuto sempre alla Religione, si fece precedere al di loro esame il giuramento, per averli così più esatto, e più fedele.

Valse di poi l'uso di confortarsi ogni convenzione col giuramento, anzi di scioglierla ben presto colle formole di assoluzione introdotta nelle Curie Vescovili; onde al dire del Politico Robertson l'autorità de' Preti per quest'altro mezzo del giuramento crebbe oltre misura, fino a pregiudicare li dritti imprescrittibili stessi della Sovranità, e la Corte di Roma nonne trascurava le occasioni, e molto meno li Vescovi lasciavano l'altra del loro ingrandimento.

Nel decorso si farà vedere, cosa sia la sagra Persona del Re, e quale la sua potestà; per ora basta sapersi, che li Re da' Sagri Canoni sono chiamati Custodi della Religione, e vengono interessati sulla vigilanza del culto dovutosi, come Protettori della Chiesa: *Principes Ecclesie nonnunquam potestatis culmina tenent, ut per eandem potestatem disciplinam Ecclesiasticam muniant* (1). *Rex folio justitie insidens oculis suis ventilat omne malum*

---

(1) *In can. Principes distinct. X. Caus. 23. quest. 3. cap. 20.*

lum. (1). Di più S. Agostino , *in hoc Reges , sicut eis divinitus præcipitur , Deo serviunt , in quantum Reges sunt , si in suo Regno bona jubeant , mala prohibeant , non solum , quæ pertinent ad humanam societatem , verum ETIAM , QUÆ PERTINENT AD DIVINAM RELIGIONEM* (2).

Lasciamo per ora le viste de' primi tempi presentateci da' medesimi sagri libri , e quando li Re erano Sacerdoti ; questo divorzio di potestà più chiaramente s'introdusse tra Mosè , ed Aronne primo Sacerdote , e Pontefice sulli Leviti ; contuttociò Mosè riprese Aronne , quando gli Ebrei si costrussero il saputo vitello d'oro , e li figli di figli di Mosè vengono chiamati li figli di Aronne . Cristiano Tomasio nel principio della storia della contesa fral Sacerdozio coll' Impero , chiamò il governo del primo di sapienza , e l'altro di somma potestà , e di prudenza . Il Sacerdozio si fa consistere nella maniera d'illuminare , e nel diriggere , il secondo nel comandare , e nell'eseguire colla forza . La Chiesa , egli dice , è un bambino , che ricerca la vigilanza della nutrice , alla quale paragona la somma potestà dell' Impero , improntandosi la similitudine adottata da Isaia nel *cap. 4.*

E qual peggiore di tutti gli abusi contro alla Religione frequentissimo nelle Provincie , che lo spergiuro ? Il Sovrano dunque per obbligo del suo

---

(1) *Proverb. 20. v. 8.*

(2) *In lib. 3. cap. 51. contra Crescens.*

suo supremo carattere deve rimuovere un male così grande. Lo stesso S. Agostino (1) *sicut servivit Nabuccodonosor, de quo jam diximus, omnes in Regno suo positos a blasphemando Deo lege terribili prohibendo, in hoc ergo serviunt Deo Reges, cum ea faciunt ad serviendum illi, quæ non possunt facere nisi Reges.* Nelli primi governi fu in sommo conto di religione il giuramento: a questo fine Luitprando vietò li giuramenti in Italia, dopocchè Carlo Magno, e Ludovico Pio aveano fatto lo stesso in Francia, ove subito restò in in disusanza, perchè ivi la Sovranità avea tutta la forza; ma non così si avverò in Italia per la debolezza di Luitprando (2).

Li latini frequentarono il giuramento *per Jovem lapidem* li nomi di Ercole, e di altre false divinità. Gli uomini giuravano *per Pollucem*, le femmine *per Castorem*, adattandosi ciascheduno alla venerazione del proprio Nume. Presso li Romani con istravaganza di gentilesimo li patti nudi non producevano obbligazione civile; dapoicchè non volevano essi colla facile inosservanza sporcare la loro onoratezza, e la imbrattarono poi colli giuramenti, co' quali vestivano li patti, col destinare in tal maniera le Deità itesse vindici

(1) *In Epist. ad Bomb. 185. n. 19. S. Leone in epist. 75. S. Isyd. Hispal. septent. lib. 3. cap. 51.*

(2) *Annal. di Napol. Epoc. 2. t. 7. pag.*

dici degli spergiuri: *Pejura ultores habere Deos* (1).  
*Et ab hac fide forsan Herculem Deum fidium colue-*  
*re, & per Herculem jurare soliti* (2).

E' stato un quesito antico, se li giuramenti fossero sempre leciti in tutti li casi, ma sempre se n'è dubitato; poicchè se gli uomini fossero virtuosi, direbbero sempre il vero anche senza giuramento; e quando agli uomini, che giurano, appena si ci crede, questo non è, che confessare assai più l'anzidetta di loro perfidia (3). Le cavillazioni susseguentemente introdotte, e le restrizioni mentali, e dolose inventate dopo, sono un altro ramo, con cui si rendono tali giuramenti inutili, e ci fanno perdere di vista l'onore dovuto all'ineffabile nome di Dio, l'amore al prossimo con più facilità ingannato, e ci portano alla maggior depravazione de' costumi. Le sottigliezze del Gesuita Toletto nelle Istruzioni a' Sacerdoti sono di scandalo, quand' opina, che se ingiustamente si dia il giuramento, possa colui, che giura, equivocare. E chi sarà il Giudice per conoscere, se giusta, od ingiusta sia la delazione del giuramento, mentre si permette il male dell'equivocazione contro l'intenzione di chi ne cerca il giuramento (4)?

Nel-

---

(1) *L. 2. C. de reb. cred.*

(2) *Vico Philolog. p. 31.*

(3) *Heinnec. ad Puffend. lib. 2. n. 52.*

(4) *Idem Heinnec. loc. cit.*

Nelle cause criminali con ragione il giuramento non si deferiva dall'accusatore al reo, nè da questi all'accusatore, nè dal Giudice ad uno di loro, come contro alla giustizia, ed alli buoni costumi, che vietano far dipendere l'assoluzione e la condanna dal giuramento, che l'interesse, o la passione potrebbero rendere falso. La forza del giuramento era già diminuita presso dei Longobardi nostri Dominatori; onde vi fu bisogno invigorirla con pene contro coloro, che spergiurassero, e quando non fossero li spergiuri inittato di pagare le multe, si vendevano, come servi, anche li seducenti, e consulenti al falso (1), ed in difetto delle pruove in materia grave non bastava il proprio giuramento, ma si obbligava una delle parti al giuramento di più persone, che chiamavansi *Sacramentales de prima secunda, tertia, & quarta manu, aut juratores*: li quali attestavano essere vero ciocchè dall'attore si era con giuramento deposto (2).

In questi tempi ancora lo spergiuro portava grande infamia, ed orrore, per cui non era così facile commettersi, come oggi. Si giurava prima con gran solennità sulle armi consagrate, cui si sostituivano le reliquie de' Santi, e le armi decidevano per lo più la mentita, dapoichè que'

Bar-

---

(1) *Annal. di Nap. Epoc. 2. tom. 4. pag. 145. a 151.*

(2) *Pecchia stor. della Vicaria lib. 2. Chamberes diz. v. giuramento.*

Barbari erano persuasi, che Dio assisteva in questi giudizj, favorendo alla verità, mentre la vittoria era la pruova della giustizia; onde poi si disse, che gli Ecclesiastici dichiararono empia la legge, la quale permetteva tali combattimenti, e li duelli, sulla cui origine scrisse bene Giovanni Adamo. Le leggi de' Borgognoni riputavano sacrilega l'ordinanza, che stabiliva il giuramento in pruova della giustizia (1). Ci sovvenga, che il giuramento ebbe tanta forza sul popolo Romano, che nulla vi fu di più potente per obbligarlo ad osservare la legge. Quinto Cicinnato con tali mezzi levò l'assedio contro gli Equi, e Volsci a dispetto de' Tribuni, che spacciavano lo scioglimento; onde il popolo non ascoltò le dissenzioni de' Tribuni, ma ritiratosi sul monte sàgro, si trattene unicamente dal giuramento fatto a' Consoli di seguirli in guerra. Dopo la battaglia di Canne lo stesso popolo Romano voleva rifugiarsi in Sicilia, ma col solo giuramento Scipione li fermò in Roma (2).

Il giuramento intanto non è, che un atto di Religione, con cui si chiama Dio in testimonia della sua fedeltà in ciòchè si promette, e una maggiore sicurezzza per avvalorare un' obbligazione, o per dar forza allo esame, e ricavarli così

(1) *Galant. descriz. delle Sicil. t. 1. pag. 89. Milloz. Stor. Modern. t. 1. pag. 132.*

(2) *Montesquieu Spirit. delle Leggi lib. 8. cap. 13.*

così la verità sulla fiducia, che chiamatosi Dio in testimonio, non si manca ad un dovere così sagro; vendicandosi per lo contrario lo spergiuro da Dio medesimo, che si assume per Giudice della infedeltà: *Sit Dominus inter nos testis veritatis, & fidei* (1). *Ego sum iudex, & testis; dicit Dominus* (2). Questa cautela siccome fu inventata sulla velleità degli uomini, ad oggetto di rincorarla in affari rilevanti, così poi l'uso divenne tanto generale in tutti gli atti, in tutti li contratti li più minuti, in tutte le obbliganze, in tutti li giudizj anche minimi, che divenne ben presto una prevenzione inutile, una occupazione del foro Ecclesiastico, ed una occasione prossima, e pericolosa per ispergiurarsi: *Non invento juramento ad hoc, ut homo aliis obligetur ad dandum, aut faciendum, sed ut Deo teneatur pœnam, si sciens fallat*. La convenzione valerebbe da se senza giuramento, e se non vale da se, col giuramento non si convalida: *Et contra conventio non habens vim obligandi, non tenebit promittentem, etsi accedente juramento*, insegnò cogli altri il Giureconsulto Noodt (3). *Et juramentum semper regulatur secundum naturam actus, super quo interponitur, & recipit omnes illius conditiones, quas ille actus de sui natura habet ex L. final. ff. si quis satisd. cogat.* ex

(1) *Jerem. 42. 5.*

(2) *Eod. 29. n. 23. & ex titul. ff. de jurejur. & in tit. Cod. de reb. credit.*

(3) *Ad lib. 2. tit. 2. pag. m. 39. t. 3.*

ex L. fin. de non num. pecun. (1).

La corruttela de' spergiuri si è sparsa troppo in detrimento della vera Religione; e li Ministri della Chiesa devono più di noi declamare contro li frequentissimi spergiuri, che sic omettono sotto li loro occhi, piuttostochè facilitargli indirettamente colle frequenti assoluzioni, che si dispensano nelle Curie, pagandosi un picciolo dritto, con cui si abilitano nel foro esterno gli uomini ad agire, senza più temere altra pena dell'ingiuria fatta non già ad Ercole, od a Polluce, ed a Castore, ma al vero, grande, unico onnipotente Dio, che con tanta facilità, e senza necessità si chiama in testimonianza. Il Sommo nostro Pontefice Pio VI. felicemente Regnante sul Vaticano, come vero successore a S. Pietro zelantissimo Capo della Chiesa Cattolica Romana, in atto, che da noi se gli bacia il piede, egli insieme colli Vescovi di questo Regno dovrebbe sull'avvisato disordine impedire questo gran peccato, e parimente si prega il felicissimo nostro Sovrano per la gloria dell'onnipotente Dio a porgere un convenevole riparo, ad oggettocchè non si oltraggiasse di vantaggio la Divinità.

Cristo proibì tali giuramenti: *Omnino non jurandum* (2). Egli se non assolutamente proibì ogni giuramento, vietò gli altri, che a caso, e senza grande necessità, anzi spontaneamente si fre-

(1) Bertozol. Repet. n. 282.

(2) In S. Matth. v. 34.

frequentano. Tutti li buoni Giureconsulti, e gli illuminati Filosofi hanno cercato l'abolizione di tanti giurament'inutili, che si esiggonno dall'accusato, che ad altro non servono nella processura criminale, che a moltiplicare gli spergiuri, ed indebolire un vincolo così sagro, e prezioso: il quale non è forte per gli uomini, se non quando è con economia adoprato. Si abolì è vero dalla pratica l'altro giuramento, che li litiganti espressamente nel principio del giudizio davano per non cavillare (1), come una occasione di spergiuro per ambedue le parti; ma pochi, e forsi niuno, alzarono la voce per la frequenza degli spergiuri nelle cause civili, e per tanti giuramenti inutili in altrettante sorti di contratti stipulati spontaneamente nelle Corti locali, nelle Corti della Bagliva de'rispettivi luoghi, e presso li Notaj, li quali talvolta sono più ignoranti ne'formolarj, che le persone istesse de'contraenti; sicchè con facilità ricevono giuramenti, rinunzie giurate a favore delle leggi ignote a' medesimi Notaj, e Mastrodatti, da cui si trascrivono senza neppur capirne la sostanza della cosa: Eppure in tutti gli atti si vede reciprocamente giurato l'adempimento di tante asunte obbligazioni, e rinunzie. Il Signor Domat nell'ordine delle leggi scrive, che ciò addivenne una precauzione inutile, anzi una occasione di spergiurare; e perciò quest'uso è stato abolito, e li contraenti oggi non giurano, an-

---

(1) *L. 2. C. de jurejurand. propt. Calum.*

ancorchè negli obblighi si facesse menzione del giuramento (1). Lo stesso giudizio di Dio usato anche fra Cristiani per tutti li giudizj straordinarj, ne' delitti occulti colli mezzi chiamati *Ordeal*, delle armi, de' duelli, col fuoco, o ferro rovente, immersione del braccio nell'acqua bollente, e tutto il corpo nell'acqua fredda, sulla speranza, che Dio oprando ogni volta un miracolo, non permetteva l'ingiustizia, o che altrimenti la verità restasse sepolta, è andato in disusanza. Luitprando Re de' Longobardi biasimò la costumanza, con la quale a capriccio degli uomini si forzava Dio a manifestare la verità (2).

Molto più deve recare orrore nel vederfi nelle Corti locali deferire il giuramento ad un reo convenuto, ad un attore stizzito per la pretensione di una gallina, o di altra picciola cosa, che si negasse, o la facilità, colla quale dalli Governatori si accorda, e si prende dagli appassionati litiganti, toccando la carta. Abbiamo inteso più volte dopo tale funzione dagli attori di essere rimasti con tale mezzo più contenti di aver mandato al diavolo il reo negativo, che se avessero recuperato la gallina, lo spedo, o qualche altra picciola somma datagli in prestito a quattr'occhi. L'utilità di disciogliersi dalla lite

O

fu-

---

(1) *Ordine delle Leggi Civil. lib. 3. tit. 6. sezione. 6.*

(2) *Chiamb. dic. verb. giudizio. Storia Filosof. Modern. tom. 1. cap. 3. pag. 218.*

superò in tal guisa la timidezza per lo spergiuro.

Nelli tempi antichi era meno temerario il timore; ma oggi li Cittadini avvezzi a sentire quella formola, ed assuefatti a toccare la carta, qual' utilità se ne ricava, essendo rilasciato il timore, ed un atto così grande della Religione? L'uso del giuramento già si vide essere una invenzione per una cautela contro alla velleità, e cattiva fede degli uomini; ma oggi la facilità, e frequenza di tale uso la rende più elusoria, e peccaminosa, e l'abito cattivo agli spergiuri rende meno sicure le obbliganze medesime roborate dal giuramento, il quale è l'atto più solenne della Religione, per cui si prende Dio, come testimonio di qualche cosa, che si protesta taluno di fare. *Non assumes nomen Dei tui in vanum.* Or con quale riverenza si presta da' calorosi litiganti, e dagli affaccendati contraenti in ogni genere di contratti, quando neppur se ne comprende il significato delle cose, per cui si giura l'osservanza col toccamento della carta? Con qual decenza poi si rischia in giudizio pel contrasto di una gallina? Con qual tremore si riceve, se si è reso giornaliero, ed usitatissimo colla frequenza degli impuniti spergiuri? Certamente si potrebbe dire ad ognuno: *Redde Domino juramenta tua* (1).

Nel Capitolo V. dell'Esodo sta proibito anche ad ognuno di essere testimonio del falso giuramento.

---

(1) Diz. Teolog. V. Giuramento.

ramento altrui; quindi anche li Giudici, e li Notaj imprudentemente facendo uso de' giuramenti, nel dare agli altri causa di eterna dannazione, non sono esenti da grave colpa. Ricordiamoci opportunamente, che l'ineffabile nome di Dio *JEHOVAH* non si manifestò agli antichi Padri prima di Mosè, & *nomen Adonai non manifestavitis* (1). Alli Giudici era proibito sotto pena della vita il pronunziarlo; sicchè il solo Sommo Sacerdote poteva una volta trall'anno proferirlo nella festa di Espiazione. Godebaldo Re de' Borgognoni autorizò piuttosto il duello, purchè li Sudditi non giurassero poi sopra fatti oscuri, o non ispergiurassero sopra fatti certi. Se per cose di poco valore si spergiura, con maggior prudenza si temerebbe darli il giuramento per cose rilevanti in difetto delle pruove; piuttosto si dovrebbe absolvere un reo non convinto da pubbliche scritture, o da' testimonj, che rischiara una perdita sì grande dell'anima nell'occasione prossima di oltraggiarsi la Divinità. Perchè farsi uso ne' giudizj de' giuramenti decisivi, quando possono terminarsi colle pruove? perchè sostituirsi li giuramenti suppletorj in ogni causa nella opinione, che un testimonio reca in mezzo pruova semipiena, quando più veracemente vi manca all'intutto. *In ore duorum vel trium stat omne verbum* (2). *Et actore non probante reus est absolvendus*

O 2

dus

---

(1) *Esod. 5. v. 3.*

(2) *Ex Capit.*

*... Hoc juramentum suppletorium juri Romano, & rationi repugnare docuit* (1). Perchè darfi una tortura alli rei, estorquendo le loro confessioni, quando all'Attore incumbe di fare le prove senza prenderle mai di casa del reo? Imputi egli a sua colpa, se diede a mutuo quella tale somma, se fece quell'altro contratto senza la presenza de' testimonj, o servirsi di altre cautele. Perchè permetterfi l'altro giuramento di non calunniarsi in quel giudizio, che colle maggiori calunnie si profiegue a dispetto di tanti decreti in contrario fino all'ultimo inappellabile?

Oh! Se il Supremo Governo fosse presente a tali, e tanti frequentissim' insulti alla Santa Religione, si armerebbe di quel santo zelo per l'onor di Dio, per cui scriviamo; giacchè anche coi lumi della S. Fede un tale disprezzo cagiona uno de' principali ostacoli, per cui le Provincie non prosperano. In fatti qual bisogno di necessità vi è di frequentarsi li giuramenti in tutti li giudizi, e soprattutto nelle Corti Ecclesiastiche nella presente corruttela, quando piuttosto si debbono credere cimenti prossimi allo spergiuro, il quale è grave peccato innanzi gli occhi di Dio, non già agli occhi del Magistrato, e del Popolo assuefatto per la facilità della speranza del perdono, e per la lontananza delle pene dell'altra vita. Le Corti tuttavia hanno altri mezzi più  
ficu-

---

(1) *Gerardo Noodt loc. cit. Heinne. in syllog. opuscul. de lubricitate juramenti.*

ficuri, come giudicare sulle liti senza farfi abuso de' giuramenti. Inoltre qual'altra necessità vi è di celebrarsi tutti li contratti col giuramento, il quale per verità non aggiugne, nè toglie cosa alla sostanza de' contratti? Un contratto di vendita, di locazione, di società resta perfetto col solo consenso de' contraenti. Gli altri contratti reali, o letterali si perfezionano col consenso, ed intervento della cosa, o delle lettere: *Jusjurandi obligatio est semper accessoria, adeoque presupponit, nos jam ante ad aliquid obstrictos esse: quomodo enim possum in me vindictam divinam provocare, nisi prius ad praestationem obstrictus essem? Pena vero presupponit delictum e.g. Cives praestant homagium, tunc sane non obligari primum incipiunt ex homagio, sed jam ante obligati erant; eamque obligationem tantum majorem efficiebant, praestito illo juramento.* Falso perciò, che il vederfi tutte le convenzioni accompagnate da un segno di Croce, o da un giuramento sopra di una reliquia di Santo, sieno state l'opera della intiera risorsa della Chiesa Romana, in quanto si è fatto Giudice di tutti gli atti giurati, come al solito delira l'autore delle questioni sull'Enciclopedia nell'articolo *Loix*, perchè si è provato prima dello stabilimento della Chiesa essere in pratica li giuramenti, li quali hanno potuto contribuire moltissimo all'ingrandimento soltanto della di lei autorità.

Il celebre Capitolo *Quamvis pactum de pactis in 6.* estese maggiormente l'uso di essi giuramenti nel Foro. Quante altre scene si aprono da' Cau-

fidici sulli contratti giurati? Giambattista Ploto fece un trattato compito sul giuramento nella lite, un'altro più voluminoso ne compose Serafino de Seraphinis; e pure gl'intrighi del Foro, le cause prolungate per tanti rami, non sono per uno Stato florido. Si tolga dunque l'occasione agli spergiuri, si faccia un'interdetto alli giuramenti inujili, e li contratti potranno essere assistiti dalle sole leggi, e garentiti da' Magistrati contro li controvvenienti. In tanti contratti di compre, di vendita, e di annue entrate, offieno di censi bolari, li venditori, e debitori promettono ogni dì con solenne giuramento pagare le convenute annue risposte nel tale giorno, e nel tale luogo; eppure coll'attrasso delle terze, e con tante false assertive, colle mentite ipoteche, e colle solite dimande dello sbassamento, saremmo per dire, che niuno osserva li patti giurati, e quindi se si volessero calcolare li tanti spergiuri, che si commettono in questi soli frequentissimi contratti, ognuno smarrirebbe il calcolo. Intanto li contratti potrebbero ridursi alla dovuta osservanza colla stipulanza, o come si perfezionano in loro stessi, senza li giuramenti accessorj, che sono cause piuttosto di liti. *Jusjurandum, est vinculum accessorium, & non immutat naturam actus. . . . Non obligat circa res illicitas, nec quae impediunt majus bonum* (1).

All'

---

(1) Puffendorf. de jur. nat. & gent. lib. 4. s. 10. L. 2. C. de reb. credit.

All'opposto dalla frequenza degli spergiuri sono derivati nelle Provincie li disastri, le penurie, come castighi della Divinità oltraggiata col mezzo di essi, che provocano la suprema giustizia, trapazzano la S. Religione, ed inducono con facilità la violazione delle leggi del Principe terreno, quando si disprezza così impunemente il Re de' Re, la sua Religione, e si attraversa la pubblica felicità; motivo per cui li Sovrani devono interessarsi ad eliminarne gli abusi. Si sa, che ogni Giudice nel quasi possesso della sua carica giura di fedelmente amministrare la giustizia, e di osservare la pandetta locale, ed in difetto l'altra della G. Corte; che ogni Amministratore giura di fedelmente curare le robe de' pupilli, del pubere, delle Chiese; che ogni vassallo giura fedelmente servire alla Sovranità; nientedimeno li Giudici senza tali giuramenti sono Ministri Eletti, e ligati alla giustizia, gli Amministratori al Pubblico, ed utilità de' pupilli come il vassallo per debito naturale è tenuto al servizio del suo Re: *Patet igitur jusjurandum non tollere obligationem; accessorium enim non tollit principale. Sic absurdum esset, debitorem ideo denegare solutionem, quia juravit, se non soluturum* (1). Gli stessi Canonisti considerarono inutili, e peccaminosi li giuramenti senza necessità, massimamente, quando si prestano sopra cose proibite dalle leggi Civili, che lo stesso Dio vuole osservate. Se do-

---

(1) *Heinnec. in Puffendorf. loc. cir.*

po essersi deciso, si fosse introdotto giudizio criminale contro li falsarj, questi non avrebbero con tanta facilità spergiurato.

Se dunque il giuramento non muta la natura della convenzione, e de' patti, o del giudizio ed azioni introdotte, perchè esponersi li Cittadini alli pericoli prossimi dello spergiuro, abusando di inutili giuramenti, sia che riguardino le cose passate, col nome di giuramenti *assertorj*, sia il futuro col nome di *promissorj*. Più inutile è l'assoluzione, che si dimanda alle Curie Chiesiastiche, la quale suppone il peccato; e la via, che apre ad agire, è perniziosa nella società, in quantocchè gli spergiuri si rendono più frequenti.

Ecco come la forma de' giudizj civili in buona parte fu alterata dal dritto Canonico, or sotto il pretesto di dichiararlo, or di supplirvi. Ne' testamenti v' infilzò il Capitolo *Cum esset* coll' altro Capitolo *Quamvis pactum de pactis in 6.* Si resero validi li giuramenti dati contro al disposto delle Leggi Civili, e si obbligarono li Minori, quando si costituivano, come maggiori, non solo in forza dell'autentica *Sacramenta puberum*, ma anche per li Capitoli 14. 15. 22. *quæst.* 5. e pel Capitolo 1. 10. *de delict.* Si convalidarono per fino le rinunzie delle figlie di famiglia fatte sotto l'Impero paterno contro al disposto della *L. 4. de Reg. Jur. Velle non creditur, qui obsequitur imperio Patris*, e si sostennero tante altre rinunzie di coloro, che entravano ne' Monasteri.

steri . Il Governo dovrebbe per queste cercare una età più matura delle novizie , che gli atti fatti in età senza giudizio ; onde il giuramento susseguente non altera la natura di un'atto violento .

Guardiamoci dunque di azzardare li giuramenti sopra doveri , che nascono dalla giustizia , perchè nuoce più alla felicità di un uomo uno solo spergiuro , che giovino cento confessioni , che facciano male . Lo spergiuro rompe il vincolo della Religione , della società , della fede pubblica , ed è il più grande delitto , che si possa commettere . Li Barbari temevano , e rispettavano il giuramento . Presso li Poeti si legge spesso : *Jurare timere , & fallere* (1) . Ora è prima la obbligazione di giustizia , come l'è la fedeltà , e la ubbidienza dovuta al proprio Re , che il giuramento . Quella è una legge eterna , ed una immutabile volontà di Dio ; questo è un' obbligo volontario . Se dunque non si possono da chiunque dissobbligare li sudditi da tale naturale debito dovuto a' Sovrani ( come si vedrà meglio nel decorso ) , come si potranno sottrarre da tale obbligazione , che non fosse convalidata col giuramento , o se fosse giurata , molto più potranno liberarsene col pretesto dell' assoluzione , la quale a buon conto , si farebbe servire in offesa della giustizia , e de' suoi precetti negativi eternamente da Dio prescritta , essendo la giustizia , secondo

---

(1) Omer. *Illiad.* 15. n. 37.

do lo stesso Concilio di Toledo , la regola del giuramento. Questo è nullo ogni qualvolta si oppone alla giustizia inculcataci dalla Religione , la quale ci unisce a Dio, genera nella civile Società la mutua confidenza , la letizia , gli effetti della Sovrana protezione da sperarsi dal vero Cittadino , il quale realmente ipoteca la vita per la sua Patria , come ogni soldato al Re per sentimento universale : adunque ogni promessa , che si faccia di altro , che di virtù , discorda dall' eterna volontà di Dio . L' istesso debbe dirsi delle promesse , che violassero li nostri primitivi dritti , e que' degli altri , massimamente di coloro , che Dio ci ha destinato per nostro governo , in qualità de' suoi rappresentanti ; riputandosi iniquo , e stolido , chi pensasse di disobbligarli da tali doveri , perchè in tale maniera si verrebbe ad indebolire il rappresentato , ed a farsi poco conto del giuramento ; aprendosi la strada a tutti coll' assoluzione di que' debiti , da cui a patto alcuno non possono esserne dispensati , soprattutto quando tali obbligazioni fossero confortate dal giuramento , che dice si la base del buon costume , della Religione istessa , e l' esempio da seguirli da coloro , la cui autorità è rispettabile ; imperocchè la Gente popolare di rado opera per ragione , e sempre per esempio ; onde disse troppo bene E-duardo Re di Castiglia , *che la buona , o mala morale dipende dalla Corte* (1). Si

---

(1) *Thamaderan. offician. Historii vol. 33. in not. ad Diocesin. Cap. 6. pag. 89.*

Si stupisce perciò, come in tempi così illuminati siensi chiusi gli occhi agli spergiuri così frequenti, e che gli abbiano chiusi li Vescovi, e loro Vicarj, li quali debbono essere li primi ad umiliare al Trono li loro risentimenti per darli freno, ed impedire a tutto potere li progressi di un male così grande, che inonda le Provincie, senza più facilitarlo colle pronte assoluzioni, le quali se non forgono dall'avidità de' dritti, possono figurarsi avanzi, come estendere l' autorità Chiefastica sul temporale, ed ampliare, come dissi, indirettamente la giurisdizione ricevuta, indebolendosi la Religione in maniera, che si viene presso a poco a togliere la regola più costante alle azioni umane per dirigerle alla vita felice.

CA-

## CAPITOLO XXI.

*Li mezzi, come impedire li frequenti spergiuri, ed allontanare li cavilli ne' giudizj, la mala fede ne' contratti, sono nelle mani del Sovrano. Le molteplicità delle misure nelle Provincie è un fomento della frode, e degl'inganni. Si aspetta vedere in una Monarchia un modo di vivere, una cieca sommissione di tutti, una legge per tutti, una misura comune di tutte le cose a tutti.*

**P**ER corollario delle premesse si desidera sempre mai impedire, che li cavillofi, o li callunniatori non spergiurino nell'avvenire, sostituendosi altri mezzi a quel giuramento, che S. Paolo ne' termini abili, scrivendo agli Ebrei, chiamò, *quod terminat omnem litem* (1). E chi mai negò, che questo giuramento prudentemente dato, e nelle debite circostanze potè senza dubbio essere *maximum remedium expediendarum litium* (2), è per lo contrario un grande indizio del torto, che si abbia da parte di colui, che ricusasse sia il giuramento *decisivo* deferitogli, che il *necessario* dato cioè dal Giudice, altrimenti detto *purgatorio*? Li rimedj ancorchè grandi non operano in tutti li complessi, ed egualmente in tutti i luoghi, od in ogni circostanza, mentre  
il

---

(1) *Ad Ebr. VII. v. 16.*

(2) *L. 3. ff. de jurejur.*

il male degli spergiuri diviene incurabile, e di cattivo esempio. Ogni altro rimedio si può sperare dalle leggi provvide, o dal miglior ordine, che il Governo dasse a' giudizj, ed alli contratti.

Oggi li savj legislatori con serietà si applicano a stabilire questo buon' ordine in sollievo de' Popoli; quindi se queste Provincie sono troppo debitorie all' eterna memoria del gran Carlo III. Monarca prima nostro, e poi delle Spagne; in quantocchè unendo egli nella sua sacra Persona tutte le virtù, riformò ancora li Tribunali di questo Regno colla celebre Costituzione dell' anno 1738. , il di lui degnissimo Infante Ferdinando IV. , che forma la nostra gloria, calcando le pedate paterne non pochi stabilimenti aggiunse per migliorarli. Egli dunque, il nostro Re, ci fa sperare la nostra intiera risorta, e le maggiori felicità, sicchè senza l'esposto pericolo prossimo degli spergiuri li contraenti sieno più esatti, meno seducanti, o circonvenuti, e li litiganti più riservati nel chiedere, o prestare li giuramenti ne' giudizj, ove la necessità, e la somma prudenza li conoscesse indispensabili. Possibile, che ne' contratti nati sulle prime da' bisogni inseparabili dagli uomini, portati a vivere in società con tali mezzi, non si debba professare fra di loro la verità, sia nell' indicare fedelmente le cose, che vengono in contratto, che nel convenirsi il corrispondente prezzo, o la giusta mercede?

Id-

Iddio impose a tutti *sit fermo vester est est, non non* (1). Il Filosofo più aggradevole Platone nel libro XII. delle leggi escluse dall'uso del giuramento tutti coloro, che avessero interesse nella causa; eccettuò a buon conto li Giudici, e li testimonj imparziali. Nelle cause, e ne' giudizj l'interesse de' litiganti non è dissimile da quello possono avere li contraenti. La differenza si trova nel modo, con cui li primi si portano forzatamente a contendere, quando li secondi trattano il loro interesse di loro volontà. Li mezzi dunque, come allontanare la mala fede, li cavilli, gl'inganni, sono, e debbono essere egualmente suggeriti, ed imposti dalla suprema Potenza costituita da Dio, il quale invocato non lascerà di non ispirare de' lumi, come darli freno, e termine agli spergiuri, e ristabilire gli atti solenni di nostra S. Religione, rettificare l'ordine ne' giudizj, e rassodare li contratti nel loro vigore.

Per radicare la buona fede ne' contratti senza il ricorso alli giuramenti, tra tanti espedienti, che si possono prescrivere, sarebbe necessario togliere di mezzo le occasioni della frode, e de' inganni, fralle quali dopo li frequentissimi *monopolj* usati anche da alcuni Ecclesiastici, reca il maggior peso la molteplicità delle misure introdotte nel Regno sul medesimo dato genere di cose

---

(1) *In S. Giac. Epist. .c. 5. n. 25.*

cofe fungibili. Il rotolo di Calabria , per ragion d'efempio , non è lo fteffo di quello corre nelle altre Provincie . Le mezzette per le vettovaglie a ftenti fi poffano eguagliare . Le mifure dell' olio fono tante , per così dire , quante fono le Città del Regno . Le caraffe , o le quarte del vino fono tante , quanti mai li venditori .

Gli ambiziofi Greci arrogarono alla loro Palamide l'invenzione de' pefi , e delle mifure neceffarie pel commercio , e ne givano faftofi per tale utile fcoverta . Per mifura in fenfo legale non fi denota , che una quantità , o porzione di una cofa comprata , o venduta , o commerciata . Il commercio di poi efigge la cognizione perfetta di tali mifure , le quali per ogni buona ragione non devono efferè complicate anche nel modo , come perticarfi li terreni , o farfi gli scandagli delle moggiate fulli terreni del medefimo Regno , ove un tomolo di una terra , neppur corrisponde alle opere , od alle vigne fecondo le diverfe voci , ed ufanze , delle quali fi avvalgono in altre Città . Il quartiere della vigna , li quartanti dell'altra non portano l'ifteffa numerazione delle viti , li paffi ifteffi quadrati di un tomolo , non fono egualmente intefi da tutte le medefime popolazioni del Regno ; anzi fi efita nell' ifteffo recinto , fe la mifura moderna corrisponda all' antica . Vi fono perciò differenti nomi di mifure , più intrigate bilancie , più rimarchevoli difuguaglianze ; dimodochè , fe alli commercianti fi reca incomodo grande nell'apparare la fciencia

za

za di tanti pesi, e misure; più si atresta conseguentemente il commercio, si soggettisce alli dubbj, alle interpretazioni, agl' inganni, ed alle liti, quando le misure soprattutto sieno ineguali per uno stesso dato genere, e fralli terreni di una stessa Provincia. Chi mai crederebbe, che lo stajo dell'olio di Bari non è quello di Mola di Bari, quello corre in Mola, non è lo stesso di Polignano? In Monopoli diminuisce, in Fasano cresce, in Taranto differisce, in Gallipoli diversifica. Chi non ismarrirebbe in così breve giro di Città unite per l'adjacenza de' territorj per conchiudere piuttosto sensatamente un contratto? La società non può sussistere troppo senza commercio; questo poi conduce maravigliosamente alla felicità delle popolazioni; ma il Cittadino talvolta si prepara colle sue mani l'infelicità, convertendo li benefizi della natura in modi più implicati, come accade colla diversità delli pesi, e delle misure.

L'Imperatore Giustiniano colla sua Costituzione indiretta al suo Generale Duca Narsete nelli Capitoli IX. e XX. prevede gli effetti risulterebbero dalle irregolarità de' pesi, e misure di queste nostre Provincie cambiate nel governo de' Goti, e ne comunicò gli ordini opportuni; anzi per un più esatto ragguaglio circa l'anno 554., e susseguentemente ne' tempi de' riferiti Normanni li Baglivi ebbero la cura sulle misure; ma non perciò ogni Università non ebbe il potere di costruirsi tante misure, quante ne inventava

tava il capriccio . Sotto gli Angioini tal cura fu incorporata agli Offiziali di Dogana , e si eresse in Napoli il Tribunale della Zecca , ove si mercano le misure , e li pesi . Li Commessarj , che spedivansi per li luoghi introdussero ben presto un' altro rame di estorsione , e di aggravio , che recava maggiore impiccio . Varj provvedimenti furono dati nell' anno 1554. colla prammatica sotto al titolo *de ponderibus* , ed indi furono con più saviezza gli proventi , e li dritti venduti alle Università del Regno coll' aumento di grana venticinque sopra ogni fuoco a pro del fisco ; quali dritti così legittimamente trasfusi alle Università talvolta si sono usurpati da' Baroni ne' feudi , tuttocchè li pesi si portino dalle Università , cui nientedimeno sta proibito di non potere costruire nuove misure , e così aprire la porta ad altre varietà , che si devono sempre impedire per facilitarli il commercio sotto l' aspetto della giustizia , e vederli in tal fatta maniera una Monarchia , un metodo eguale di viverli sotto un legislatore , con una cieca sommissione di tutti li sudditi , con una legge fatta per tutti , e con misura comune ne' contratti da servire di regolo a tutti .

## CAPITOLO XXII.

*Le processioni, e le pompe esterne del Sagro Culto servirono di occasione anche a Roma di dilatare la giurisdizione. Nuovi stabilimenti del nostro Sovrano, coi quali ripigliando li suoi dritti, determina la precedenza tralli Regolari, e Confratelli, proibisce li battenti nella settimana santa, le processioni dopo pranzo, e li pubblici spettacoli delle pubbliche soldatesche: e non permette ai Vescovi nuovi Officj di Santi, e Calendini nelle Diocesi, se non precedente esame, e regale approvazione, togliendo ogni altro abuso in contrario.*

**L**E sagre processioni altro non erano, che preghiere date a Dio con certo rito esterno, camminandosi da un luogo sagro ad un altro, secondo l'ordine prescritto dalla Chiesa per impetrare qualche dono celeste, od in rendimento di grazie: *Religiosa ambulatio præcudandi agminis certo cum ritu* (1). Tali sono le processioni generali usate dalla Chiesa Romana dette anche *Giubilei*, le *rogazioni*, le altre pel corpo di Cristo &c. (2). Dal principio del Mondo si praticarono alcuni manifesti dei doveri degli uomini inverso Dio col mezzo di certi riti. Il Signor Picart gli ha posto sotto gli occhi di tutti in  
tante

---

(1) *Serra in opus. lib.1. Quarto de procession.*

(2) *Charub. Diz. v. Processione.*

tante carte di prospettiva (1), come il Signor de la Porrea con altra più scrupolosa ricerca ha procurato indagare l'origine di cadaun rito, il decadimento, e l'abuso, che se ne sia fatto (2). Quasi tutti li riti furono presi in prestanza dalli Giudici, che nella loro Teocrazia riguardarono il Cerimoniale, come una parte della loro legge positiva (3). Possono consultarsi il Marsamo nel suo Canone Cronico, lo Spangero nel trattato delle leggi degli Ebrei, ed il Cristiano istruito nei sacri riti per risolvere il quesito, se il maggior numero di questi riti si adottarono dalli Gentili. Tutti fanno li trasporti delle feste nella Grecia, in Roma (4), e negli altri antichi Popoli d'Italia (5); ma ognuno sa come fin dai tempi di Mosè si trasportava in trionfo l'Arca del Signore dai Sacerdoti, precedendovi la vera soldatesca. *In num. 10. v. 33.* vi è di particolare, che Mosè nell'espugnare li Madianiti spedì 12000. Israeliti coi vasi sagri, o come accadde nell'assedio delle mura di Gerico, quando si portò l'Arca colle trombe sonore, e coll'acclamazioni del Popolo, che la seguiva. *Jos. c. 10. v. 8.*

P 2

Più

---

(1) *Traitè Cerimonies & costum. de tout le Peupl. du Mand.*

(2) *Trait. des ancien. Cerem.*

(3) *Gagliard. Istit. Canon. t. 1. tit. 12. §. ult.*

(4) *Liv. lib. 7. c. 5.*

(5) *Murat. An. Ital. dis. 29.*

Più magnifica fu la processione ordinata dal Re Davide, quando trasportò la detta Arca dalla Regia nel Tabernacolo, cosicchè fuori di dubbio queste processioni passarono ai Cristiani colle pompe esterne convenienti al Sagro Culto dato anche ai Patroni principali di ogni Popolazione, presso di cui furono non solo in gran pregio, ma fecero puranche la maggior occupazione della Corte di Roma, la quale richiamava le cause circa il modo, come eseguirsi, e chi fralli Capitoli, e Regolari dovesse avere la precedenza (1).

E' a notizia di tutto il Mondo Cattolico li massimi dispendj provati dalli Capitoli, e dalli Regolari per fissare le precedenzae or dalla nascita dell'Istituto, or dalla fondazione locale. Nella Rota Recenti si possono leggere infinite decisioni, e li differenti casi, non menocchè presso altri trattatisti. Memorabile è la tradizione della causa attitata fra due Conventi sulla pretensione, chi dovesse di loro sonare prima la mezza notte, e più convenevole fu la decisione di doverli cioè sonare la campana in precedenza da chi si levasse prima da letto. Il nostro Sovrano nientedimeno ripigliando li suoi dritti sul culto esterno, per togliere le frequentissime liti, e per introdurvi la decenza, proibì li battenti nella settimana Santa dinanzi al Santo Sepolcro, e nelle Chiese

---

(1) *Concil. Trident. sess. 25. c. 13.*

se (1). Come pure tutte le processioni nel dopo pranzo, avvertito degl'inconvenienti, che nascevano (2), e stabili nel suo Regno per punto fisso circa la precedenza dei Regolari da regolarfi dall'antichità delli proprj Istituti (3), in cui furono legittimamente approvati dalla Chiesa.

Indi dettò altre regole, con cui debbono marciare le tante Insignite Confraternite, ordinando, che la precedenza di queste si regolasse dall'assenso impetrato non meno sulle regole, che sulla fondazione (4). Proibì finalmente nelle sagre funzioni le finte soldatesche, e gli altri pubblici spettacoli, che se di tutto punto, non distoglievano li fedeli dalla vera divozione, non facevano per lo meno onore alla santità della Cerimonia per quelle ragioni, accennate nel Dispaccio in data dei 21. Marzo 1739. per la Segreteria di Guerra indiretto al Signor Marchese

P 3

chese

(1) *Dispaccio rinnovato, e rimesso alla Corte di Martina.*

(2) *Dispaccio de' 26. Gennajo 1767.*

(3) *Dispaccio de' 31. Gennaro 1778. al Vicario di Lucera, e de' 22. Maggio 1779., e dei 31. Ottobre 1779. diretto alla R. Cam., e de' 29. Settembre 1781. all' Udienza di Catanzaro per la controversia fra' Domenicani, e Conventuali di Seminara.*

(4) *Raccolt. de' Dispac. t. 1. p. 3. pag. 266. e seg. Dispac. dei 4. Gen. 1777. alla R. C. per la Confraternite di Martin., e de' 13. Giugno 1778.*

chese d' Arezzo , ed ai rispettivi Presidi delle Provincie. La finta soldatesca, come non professava le ordinanze militari, non poteva, che per azzardo produrre un buon'ordine. Li calunnia-tori della Chiesa Romana ripetitamente deridono la festa dell' asino celebrata in molte Chiese della Francia per onorare con tale semplicità, mai non approvata dalla Chiesa, la fuga di MARIA SS. in Egitto colle indecenti cerimonie, colle qual' introducevasi nella Chiesa l' asino per affi-tere colla donna, che lo cavalcava, alla Messa; ove il Sacerdote in luogo dell' *Ita Missa est* rag-ghiava tre volte col Popolo. Se si declama con-tro di questa farsa poco decente nata nell'igno-ranza, e semplicità di que' abitatori, che rap-presentavano un mistero, quanto più il nostro Religioso Augusto Sovrano sarà benedetto, per-chè vegghia a non far introdurre, e mescolare spettacoli profani senz'ordine, e senza decenza colli sagri? Sacrificate a Dio, dice un Profeta, *un cuore umile, e contrito*, e per mezzo di un' altro. *Mi sono in odio le vostre feste, ed i vostri sacrificj; chieggo la vostra giustizia, le vostre virtù, non quei doni, che sono miei, nè ve l'ho dati, che per sostegno della vostra vita. Che potete voi darmi di questa Terra, che non sia mio?* Altre frasi di analago senso sono frequenti in Ezechiello. Lo spirito del Vangelo è l'istesso. Dio è spirito; bisogna dunque adorarlo in ispirito, e verità col cuore, e colle virtù, piuttostochè con profana-zioni esterne, che macchiano il candore. *Non placet*

*placet illi, nisi sola innocentia*, disse Lattanzio (1). Con ciò non si rigetta il culto esterno introdotto dalla Religione . Il falterio , le trombe , li cantici , e le processioni istesse sono di rito antichissimo ; ma soltanto il Sovrano , come custode de' Canonici , e Protettore della Chiesa , ributta l' indecente , distrugge gli abusi , e determina come l' esterno culto debba corrispondere alle virtù interne ; e finalmente con tali caratteri reintegrò li Vescovi di loro autorità nel riformare li calendari , e gli uffizj dei Santi delle feste delle proprie Diocesi , quando precedente consulta dei suoi Magistrati ne impetrassero l' indispensabile Real permesso , come si fece nella Diocesi di Taranto con Dispaccio dei 9. febbrajo 1788. , allorchè fu approvato il nuovo uffizio di S. Cataldo disposto dal dottissimo e meritissimo Arcivescovo Capecelatro .

---

(1) *In Diocesi. Genov.*

## CAPITOLO XXIII.

*Li matrimonj considerati come sacramenti servirono all'ingrandimento della giurisdizione Ecclesiastica.*

*Questioni sulla competenza del foro. Stabiliti menti presi nel nostro Regno anche dopo del Concilio di Trento.*

**L**I matrimonj furono considerati come contratti fra due persone capaci a congiungersi insieme per procreare figli, quali contratti ebbero fin dal principio una istituzione divina sul modello dei nostri protoparenti Adamo, ed Eva, li quali furono benedetti nella congiunzione, che precedette al peccato commesso nello stesso Paradiso Terrestre. Gli Eretici soli encratici fecero professione di continenza, rigettando l'uso del matrimonio, egualmentechè del vino. Unitesi successivamente le famiglie isolate nelle società Civili, le nozze, che erano prima di mero dritto naturale, divennero sottoposte alle modificazioni delle leggi dell'Impero, come tutti gli altri contratti, e di conseguenza il dritto delle nozze fu riputato di dritto pubblico Civile, col quale si è vegliato sulla sicurezza delle famiglie, e sopra l'educazion della prole, ritenendo esse li primi caratteri d'una istituzione divina come preparativo ad essere celebrate nella maniera degna della santa primiera Istituzione.

Nel Cristianesimo adunque non solo non vengono li matrimonj vietati, ma sono stati santificati.

cati. *Honorabile connubium in omnibus* (1), e maggiormente renduti indissolubili da G.C., il quale onorar volle le nozze di Cana colla sua presenza, e innalzarle alla natura di sacramento cogli ajuti soprannaturali ai conjugati per meglio adempiere ai loro doveri in sopra de' matrimonj degl' Infedeli. La Chiesa ha quindi prescritto alcune regole utili alla società, ed ha preso l'occasione di fare' inserire gli Ecclesiastici, e così riempito il vuoto della smoderata ambizione di taluni, ancorchè dagli altri si confessi, che li divorzj nella società servivano a perturbarla, come d'incentivo ai vizj, e di disvantaggio alli figli. Il matrimonio rappresentato come contratto, e come sacramento è stato più volte di occasione di disturbi tralle due Supreme Potestà; e li concordati stabiliti in diversi tempi, e luoghi confermano viepiù li reciproci contrasti.

Li nostri Longobardi nella dieta tenuta, come sopra, in Pavia dal Re Lutiprando confermarono li decreti fatti dal Concilio Romano intorno alli matrimonj illeciti, e ne' gradi proibiti. L'anzidetto Re passando tutta l'amicizia col Papa, lo riconobbe in essa Dieta: *Papa Urbis Romæ, qui in omni Mundo est Caput Ecclesiarum, & Sacerdotum, per suam epistolam adhortatus est, ut tale conjugium nullatenus permetteremus* (2). Allora l'osservanza de' Concilj per le cause matrimoniali s'im-

---

(1) *Lutibrand. lib. 5. §. 4.*

(2)

s'impetrava dai Principi; ma in appresso vollero li Papi comandare sopra di queste cose, che pria ottenevano con preghiere (1). Il potere dei Preti, la loro scienza sulla ignoranza, in cui lasciavano li laici con quel terribile divieto *nesciant laici, quod faciunt Præsbyteri*, valsero non poco a confondere li dritti fralle due Potestà, ed a sconvolgere l'ordine politico; non ostantechè *laici* si dicevano, non già tutti li secolari, ma li sol' ignoranti (2). Basta riflettere, che sotto al Governo degli Angioini le concubine dei Preti godevano l'elezione del Foro, leggendosi, che il nostro Re Roberto nell'anno 1317. ordinato avesse il castigo di tali concubine alli Prelati delle Chiese (3). Ecco come si avanzava a dire, che la giurisdizione esterna degli Ecclesiastici non derivava dalla liberalità dei Principi, come diversa dalla grande autorità del Sagro Ministero data loro da G. C. per legare, sciogliere, benedire, santificare sulla terra, per essere benedetto, legato, santificato, o sciolto in Cielo, ove ci conduce la Religione, la quale nientedimeno inculca, che si rispettino le leggi, e li rapporti, che si abbiano nello stato sociale. Taluni perciò sono di avviso, che per ripigliarsi le giuste

---

(1) *Annal. di Nap. di Grimal. Ed. c.2. t.4. pag. 148.*

(2) *Murat. Giureprudenz.*

(3) *Cocchiarell. M. S. di Giurisd. cit. da Giannon. Storia delle LL. lib. 19. c.5.*

giuste misure dei dritti della Sovranità, si debba ritornar ai tempi della prima disciplina della Chiesa, allorchè comparisce tanto più pura, quanto era più vicina al Santissimo Istitutore G. C., il quale separò troppo bene le due Potestà tralli confini del Sacerdozio cogli altri dell'Impero; distinse le pie oblazioni dagli obblighi, li consigli dai precetti.

Il dritto di giudicare sul contratto matrimoniale in questo aspetto è de' Sovrani, e da molti si sostiene, che G. C. coll' innalzarlo al grado di sacramento, non lo sottrasse totalmente dalle viste di coloro, che vi giudicavano precedentemente alla istituzione di Sacramento, perchè non tolse a Cesare quello era di Cesare. *Nei primi secoli della Chiesa li Principi presero sempre cura dei matrimonj, essendo cosa chiarissima, che le leggi de' matrimonj, li divieti, le dispense furono tutte stabilite dagl' Imperatori; e finocchè le leggi dei Romani ebbero vigore, tali giudizi ai Magistrati secolari appartennero, come si dimostra dai Codici di Teodosio, di Giustiniano, e dalle di costui Novelle; anzi nelle formole del nostro Cassiodoro (1) vi sono memorie dei termini usati nelle dispense de' gradi proibiti; essendosi dopo ingeriti gli Ecclesiastici parte per commissione, e parte per negligenza de' Magistrati, benchè ora non lice più dubitare delle determinazioni del S. Conc. di Trento nella sessione XXIV. c.12.(2).* L'in-

---

(1) *Lib. 7. c. 48.*

(2) *Giannon. in lib. 19. c. 3. loc. cit.*

L'innesto del Sacramento al matrimonio fece prendere una veduta più nobile, e da questa nacquero le questioni per le competenze. Ruggiero I. colla Costituzione nell'anno 1140. *Sancimus &c. tit. 22. de matrim. contrah.* ordinò doverli li matrimonj dopo li sponsali celebrare con un rito solenne, e colla benedizione Sacerdotale, nella quale consiste la forma del Sacramento, secondo l'opinione più vera di coloro, che *nubunt in Domino*, proscrivendo egli li matrimonj clandestini, e riputando illegittimi li figli nati da matrimonj proibiti, ad esempio di Teodosio, e di Giustiniano Imperatori, cui si uniformò il nostro Ruggiero nell'altra Costituzione *Honorem nostri diadematis*; ove riputò cosa troppa propria de' Principi stabilire le leggi intorno a' matrimonj, perchè da' Pontefici non si era totalmente invasa questa giurisdizione; come accadde ne' tempi di Papa Innocenzo III. e de' suoi successori (1). Oggi dagl'increduli si vogliono giustificare li matrimonj clandestini (2), e che il concubinato istesso non ha niente in se, che meriti riprensione (3). Il Sacrosanto Concilio di Trento finalmente ricercò ne' matrimonj la presenza del proprio Parroco, e di due o tre testimonj presenti al-

---

(1) *Cap. Inibitio de Clandest. dispensat.*

(2) *In conformità del Capitolo 16. X. de offic. deleg. c. 1. consag.*

(3) *I costumi 2. part. 2. c. 3. in Berger. tom. 4. pag. 370.*

alla dichiarazione facienda dagli Sposi di volersi congiungere. Così il matrimonio legittimamente contratto diviene rato colla susseguente benedizione, che non si accorda senza fare precedere in Chiesa ne' giorni festivi le tre dinunzie per iscuoprirsi gl' impedimenti; purchè l'Ordinario per giuste cause non le rimetta.

Colla prammatica unica *de contrah. matrim.* in data de' 17. Ottobre 1718. ad istanza del Cardinal Pignatelli Arcivescovo di Napoli fu confermata la soprascritta pratica colla pena di docati mille contro li nobili, e della carcerazione contro gl' ignobili controvenienti, impegnandosi così la potestà Sovrana per la decenza del matrimonio, e per la riserba degli effetti civili, per li quali a' 20. Marzo 1742. espressamente fu rinnovato l'obbligo del necessario assenso col Regio *exequatur*, impartito sulla Enciclica del Papa Benedetto XIV., riguardante la maniera, come celebrarsi li matrimonj segreti, o di coscienza, poicchè posti da lato gli anzidetti effetti civili *Ecclesia declarabit constare, vel non constare de objecta nullitate matrimonii* (1), come rescritte Alessandro III. al Vescovo Abiense con queste parole: *tui officii interest, matrimonia illa, adhibita gravitate, dissolvere, que cita contracta noscuntur.* Nel Concilio di Trento fu poi stabilito: *Si quis autem dixerit causas matrimoniales non spectare ad*  
ju-

---

(1) *In conformit. del cap. 16. de offic. deleg. e presso S. Cipriano.*

*judices Ecclesiasticos anathema sit* (1). E finalmente nel Capitolo 6. del Concordato fra il Re Carlo III. coll'anzidetto Papa Benedetto XIV. si legge, che appartenga al Giudice Chiesiastico conoscere la validezza, od invalidezza del matrimonio (2), ed in conseguenza fu ordinato Sovranamente che nelli delitti di bigamia, ed in altri casi misti procedesse il Giudice laico, restando al Giudice chiesiastico il punire la mancanza della fede; molto più, perchè cogli ordini circolari dell'anno 1746. fu proibito a' Vescovi imporre pena di forte alcuna contro gli Sposi, che prima del matrimonio coabitassero insieme; appartenendo la cognizione di tali pene al Giudice secolare.

In tutti li tempi si vede, che li Principi Cristiani favorirono l'onore dovuto a questo Sacramento colle leggi proprie. Vi rimase qualche differenza, che si osserva tral dritto Canonico, col Civile. Questo riputava giuste le nozze, che contraevano li soli Cittadini Romani, *Istitut. de nupt.*; ma la legge Canonica vi riconosce lo stesso matrimonio e sacramento fralli servi *ex cap. & tot. tit. X. de conjug. servor.*, fralli quali si diceva contraere *contubernium ex l. 14. §. idem ff. de nupt.*; e così si osserva ne' Stati de' Principi Cristiani. Il dritto Civile permetteva le nozze fralli cugini *§. duorum 4. Instit. de nupt. & ex l. 3. ff. eod.*; il Canonico computa li cugini in se-

con-

---

(1) *Sess. 24. de matr. c. 12.*

(2) *In cap. 6. n. 3.*

condo grado, ed estende la proibizione delle nozze sino al quarto grado *c. ad sedem c. parentelæ 35. q. 5. c. non debet X. de consang. & affinit.* Per dritto Civile può stare il matrimonio senza dote, la quale da niuna legge viene prescritta, che dalla sola volontà de' dotanti *L. ult. C. de donat. ant. nupt. & ult. de repud. Auth. præterea C. unde vir., & uxor.*; il dritto Canonico per l'opposto non permette celebrarsi il matrimonio senza dote *c. nullum 6. c. 30. q. 5. Giphon. in l. de dot. promiss.*, qual cosa diede motivo a molti, e specialmente a *Pietro Martyr. 2. loc. com. 10.* di ammirazione; perchè la Chiesa Sposa di G.C. non gli portò dote, come tante altre donne di probità si unirono a' mariti senza dote. Per dritto Civile non si possono contrarre le nozze da' figli di famiglia senza il consenso paterno, *princip. Instit. de nupt. l. 2. ff. ead.*; per legge Canonica non è neceliario *C. sufficiat 27. q. 2. c. cum causam X. de raptor.*, e così fu stabilito dal S. Concilio di Trento *de reformat. matrim. c. 1. sess. 35.* In Francia si osservò la legge Civile, mentre fra noi tali matrimonj non si annullano, benchè oltre del grave peccato, in cui incorrono li figli di famiglia, possono essere deredati da' Genitori, li maschi cioè, se contraessero le nozze prima degli anni trenta, e le femmine di anni venticinque in contraddizione de' loro padri (1). Per drit-

---

(1) *Dispaccio generale de' 10. Aprile 1771.*

dritto Civile era permesso il concubinato *argum.*  
*ex §. ult. Instit. de nupt. l. 3. & tot. tit. ff. de*  
*concup.*; per legge Canonica sta il concubinato  
 proibito; anzi li figli nati da tal concubinato si  
 reputano illegittimi, o bastardi, togliendo a' pa-  
 dri sopra di loro la patria potestà, che avevano  
 prima d'introdursi li precetti della Chiesa, ed il  
 Sagramento nel matrimonio, il quale più preci-  
 samente provide alla maniera, come fra laici de-  
 vono celebrarsi gl' indissolubili matrimonj cogli  
 effetti distinti dagli altri contratti, specialmente  
 in ciò, che le doti non si debbano, se non quan-  
 do le nozze sieno celebrate dinanzi al Parroco e  
 due testimonj *c. nemo c. dicat aliquis 32. q. 4. c.*  
*sicut X. de cohab. Cler. Giannon. Stor. delle leggi.*  
*Domat leggi civil. nel lor. ordin. t.2. p.184. c.224*  
*& t. 1. p. 50. 48. 51..* Per dritto Romano li Pa-  
 dri di solo piacere erano privati della patria po-  
 testà sulli figli concepiti senza le nozze, ma non  
 già su quelli procreati dalla concubina ritenuta  
 in casa, come matrona; ma non così avvenne  
 dopo essersi introdotta la benedizione sagramen-  
 tale. Si reputò ingiustizia rendere li figli con-  
 cepiti senza nozze incapaci di succedere alli ge-  
 nitori, e sotto la scusa di frenare così li vizj pa-  
 terni (1) si fece un danno alli figli innocenti,  
 fino a privarli degli onori della famiglia sotto il  
 pretesto d'impegnare li Genitori a congiungersi  
 fra

---

(1) *L. ult. C. de nat. liber.*

fra loro secondo le leggi, ed avere il piacere di legittimargli, e quegli effetti civili si estesero anche sopra li figli delle concubine ritenute senza il Sagramento, ancorchè l'equità de' Canonici ributtasse la severità delle leggi civili in quella parte, ove negavano gli alimenti a' figli adulterini, ed incestuosi *Novel. 89. c. ult.*, che poi come un dritto portato dal nascere alla sussistenza furono accordati dalla legge Canonica *ex c. 5. de eo, qui dux. in matrim.*. Per dritto Civile il padre non poteva lasciare cosa alcuna col testamento a' figli illegittimi, essendoc' i figli legittimi; e questi mancando, potevano sperare il testante *Novel. 18. cap. 5.*. Alli bastardi potevasi donare la vigesima da' Genitori, anzi tutto, non essendoci altri figli legittimi *l. 1. C. de nat. liber.*; quando per equità Canonica si permette a detti bastardi donarsi tutto, purchè si lasci la legittima a' soli figli legittimi, che sono soltanto quei nati dalle nozze celebrate colla benedizione sacramentale (1). Anastasio permise a' padri legittimare li figli coll'adozione; Giustino, e Giustiniano l'abrogarono pel timore, che tal'indulgenza non autorizzasse il concubinato. Onorio, ed Arcadio vollero, che nella morte intestata de' Genitori, essendovi altri figli legittimi, dovessero gl' illegittimi succedere nella sola duodecima parte da dividersi colla madre; ma Giustiniano

Q

dopo

---

(1) *Domat tom. 4. p. 352. Wanespen. Gonzalez. ne' propri luoghi.*

dopo diede altre soprascritte ordinanze per la successione loro in forza di testamento (1).

Cambiati così gli effetti stessi civili coll' introduzione della sacramentale benedizione nelle nozze, e confusi tra bastardi li figli nati dalla concubina ritenuta senza sacramento, come per una parte furono attrassati, così per altro rapporto si permise a detti bastardi di portare l'armi della Famiglia. Li bastardi delli Re di Francia sono Principi, e quelli di ogni altro Principe sono gentiluomini (2), e per generale Consuetudine sono riputati nobili, se fossero di famiglie illustri, così attesta Filippo Pascali osservarsi presso di noi citando (3) *Raynal. tract. de nobilit. t. 2. q. 5. Neviz. cons. 8. n. 19. Guidon. Papa dec. 58. Ber. decis. 127. Tiraquel. de nobilit. c. 15. Royas tract. de success. ;* tanto vero, che nella Spagna possono possedere li maggiorati, perchè godono della nobiltà de' parenti: *Bastardi Nobilitium de generali Consuetudine reputantur nobiles, praesertim si sint familiarum insignium . . . gaudent nobilitate parentum, & armorum insignia portare possunt secundum l. 1. tit. 12. part. 7. per Jo. Sotore de jur. jud. lib. 2. & 7. & per alios in addent. ad Molin. de primog. sup. c. 14.* Onde Gregorio Leti nella Italia Regnante (4) attesta, che nell'Italia li  
ba-

---

(1) *Ch amb. V. Bastardi.*

(2) *Chaberes l. cit.*

(3) *D e patr. potest. part. 4. cap. 2. p. 547.*

(4) *Li b. 2. p. 1. p. m. 88.*

bastardi non sono odiosi; e si trovano in tutte le compagnie onerate, essendovene stati Vescovi, Cardinali, e Papi, e non pochi Principi Sovrani, fra quali noveransi in Napoli Tancredi, Manfredi, e Ferdinando I. Dicono in favore di questa equità, e della natura li medesimi Canonisti, che Gesù Cristo medesimo, come uomo, non isdegnò venire dalla stirpe di Davide, che risale a Fares, e Zara figli concepiti da Giuda Patriarca con Tamat moglie di suo figlio, il di cui scettro uscì dalla sua Tribù colla venuta di esso Messia; onde con minor ingiuria si trova Arnolfo bastardo di Carlo Magno, che da Generale ebbe il Regno di Germania, Arnola Re di Baviera, e per lasciare tanti altri Sovrani, ed attenerci a' nostri vicini, ci sovvenga D. Giovanni d' Austria naturale di Carlo V. nostro Imperatore, D. Ferrante di Ribera Vicerè, naturale del Duca d' Alcalà, D. Cesare Borgia figlio naturale del Papa Alessandro VI. Arcivescovo di Valenza, e Cardinale, e poi lasciato lo stato chiesastico, Duca del Valentinese: la di cui grande autorità ha fatto scrivere tanti sull'istesso di lui motto *aut Caesar, aut nihil*. Pier Luigi Farnese bastardo di Paolo III. chiamato Alessandro di tal illustre, e Real Famiglia, nella quale entrò D. Margherita d'Austria, altra naturale di Carlo V., in isposa di D. Ottavio Farnese circa l'anno 1534. . Lasciando per ora tale consuetudine introdotta da' cambiamenti tralle leggi Civili colli Canonici, non si può senza lesione degl'inviolabili dritti della

Corona leggere presso li Scrittori, che il Papa possa colla sua grandissima autorità legittimare li sudditi degli altri Principi, come si è creduto da tanti; e perciò nelle dispense, che venivano da Roma sulli gradi delle consanguinità, si sono riserbati sempre da' Regnanti gli effetti civili, tra quali si computa la legittimazione degl'incestuosi.

Il dritto Civile apprezza la pubertà dagli anni quattordici ne' maschi, e di dodici nelle femmine, mentre il dritto Canonico la computa dall'abito, e dalla costituzione del corpo, avvenendo spesso, che la malizia supplisca all'età *Instit. civil. quibus mod. tut. vel curat. es. des. & cap. puberes X. de sponsalib.*. Tra questi cangiamenti introdotti dalle leggi chiesiastiche ne' matrimonj elevati a sacramenti, anche li Sovrani più accorti hanno badato agli effetti civili. Sono a notizia di tutti gli stabilimenti fatti dal Gran Duca di Toscana Leopoldo ora Imper., e dal fu Imper. di lui fratello Giuseppe II., e gli altri presi nella deliberazione del Consiglio Ecclesiastico di Venezia detto dei dieci sotto li 20. Aprile 1788.: ove fu riconosciuto il matrimonio base della civile società, e per togliersi li frequenti divorzj con iscandalo della Religione fomentati dagl'interessi, vi prese il Governo li stabilimenti più proprj, alli quali si acquistò quel rispettabile Patriarca (1).

Nel

---

(1) *Gazzette Politiche sulla detta data.*

Nel nostro Regno si computano per regola degl'impedimenti li gradi di consanguinità secondo il dritto Canonico fino al quarto grado, paragonati dal Cardinal Bellarmino ai quattro elementi, che scorrono nei quattro elementi del corpo umano (1): ma le cause de' divorzj sono nel nostro Regno di privativa cognizione del Magistrato, perchè il matrimonio di sua natura è contratto, accessoriamente è sacramento. Per quanto è contratto l'ispezione è del Magistrato secolare, per quello riguarda la qualità sacramentale la pertinenza è della potestà Ecclesiastica = che le cause del matrimonio simulate sono di cognizione del Giudice laico = che le cause della sussistenza de' matrimonj clandestini, o della sussistenza, od insuffistenza degli sponsali sono di privativa cognizione del Giudice laico = che il matrimonio principalmente essendo di sua natura contratto, accessoriamente elevato da Cristo a ragione di sacramento, nell'esame delle cause matrimoniali appartiene alle Curie Ecclesiastiche la cognizione degli impedimenti Canonici, offieno quelli, che assolutamente dipendono dal dritto Canonico, non già la cognizione degl'impedimenti Civili, che si debbono conoscere dai Magistrati laici. Questi sono gli ultimi stabilimenti di S. M. raccolti dal Gatta (2) non tralasciando di riferire, che Gualtieri Arcivescovo

Q 3 di

---

(1) *De matrim. c. 20. Vissemb. dissert. 56. in Instit.*

(2) *Raccolta de' dispacci p. 1. tit. 22. 23. e seq. & t. 2. 3. 4. della stessa parte 1.*

di Palermo in congiuntura d'esser gito ad incontrare Giovanna figlia di Errico II. Re d'Inghilterra sposa del nostro Re Guglielmo II., cercò in grazia, che li delitti di adulterio de' Preti fossero castigati nelle Diocesi da' Vescovi, e che da' proprij Prelati fossero conosciuti li delitti de' Chierici, come si rileva dalla Costituzione *de adulteris coercendis* riferita dal Giannone (1).

Dichiaratosi finalmente dalla Curia Arcivescovale di Napoli nullo il contratto matrimoniale fra due magnati del Regno, si appellò da una delle parti al Re N.S.: *il quale trovò fondato in fatto, ed in legge la sentenza della nullità del matrimonio del Duca di Maddaloni con D. Maria Giuseppe de Cardenas interposto da V. S. Illustrissima destinato giudice di appello in tale causa, e l'ha trovato conforme non meno a' voti consultivi de' tre intervenuti, che all' altro del defunto Teologo di Corte P.M. Marone, li quali da S.M. furono destinati per lo esame della causa suddetta. Lo rescivo a V.S. Illustrissima per sua intelligenza, e perchè desse a tale sentenza il corso regolare. Palazzo 9. Agosto 1788. A Monsignor Ortiz Cortez Vescovo di Mosola. Passata la sentenza in giudicato, fu data l'esecuzione nel primo Settembre di detto anno, e fu cassato il matrimonio suddetto dal libro parrocchiale, e spedito alla dama lo stato libero in data de' 6. dello stesso mese. Questa esecuzione diede motivo di grandi doglianze alla Corte di*  
Ro-

---

(1) *Storia delle LL. lib. 17. c. 1.*

Roma , che aspettava ivi la causa in grado di appellazione, quando ci era stato tra gli altri esempj lo scioglimento del matrimonio cinque anni prima fra D. Nicolò la Torre con D. Maria Gonzaga , in cui fu destinato Giudice di Appello Monsignor Arcivescovo Sanchez de Luna , alla di cui decisione uniformatosi parimente S.M. avvenne , che la detta Gonzaga si rimaritò con altro . Quantunque stia definito nelli Concilj , ed in più Canoni , che le cause della invalidità de' matrimonj spettino agli Ordinarj , niente si legge di preciso per le appellazioni . Il dritto Episcopale era riguardato , come quello , che non poteva estendersi sopra gli altri Vescovi (1), e l'appellazione non usciva dal suo recinto , massimamente fuori Regno stranio al luogo, ove nacque il primo giudizio . Questa fu almeno la prima antica disciplina della Chiesa ne' canoni detti Apostolici (2), secondo li quali era sconosciuto il richiamo anche in Roma , perchè non si dava autorità di una Chiesa sopra di un'altra ; essendo la Chiesa una , divisa però in più parti , distribuite in solido alla cura de' Vescovi uniti sotto un capo visibile colli legami della unione della stessa Chiesa fondata sulla pietra angolare di G.C. Ne' primi secoli il richiamo fu portato alli Concilj , e le scomuniche fatte da' Vescovi si esaminavano nel Concilio Provinciale , ove li Me-

Q 4

tro-

---

(1) *Febron. cap. 11. §. 8. §. 3. de jur. Epif.*

(2) *Can. 38. e 39.*

metropolitani confermavano li Vescovi conprovinciali (1).

Coloro poi, che accordano al S. P. l'originaria giurisdizione soprattutto le Chiese, ricolgono tale dottrina dal dritto dell'appellazione, che gli compete da tutte le parti del Mondo Cattolico; ed il dottissimo Papa Benedetto XIV. nel suo trattato *de Synodo* (2), la dimostra così insita al capo della Chiesa, che toltagli questa, si toglierebbe il Papato, ed il Giudice Supremo di tutta la Chiesa. Il Febronio nimicissimo della Corte Romana scrisse in opposizione: *Vereor, ne doctissimus Pontifex suam sententiam potius ex præconceptu Monarchico desumerit, quam ex antiquis, verisque monumentis promiserit* (3). Egli allega la Novella 123. di Giustiniano *Cap. 22.* in contrario, ove si stabilisce; che tutte le istanze Chieffistiche si terminassero dal Vescovo nel suo Sinodo, od al più ne' Provinciali Concilj dinanzi a' Metropolitanì, o Patriarchi, e terminate così: *Nulla parte ejus sententiæ contradicere valente*, adduce il Concilio di Lione II. dell'anno 567., riferisce li Capitoli dell'anno 785. di Adriano Papa dati ad Igilvalno Vescovo di Metz in questi termini: *Prudentissime, justissimeque Nicæna, & Africana decreta definierunt negotia in locis suis, ubi orta fuerint, ibi finienda, maxime, quia unicuique con-*

---

(1) *Can. 6. Nicen.*

(2) *Lib. 4. cap. 5.*

(3) *Cap. V. §. 6. tit. de legibus.*

*concessum est, si iudicio offensus fuerit cognitorum, ad Concilium sue Provinciae, vel etiam Universale provocare.*

Da questo porisma si credette non poterfi il richiamo estrinsecar fuori Regno. Niente ostarebbe al caso proposto, che il Vescovo di Motola fosse di grado, e dignità inferiore all' Arcivescovo di Napoli, perchè colla delegazione assumendo la figura di Giudice di Appellazione in Napoli, ove la lite era stata introdotta, potè divenire superiore a discutere il proposto gravame. Si dubiterà poi della potestà del Delegante? Questo sarebbe troppo, perchè sebbene la S. S. più volte ha contrattato a' Principi tali delegazioni, pure questi stessi contrasti riferiti da Pietro de Marco, come non estinguono li dritti de' Sovrani, così non affodano gli altri della S. Sede (1). In termini più forti si adducono il Concilio di Francofort dell'anno 794, e le parole di Niccolò all' Arcivescovo Raimo.

Altri si brigano a dimostrare, che il Sinodo Sardicefe non possa essere il fondamento della primaziale giurisdizione de' Pontefici, e conseguentemente dell' Appellazione, come si legge in Natale d' Alessandro (2), perchè la necessità portava supporfi, che prima di questo Concilio li Pontefici godessero tale dritto. Ne' primi tre secoli

---

(1) *In concord. Sacerd. cum Imp. lib. 1. cap. 21. n. 3. & lib. 7. capit. 19. n. 5.*

(2) *Tom. 9. Epist. adv. Heres. lib. 1.*

coli non si ritrovano negli atti della Chiesa tali richiami, e soltanto con lettere sinodali si dava notizia alle altre Chiese degli scomunicati, per non ammetterli alla comunione. Tutte le cause si terminavano ne' Concilj, e si rivedevano, ed esaminavano da un altro Concilio generale. Così si porta terminata la causa di Marcione (1), di Montano (2), della celebrazione della Pasqua (3), di Noezio, di Berillo, di Privato, di Novato, di Fortunato, di Basilide, di Paolo Samosatene, e di altri Resiarchi (4). Le parole del medesimo Ofio, che presedè in Sardica, dinotano una nuova disciplina proposta a' PP. del Concilio, la quale non dava altra giurisdizione di più al Papa Giulio sull'appellazione della sentenza profferita dal Concilio, ma lo esame istesso si dovea fare a piacimento de' sudetti Padri: *Si vobis placet S. Petri honoremus memoriam, ut scribatur ab his, qui causam examinarunt, Julio Romano Episcopo, et si judicaverit renovandum esse judicium, renovetur, & det judices*, e così scriversi alli Vescovi delle Province, *& judicium renovetur* (5): Quindi deducono li Regalisti, che il giudizio da rinnovarsi dal Concilio, esclude quello del Papa, ed alla peggio sostengono, che li Canon di Sardica, se fu-

---

(1) *Tertull. in Marciom.*

(2) *Euseb. lib. 5.*

(3) *Idem cap. 8. & 24.*

(4) *In Fleur. & Rac. Stor. Eccles.*

(5)

furono economici per altri luoghi, non si adattarono per tutte le Chiese fino a' tempi delle decretali attribuite al falso Isidoro Mercatore, quando si preclusero le querele de' Vescovi colle Costituzioni de' Papi Clemente VIII., Gregorio XV., di Urbano VIII. di Benedetto XII., e finalmente di Benedetto XIV., il quale epilogò le precedenti nel 1742., chiamando le querele de' Vescovi *inanes, nec ulli innixas fundamento*. Quali Costituzioni da' Regalisti in materia di dette appellazioni si chiamano ripugnanti co' S. Canoni, coll' equità, e prudenza Cristiana, e come quelle, che sovvertono la buona disciplina, li dritti de' Sovrani, le fortune de' litiganti obbligati a comparire fuori Regno; e con maggiore impegno dimostrano, che le pistole di Gelasio, di Niccolò I. non istabiliscono un nuovo punto del dritto dell' appellazione a pro della S. Sede, ma sono soltanto rimessive a' predetti Canoni Sardiceni; e molto meno l' assodano le provocazioni fatte da S. Attanasio, S. Crisostomo, Flaviano di Damasco eseguite dopo il Concilio nelle celebri loro traversie.

Nell'anno 1438. il Concilio di Basilea nella sessione 31. col decreto *Ecclesiastica sollicitudinis* moderò l' istess' uso dell' appellazione introdotto in Roma, e stabilì, che si terminassero ne' luoghi distanti quattro diete da Roma tutte le cause, all' infuori delle maggiori contenute nel corpo delle leggi. Quasi uniforme fu il Concilio Romano, che venne confermato da Graziano nel

1378.

1378., con cui l'autorità del Primato di Roma ne' tempi del Re Federico si era estesa sopra tutti li Vescovi d'Italia nelle cause de' Metropolitanani, chiamandosi il Pontefice da Atalarico Capo de' Patriarchi d'Italia, e de' di lei Vescovi, che lo riconoscevano per tale (1); benchè li nostri Re dall'altra parte pretendevano di eliggerli, e decidere sulle controversie, come Teodorico decise sulla elezione di Simmaco (2). Sopra questi Concilj furono dopo fissati, li Concordati nella Francia, in Germania, ed in altri Regni, ove neppure fu accettato in questa parte il seguente Concilio di Trento, quando si cercò restringere l'appellazione in Roma per li soli decreti definitivi (3). Ma qual decreto interlocutorio de' Vescovi non si esaggerò dall'appellante per irreparabile (4)? Da ciò nacque che Fimiano nella *Diatriba de ortu, & progressu Metropolitan.*, avvisò, che tutti li Vescovi del nostro Regno riconobbero il Papa in loro Metropolitanano, e col fatto esercitò tutti li dritti annessi alla sua Dignità, finocchè essi Vescovi della Calabria, e della Puglia, e Sicilia per ordine dell'Imperatore non si sottomiserò al Patriarca Greco, per cui furono li  
Papi

(1) *Cassiod. var. lib. 9. Histor. scrip. Reg. Neap. & Sic. t. 1. cap. 19.*

(2) *Session. 24. cap. 20.*

(3) *Annal. di Nap. Epoc. 2. t. 1. p. 286.*

(4) *Vanespén. 1. c. 5. e 3. tit. 20. cap. 1. Brussor. Abus. de R. Giurif.*

Papì in sommo disturbo , quando videro da questo Patriarca ben tosto onorati li Vescovi del Regno col titolo di Arcivescovi. Questa materia dunque dell'appellazione in Roma ha patito li suoi contrasti, e l'ecclissi, come di causa giurisdizionale, la quale non offende li dommi, e le dottrine della Santa Chiesa .

La storia della Chiesa presso Fleurì (1), e dell'epitomista Racine ci somministra altri esempj della suddetta nuova disciplina Chiesiastica introdotta dietro al Concilio di Sardica, non senza una non interrotta opposizione a' Papì anche ne' Concilj occidentali, come avvenne nel V. Concilio di Orleans nel 549., nel Concilio di Averne II., nel Concilio II. di Lione, nel Concilio di Parigi nel 614.: e Carlo Magno sebbene avesse al pari di Graziano, e Valentiniano l'impegno di corredare la Capitale del suo Impero di privilegj, pure l'appellazione data alli Papì sulle decisioni delli Metropolitanì fu riposta in arbitrio del gravato, e li loro rescritti non avevano forza in queste Provincie a loro non soggette; anzi si dubitò, se ne' tempi di detto Concilio di Sardica fossero queste Provincie state soggette al Patriarca di Roma, oppure al Vicario d'Italia ne' tempi posteriori al prelodato Patriarca di Costantinopoli. In tutti li tempi era solito ricorrersi al Principe, e quando li gravati volevano proseguire l'appello, si rimetteva al Concilio generale .

---

(1) *Discurs.* 4. n. 9.

rale. Nelli Canoni 11. e 12. Antiocheni si trova un bel tipo: *Si quis a proprio Episcopo, Præbiter, aut Diaconus, aut a Synodo fuerit forte Episcopus damnatus, & Imperatoris auribus molestus extiterit, oportet ad majus Episcoporum converti Concilium.*

La disciplina esterna della Chiesa, in cui sono compresi li giudizj dell' appellazione fu sempre affidata alla custodia, protezione e vigilanza de' Sovrani. Li Canoni per conseguenza del Concilio Niceno, la prima disciplina della Chiesa possono essere a' Sovrani oggetti, come insistere per l'osservanza, e come difensori riparare a' danni de' sudditi, a' pregiudizj della suprema potestà; come sembra essere l' appellazione fuori Regno, la quale cagionerebbe tanto nella esecuzione, che nel volersi concedere, una nullità di atto per riflesso della inalienabilità de' dritti della Sovranità; checchè ne scrissero in contrario li difensori della S. Sede in dipendenza de' Canoni del detto Concilio di Sardica, e della Costituzione di Benedetto XIV. *ad militantis Ecclesie* riferiti dal Cardinal de Luca, da Monsignor Gagliardi nelle sue Istituzioni Canoniche, e dall' anonimo Conventuale, confutatore del citato Febronio dietro Natale d' Alesandro nella *dis.* 48. del secolo IV.

Per detta causa dello scioglimento del matrimonio del Duca di Maddaloni sono comparse alla luce l' opera dell' Avvocato Nesti, e l' altra del P. Calvi Domenicano, del Canonico Litta, e si fece girare la pastorale del Vescovo di Pistoja,

stoja , e da ognuno si cercava tirare acqua al suo molino ; niente di meno li vassalli devono sempre rispettare le leggi del Sovrano , ed ubbidirgli ciecamente *non solum propter iram , sed etiam propter conscientiam* (1); nè sono in dovere di esaminare li di lui stabilimenti , se non per riconoscerli semprepiù congruenti alla ragione . Le anime scrupolose desiderarebbero in questa materia , ad esempio degli altri punti giurisdizionali, un concordato tralla S. Sede coll' Augusto nostro Sovrano primo figlio della Chiesa . Li curiosi possono leggere per la maggiore cognizione la dissertazione pubblicata in Faenza sotto il titolo *de Episcoporum in dispensationibus super matrimonii impedimentis , potestate adversus libellum* 1781. , per altro un vincolo di matrimonio tanto essenziale alla società, ed alla Religione sembra richiedere egualmente l' attenzione di ambedue le potestà . Tutta l' Europa è informata della Religiosità del nostro Sovrano co' manifesti veridici . Si sa fin dal settentrione , che per lui non è mancato di effettuare un concordato , e da noi si desidera, ove si accertassero que'dritti , che ne' fermenti si possono adombrare con turbamento della pubblica utilità, e scoraggiamento delle massime fondamentali del Cristianesimo , che consistono nel procurare a tutto potere la felicità de' popoli , come insegnò S. Gio: Crisostomo nelle sue Omilie : *Hæc est Christiani*  
regu-

---

(1) S. Paulo .

*regula, hæc illius exacta definitio super omnia emi-  
nens, publicæ utilitati consulere.* In fatti anche nelle  
nostre Provincie fortiscono casi analoghi a que'  
riferiti, ed accaduti in Napoli. Non ha guari,  
che s'introdusse nella R. Camera la causa dell'  
invalidità del matrimonio contratto, e consumato  
frall' Avvocato Luperto di Lecce con una bellissima  
Schiavona in forza dello stato libero da lei ot-  
tenuto dal suo Protopapà. Stordì il povero, e  
dotto Avvocato, quando vide comparirsi dinnan-  
zi il marito ripudiato dalla medesima; onde do-  
vette separarsi dopo la scienza, che ivi il repu-  
dio si permetteva non solo *quoad terum*, ma coll'  
abilitarsi ancora a nuovi contratti. La causa for-  
ma uno de' belli romanzi tanto più grazioso,  
quanto era saputo l' Avvocato Luperto, il quale  
non si portò a discuterlo in Roma, ma ne' Tri-  
bunali Laici. Tanti altri casi ricercano per pun-  
to fisso uno stabilimento universale che si aspet-  
ta dalla munificenza del nostro Re.

CA-

*Come il Matrimonio fu un Sacramento proprio de' laici , il Celibato dovette esserlo dei Sagri Ministri per la di costoro perfezione . Vane declamazioni contro al Celibato , il quale giova allo Stato , quando si regoli colla polizia , ed economia dettata dal Governo , che dee vigilare , perchè la Santità annessa al Sacerdozio non si profanasse , nè si avvilisse , come sono li bisognj delle Provincie .*

**S**E il Matrimonio fu un Sacramento proprio de' laici , il celibato fu propriamente unito all' altro de' Sagri Ministri , conducendo questo molto bene alla di costoro perfezione , e giova allo Stato . Se la Religione è il fondamento dello Stato politico , e la prima non può stare senza li di lui Ministri , quanto questi saranno più perfetti , tanto più risplenderà la Religione , e per conseguenza si renderà più stabile lo Stato .

Ora non leggiamo patto alcuno inito universalmente fra gli uomini di dover tutti prender moglie . Tale dritto ingenito sentesi più veracemente , quando taluno il voglia ; sicchè ricusando le nozze , non si fa ingiuria , nè male agli altri uomini . L' altra obbligazione poi del mutuo soccorso resta sospesa dalla condizione , purchè non portasse male a noi stessi ; e qual maggior male di sacrificare la libertà , e tutti

R

noi

noi stessi per sostenere li pesi del Matrimonio forzatamente , e di educare , e mantenere li figli, che non si sono voluti , e privare finalmente il genere Umano di un maggior bene , che gli apporta il Celibato ; a riguardo del quale farà sempre lecito cederli alle nozze .

Non perchè Aronne ebbe figli , e li Leviti si ammogliarono, nè perchè la maggiore Popolazione si sia creduta , come un bisogno di prima necessità, ed una delle prime cure politiche, perciò debba tanto declamarsi contro al Celibato ; che rende più perfetti li Sacerdoti di G.C. . Concediamo , che gli Ebrei sotto le leggi dettate dalla Sapienza non esentarono li Leviti da questo bisogno , chiamando eziandio li loro discendenti al Ministero , onde prese occasione di far dire al dotto Seldeno (1), che egli non vide altro Popolo così moltiplicato, come questo. Giuseppe Ebreo lo descrive nel maggior aumento (2). In fatti la numerazione , che si fece dei figli d'Israello ascese al numero di 603,550, senza computarvisi gli altri della Tribù di Levi (3) . Nel libro de' Paralepomini (4), si contano 1,570,000 combattenti senza quelli di Levi, e di Beniamino . Si affoggettirono per lo innanzi all'infamia coloro , che trapassavano senza figli . Più, dalla Storia

ria

- 
- (1) *De Jur. Natur.*  
 (2) *Lib. 29.*  
 (3) *Num. 32. c. 12.*  
 (4) *21. v. 5. e seq.*

ria siamo accertati , che li Persiani , gli Egizj , li Greci , e li Romani davano premj grandi a coloro , che avevano più figli ; ma tutto questo non vale a conchiudere , che tutti gli uomini debbano ammogliarsi , e che il Celibato non convenga ai Sacerdoti di Cristo .

Mosè scrisse più dappresso alla Creazione ; poteva quindi meglio di noi sapere , se quel *cre- scite , & multiplicamini* , fosse stato un precetto succssivo , o più veracemente una promessa di fecondità , e non già un' ordine imposto a tutti irremissibilmente . Fu ordinato ad Adamo , perchè in unione di Eva perpetuasse la razza degli uomini , fra quali il maritaggio doveva esser libero ; altrimenti seguirebbe l'assurdo , che colui , il quale non voglia maritarsi , ancorchè non voglia farsi Sacerdote , commetterebbe un peccato , e disobbedirebbe al precetto . Un Filosofo nel contemplare il mondo conosce benissimo , che Dio destinò certi uomini per popolare la Terra , e coi lumi stessi della ragione vede nei rastrì degli eterni Consigli altri destinati per la loro santificazione , e come tanti operarj a condurli più speditamente al prescritto fine della Eterna felicità ; conosce , che come li Principi hanno raffrenati gli uomini licenziosi colle leggi dei maritaggi , così si sono migliorate le altre , che costituiscono la santità dei Leviti .

Se fuori di tali congetture filosofiche , si vogliono pruove più forti di rivelazione per autenticare l' assunto , porteremo , che Mosè nel Capi-

tolo sesto dei Numeri ci parla delle obbligazioni dei *Narci*, li quali con voti rendevano più perfetta la loro vita. S. Gregorio Nazianzeno, Basilio, Gregorio Magno, riconobbero nei Nazarei perpetui una figura di Monaci, che poi formarono uno stato così distinto nella Chiesa, e furono il buon odore di G. C., e li prescelti da Dio per la loro virtù (1). L'Abbate Martini Turinese nella sua esposizione sulla Scrittura Sagra, è di sentimento, che il voto dei Nazareni, od era perpetuo, come quello fatto da Samuello, da Sansone, da S. Giov. Battista, o temporaneo in occasione di molestia.

Essendo poi le Repubbliche accresciute di bastanti Cittadini, si dovè badare alla maggiore perfezione del Sacerdozio, che trovasi nel Celibato. Cristo Sacerdote secondo l'ordine di Melchisedecco fondatore della Chiesa Cattolica ne diede il miglior esempio, perchè il Celibato fosse nei suoi Ministri il più decente, il più convenevole carattere della santità Vangelica, ed il mezzo più efficace, come perfezionare li suoi Ministri, distaccandoli così dagli attacchi terreni per innalzarli di spirito, e col cuore a Dio, senza quell'intrighi, che portano li Conjugati. Il supponersi, che Gesù Cristo nell'istituire il Sacramento dell'Ordine, non avesse fatta una istituzione perfetta, semprechè dopo si richiede il Celibato per maggiore perfezione, è una solita  
igno-

---

(1) *Diz. Teol. e del Chambers*

ignoranza di Elengo dei declamatori , li quali vorrebbero provato , ciocchè l' è in questione ; perchè per lo contrario non solo G. C. professò il Celibato , ma per illustrare il suo esempio si dichiarò Sposo delle Vergini (1), volle ancor nascere da una Vergine , consagrò col suo stato , e colla sua condotta la Verginità ; anzi colla sua predicazione ne propose li vantaggi , promettendo cioè premj ai suoi Discepoli , se rinunziassero volontariamente al Matrimonio , con una grazia particolare = *Non omnes capiunt verbum istud , sed quibus datum est* (2) . S. Paolo , il quale si fa una gloria di spiegare l' intenzione del suo Maestro in quelle parole , *qui potest capere capiat* (3) , come in un enimma , parlando del matrimonio , consiglia il Celibato , e lo preferisce al Matrimonio , che porta inevitabile dispiacere , imbarazzi nella famiglia , intrighi nel Secolo per una fragile bellezza (4) , che divide puranche li cuori ; quando li celibi servono meglio con più purità a G. C. , il quale promise il centuplo agli Eunuchi , che volontariamente abbandonarono lo stato del Conjugio .

Gli Apostoli in seguela di tale dottrina Celeste lasciarono le loro case , gli averi , e per fino le loro mogli per esercitare decentemente l'

R 3

Apo-

(1) *Matth. 19. 1.*

(2) *Matth. ibid.*

(3) *Lar. 7. v. 15. e 50.*

(4) *Ibid. ad Corinth. 7. v. 1.*

Apostolato , in cui furono chiamati . S. Pietro disse a G. C. *Noi abbiamo abbandonato tutto per seguirvi* , e Cristo rispose : *Io vi dico in verità , che chiunque avrà abbandonato la sua casa , li suoi Parenti , li suoi Fratelli , la sua Moglie , e li suoi figli pel regno di Dio , riceverà molto più in questo Mondo , e la vita eterna nell' altro .* Con tale volontaria perfezione dello Stato eletto , non si esigete una cosa impossibile , ed insopra alle forze dell' uomo , come si assume dagli Profanatori di tale Santità ; quasicchè l' uomo non possa combattere contro all' appetito , e trionfarlo . Cristo sapienza infinita non cercò cose impossibili , allorchè desiderò li suoi Ministri casti col simbolo di Eunuchi fatti pel Regno de' Cieli , li quali niente sono paragonabili agli Eunuchi del Serraglio , secondo l' empia derisione di Voltaire . Come ! gli uomini non sono capaci di praticare virtù , e vincere il pendio delle proprie passioni ? Non hanno forse riflessione , lume di ragione , esperienza , ed esempj , come frenarle ? Manca loro l' attività a travagliare per innalzarsi sopra la condizione delle bestie , o perfezionarsi per conseguire la felicità , che si anela dalle anime Spirituali , ed immortali ? Li Deisti di tal fatta avvilitano troppo la Natura umana , mentre spacciano d'ingrandirla . Che si direbbe poi , se questi Preti , deboli per natura , li ravviseremo fortificati dalla grazia , che conferisce il Sagro Ordine ? Si vorrà negare anche questa , che si sperimenta , quando s' implora , e non si ricusi dai sensuali , li quali  
non

non volessero spendere neppure una preghiera ? Se si disse male del Celibato anche nel Concilio di Gangra nell' Asia minore , si condannò Eustazio , che maledisse il Matrimonio .

Allorchè nei primi periodi della Chiesa si trovano Sacerdoti ammogliati , ciò accadeva , perchè allora non si trovavano facilmente al Ministero Celibi avanzati di età pronti ad esercitarlo ; ma la storia ci fa sapere , che li medesimi appena fatti Sacerdoti lasciavano le loro mogli . Un dotto Scrittore ultimamente ci fa sapere di non aver ritrovato un'esempio in contrario, quanto dire , che li Sacerdoti avessero avuto figli dalle mogli dopo conseguito il Sacerdozio (1) : sicchè ritorna la pruova , che il Celibato fu uno de' primi regolamenti prescritti dalla Chiesa, tantochè il Concilio II. di Cartagine lo comandò espressamente , come un punto insegnato dagli Apostoli , osservato in tutta l' antichità . Nel Concilio di Milano sotto S. Ambrogio si condannò Giovanni soprannomato l' Epicuro de' Cristiani , perchè insegnava non esservi maggior merito nel Celibato , che nel Matrimonio (2) ; onde avvenne , che li stessi Greci fecero presso di loro più conto dei Religiosi , che dei Sacerdoti ammogliati .

La incompatibilità della moglie col Sacerdozio nel senso di una maggior perfezione , che ri-

R 4

cer-

---

(1) *Bergier in Apolog.*

(2) *Distinct. 84. c. 3.*

cerca , diede causa alli Canonj della Chiesa di Affrica , li quali vietarono ai Vescovi le mogli (1). Quindi ciocchè riferisce Thuan , che gli Apostoli , all' infuori di pochi , fossero stati ammogliati (2); non vale a conchiudere , che gli Apostoli fatto avessero uso delle mogli nel tempo del loro Apostolato , e molto meno potrà esser vero , che li Matrimonj ai Sacerdoti furono liberamente permessi fino ai tempi di Papa Callisto , purchè non s' intenda prima di esercitare il Sagro Ministero (3). In tale senso si è potuto scrivere , che a riserba di S. Paolo , e di S. Giovanni gli altri Apostoli fossero stati ammogliati . Nei tempi seguen-

(1)

(2) *Histor. lib. 36. n. 38.*

(3) In Cujacio si legge , che Callisto II. meritò li rimproveri per aver voluto introdurre il Celibato in Francia , e porta li seguenti versi = *O bone Caliste , nunc omnis Clerus odit te , olim Præsbyteri poterant uxoribus uti : Hoc destruxisti tu , quando Papa fuisti ; Ergo tuum festum , nunquam celebretur honestum* = Prima di Callisto era generale il divieto in Occidente . Gregorio VII. fu zelantissimo per farlo osservare . Qualtierio Mapes Arcidiacono di Oxfort in tempo di Errico II. rimò anche egli contro al Papa così = *Prisciani regula penitus cassatur , Sacerdos per hic , & hæc declinatur ; sed per hic solummodo nunc articulatur , cum per nostrum Præsulem hæc amoveatur . Chaberes verbo rima .*

guenti si trova Valente prete di Filippi , di cui fa menzione Policarpo , Chiamone Vescovo di Nilo , Novato di Cartagene , più il Sacerdote Celio , Numidio di essersi ammogliati. Questi, ed altri esempj , ancorchè non si vogliano contrastare , pure non hanno tanta forza da persuadere , che si fosse fatto uso delle mogli , dalle quali si separarono appena esercitarono l' assunto Ministero , come opina il Pagi nella Critica al Baronio circa l'anno 248. ; e se Novato volle proseguire a convivere colla sua moglie , ne fu ripreso acutamente da S. Crispiano (1) . Il Concilio IV. di Toledo obbligò nell'anno 597. gli Ecclesiastici ad osservare esattamente il Celibato .

Per altro la Santità del Celibato era stata proposta nel Concilio di Nicea , ove si oppose Pafnuzio Vescovo Egiziano inutilmente , ancorchè meritava tutta l'autorità, e stima , che se gli dà da Ludovico Bail nella somma dei Concilj . Pirito Vescovo di Grosso in Candia , volendo restituire la legge del Celibato alli sudditi , gli scrisse Dionisio Vescovo di Corinto , perchè rifletteffe prima sulla debolezza umana , la qual lettera non prova l'uso delle mogli a coloro, che avessero eletto il Sacerdozio . Li Concilj Occidentali di Elveria , di Arles , di Turone ammisero il Celibato , benchè non lo condannassero assolutamente a coloro , li quali volontariamente non volevano subirlo ; tuttavia il Concilio di Oranges

---

(1) *Bingam. de orig. Eccl. lib. 4. c. 15.*

ges ordinò , doverfi deporre coloro , che non si astenessero dalle mogli . Gregorio VII. comandò con legge espressa il Celibato , e nel Concilio di Trento si tentò mettersi il Clero in libertà dall' obbligo del Celibato , e questo fu parimenti un' articolo dell'*Interim* di Carlo V.; ma il Papa non volle permetterlo . S. Girolamo , e S. Epifanio osservano , che niuno ai tempi loro si ammetteva al Sacerdozio , se non quando fosse Celibe , o si astenesse dalla moglie , se non come un precetto osservato ne'primi tempi , almeno come un gran consiglio di scelta , e di requisito al Clero . Socrate lo Storico riferisce , come in Tessaglia erano scomunicati que' Preti , che convivevano colle mogli avute prima dell' ordinazione , testimoniando , che in tutte le Chiese dell' Asia osservavasi il Celibato (1) . Il Concilio di Trullo nell' anno 692. sebbene permise ai Preti di convivere colle mogli , la Chiesa Romana però punì molti Vescovi ; benchè gli altri dell' Affrica all' opposto vivevano colle mogli (2) .

Oggi questa lodevolissima Consuetudine del Celibato sull' esempio di G. C. si è resa nella Chiesa Occidentale obbligatoria , sì per riguardo dell' esposta Santità , che per effetto della giustizia risultante dal voto volontario di Castità ,  
che

---

(1) *Histor. Eccles. lib. 3. c. 12. Vals. discors. sul Celibato del Clero §. 20. Chamberes Dizion. univ. V. Celibato .*

(2) *Chamb. diz. loc. cit.*

che si professa dai Suddiaconi in sopra nel Clero Secolare, e da tutti li Religiosi indistintamente; la quale promessa sarà assistita dalla grazia, che conferisce il Sacramento dell'Ordine, soprattutto quando tale professione si faccia dai veri chiamati a coltivare la Vigna del Signore, osservino le regole dell'Istituto, ed evitino le occasioni fecolaresche, mantenendo con maniera edificante il decoro del Sagro Carattere. Per questi motivi Papa Niccolò II. nel Concilio tenuto in Melfi dispregiò le istanze umiliategli dai calorosi Pugliesi. Si adempirà al voto con santità corrispondente dai Sagri Ministri, purchè s'impieghino al servizio della Chiesa, alla predicazione del Vangelo, all'assistenza de' Moribondi, ad insegnare gl'ignoranti da buoni Chiefastici, e da migliori Cittadini secondo li dettami della pura disciplina Chiefastica pel bene dello Stato, vindice della quale è sua Maestà *D. F.*: cui umilmente dimostreremo lodevole la Consuetudine del Celibato, e vantaggiosa per le Provincie del suo Regno, ove debbesi preferire il Celibato come più tranquillo del pesantissimo giogo del Matrimonio; e se il primo fu vergognoso nell'antica età presso qualche Nazione men popolata, ciò avvenne, perchè non era ancora munito della Santità delle nostre leggi, nè dall'adozione de' nostri costumi. Sembra perciò fallare il Dottor Halley sul calcolo della mortalità, quando vorrebbe imporre alli Governi una necessità di reprimerli il Celibato. Cristo ci lasciò in libertà di

di vivere celibi , o conjugati : L' Apostolo consigliò , che facciano bene le figliole maritandosi , ma facciano meglio non maritandosi . Le leggi Civili quantunque favorissero colle costituzioni li conjugati , ad esempio del *jus trium liberorum* fralli Romani , e fra noi li Padri onusti arricchiti di tanti privilegj nella mira di popolare lo Stato ; tuttavia non violentarono mai li Celibi per darsi a marito , nè convertirono gl' interessi politici in distruzione degli altri vantaggi, che porta il Celibato annesso al Sagro Ministero .

La maggior giustizia nel celibato si conosce nella volontaria elezione dello stato celibe, e dal professato voto di continenza , il quale se l'è libero da principio , diviene poi obbligatorio , e sempre corrispondente alla santità del carattere . Ogni uomo ragionevole sceglie sempre per prudenza il migliore dei partiti . Questa elezione costantemente professata dai Preti , e dai Religiosi determina molto più la di lei bontà , e la virtù del voto . Anche nel Battesimo si rinunzia al mondo , al demonio , ed alla carne , e questa rinunzia si richiede da chiunque voglia professare la Religione Cristiana ; ma questa rinunzia non si fa , che volontariamente da coloro , che vogliono adottarla . Un Sovrano non commette ingiustizia , se pel buon regolamento delle sue truppe prescrive , che li Militari non debbano prendere moglie . Coloro , che volontariamente si ascrivono alla Milizia così condizionatamente ordinata , non possono chiamare ingiusta la legge  
del

del Celibato attaccata a quell'altro Ordine . La Sagra Religione de' Cavalieri di Rodi , oggi fissata in Malta , sarà sempre l'ornamento dell' Europa ; e niuno per questa parte ardi chiamarla ingiusta , perchè esigga in dato tempo dai Cavalieri lo stesso Celibato . Sarà dunque solamente ingiusta la legge della Chiesa Cattolica Romana per que' pochi , che non reggono nella continenza ? Se costoro sono così fiacchi ; non sono per lo meno veramente chiamati al Sacerdozio , e quindi possono non professarlo . Le gravi turbolenze surte in Milano nell'undecimo Secolo derivarono in maggior parte dal cuore guasto de' Preti , che a guisa de' Greci si diedero a prendere moglie ; onde ne avvennero guerre , ed assedj formidabili riferiti da Ludolfo Seniore citato dal Muratori (1).

Li veri Ministri dell'Altare oltre de' soprascritti beni ne recheranno colla loro continenza maggiori alla società col loro più perfetto Ministero , col quale placano l'ira di Dio , facendo nelle pubbliche calamità piegare la di lui misericordia . Di più le famiglie dello Stato si manterranno nel loro piede senza quel discapito , e rovina , che avverrebbe , se tutti li membri della famiglia prendessero mogli , e si assoggettissero al grave peso del Matrimonio , che li distoglierebbe per lo meno di servire all'Altare . Si piange , che nella maggiore popolazione di una Na-

zio-

---

(1) *Antich. Ital. dissertaz.* 45.

zione li beni sono talmente suddivisi fragli proprietarj, che appena vi resta per la loro sussistenza ; cosa mai ne avverrebbe di maggior pianto, se tante altre famiglie si aprissero dai tanti Preti, e Religiosi del Regno, cui si permettesse la moglie ? Nel nostro Regno si numerano li Preti a 44,419, li Frati al numero di 20,682, le Monache a 15,826, sicchè li beni si dovrebbero impiccolire fralli proprietarj 80327 volte quanto è il totale dei Celibi, e successivamente suddividere nei figli. Sembra bagattella da poco, che possa trascurarsi dalla sana Politica, che veglia a procurare alla popolazione i maggiori comodi per la sua migliore sussistenza, a riflesso della quale giova più la divisione delle Classi, e dei divers' impieghi, che l'aumento di una sterile produzione. Per questa ragione molti Legislatori odiarono una illimitata Popolazione ; di cui favelleremo dopo.

Li disordini della incontinenza non derivano dal Celibato, ma dall'abuso della Santità, e modestia del carattere, esponendosi volontariamente li Monaci nei ridotti, nelle feste di ballo, ed uscendo dai Monasteri in tutte le ore, come pure cimentando li Preti la loro gravità in tutti li pericoli prossimi. In questo senso avrà potuto parlare il Papa Pio II. di casa Piccolomini sotto nome di Enea Silvio, preso per così dire da un Santo Entusiasmo, allorchè disse, *che il Matrimonio per buona ragione fu levato ai Preti nella Chiesa Occidentale ; ma per ragione più*  
po-

*potente conveniva renderglielo* . Al Platina si attribuisce tale referenda, benchè nel nostro Stampato in Venezia nel 622. coll'aggiunta di Panvino non si legge punto tale concetto attribuito al Papa suddetto (1).

Il nostro Sovrano adunque può sempre richiamare colla sua suprema potestà li celibi volontarj all'osservanza de'voti, e delle regole professate nel loro istituto, ed invigorire la rilasciata disciplina; cosicchè se colle leggi del Regno tolse ai Preti gl'imbarazzi delle cure pubbliche, quanto dire il peso delle tutele, l'altro dell'Avvocazia, e per fin il voto nelle Elezioni degli Officiali delle Confraternite Laicali, e proibì la mercatura, che scandalosamente si esercita nelle Provincie dai Frati, e dai Sacerdoti nelle pubbliche Fiere, potrà prendere le giuste misure, come allontanarli da quei pericoli, che fomentano la loro continenza.

Inoltre quando il numero de' Religiosi, e de' Preti sia circoscritto, e limitato dal Governo fra que' pochi, che sieno chiamati, e non forzati a professare, la Popolazione del Regno non diminuisce, e la elezione del Celibato non diviene vaga, e disordinata. La saviezza del Governo prevede questi salutevoli mezzi, quando prescrive doverli scegliere, e promuover dai Vescovi fra cento anime un Ordinando colle regole della  
pru-

---

(1) Riflessioni sul discorso Storico Politico  
pag. m. 24. tit. 1.

prudenza, e con preferirsi li più meritevoli. Col Concordato fralla S. Sede, e l'Immortale Carlo III. il Grande si badò alla necessità, ed alla utilità delle Chiese, allorchè si proibì nel Regno una indeterminata Ordinazione de' promovendi, e s'inculcarono le regole, come fissarsi, e tassarsi li Sagri Patrimonj, e le altre posteriori ordinanze date relativamente a questa materia possono leggerfi nella raccolta dei Dispacci (1).

Resta da dirsi, che tutte le società Civili sono in debito di procurarsi gli avvantaggi, ma non debbono cercare soltanto li temporali. Queste Provincie per una segnalata grazia sempre fedeli a Cristo, ed alla sua Religione sono nel dovere in sopra delle altre occuparsi nella ricerca delli mezzi, come giugnere alla Patria Celeste. Quivi ci conducono li Ministri dell'Altare colla predicazione delle dottrine, colle preghiere, colla Santità dei loro esempj, e colla virtù della loro castità utilissima per chi l'osserva, ed edificantissima per gli altri.

Falso finalmente che la virtù della continenza diminuisca la Popolazione nei Regni. La Frigia è stata popolata più dello Stato presente, e li Sacerdoti della Dea Cibele erano Eunuchi (2). Li Siri furono popolatissimi, tuttocchè la moltitudine dei loro Sacerdoti si amputava la virilità per misisirare con più decenza al loro Priamo.

Quan-

---

(1) Gatta parte 1. tit. 1. c. 2.

(2) Filanger. *legisl.* t. 2 pag. 65.

Quanto è popolata la Cina? E pure quanti Bonzi racchiude in seno? Nel nostro Regno poi non si ammettono indistintamente nella Milizia li Conjugati, essendo il nostro Sovrano informato, che l'attacco alle mogli, alli figli, ed agli altri non lievi imbarazzi dimestici distoglierebbe li Militari dal buon servizio. Per qual ragione dunque li Sacerdoti, e li Religiosi ascritti alla Milizia Celeste dovranno ammetterli con minor purità, e meno distolti dagli Altari del Secolo? In fine, se con troppo saviezza furono li Ministri dell'Altare esentati dal peso delle pubbliche Cariche, con maggiore speranza si aspetta, che senza aggiugnere peso a pesi nello Stato, si astringano alla osservanza de' volontarj voti; e quindi si tengano lontani dai pubblici spettacoli, dalle sordide mercature, e da tutti quelli pericoli, che sono di maggior fomite alla loro predicata debolezza, di modocchè tutte quelle ordinanze, che si fanno osservare alla Milizia terrestre, possono essere l'occasione della desiderata analoga riforma nella disciplina Chiesastica. La pigrizia per altro, la miseria, la momentanea divozione sono figlie del capriccio de' parenti, che facefsero la vocazione forzata de' Celibi. Questi certamente non lasceranno il loro carattere, cambiando soltanto vestito, ed in questo senso lo Stato perde molti sudditi, e guadagna pochi buoni esempj; ma non così discapita pel celibato de' veri chiamati. Perchè dunque si cerca dai medesimi Preti celibi per volontà un carico di peso più

S

gra-

grave nello Stato Civile , da cui si sequestrarono per elezione , e disbrigarsi dal servizio di Dio , e della Chiesa , ove furono chiamati , anche colla pretensione di uno Stato carnale , meno perfetto , e disconvenevole alla decenza , e santità del loro carattere ?

Il Celibato volontario, scelto cioè per perfezionarsi nella carriera, caggiona utilità grandi , massimamente quando li veri chiamati si asterranno dalle facende temporali . Si allontanino perciò da queste ; e non vi faranno gl' inconvenienti , che si temono . Possibile , che non si possa trattare un matrimonio nelle Provincie senza l'ingerenza di un Frate , il quale non dovrebbe uscire dal suo Monistero ; non si dà conversazione di casa senza l'intervento almeno di un Prete , non succede spettacolo senza concorso degli uni , e degli altri ; non si dà festino , che non ne partecipassero li Celibi ; nè vi esiste partito ne' luoghi di Provincia , che non sia da essi sostenuto , e fomentato maledettamente . Non sarebbe bello vedersi danzare con donne un Cappuccino , o saltare un Zoccolante , ed eseguirsi dagli altri Frati giochi li più indecenti anche alli Secolari nel divertimento delle vigne , e nei tempi baccanali ? E finalmente non reca orrore vedersi un Religioso azzardare gran somma di denaro , ( che per la professata povertà non dovrebbe avere ) sopra di una carta di giuochi proibiti , o nei ridotti ? Sembra così , per non dirsi altro , potere star saldi nella loro debolezza , e forti nei loro

loro voti? Il Concilio di Narthausen in Alemagna condannò la incontinenza del Clero. Coll'altro Concilio di Roven si stabilì meglio il Celibato dei Preti.

Appartiene ora alla somma potestà dare il taglio alla radice di tanti mali, e restringere le funzioni esterne dei Ministri della Chiesa nei termini del tipo della professione eletta, ed adattarle alla meglio al bene dello Stato, come avverrà, quando li Celibi si tengano cogli opportuni mezzi, che prenderà il Governo, lontani da tutte le occasioni secolaresche, in cui se non pericola la loro continenza, almeno la vicinanza è causa di ammirazione, che oscura la decenza, e la santità del carattere de' Chiefaftici, e si rende motivo di cattivo esempio, unica forgente perchè si maledice, e si diseredita quel Celibato virtuoso, che fu un'antico stabilimento fra Cattolici rispettato, non menocchè giovevole allo Stato, e con ragione costantemente ritenuto nella Chiesa Occidentale.

*Qui si è tolta la China:*



*Opportunità di parlarsi della Sacra Persona del Sovrano. Importanza d'imprimerfi la giusta idea nei cuori dei Popoli sudditi, con doverfi allogare il ritratto decentemente nelle Chiese, e nelle pubbliche Adunanze, o Residenze dei Magistrati; perchè da taluni s'ignora, che esiste nella Capitale un Padre amorevole, ed un Sovrano di tutti. Necessità di una Sovranità sulle società Civili. Questa si stabilisce da Dio, perchè le sommissioni, le vittorie non sono, che mezzi, coi quali si manifesta la volontà di Dio, e la chiama.*

**E**Ccoci giunti opportunamente a dover dare la vera idea dei caratteri, che costituiscono la Sovranità, e delle relazioni, che passano coi sudditi. Li Principi dal sublime posto, loro dato da Dio, sono in figura di tanti pianeti destinati a ben regolare li sottomesi, governarli, e felicitarli per quanto sia possibile senza dipendenza da altri. Il Sole per verità coi suoi benefici lumi rischiara, e dissipa le tenebre della notte, e reca del bene sul suolo, a proporzione della distanza, e della influenza: negli antri, e nelle caverne o non vi penetra, o lentamente agisce. Fortunate Capitali! Voi colla permanente residenza dell'amabile Sovrano trallo splendore della Corte attraete così da vicino le maggiori beneficenze: disgraziate Popolazioni, le quali appena lo sentono nominare da lontano!

Li

Li Popoli sotto dei poli della Terra nella maggiore latitudine dall'equatore (se ve ne fossero nella distanza di novanta gradi) avendo sei mesi di notte, e circa quattro di dense tenebre, si rallegrano appena spunta l'Aurora, o col favor dei Crepuscoli, che li favoriscono per due mesi; ma punto non si annojano nella lunga durata di altri sei mesi, in cui veggono girare orizzontalmente il Sole nella posizione di una sfera parallela (1). Non senza ragione li Politici figurano il corpo Morale di una Nazione simile al nostro Automa informato dall'Anima, la quale sebbene attualasse in ogni parte, pure non si nega la precedenza alla di lei Sede. Nelle Provincie di questo Regno vi presiedono li Prefidi cogli Uditori, nelle Città li Magistrati, come simulacri del Principe; ma questi ritratti più al naturale si veggono nelle Capitali, o nelle Metropoli, e sono svisati in altre Terre, o Ville, ove appena si fa, o si sente il Sacro Nome di FERDINANDO IV., ed il ritratto, o non vi capita, o vi giugne sotto un'ammanto men vivo. Popoli vi sono, che ignorano eziandio di esservi un Padre comune, il quale ascolta tutti con clemenza, altri onorando con tratti di sua beneficenza, ad altri, che lo invocano, compartendo una imparziale giustizia; e che nella sua Persona possono, e debbono riponerli con confiden-

---

(1) *Wolfio in Mathes. tom. 4. Varenn. Geograf. Manfredi Astron. Gram. Geograf.*

denza li scambievoli bisogni per esserne sollevati, come in un Tutore dei Popoli preso per difesa, e protezione, e per vegliare alla loro sicurezza; o come un Pastore, che non mangia il gregge, ma bensì lo difende dai lupi, esponendo la sua vita nel condurlo fra gli ubertosi pascoli, e nelle migliori felicità (1).

In moltissime Popolazioni non si veggono, che ufficiali delli Baroni; non si sentono, che bandi, o comandamenti del Barone, editti in nome de' Vescovi; e fin dentro li Tempj non si mirano, che li di costoro ritratti, genuflessorj, strati; ed anche tofelli preparati per questi. Tale politica, lungi di far innalzare il pensiero dei rappresentanti al presentato, e figurato Sovrano per un maggiore ossequio, distacca piuttosto in pratica li Vassalli dalla venerazione in grado superlativo dovuta al comun Padrone, di cui se ne fa perdere la rimembranza. Questa poco intesa osservanza ha preparato un' altra meno innocente occasione, colla quale si discacciano gli uomini de' Feudi dal prossimo servizio del Re, e dagli ascensi militari; non si fa per qual' altro studiato ardevieno; mentre tale rifiuto indebolisce li loro sforzi nel volerli segnalare al travaglio del bene dello Stato, e conduce a mettere in dimenticanza gli obblighi dovuti al proprio Sovrano, all' immediato Signore, e Protettore, all' unico sollievo de' poveri, degli Orfani, e degli

---

(1) *Aungue. tom. 3. pag. 311.*

gli oppressi tutti, come meglio si diluciderà dappresso.

Pria dunque di rinnovarsi da noi l'idea di tal sublime carattere, che come ingenito ai sudditi si dovrebbe saper da tutti, converrebbe toglierli gli ostacoli nelle Provincie, e pel contrario procurarsi tutti li mezzi, come imprimerlo nei cuori, e sgombrare ogn'ignoranza di fatto. Tra questi mezzi sarebbe espediente ordinarsi, che ogni Università nei luoghi delle Concioni, detti anche Parlamenti, o Sedili, come pure nelle Residenze dei Governatori, e nelle Parocchie debba far allogare decentemente il ritratto de' Clementissimi nostri Sovrani, per eccitarsi negli animi de' sudditi la memoria delli doveri, della dipendenza, e della confidenza nei bisogni, ed altresì del filiale timore per la giustizia. Non è nuova la polizia di mostrarsi li Re in effigie alli Popoli sotto le Residenze (1). L'Autor dell' Emilio tom. 3. p. 213. Esagera questa importanza, quando dice, *che certi contrassegni di dignità, il Trono, lo Scettro, la Corona, erano tante cose Sacre, e rendevano venerabile l'uomo, che ne vedevanto ornato, e senza soldati, subitocchè parlava, era ubbidito: Ora che si procura abolire questi segni con dispezzo, la Maestà Reale si cancella da tutti li cuori, e li Re non si fanno più ubbidire, se non a forza di truppe, e col timore del gastigo. Onde sempre l'è vero; che li riti esteriori istruiscono gli*  
uomi-

---

(1) *Chamberes Dizion. univ. v. Effigie.*

uomini con una scuola muta (1). Inoltre dovrà comandarsi, che tutti li decreti, bandi, ordinanze, editti si dovessero scrivere, pubblicare in primo luogo in nome di S. M., e nelle ricorrenze almeno della nascita del Re, della Regina, e dei Reali Principi, debba ciascun Governo portarsi in Chiesa, e pregare l'Altissimo per la loro conservazione, ed esaltazione; con ingiugnerli alli Vescovi, Parrochi, e Curati, che ad esempio delle preghiere disposte dal dotto Monsignore Capelatro Arcivescovo di Taranto, e più meglio ordinate Sovranamente per la Popolazione di S. Leuca, dovessero li Diocesani rispettivi nelle pubbliche funzioni recitare le preci per la salute, e per li lumi superiori in colui, che regna in nome di Dio, ci custodisce, e provvede alla salvezza di tutti. Possibile, che sudditi così obbligati non debbano pregare Dio nelle pubbliche funzioni per un Padre comune, e non ispendere una parola per chi veglia per noi in tutto l'anno? Le Nazioni Selvaggie fin dalla prima età venerarono li Genj e li Dii tutelari. La Religione Cristiana con miglior modello ci prescrive tali doveri alla Sovranità, e la Chiesa Cattolica ci da nelle Sagre liturgie le preci particolari, anche nei giubilei per colui, che ci governa e tiene le redini del Regno.

Non si può però amare qualsiasi oggetto, se non si conosca troppo bene la sua bonità, e l'utilità,

---

(1) Berger. tom. 4. p. 27.

tiltà, che ci apporta . Il Dottor della Cina restrinse li caratteri di un Supremo Governo ad essere giusto, e benefico . Li dritti di Maestà, e di superiorità si numerano nell'opere di Ziegler, di Beclam, di Giov. Tider, di Hornio, li quali sono, come in opposizione ai sudditi, allorchè questi cessarono di essere in quella eguale libertà di natura, ove più con essa non potevano vivere, per non divenire altrimenti schiavi del più forte a vicenda; quindi gli uomini per conservarsi nella miglior maniera si unirono in società regolate, e confidarono alle leggi dettate dal Governo, dalla cui santità sperarono tutto il vantaggio col freno delle pene contro gl'inobbedienti . *Tolle periculum; jam vaga profiliet frenis natura remotis* (1) . Con queste redini di un Governo si ottenne la socievole tranquillità, l'onore ai Sacri, la sicurezza agli uomini, la fedeltà ai Conjugi, ed il pacifico godimento sulli propri beni: in che consiste secondo Valleo Paterecolo l'oggetto del Supremo Governo in rapporto alle cose private, e pubbliche . Da ciò deriva, che non siasi ancor veduta una Nazione Acefala, cioè senza capo, e senza Governo .

Dio colla sua eterna sapienza, e provvidenza donò la terra agli uomini, ponendogliela sotto li piedi, e dagli Empirei con una condotta ammirabile, ed a noi impervia regola il bene dell'

---

(1) *Horat. Satir. 3. cit. in Hein. de J. Nat. sup. Puffendorf.*

della umanità, e ci regolerà fino al finir de' secoli . L'ordine di questa provvidenza stabilì le società, come un sollievo agli uomini isolati , che siffattamente sarebbero privi dei soccorsi necessarij dispensati dal Creatore. *Melius est duos esse simul, quam unum . . . . . Si unus ceciderit, ab altero succietur* (1). Onde non essendo durato troppo il favoloso secolo d'oro nello stato di natura primiero , si sentì tosto la necessità di unire sotto una Dominazione Suprema gli uomini sparsi , e sovente fra di loro nemici , per addolcire così li loro costumi , e chiudere fra giusti cancelli la loro libertà naturale , prevenendo gli abusi .

La natura aveva designato gli uomini eguali fra di loro, giusta le parole del testo (2) ; ma il Creatore dopo la loro mortale caduta per mostra della sua sapienza , e de' suoi infallibili disegni occorse ben presto al riparo , distinguendo alcuni per meglio servire al grand' ordine coll' utilità , che apporta la Gerarchia terrestre . Dio certamente è l'autore di ogni Potenza , ed egli solo ha potuto permettere le Sovranità della Terra per dar legge ai Popoli loro soggetti ; e non vi ha , che Dio , che possa giudicare conseguentemente di queste , e darne le regole col freno salutare di un interno timore nel dover' esse dar poi conto al Padrone comune , il quale a tutta

Dd

ragio-

---

(1) *Ciceron. de legib. lib. 3. §. 2. & in Deuteromom. 17. in Calmet.*

(2) *In l. 32. ff. de Reg. Jur.*

ragione si chiama *il Re dei Re*, come il predisse il prelodato Orazio (1). *Regum timendorum in proprios greges, Reges in ipsis imperium & Jovis*; onde praticamente si è veduto, che in ogni Religione li stessi Principi, anche idolatri, sianfi sempre raccomandati pel buon governo alle Deità, cui con timore sapevano doverne dar conto.

Dio dunque dispose, che quelli da lui destinati al Governo, ed a figurarlo in Terra colla Potenza vi fossero chiamati in seguela di quelle concatenazioni di successi da lui previsti, e sempre a lui presenti; benchè precedano fin dall'eternità in abbozzo, e come in disegno l'elevazione dei chiamati al governo in grazia della natura depravata degli uomini col peccato, li quali in questo stato di decadenza non saprebbero più fruire gl'innocenti piaceri, e molto meno vivere da per loro stessi secondo quelle santissime leggi di natura; quando l'esercizio, o l'applicazione di queste non fosse deposto nelle mani di un Governo destinato a tal' uopo da Dio, e da lui sempre assistito. Dicono li Teologi, che Dio volle la pace, e l'eguaglianza fragli uomini assolutamente, ma ipoteticamente ordinò la guerra, e l'Impero; quando cioè perduta l'innocenza trovò nell'Impero un freno agli sregolati appetiti, e punì colla guerra, e colli gastighi li perturbatori della comune salute. Se gli uomini furono chiamati alla società, questa dovette' essere di  
con-

---

(1) *Lib. 3. Oda I.*

conseguenza regolata , ed ordinata all' utilità de' membri , e quest' ordinanza , e regolamento non si può trovare fuori di un Supremo Governo .

La Sovrana ragione frenar dovette le creature nei loro traviamenti , allorchè non potettero esattamente professare la giustizia fomentata dalle passioni , dall'ambizione , dall'avarizia , dall'amor proprio : che sono le sorgenti di tutti li disordini . Iddio si servì dell'istesso amor proprio degli uomini , come di un mezzo per condurli , in società sotto un miglior Governo , e la giustizia non nacque , che dall'ingiustizia istessa . *Atque ipsa utilitas justì prope mater , & æqui* (1) ; poichè le leggi di natura sempre approvavano l'equità , e gridavano contro dei vizj ; onde per la risorsa alla felicità sentivano gli uomini quasi uno stimolo per unirsi in società , ed una spinta ad essere governati dalle regole (2) , in forza delle quali si mantenessero meglio sotto la Maestà di un Governo , che assicurasse ciascuno , e tutt' insieme colla potestà comunicata della morte contro alli felloni , e perturbatori di questo stato preferibile al naturale . Il lume istesso della ragione , che nello stato di natura faceva conoscere agli uomini li loro doveri in relazione alle leggi intime nei cuori di tutti , lo stesso gli

D d 2

av-

---

(1) *Horat. Satyr. 3. lib. 1.*

(2) *Senec. 4. de benefic. in Domat leggi civil. nel loro ordine tom. 1. p. 83. ad 87. not. ad Uber. de Civit.*

avvertì, che li primieri dritti dell'uomo, di essere cioè Signore di se stesso, eguale agli altri simili, ed a niuno suddito, coll'accennata depravazione divennero più incerti, ed esposti alla continua invasione di tutti, e questa guerra sopravveniente faceva conoscere la perdita della precedente pace, e della primiera giustizia; per cui vi fu bisogno di una mediazione Celeste, per essere gli uomini sottratti dalla gran miseria, in cui caddero, e posti nella grazia; e vi fu parimente bisogno di un potere Sovrano, che in questa vita li raddrizzasse nei doveri cogli altri uomini per vivere civilmente tralle genti con minori bisogni, e con vantaggi più sicuri.

Dio Creatore amando l'ordine, distribuì con eterno consiglio tutte le cose *in numero, pondere, & mensura*, e per portarlo al fine prefisso, dovette confidarlo a qualche Capo, Condottiere, come suo Ministro immediato al Governo. Questa misura dei doveri dell'uomo rintracciata nell'ordine della Divina provvidenza sarà l'unica spiega, che ci condurrà alla vera cognizione dell'origine, e costituzione della Sovranità. In fatti l'uomo si dice essere il Mondo piccolo, che abita nel Mondo grande. La di lui intelligenza, come fu data a comandare sulle passioni, e sugli appetiti del picciol mondo, così sembra esser l'immagine più naturale di quell'autorità Suprema, che regola, ed anima il mondo grande, nel quale tutti gli abitatori, sieno coltivatori di Campagna, Artefici, Gentiluomini, Sapien-

pienti, o Nobili, devono esser di pari governati sotto di un Governo visibile pel buon ordine del corpo politico, come dopo Socrate dimostrò Platone suo discepolo nella sua istruttiva *Repubblica*.

Per altro l'antico stato di natura non ci presenterebbe ora, che quello di orrore, di fiera, e di licenza. In esso l'uomo sarebbe assolutamente libero, e conseguentemente senza freno, simile, anzi peggiore delle bestie; e la sua malizia lo trascinerrebbe in inuditi eccessi, a guisa di una nave senza piloto, senza vele, e senza farti, urtata dalle tempeste. La stessa ragione dettò doverli abbandonare dagli uomini la loro naturale depravata condizione esposta sempre ai timori, ed agl'insulti, per meglio fortificarsi in una unione sociabile regolata sotto di un Supremo Governo, ed in tal maniera assicurarsi con miglior sorte li beni, la vita, anzicchè l'istessa libertà fralli limiti di una legge, che punto non la toglie, ma la determina senza violenza. Dio fece l'uomo, ma non creandolo solo, in quella compagnia di Eva gli diede un sollievo, ed una dimestica Sovrintendenza sopra di lei (1). Più gl'ispirò il desiderio di congiugnerli, e con tale accoppiamento si formò la prima società; indi colla sopravvenienza de' figli si formò l'altra più estesa della famiglia, ove li figli erano governati dalli Genitori; e finalmente sopra tante fami-

D d 3

glie

(1)

glie cresciute , ed accozzate in società in forma di una grande famiglia , dovette naturalmente darfi un Supremo Governo pel ben'essere della medesima , nelle di cui mani ogni membro sembrava , che avesse depositato il particolar suo potere per conservarsi contro a tutte le temute intraprese con miglior successo , quando l'autorità Sovrana dall'altro canto impiegasse tutta la forza così unita per la esecuzione di tutto quello ciaschedun membro volle assicurato , vegliando sempre al bene pubblico , e rimediando ogni volta colle buone sanzioni a tutti quelli mali , che potevano essere nello stato della natura corrotta, ove ognuno farebbe stato giudice nella propria causa . Un sol capo si erge sul corpo umano , e domina sugli altri membri ; onde per ragione di analogia un'altro uomo deve innalzarsi sulla condotta delle private famiglie , che formano il corpo morale , il quale sia propenso alla loro conservazione , e difesa , e vantaggio , e valga a formare una più stabile, anzi durevole prosperità dei Popoli , giudicando a proposito sulle loro differenze , e proteggendoli , e difendendoli dai nemici , e mantenendoli nel pacifico godimento de' loro beni ; riunendo in somma tutti gl'indifferent' interessi ad un'interesse comune ; sicchè si trovi tutta la compiacenza nel Supremo Governo , come in un Padre il più savio , in un Giudice il più equo , in un Superiore il più umano , in un Legislatore il più prudente, che governi colla pronta ricerca del bene del pubblico e della sicurezza dello Stato .

Un'

Un'opera così grande, un disegno di Sovranità così sublime, chi oserà mai non riconoscerlo da Dio? Basterebbe ravvisarne le antichità di quella. Ella comincia il suo nascimento dal primo Re Adamo, e termina fino alli presenti Governi. Così certamente debb' essere, quando il ritratto della Sovranità si prenda dalla misura dell' indispensabile bisogno, con cui fu avvolta l'umanità. Durò poco in Adamo la scienza infusagli, e l'attività per ben governarsi. Li suoi discendenti ebbero maggior bisogno di scuola, di educazione, e di governo. Dio distrusse gli uomini a riserva della sola famiglia del giusto Noè; la quale benchè suddivisa in tante nazioni dai tre rami, pure tutte queste riconoscevano per tronco, e superiore Noè. Seguita poi la di lui morte, li di lui figli Sem, Cam, e Japhet, conservarono fra essi l'unità dell'origine di religione, e di governo. Dio senza dubbio è il primo motore di tutte le forze, la prima causa di tutto l'ordine, ed è senza fallo la molla di tutti li governi del Mondo. A tutta ragione perciò l'Ab. della Pluche colla solita sua grazia nella politica scritta nel tom. XIV. dello spettacolo della natura giudicò, che Dio solo fa il gran Re, infondendo loro un grande amore verso li loro sudditi.

Lasciando per ora li chiari testi della rivelazione, dando un'occhiata a questo vasto teatro del Mondo, osserviamo, che Dio fa il grande, il ricco, il povero, il superiore, il suddito, il

Sovrano, li vassalli, e tutti quegli altri, che la fortuna con diverse vicende ha posto al di sopra della necessità nei primi posti, e che possono migliorare secondo le forze dei dati talenti, e dei diversi patrimonj. Questa varietà di condizioni fu sparfa sulla Terra per esser più bella in ogni età, ed è sufficientissima ad indicare li raggiri della eterna Provvidenza, la quale in conformità della stessa legge di natura prescrive rispettarfi a titolo di giustizia la vita, la salute, e li beni stessi dei Cittadini sotto la regola di un Supremo Governo, il quale riduca a concordia li figli di tante famiglie coll'autorità; la quale concordia rare volte si vede usata tralli stessi fratelli.

L'uomo essendo padrone delle sue azioni, vorrebbe a suo piacimento ciocchè possiede; ed ogni cosa, che sconcerta il suo dominio, molesta la sua libertà, e la reputa una ferita agli esposti primi diritti: onde a prima faccia guarda il Governo discordante dal nostro primiero destino, ma accertato dalla corruttela del suo cuore nella seconda veduta non può non giudicarlo necessario per li vantaggi della società, che farebbero annientati dai malvaggi, se la società non fosse mantenuta dalla forza, e saviezza del Governo, nel di cui riposo li Popoli restano sempre più convinti della necessità della lor ubbidienza, li limiti della quale sono stabiliti da Dio; onde ai Re siano sottomeffi sì per la loro forza, che meglio dall'intima persuasione del dovere,

vere , che à lui ci attacca la ragione , e la nostra utilità .

Gli anzidetti eterni disegni , tuttocchè non si comprendano appieno , formano nientedimeno lo stupore , e la maggior bellezza dell'ordine , e la gloria del Creatore , con cui il grande proteggerà il piccolo a lui affidato , e questi gli servirà in di lui ajuto . Il ricco attenderà in Città maneggiando la politica , mentre l'operario gli porterà dal campo il bisognevole , e riscuoterà la giusta mercede dalle terre coltivate . Il Padre coll'amore educerà li figli , e questi coi frutti della ubbidienza diverranno il di lui sostegno . Se tutti fossero eguali di forze , di autorità , e di condizioni , come gli uni potrebbero frenare gli altri ? In questo stato si vedrebbe la guerra di tutti contro a tutti , che l'empio Hobes immaginò contro all'umanità essere il primiero stato degli uomini , sostituendolo a quella conversazione ove troverebbero dolcezza , e li maggiori comodi della vita sotto la sicurezza di un Supremo Governo . In questo ipotetico stato di eguaglianza la sola ragione non farebbe li suoi progressi , quando un Giudice imparziale rivestito di tutta l'autorità , non imponesse la pace col suo potere (1) . Con tale mezzo lo stato di natura corrotta fu migliorato , perchè l'istessa ragion di natura non permette agli uomini distruggersi da loro

---

(1) *Montesquieu nello spirit. delle LL. 1. 2.*

loro stessi , o correggersi , ed ammaestrarsi senza direttore , e molto meno di nuocere agli altri , come avverrebbe nel figurato caso di eguaglianza . Questa verità contestata dall' uniforme sentimento di tutte le Nazioni , può anche riguardarsi , come dimostrata nel dritto in forza di detti principj incontrastabili , coi quali evidentemente si vede , che niuna società potrà esser ferma , e felice senza una Potenza Sovrana , che in nome di Dio non regolasse tutti li di lei membri ; e questa necessità di governo è troppo conforme alla natura degl' istessi uomini , sembrando richiamata dalla loro istessa natura , come una conseguenza della legge naturale spiegata loro dalla ragione , ed autenticata colla costante esperienza .

Con questi lumi si sottoposerò gli uomini di buona voglia ad un governo per regola della loro libertà ad un miglior uso , e per far rispettare la medesima legge di natura colla giustizia senz' offendere la vita , la roba , l'onore , e li beni altrui dalla natura preparati sotto questo bell' ordine , il quale ben presto richiamò a sua perfezione le alleanze , e le confederazioni per viverli in pace fralle genti : quali augusti stabilimenti non si potertero conseguire senza li voti de' Popoli ristretti nei loro legittimi rappresentanti chiamati da Dio a presiedervi . Con ragione perciò Carlo VII. proibì al Conte di Armagnac di chiamarsi nell' avvenire *per la Dio Grazia Conte ec.* con termini esclusivi di dipendenza in  
pre-

pregiudizio della Sovranità, la quale soltanto rappresenta immediatamente Dio in Terra (1).

Quindi si vede molto bene, quanto malamente l'autore del proscritto dizionario filosofico (2) ideò sull'eguaglianza di tutti gli animali, biasimando ancora l'ineguaglianza introdotta fra gli soli ragionevoli, fino a considerarli come tanti schiavi sulla Terra. Soggiungendo, che non è una disgrazia reale la ineguaglianza, ma bensì la dipendenza; e camminando da errore in errore pensa, che niuna cosa è capace a sottomettere gli uomini alle potenze, fuorchè il loro consenso; e passandosi al contratto sociale, conchiude, che il governo debba durare finocchè il Sovrano tratti la loro felicità, altrimenti possono ribellarsi (3). Ambedue le ipotesi non reggono, e si oppongono all'ordine architettato da Dio, cui con empietà la più esecranda si vorrebbe far la scuola. Falsa è chiaramente la prima tesi, perchè con evidenza fisica siamo accertati di non esserci punto di eguaglianza fra gli animali irragionevoli, sia se si attenda alla diversa loro organizzazione, alla forza di agire, e alla molteplicità grandissima della loro specie, quanto sono differenti anche nell'istinto. Chi è formato di laminette, chi tiene attaccato il corpo ad un filo

---

(1) *Daniel. stor. di Franc. t. 2. pag. 262. in Camberes verb. Feudataria.*

(2) *Artic. 81.*

(3) *Encicloped. art. Governo.*

filo, chi sdruceiola sopra tanti anelli sul campo, chi camina con due, chi con quattro piedi, chi sguizza nelle acque, chi si pasce, soltanto di erba, chi l'è carnivoro, chi svolazza colle ali nell'aria, chi è solitario, chi è familiare, chi serba la natural ferezza, chi si addimestica, rendendosi fedele all'uomo con provvederlo del bisognevole; chi domito, chi indomito, chi sanguigno, chi esangue, chi crostaceo, chi testaceo, chi unghiato, chi turbinato, chi ovipero, chi vivipero, e tralle istesse conchiglie chi unalva, chi bivalva; anzi nella stessa generazione stupendi per li diversi mezzi, che vi adoprano, e colli quali si producono. Nella conservazione altrettanto ammirabili per la varia difesa, e maniere, che usano, chi si avvale delle zampe, chi della proboscide, chi dei steli spruzzando il veleno, chi fiuta, chi ha un particolar odorato, chi dorme la metà dell'anno, come li ghiri, chi all'opposto veglia, chi in picciolo dimostra una straordinaria scaltrezza, e chi in grande vien vinto negli agguati. Queste creature di rango assai inferiori all'uomo sono prive di discernimento, e di ragione, ancorchè avessero l'anima, come si dimostrò nel citato nostro compendio delle pruove della di lei spiritualità, e perciò non possono desiderare fra loro quel bene, che si deve agli altri simili, nè avere quell'affezione, con cui sono stati sociati gli uomini. Li pesci grossi sono nudriti dai piccioli, e gli altri animali erranti si veggono per istinto soggetti agli altri ne' bisogni del loro vivere.

vere . Non si capisce adunque , come ad un uomo di tanta intelligenza sia sfuggita di vista una diseguaglianza così straordinaria , ed al contrario non abbia osservato le tante differenti spezie di animali , che vivono in truppe , come li pesci , gli anfibiai , li mostri marini nell'acqua , le brigate delle gru , la compagnia dei corvi , la conversazione delle scimie , l'unione delle mosche , lo stuolo degli uccelli , il governo particolarmente delle pecchie , che ci presentano una regolare società governata dai rispettivi ufficiali sotto del capo dello sciame , ed ogni animaluccio riconoscente alli suoi genitori , almeno ne dimostrano li segni analoghi al governo , con cui per ragione di natura vivono gli uomini ; chechè ne dica Plinio , il quale non volle riconoscere il Re degli Api , ma lo considerò soltanto marito di esse (1) . Li colombi puranche coi loro gemiti ossequiano li genitori , che portano loro il cibo , e questa analogia del governo naturale delle bestie , le quali osservano per istinto un regolamento , e nel regolamento un ordine , e nell'ordine un Capo , forse avrà data occasione ad Ulpiano di definire il dritto di natura , *quod omnia animalia docuit* (2) , massimamente nel contemplare questi animali dimestici , che prestano più , o meno servizj all' uomo ; come dopo l' Abb. de la  
Plu-

---

(1) *Llin. & 1. 4. c. 16. & in not. ad Uer. de Civit. c. 7. p. m. 79.*

(2) *In l. 1. §. 3. ff. de justit. & jur.*

Pluche li va esaminando il Baron de Buffon nella parte degli animali. La lana di fatto cagionerebbe la morte alle pecore, se l'uomo con accorgimento tolandola, non si servisse di quella. Si è fatto una digressione fisica sì per rilevare l'avanzata proposizione dell'autore, che per guardare al destino degli animali irragionevoli, ove non può certamente il copista di Bayle ritrovare la spacciata eguaglianza sia per preferirli alla sorte dell'uomo, che per togliere con maggiore stravaganza l'ordine stabilito da Dio. Che! si vorrà sostenere, che la ragione non deve avere preferenza sull'istinto, che Dio dirige questo, e l'uomo la ragione (1)?

Torna di conseguenza sotto gli occhi l'altro svarione dell'autore dell'eguaglianza, previsto da Aristotile. Questi avvertì, che quello si osserva dagli uomini si fa colla ragione, a differenza dei bruti, che operano per lo istinto. *Quebruta faciunt incitatione naturali, ea si homines, ratione faciunt, jure Gentium faciunt* (2), secondo Cujacio, benchè l'Einneccio avrebbe voluto piuttosto *prælucente ratione faciunt* (3). L'uomo per altro isolato non basta a se stesso; posto poi in società molto meno senza legami, coi quali si provvede delle altre cose, che sono in poter degli.

---

(1) *Pope Essay sur l'homme.*

(2) *Et in not. ad Vinn. Istit. lib. 2. tit. 1.*

(3) *In not. ad Istit. p. 1. & de J. Nat. cap. 1. §. 20.*

gli altri , e così supplirsi al bisogno reciproco ; onde gli uomini sebbene eguali nell'essenza , non possono nell'armonia convenire in tutto quello ricerca l'interesse pubblico col privato , ed ove li consigli di taluni non possono esser legge agli altri . L'uso della parola , come dato privatamente agli uomini , mostra , che sono nati per comunicare le loro idee , e li reciproci soccorsi in una società , ove si sollevano col concorso dei diversi uffizj , che si prestano nei diversi posti , condizioni , ed impieghi . Questi vantaggi non si possono ottenere nell'eguaglianza , ed in una società senz'ordine , e senza Capo . Quindi sempre più si ammira la gran provvidenza del Creatore , in quantocchè dalla necessità dell'associazione degli uomini ne ordinò le leggi del loro governo relative a questo stato , e dalla combinazione di tant'istituti comuni , e particolari ne formò una generale ordinanza , colla quale si governa la pluralità degli individui , li quali dovettero essere diretti dalle leggi morali , e politiche per conservarsi per lunga durata in essa società , nella quale la nudità dell'uomo per provvidenza divenne così la risorsa di nostr'abbondanza .

Falso perciò l'altro parere , *che dall'Epoca quando il Cristianesimo divenne Religione dominante, si fosse cominciato a credere, che Dio stabilisca l'Impero, e chiami li Sovrani* . Come taluni si fan lecito di scrivere , a dispetto della verità , la quale risale l'origine del Supremo Governo alla prima nascita degli uomini sociati , che furono le-  
gati

gati più strettamente colla disuguaglianza configliatamente disposta da Dio. Forse si vorrà dire, che la Religione Cristiana è l'unica, che conferma affai meglio questa conoscenza della Sovranità, come di origine Divina per impedire le rivolte? Non vi è chi possa ciò contrastare. Dispiace ai Repubblicani rivoltosi vedere questa massima inculcata dal Vangelo; ma si dovrebbero arrossire, che anche fralli Gentili si credette da Dio destinato ogni posto, ove ognuno travagliando per la felicità comune, e degli altri, aumentava realmente la sua, e salvando se stesso viene a salvare gli altri, entrando a parte de' beni, che non ha, ma sono nelle mani altrui, operando sempre colla ragione, e mica prendendo il disordine, e l'agitazione delle passioni per lo stato naturale, da cui è consapevole esserne già decaduto. Le inaugurazioni, li ringraziamenti dati alla Divinità, li riti professati nelle prime età su tal particolare sono sufficienti a convincerli della credenza di tutti li Popoli, che Dio, se non isceglieva talora immediatamente li Sovrani, pure col mezzo de' Ministri della Religione, o con altri segni manifestava la sua volontà, e parlava nei cuori dei Popoli colle vittorie fatte riportare sulli vinti. Queste voci dei Popoli, queste testimonianze delle nazioni debbono prevalere alle novità inette, pericolose, e sedicenti, ed in questo vero aspetto dagl' itessi spiriti rivoltosi (che per altro non sono costanti nelle idee) si credesse un'atto adulante quello di Papa Stefano, quando



la maggiore prosperità (1). In fatti, che ne avverrebbe, se li membri di una società non convenissero sopra di un punto interessante, e ragionevole? Tutti conoscerebbero doverli ubbidire alla ragione; ma il punto sta, che ognuno la crederebbe dal canto suo, e vorrebbe superiorizzare, ed eccoci al pericolo di distruggersi fra di loro, e non si vedrebbe, come spesso succede, un servitore di casa essere più felice del Padrone, nè un suddito più agiato del suo Signore, nè un povero più contento dello straricco concittadino. Il Ricco certamente non è solamente, chi deve soccorrere il povero, ma il povero ha nelle mani ciò che manca al ricco, e con tal cambio ognuno nella società resta provvinto: *Magnas inter opes inops . . . & semper inops quicumque cupit.* Leggasi l'opera del P. Bartolo per apparare la povertà contenta, ed osservare in questo mondo un continuo contrappeso, ove un' uomo quanto più si eleva, tanto più si farà di sotto, e dipendente dagli altri per la forza dell'equilibrio, il quale è desso, che mantiene gl'inferiori con minor obbligazione de' grandi; onde il partaggio de' beni, e l'ineguaglianza degl'impieghi non possono essere l'opera di un' azzardo, ma sibbene dell'infinita Sapienza, che mantiene così l'unione delle società, e la violazione è una bestemmia contro alla Provvidenza. Li naturalisti, che  
 scon-

---

(1) Bergier contro gl'Increduli tom. 3. pag. m. 368.

sconvolgono la ragione , e l'ordine predetto , quando cercano di migliorare gli uomini coll'eguaglianza , li vogliono a buon conto rendere li più meschini degli esseri viventi , cioè senza difesa , e col pericolo di far loro per lo meno perdere la vita , e li proprj beni ; come è avvenuto ai Popoli , che per un momento non volessero riconoscere un Supremo Governo , il quale faccia loro giustizia in tutte le inevitabili liti .

Si fa da per tutto col canale dell'intimo senso , che non si può vivere , senza giustizia , e senza l'idea della Divinità , e dei di lei rappresentanti in questo Mondo ; sicchè nella pretesa eguaglianza niun ardito Filosofo per ora , ha potuto assicurare alli Popoli la loro salute , o gli ha liberati dalle altercazioni . Se l'uomo nell'eguaglianza per la depravata natura non potrà far tanto bene , chi obbligherà mai gli altri all'osservanza delle stesse leggi di Natura ? Che ! non obbligano queste all'osservanza ? La moltitudine forse nell'eguaglianza prenderà quell'offizio , o l'Anarchia crudele , ove li conduce presto l'eguaglianza , e la indipendenza , sempre riputata la più nociva alla società ? La moltitudine nella confusione neppur saprebbe designare nelli casi un Giudice , li litiganti molto meno sapranno cercarlo nelli tumulti delle stesse loro passioni : dunque , se il Governo non deputerà li Magistrati con autorità per decidere le liti , tutto sarà in confusione orribile .

Taluni perciò riflettendo sulli salutari effetti, che produce il Supremo Governo, anche nella distribuzione dei posti fralli Cittadini di diseguale condizione, pensarono, che tutte le società unite sotto tale ordinanza Divina non ebbero altro principio, *che la maggiore sicurezza sotto una Potenza Dominante* (1) da S. Pietro chiamata *humane Creationis, sed ordinationis Divinae*, come soggiunse S. Paolo, cioè uno stabilimento fatto da tutti gli uomini per la loro conservazione, e felicità, uniforme però all' istinto morale, ed alla ragione, meglio approvato, e designato da Dio, che presiede a tutto il Genere umano, e che volle doversi ubbidire a coloro, cui ha dato lo Scettro, come disse lo stesso Grozio, veggendo gli uomini, come tanti strumenti visibili, per cui tal somma Potestà s'innalza, secondo la Divina Istituzione. Così prima il Popolo acclamava, ed eleggeva li Vescovi; ma la potestà del loro Sagro Ordine nel legare, e sciogliere fu data da Dio, e mai dal Popolo. Nell' istessa maniera, quando il Popolo, come mezzo, viene a designare li Re, o la forma del Supremo Governo, non conferisce loro la somma Potestà ordinata da Dio, perchè questa mai non potette risultare dall' impegno degli uomini nell' unirsi in società, ma fu un frutto ricavato dai mezzi, col quale vollero assicurarsi la vita, e li beni sotto la protezione del Supremo Governo. La simili-

---

(1) *Baynal. cit. prospet. p. 12.*

militudine è troppo precisa: tanto più che li Re, e li Supremi Rappresentanti furono sempre considerati Sacerdoti inviolabili non meno nella Religione de' Gentili (1), che e assai più nella vera Religione Cristiana (2). Dionisio, e Livio ci avviano, che sebbene Numa avesse istituito in Roma un gran numero di Sacerdoti, pure molti ordini li diffimpegnava da se medesimo. Nei tempi di Repubblica si credè il *Rex Sacrorum* per le funzioni Sacerdotali, che convenivano alli Re, ancorchè se ne aborrisva nel temporale ancora il nome. Adamo si dicè il primo Re, e Sacerdote, e queste potestà furono unite fino ai tempi di Mosè, giusta il comun sentimento, quando ne seguì la divisione per un reciproco vantaggio. Se dunque l'istituzione Sacerdotale è immediatamente da Dio, il Principato annessovi ripete l'istessa origine Divina; e perciò si legge, che tanti furono per lo innanzi li Re, quante le Città (3), e li Re istessi furono unti a similitudine de' Sacerdoti coll'olio Santo: ciocchè diede motivo a Grozio di dire, che fossero veri Sacerdoti (4), per essere così li Re più rispettabili agli occhi dei Popoli sudditi. Se gli uomini hanno avuto sempre un costante rispetto per l'antichità, dovremo con-

E e 3

veni-

(1)

(2) *Chamb. Diz.*(3) *Deutoror. 17. Clamet in 1. Reg. c. 10.*(4) *Citat. Chamber. verba Unzione, Bergier tomo 4 p. 26.*

venire , che l'innalzamento all' indispensabile antichissimo Governo si dispone da Dio, qualunque sieno li mezzi , che vi adoperi . Un altro esempio renderà più chiara la tesi . Adamo , ed Eva col matrimonio formarono la prima società; perciò si potrebbe conchiudere , che il matrimonio non fu d' Istituzione Divina (1)?

La ragione definita da Cicerone (2) *jus non scriptum , sed natum , quod non didicimus , accepimus , legimus , verum ex natura ipsa abripimus , hausimus , expressimus , ad quod non docti , sed facti , non instituti , sed imbuti sumus* = ci scuopre benissimo la necessità degli esposti bisogni degli uomini con due caratteri , uno comune a tutti , il secondo , come una naturale rivelazione manifesta la volontà di Dio . Per verità , se tutti gli uomini fossero in istato di conoscerla , non vi sarebbe bisogno di altra legge; ma la malizia , e l'ignoranza li menò nella necessità di altro soccorso , ed alla prestanza di altre regole , che non si leggono a prima vista nel Codice della Natura, ove l'istesse parti componenti li solidi , neppur sono eguali fra di loro , ma talune preponderano alle altre senza occupare il medesimo luogo , e grado , nè tutte fanno l'istess' officio , ed agiscono colla medesima forza . Il corpo politico raf-

figu-

(1) *Zeigl. ad Grot. l. 1. c. 3. e 4. relat. in Uber de Civit. lib. 1. cap. 28. pag. m. 279.*

(2) *Pro Milon. c. 4., in Heinnecc. de Jur. nat. cap. 1. not. ad §. XI.*

figura il corpo umano : or come è impossibile, che tutte le membra del corpo di un' uomo sieno egualmente capo , e principali nell' attuarfi , così è impossibile , che tutti gli uomini del corpo politico abbiano eguali forze , eguali talenti , eguale capacità, eguali meriti, sicchè possano unirsi nel luogo ove sono allogati , il capo , gli occhi , l' udito ec. . Li piedi sostengono questa base , ed ogni membro , che porti da se il minor utile, unito poi al capo colle sue subalterne funzioni lega mirabilmente tutta la macchina . Con tal linguaggio Menennio persuase alla Plebe Romana irritata contro a' Nobili , perchè si ritirasse dal monte Sacro in Roma , facendole conoscere , che la indispensabile disuguaglianza veniva dalla stessa costituzione della società, senza della quale il corpo politico non poteva reggerli , nè conservarsi .

La sopradetta ragione ci mostra la giustizia, come un frutto della indispensabile dipendenza in opposizione alla impossibilità della pretesa eguaglianza , e c' istruisce per altra via a riguardarci come fratelli , ed a soccorrerci scambievolmente nei reciproci bisogni ; e malgrado la necessaria differenza delle condizioni , e bisogni , rimangono gli uomini nella loro essenza eguali agli occhi dello stesso Creatore . La ragione prescrive in quest' ordine incessantemente il rispetto ai Superiori , e la di costoro dolcezza inverso dei minori . La natura accorda al Padre la superiorità fulli figli , ed un' amore verso la di lui immagi-

ne; e per lo contrario riconcilia l'ubbidienza filiale, concede alli ricchi la maggior potenza, ai poveri il braccio, e la pazienza per la fatica, la saviezza di esperienza ai vecchi per consigliare li curiosi, ed inesperti giovini; e così di mano in mano si osservano dei vincoli nel Genere umano, restando sempre permanente l'analogia tra'l governo domestico col politico; onde si ravvisa nei Padri di famiglia, e nei Padroni una bontà, ed una pronta protezione per li figli, e per gli affidati. La Natura formò dei piani fra gli animali, sopra de' quali fu preposto l'uomo; l'istessa fece altri piani fragli uomini nel corpo Civile, al di sopra de' quali si estolle la Sovranità. Il rispettare li piani superiori, e guardare con amore gi' inferiori è l'essenza di ogni Stato, nel quale gli ultimi sostengono li primi, mentre questi proteggono, e dall'alto illuminano, e regolano gl'inferiori; dimodochè tolti questi rapporti crolla l'edifizio intieramente.

Si conosce col solo lume di ragione, perchè gli uomini sieno portati nei bisogni alla scelta del più forte, ed alla ricerca del più potente Governo, nella mira appunto di prepararsi, col deposito in esso di tutta l'autorità, la maggiore possibile felicità, e sicurezza, e riguardarsi così come fratelli, e discendenti di una medesima famiglia. Ed o li disegni sempre ammirabili della Divina Provvidenza *Iudeus in Orbe Terrarum!* Essa dalli stessi bisogni, e passioni dell'uomo decaduto stabilì in soccorso la più ferma società legata dalli  
reci-

reciproci nodi di una indispensabile dipendenza degli inferiori verso de' superiori nell'ordine sempre conforme agl'impresentabili, e sublimi Divini disegni di Dio, coi quali a similitudine del governo dato ai Genitori pel bene dei figli, sembra d'aver designato, ed istituito l'altro Supremo Governo sulle società, nelle quali, essendovi, come dissi, varj piani, framezzar di pari debbono li doveri di giustizia, di onestà, di lealtà reciproca fra gli uomini, che non nascono dal fango, come le ranocchie, o come li compagni del favoloso Cadmo dai denti, cioè, dell'ucciso mostro; quanto dire di una equal taglia, e fortezza (1).

Giovanni Bottare nientedimeno con disegno Cinico maledisse similmente l'ineguaglianza, che si osserva fralle condizioni degli uomini in tant'impieghi, nel lusso, nelle arti, nelle professioni, ed in tutti li posti; come se tale verità non formasse l'opera la più bella della natura. Il dotto Rossau si fissò sopra principj generali, e non guardò più oltre, quando disse, *che la natura non produceva, nè ricchi, nè poveri, nè nobili, nè plebei* (2); perchè doveva esaminare, se fosse possibile ulteriormente nella moltiplicazione del Genere Umano; decaduto, come dissi, dall'innocenza, poterli vivere più in comunione con una perfetta eguaglianza di beni, e di condizioni. La nuova  
Repub-

---

(1) *L'Advocat. Diz. stor. Portatil. voce Cadmo.*

(2) *In Diocesin. Genovesi.*

Repubblica di Platone, la Città del Sole di Campanella, la Eufopia di Moro, ed altre belle invenzioni di tavolino, non si ritrovarono in pratica in alcun angolo di questo Mondo; ove sebbene gli uomini sieno di una medesima specie, egualmente nell'anima immagini della Divinità, capaci di un medesim'onore; niente di meno non è loro incompatibile una regolata subordinazione. Gli Angioli sono egualmente spiriti, che vedono Dio da faccia a faccia, ma fra di loro vi è una Gerarchia, ove gl'impieghi del ministero sono differenti. Quindi non bisogna declamare tanto, se gli uomini differiscono per li talenti, e per le altre qualità personali, e sulle maniere di vivere. La saviezza, la virtù, li genj, il valore, l'attività non sono eguali in tutti. Essendo intanto la legge naturale fondata sulla ragione, e questa comandando a tutti, ne deriva, che per legge di Natura agli uomini più savj, e più virtuosi si debba maggior rispetto, tutta la preferenza, ed il merito ad essere prescelti al comando. Alla superiorità, nascente dalle qualità personali, suole come di riverbero unirsi l'altra della generazione, la quale fa riconoscere li Parenti come stromenti di nostra esistenza più, o meno qualificata, in quantocchè furono più savj, e come sperimentati nostri protettori; che hanno dritto sulla discendenza, e di governar gli altri con minor gelosia di quella si aspetta da nuovi eletti al Governo, che non fosse ereditario. Che! si volesse affidare il Governo anche  
ai

ai fatui , ai pazzi , agli scimuniti per natura ? Ma che governo farebbe mai questo , che si proporrebbero li difensori della eguaglianza ? Le Donne faranno le Amazoni , che assaliranno le fortezze , il carro trascinerà li buoi , li rustici ignoranti consiglieranno gli Avvocati , li ragazzi governeranno li vecchi , gl'infermi ricetteranno la medicina ai Medici . Ed ecco il Mondo a rovescio .

Questo stato è inconcepibile , ed il Signor Leibnizio , che nell'analisi , e nella filosofia non è d' inferior merito del Rossau , facendo giocare il suo principio della ragion sufficiente nella natura , non seppe ritrovare generati due individui eguali fra di loro in forze , ancorchè avessero iscritte nel fondo del loro cuore una medesima legge . Per verità vi è maggior ragione perchè gli uomini sieno ineguali fra loro , che eguali negl' impieghi , e nei posti . Le locazioni di opere di una classe , le arti dell' altra , le scienze , le Signorie , le Sovranità furono , e dovettero essere conseguenze dell' istessa legge naturale , perchè gli uomini vivono meglio al lume delle scienze , di una savia politica , fral comodo somministrato dalle buone arti , che se restassero nel bujo , nell' inquietezza , nella confusione , e nella scarsenza dei primi vantaggi . Si trovano da pertutto uomini di forze , e di animo più eccellenti degli altri . Perchè la natura si è diletata di questa varietà ? Affinchè gli uni comandino , e gli altri ubbi-

ubbidiscano . Quanti stupidi si veggono ! Si vorrà dire , che questi sieno chiamati dalla natura egualmente al Governo ?

Quindi si capisce meglio il motivo , perchè le famiglie sociate in un corpo si sottoposero volentieri , e di accordo alla Maestà del Governo con tutti li loro diritti reali , e personali , li quali furono per Divina ordinanza ( per così dire ) ipotegati alla salvezza della Repubblica , divenendo da quel momento il Supremo Governo moderatore di tutti li loro beni , Governatore , e legislatore sopra tutte le Persone dello Stato indistintamente con un altro dritto eminente , con cui può far servire così le persone , come li beni al sostegno della Maestà , ed alla pubblica felicità , senzacchè niuno se ne possa sottrarre , quando non si voglia dissociare il corpo dal Capo . Questa verità conforta per corollario l'altra massima dei Politici accennata nel primo Capitolo , che li beni , li quali furono sempre in proprietà dei possidenti , divennero con giustizia soggetti a due ipoteche , cioè al bene delle Città , e dei Cittadini del distretto , ed al bene della Maestà del Governo ; onde si dedusse l'altro assioma , che le ricchezze di un Sovrano non possono essere , che quelle dei suoi sudditi . Con questi eroici sentimenti si legge , che il nostro Re FERDINANDO I. protestò , che egli non avrebbe mai fatto servire li tributi allora imposti su queste Provincie , che in vantaggio dello Stato , come  
 si leg-

si legge nei Capitoli , e privilegj conceduti alla Città di Napoli (1). E con maggior vigilanza si dovrebbe badare , che li beni dei Cittadini non fossero altrimenti invasi , perchè il loro detrimento forma il danno della Maestà del Governo, come meglio si vedrà nel secondo tomo.

Per ritornare al punto , che si esaminava nello Stato di Natura , che oggi forma l'occupazione dei dotti , ancorchè tutti gli uomini avessero avuto l'eguaglianza di libertà , niuno però aveva la licenza di non amarsi cogli altri simili scambievolmente, o di fare quello non si vorrebbe per se. La ragione , e l'equità impresse , come tanti fanali, nel cuore di tutti , dovette essere sicuramente la norma delle operazioni , ed ognuno nello Stato di Natura dovette avere il dritto di farle rispettare , anzi di punire il colpevole ; altrimenti il dritto di Natura per lo meno farebbe stato inutile , quando mancava l'esecuzione , che l'è appunto quella , che con miglior ordine risiede nella Suprema Potestà ; imperciocchè il potere di cadauno non era assoluto , ed arbitrario , quasicchè avesse potuto punire il simile colle passioni , ed in mezzo alla vendetta : a buon conto si dava la pena proporzionata al fallo , ed impedivasi , che non se ne commettesse più . Gli uomini non potevano condursi altrimenti senza divenire irragionevoli, come accader dovette spofando l'amor proprio , che li faceva sempre piegare

---

(1) *Fol. m. 85. in Grimald. stor. cit.*

gare verso li proprj interessi. Quest' inevitabil' inconvenienti sopravvenuti agli uomini colla perdita della innocenza si scansarono coll' anzidetto stabilimento della Sovranità: ma il Governo Civile rimediò presto agli altri mali, quando tutti gli uomini non ebbero più gl' istessi sensi per la giustizia. Un Supremo imparziale Governo fu tosto desiderato per evitare tali disordini, e vi si evitano, tra perchè, se dalla ingiustizia degli uomini appassionati si dovesse appellare al resto degli uomini vaghi, ed incerti (secondo opinano taluni) (1), con maggior proprietà, e fiducia si deve ricorrere al trono di colui, che rappresenta tutti, e tiene appò di se collo splendore della Maestà una residenza fissa, e conosciuta col deposito della giustizia, la quale con incertezza si anderebbe mendicando dagli altri eguali, destituti di autorità Suprema tralle confusioni, e quasi con un ripugnante processo in infinito *sulla ricerca del resto degli altri uomini*: contuttocciò l' interesse particolare, o l' amor proprio potranno mai essere principj del dritto Naturale?

Quindi si ricoglie, quanto vadino errati coloro, i quali rifondono tutta l' autorità Sovrana in quel semplice consenso espresso, o tacito dei Popoli, nei quali credono radicata la Maestà, o la cessione libera, che si facesse dalla moltitudine di essi senza la dipendenza della Divina scelta, e senza l' ordine delle cause precedenti all' accetta-

zio-

---

(1) *Lok. Gubernem. Civil.*

zione, ed alla informontabile necessità del Supremo Governo dimostrata colla ragione, e colla esperienza; quasicchè il Governo non nasca, che dalla convenzione volontaria di un Popolo in darsi un Padrone; imperciocchè la moltitudine, o la maggioranza dei voti solo valerebbe per Divina permissione ad aver parte fino a certo punto nella scelta, ed ad introdurvi il modo, o la forma del Governo, il quale poi sempre l'è anteriore al consenso dei Popoli, che non possono neppur per un momento esistere senza leggi, e senza Governo, nè possono unquam essere perfetti, o felici, senza l'idea, che ogni Potenza fortisca da Dio. Tanto ciò l'è vero, che talora sono li Popoli obbligati a riconoscere le leggi di quella Sovranità contro loro voglia, a motivocchè questa è Vicaria dell'Onnipotente Dio, il quale così, e non altrimenti fece consistere li doveri della legge naturale nell'ordine, cioè, del bene generale, e non già nell'interesse particolare, dispensando alla Maestà, che lo rappresenta in Terra, parte della Sovrana immensa pienezza dell'altissima sua potenza.

Adunque li contrarj non solo sembrano irragionevoli; ma urtano al sentimento uniforme di tutti li Teologi, e Politici di prima Classe, che mostrano essere Dio l'immediata causa delle Supreme Potestà, le quali *in fieri* si reputano una ordinazione umana, *sed in facto esse* la loro costituzione, e santità l'è da Dio, che ne prescrive alli Popoli una irrevocabile ubbidienza; tanto  
vero,

vero , che la Sovrana Maestà della Terra non riconosce nell' ordine Civile al di sopra di se , che il solo Dio . Questo gran disegno , benchè si appari nello studio della legge di Natura , o nel fondamento del dritto Civile , nella Storia , o nella leggenda dei costumi delle Nazioni predette , meglio senza paragone ci si scuopre nelle idee della perfezione di Dio : il quale sapendo appieno la gran debolezza dell' uomo , così lo istruisce , e così gli parla nelle sagre pagini , che sono il più solido fondamento della sana Politica . *Data est a Domino potestas vobis (1) . Per me Reges regnant , & legum conditores justa decernunt (2) . Videte quid facitis , non enim hominis exercetis iudicium , sed Domini (3) . Non enim Rex sine causa gladium portat ; Dei enim Minister est (4) . In unamquamque Gentem proposuit Deus Rectorem (5) . Non est potestas , nisi a Deo . . . Ergo dixi Diis estis , & filii excelsi hominis (6) . Diis non detrahes , & Principi Populi tui non maledices (7) .* Non è da tralasciarsi qui l' articolo XVI. della famosa confessione fatta in Augusta per assodarsi da ogni banda questo esposto domma di Politica . *Ivi le*  
*Ordi-*

- 
- (1) *Sap. 6. v. 4.*
  - (2) *Proverb. 8. 15.*
  - (3) *Paralepom 19. 7.*
  - (4) *Rom. 13. 4.*
  - (5) *In Esod.*
  - (6) *Splam. 81.*
  - (7) *Exod. 22. 28.*

*Ordinanze Civili sono intitolate le opere eccelse di Dio*, come predissero gli antichi Filosofi, e Giureconsulti nel chiamarle benefizj, e doni di Dio, che possono contrattarsi soltanto da coloro, che sono perversi di cuore, quando per un principio di orgoglio, e di sregolata vaga libertà vorrebbero col loro dissenso annientare ogni Governo, mutarne la costituzione, e levarsi d'avanti le immagini, e li Ministri di Dio, e con essi ogni Religione, e li legittimi rappresentanti. Questo branco di sediziosi si dovrebbero isolare nel ritiro dei mattarelli, ove ritrovar possono nella loro mania il potere di reintegrare all'uomo la primiera scienza, ed innocenza, e facendolo risorgere dalla ferale caduta esimerlo da ogni subordinazione, e Governo, che furono dati in sollievo, e riparo di tutti gli uomini sociati.

Si persuadano una volta li declamatori della eguaglianza, e della entusiastica libertà, che essi non potranno così sociarsi, che nel mondo delle chimere, e non già sopra questa Terra, ove non potendo li beni acquistati dai Cittadini rientrare più nella pretesa comunione negativa, durerà sempre a loro marcio dispetto la disuguaglianza nelle condizioni, e nei posti, sopra de' quali farà più permanente un Supremo Governo. Imperciocchè se gli uomini per viver meglio si sottrassero dall'eguaglianza, e dalla ipotetica comunione, facendosi dai liberi pensatori di nuovo in esse rientrare, qual'altro pro ne ricoglierebbero, se non quello di vederli uscire di nuovo dalla

pretesa comunione (per fatto impossibile) a fin di renderli col fatto istesso nuovamente diseguali, e subordinati ad una Suprema Potestà, sotto la quale unicamente troverebbero la loro sicurezza, sieno li pigri, che li laboriosi, sieno li proprietarj, che li poveri, sieno li robusti, che li milensij, sieno li Celibi, che li Padri onusti, sieno gli ignoranti, che li Filosofi del rango dei liberi pensatori: li quali con tali consigli contraddicono apertamente ai loro principj istessi, e tralli turbini del loro cervello s'imbattono a voler moltiplicare gli enti senza necessità, ed ad erigere li piedistalli ai non enti.

Non vi è argomento più persuadente di quello, che si legge in un saggio contro agli Antirealisti. Eccolo: Supposto, che il Mondo non sia, che una gran Repubblica, che ogni Nazione sia una famiglia, si sente la voce dei Republicanij in questo tuono. Li Re non sono, che depositarj dell'autorità del Popolo, cui gli antenati non poterono pregiudicarvi, onde dicono essi di volerne far la reintegra al Popolo, del quale si fanno valorosi garanti: ed in tale positura il ladro dirà alli proprietarj con equal forza, tutti gli uomini sono Cittadini di questo Universo, gli antenati nel convenire la divisione delle terre, o prevenirla coll'occupazione non potettero nuocere ai diritti dei posterj, a molti de' quali neppur' è rimasto da vivere. Più si sentirà, che il dritto ereditario delle Terre, e della Corona non è che una chimera, la quale non toglie il dritto

to

to ai più degni , ed avanzando li paralogismi , entreranno a scuoprire li cuori dei trapassati , dicendo che questi non intesero lasciare li posterì miseri , nè pregiudicare alla umanità ; quindi ognuno farà in libertà di riputarsi degno , e contendere la preferenza . Dirà taluno , io ripiglio , come più degno , la Corona , e l'altro vorrà ripigliare per lo meno li beni altrui , facendosi il ladro colle sue mani quella giustizia , che gli Antirealisti sulla base de' loro istessi principj vogliono , che si facesse dai Principi . Ecco la bella conseguenza , derivata dai principj di eguaglianza . La rivolta universale farà l'Etica la più stupenda . Ecco dove conduce il sogno dell'ebrietà , il delirio della vaga libertà , cioè all'Anarchia , anzi alla desolazione , che produce il bramato ritorno della legge del più forte .

Inoltre li Popoli poterono conferire al Supremo Impero li divisati dritti eminenti per sostegno della Maestà , ma non gli altri della vita , e della morte , che non si potettero comunicare , che dall'autore della Natura . Niuno in fatti può distruggere se stesso , od altrimenti disporre di sua vita , nè qualsiasi patto fralli Popoli , che si concepisca , può estendersi sulla distruzione di cadaun membro , quando per lo contrario vi è l'obbligo naturale di conservarlo . Ogni patto , che si finga di tal maniera sarà sempre contrario alla retta ragione , la quale ci dimostra , che la vita , o la morte sta nelle sole mani di Dio , da chi si potette cedere ai suoi Rappresentanti , come

chiamati da lui ad eseguire la sua volontà . Ci si oppone , che come ognuno del Popolo cedette al Governo sottoponendo la libertà , così potette cedere l' autorità sul suo corpo , ed il dritto della vita . Se non si voglia negare il falso supposto , il paragone istesso non regge fra cose di diverso genere , e dispari . Non passa nella scienza dell' Analisi , e della Matematica ragione tral punto , e la linea , tra questa , ed il corpo (1); e perciò non si fa neppur ritrovare tralli precetti affirmativi, ed i negativi, negli ultimi de' quali sta il divieto di potersi taluno uccidere . Inistono li contrarj con nuovi sofismi . Dicono , sebbene cadaun membro non abbia sul suo corpo il dritto di uccidersi, questo può esser però inerente nella moltitudine , ad esempio delle voci , o dei tuoni, li quali uno per uno non formano armonia, benchè nasca bene dall' unione di più voci, e di più tuoni . Il paragone semprepiù è infelice , ed irregolare ; poicchè la conservazione della vita essendo precettiva per tutti, come niuno può cedere alla propria , così tutti gli uomini non possono cederla universalmente . Di più in cadaun tuono , o voce vi è l' articolazione , il suono , il significato , benchè non formi una gustevole armonia , ed un senso completo , ma come niun uomo ha dritto sulla sua vita neppur imperfettamente per disfarsene , così tutti uniti neppur l' avranno , e molto meno potranno comuni-

---

(1) *Euclid. in defniz. lib. 6. Geom. plan.*

municarlo alli Sovrani , li quali perciò esercitandolo , lo debbono riconoscere da Dio , che loro accorda questo sommo Impero , allorchè li chiama al Trono .

Che sia così, esaminiamo le cose sotto altra veduta . Ogni Cittadino non è , che un membro di questo Universo . Benissimo . Ma può mai egli muovere da se un cenno senza la volontà di Dio? Tutti gli uomini adunque dovettero fra loro conservare l'eguaglianza , finocchè non avesse egli altrimenti comandato, sia col mezzo della rivelazione , che anche conducendo l'uomo coll' uso della ragione su questo punto . La ragione c' insegna, che tutte le creature sono inviate in questo Mondo per servire sempre agli eterni disegni coll' opere della giustizia , come , e finchè piaccia al Creatore . Ora non essendo gli uomini destinati ad altro fine , ciascuno di essi dovrà conservare il suo posto assegnatogli , e con questa ordinanza si conserverà il resto degli uomini . Passando ad altri raziocinj saremo convinti , che se uno di essi sia colpevole , chi de' suoi eguali potrà rimetterlo nell'ordine stabilito dal Creatore , se non un di lui Vicario ? Chi fra gli altri socj avrà mai il potere di far eseguire la legge della Natura dettata da Dio in favore dell' innocenza , e per gästigo al contrario di colui , che facesse il male , se non un di lui visibile Rappresentante ? Un' uomo non può far leggi a se stesso , nè sopra degli altri , se non colui , che dalla Onnipotenza abbia ricevuta tal preeminenza ; e come

niuno in particolare ha tale autorità , così tutt' insieme non possono investirne un'altro , che non l'avesse avuta da Dio , come un'emanazione parziale della di lui immensa ed assoluta Potenza . Il consentimento perciò de' Popoli potett' essere mezzo , o stromento come determinarsi la qualità della Sovranità , o nominarla , presentando , per dir così , quelli , che debbono governare : ma essa fu costituita molto prima colle regole di anteporsi sempre nella sua costituzione il bene pubblico al privato . In tal maniera nelle Monarchie Dio chiama alla Corona il Re eletto colle leggi della Monarchia elettiva , e Dio stesso sceglie la famiglia Reale , quando il Regno sia ereditario . Rimane a fare un'altra osservazione . Carlo Magno , quando fu chiamato all' Impero , porta la storia , che riprese la spada da sopra l'Altare Sacro , e gli altri Re nel fars'investire dai Sommi Pontefici , od ungere coll' olio Sacro , dimostrarono bastantemente con tali cerimonie di esser persuasi d'aver ricevuto immediatamente da Dio il supremo comando .

Sembra però avanzata questa proposizione , che il semplice timore delle potenze invisibili fu l'origine della Religione , ed il timore della potenza umana fosse stato l'unico principio del governo del Mondo terrestre (1); di cui l'istesso Dio n'è l'assoluto moderatore , ed il Padre comune , perchè ci potrebbe condurre in nocive conseguenze . Bayle  
istef-

---

(1) *Raynal. cit. prospett. d'Europ. m. p. 12.*

istesso scrisse, che tutti convengono in questa proposizione, *che bisogna onorare il Supremo Padrone di tutte le cose, il quale dispensa sulla Terra li beni, e li mali, secondo il suo beneplacito* (1). Per verità non si può temere qualche oggetto, se prima non si conosca potente, e degno di amore, sicchè dal di lui disgusto si concepisca posteriormente il timore. Oggi è il secolo della filosofia, e perciò conviene filosofare, bensì con buone regole di loica. Di una cosa, che non esiste, non si possono avere certamente passioni; quindi, se gli uomini non avessero conosciuto l'esistenza di un Creatore immenso, onnipotente, infinitamente provvidentissimo, e giustissimo, che prende cura di tutti gli esseri ancorchè minuti, non avrebbero sentito l'obbligazione di adorarlo, di amarlo in grado eminente, nè di onorarlo com'Ente perfettissimo, nè di temerlo come giustissimo. La Religione perciò non nacque *dal solo sentimento dei mali dell'uomo, o dal timore delle Potenze invisibili*. Questi ad un di presso furono gli errori di Macchiavello, e di Tollando, che ardirono definirla *un'invenzione dei Principi per tenere più a freno con essa li sudditi*. Li caratteri del timore non possono derivare, che dalla precedente cognizione della certezza di esistere un giusto legislatore, e dalla estensione della sua potenza, senza delle quali idee non può sopravvenire

F f 4

nire

---

(1) *Risposta al Prov. 10. m. 5. cap. 23. in Bereger. t. 5. p. 223.*

nire il timore . Trabocca quindi in altro peggiorre assurdo l'Autore del Cristianesimo svelato, *che non si può amare un Dio , che si teme .* Chi non crede colla fede , perde anche la speranza ben presto , in un Dio di tutta bontà , e d' infinita misericordia (1).

Questo timore dunque agli uomini è sempre salutare , ma posteriore alla cognizione di Dio , anzi la conseguenza del mancamento , che siasi fatto agli obblighi imposti dalla Religione , perchè non si abbia adorato, ed amato, accusandoli la coscienza, ed il rossore sul volto . Di pari il timore della Sovranità dovette ingenerarsi posteriormente negli uomini , che deviarono dalla loro condotta , li quali dovettero prima indispensabilmente conoscere la necessità di un Governo Sovrano colla forgente della ragione , che li guida all' idea della di lui Maestà costituita da Dio colla potenza di rendere in suo nome giustizia : se pur non sia vero che il desiderio piuttosto del bene , che il timor del male introdusse il governo secondo le ordinanze del Creatore . Questa Sovranità , che da taluni si chiama di provvidenza conosciuta nella dedotta origine , porta , che dai sudditi si debba sempre rispettare , ed ubbidire , ancorchè fosse presso di un' usurpatore , che per dritto , come dicono , non tenesse le redini del governo . Confessiamo esservi differenza ubbidirsi al Re di semplice provvidenza, e riconosce-

---

(1) *In Bergier t. 4. p. 345.*

re li dritti legittimi , perchè non tutto quello da Dio talor si permette si approva per giusto ; ma li sudditi non possono giudicare della illegittimità della tale Sovranità permessa da Dio, bensì saranno sempre adoratori dei suoi disegni , e nel preciso dovere di pregarlo, affinchè nelle tempeste introduca la calma , facesse cessare la tirannia, o la gravezza delle imposizioni, e tutto quello si crede discordezza ; imperciocchè come Dio solo costituì le Sovranità, e fece passare li scettri da una mano all' altra , così egli può togliere li flagelli della Popolazione. Dal canto degli uomini ogni altro tentativo è peccaminoso , e od ingiurioso alla Suprema autorità , la quale propriamente si dice Sovrana , perchè l'è sopra di tutti , e per conseguenza non può essere per lo meno alterata dal giudizio de' sudditi , senza cangiarsi l'ordine , o portarsi per legge una forza . A questo effetto li gabinetti dei Principi si sono riputati impercettibili dalli più bell'ingegni, massime a riguardo , che la Sovranità vien assistita da Dio , che la costituì indipendente dai sudditi . Onde ogni buon Cittadino dee riguardare le risoluzioni , che quella facesse , come un risultato della Divina provvidenza .

Vero l'è altresì , che il posterior timore , l'avarizia , e l'ambizione degli uomini rendettero necessario il Supremo Governo , dacchè gli uomini deviati dalla ragion di natura non fecero più per amor della virtù , ciocchè , si fa pel timore dei castighi , ma questi timori sieguono  
sem-

sempre la conoscenza della perdita fatta della virtù, e di quello Stato detto del secolo d'oro. E chi potrà contrastare l'abuso fatto dai Popoli della legge di natura? Allo stesso Platone s'imputa di aver voluto stabilire la comunione delle donne, a Licurgo l'approvazione della prostituzione, agli Ateniesi la permissione di uccidere li proprj figli, alli Sciti, e dopo agli Hottentoti di mangiare la carne umana, ai Batriani di far commerciare le proprie mogli, per far così una galanteria per li forestieri, alli Spartani il furto, ai Romani l'innosservanza dei patti nudi, l'ingrandimento della potestà paterna, fino a permettere la vendita degl'infanti, dandosi ad ogni Cittadino il dritto di vita, e di morte sopra la sua famiglia, ed assai più l'abuso dell'altra potestà, che fecero li Padroni sulli servi. Catone il Savio fece commercio della prostituzione dei suoi schiavi (1) contro alla umanità, trasfigurata poi nella Polonia, e nell'Italia sulle Signorie, ed infeudazioni senza verisimiglianza; e l'istessi Creditori Romani furono accusati di barbarie nel poter togliere in pezzi li loro debitori impotenti; chechè ne dicano altri in difesa della loro umanità, come fece ultimamente Giacomo Jacuzio in una sua dotta dissertazione. La ragione bandita dagli uomini; perciò fu quella una chimera? Questi, ed altri abusi della legge di Natura,

---

(1) *Plutarco in Catone. Tacit. annal. lib. 14. c. 48. Seneca Epist. 122. m. Berg. t. 4.*

tura, tra quali possono numerarsi li spettacoli dei Gladiatori, le oscenità dei Pantomimi, l'infamia dei giuochi florali, e li sacrificj stessi del sangue umano (1), data con immutabilità alla natura intelligente portar dovettero gl'uomini sotto la protezione della Sovranità ordinata da Dio per assicurare li loro bisogni, e l'ordine della Generazione; dimodochè, come l'essere sociabile l'è un carattere essenziale all'uomo, così nella stessa società sono indispensabili il Governo, e la Religione, e non possono più li Popoli disfarsene, come si permette per un contratto liberamente inito, quando non se ne ricavi più profitto. Questi semi di vera politica si ritrovano meglio dilucidati nei dommi della Religione, che condanna apertamente questi novelli Naturalisti, li quali diventano sovente Deisti, tolgono al Creatore la provvidenza di Governo, quasicchè non s'interessi per gli uomini. *Si hæc sententia vera* (esclama Cicerone) (2) *quæ potest esse pietas? quæ sanctitas, quæ religio? . . . quibus sublatis perturbatio vitæ sequitur, & magna confusio . . . fides etiam, & societas humani generis, & una excellentissima virtus tolluntur.*

E' indegno di ogni Filosofo prevertire l'ordine delle cose, e fare il timore l'unica causa della Sovranità, che fu l'effetto della indispensabi-

---

(1) *In Ovid. hist. lib. 2. Jovenal satir. 6. Senec. lib. 1. epist. 47.*

(2)

fabile sua primiera costituzione. Come potrà mai crederli, che tutti gli uomini di differenti Climi fossero stati sorpresi da un eguale , e contemporaneo timore per sottomettersi in un medesimo punto? Inoltre non vi è ragione sufficiente, perchè gli uomini spinti da un tal timore si fossero sottoposti chi ad un Re , chi a pochi Ottimati , e non già alla forza di molti, che avrebbero incusso maggior timore . La storia non ci presenterebbe inconveniente maggiore di questo : bisogna dunque rivolgersi al vero barometro di quella legge eterna , ed immutabile , la quale dirigendo colla sua provvidenza le creature al fine propostoli , ci presenta senza dubbio il Governo derivato , ed architettato dalla volontà di Dio : cui perciò si dee ciecamente ubbidire , e come proposto dalla Provvidenza sempre riputare degno di maraviglia, senza di cui l'azzardo, od il caso non potettero così utilmente introdurlo presso tutti li Popoli . Li Scandinavi del Nort furono bellicosi , ed intrepidi più dei Deisti , e Republicanì , e pure senza li dettami di questa ragione non avrebbero rinunziati alli loro preziosi dritti di eguaglianza nelle mani del primo loro Re Gomer nipote di Noè, ed agli altri successori nella Maestà del Regno; ed all'opposto li Popoli li più deboli non avrebbero a costo del proprio sangue neppur ceduto alli spaziosi dritti dell'uomo , che si vogliono disseppellire colla ricerca quasi della di lui reintegra dalla sua perdita dopo la cessione fattasene dai più rimoti secoli in  
pote-

potere del governo, che pacificamente l'esercita in conformità dell'ordine di provvidenza raggiunto dalla ragione; senza la quale non può concepirsi, come Popoli di differenti climi, temperamenti, e costumi in tutte le quattro parti del Mondo, avessero concordemente convenuto sul bisogno di un governo Civile, ove ciascuno fece la rinunzia ai naturali dritti con egual intenzione, e sopra un medesimo comune interesse. Questo universale consentimento non si deve avere per una legge di natura, altrimenti chiamata ordine immutabile della volontà, e provvidenza di Dio? Leggansi la dichiarazione del Clero di Francia del 1765., la censura del Belisario fatta dalla Sorbona, il Mandement di M. Arcivescovo di Parigi contro questo libro per non più dubitare, *che la potestà dei Sovrani vien da Dio, e che sono li suoi Ministri.*

Si avverta qui, che le varie modificazioni date alli Governi per li maggiori, o minori inconvenienti in una, o nell'altra forma, che siasi eletta, o data, non impediscono punto, che il governo nella sostanza non derivi dalla Divina sorgente, la quale unicamente potette annunziare l'importanza del governo, e mirabilmente acquietare li dritti di tutti gl'individui, che ora si vorrebbero esaminare. Senza questo prodigio di provvidenza era impossibile, che tutti gli uomini si fossero sottomessi alla Sovranità, niente non ostantino le diverse di lei modificazioni: appunto come alcuni traviamenti dei Gentili, e le  
super-

superstizioni de' Spèudo-Cristiani non tolgono, che anzi confermano gli atti della vera Religione. Il miglior' esempio si deduce dalla locuzione di S. Paolo all' Areopago di Atenè, quando l' illuminò, che il vero Iddio era quello, che da essi si cercava con vani culti. Si vorrà finalmente credere, che la potestà data da Dio alli Sovrani suoi Vicarj debba riputarfi amplissima, ed indipendente per li soli Sovrani Cattolici? Un cuore guasto correndo da errori in errori, non potrà che vomitare bestemmie contro Dio, o contro la Religione, e per conseguenza contro la Sovranità; ma li delirj dei farnetici libertini non potranno cancellare la verità, che ci fa conoscere la vita Civile essere nella società, questa mantenuta dalle leggi politiche e di commercio, regolata dalla economia, e dalla morale sotto al freno di un Supremo Governo, il quale finalmente consiste in un dato ordine di comando, e di corrispondente ubbidienza; se non si voglia altrimenti resistere alla chiara volontà, ed ordinazione di Dio. *Sine Imperio nec domus ulla, nec Civitas, nec Gens, nec hominum universum Genus stare, nec rerum natura omnis, nec ipse Mundus potest* (1).

Dall' Impero senza fallo, come dall' unico fonte, scaturiscono la pubblica felicità, il vincolo dell' unione fralli Popoli sottoposti a questa sferza Circea, che suol cicurare anche le bestie fero-

---

(1) *Ciceron. de legib.*

feroci, ed ammanfrire gli uomini li più felvaggi, accuftamandoli, e rendendoli ubbidienti. Senza la volontà di Dio non fi capifce, come tutti gli uomini uscendo dalla naturale eguaglianza, fi foifero d'accordo fottomeffi colla ubbidienza, e colla fola forza del timore; e tanto basta a convincerci, che la Sovranità non fia un Governo libero, ed uno ftabilimento umano. Quefta foveranità trovali inerente, o nella Sacra Persona del Re nella Monarchia, o preffo degli Ottimati e Configlio de' Nobili nell'Aftocrazia, o preffo del Popolo nella Democrazia, che eligge li Magiftrati, o li muta, quando non è contento di loro amminiftrazione; effendo impoffibile, che ciafcun del Popolo abbia voce deliberativa, ed egual potere nel Governo. Ecco efposti li tre Governi conofciuti in Europa, talora mifti dell' una, o dell'altra forma. *Cunetas Nationes, & Urbes Populus, aut Primiores, aut finguli regunt* (1). Senz' alcuna forma di quefti Governi non può ftare qualfiati focietà a sentimento di Seneca. Quefte differenti fpezie di Governo fi ripetono dallo fpirito degli uomini, dalli particolari cofturni, e modi di vivere dei Popoli, che l'adottarono in quella, od in quefta maniera (2), benchè ciafcuno

---

(1) *Seneca de Clement. lib. 1.*

(2) Notabile fu la Democrazia de' Tarantini commendata da Ariftotile nel libro della Repubblica, il quale attelta effere ftata governata  
pria

no di essi è così fisso, che non è soggetto a cambiamento dei capricci dei membri ; come meglio si vedrà nel seguente Capitolo , ove si esaminerà qual di essi sia il miglior Governo .

## C A P I T O L O XXVII.

*Il Governo Monarchico è il più antico , ed il migliore , ed è il più spedito per la pubblica sicurezza . All' autorità , ed alla ragione si unisce la pruova di esperienza . Stabilita una volta la forma di un Governo non lice ai Popoli mutarla . Caratteri del Sovrano , doveri dei sudditi in relazione a que' de' Principi .*

**Q**ual fosse dei sopradetti Governi il migliore, si è molto disputato . Tacito ne forma un quesito , e così lo risolve : *Dilecta ex his, & constituta Reipublicæ forma facilius laudari, quam invenire, & si evenerit haud diuturna esse potest* (1) . Aristotile l'è più chiaro : *Primus, & Divinissimus Prin-*

---

pria dai Nobili , che periti essendo nella battaglia coi Iapigi , si cambiò tosto l' Aristocrazia in Democrazia , ed allora li beni dei defunti Nobili si distribuirono fra gli altri Cittadini proprietarj Tarentini .

(1) *Senec. de Clement. lib. 1. , & Tacit. in lib. 3.*

*Principatus* (1). Cicerone vi concorre molto bene: *Omnes antiquas Gentes paruisse Regibus* (2). Che bella spiega della Natura fu sempre il consentimento dei Popoli; quell'appunto, che è l'interprete più sicuro fralli costanti usi! Sallustio ci dice: *in Territoriis nomen Imperii primum fuit* (3). Fu per altro comune opinione, che il Principato sia stato al di sopra delle altre forme di Governo. Adamo ritorna sotto gli occhi il primo uomo, ed il primo Monarca. Dopo al diluvio gli Europei discendenti si vantano di quel Re Japhet figlio di Noè, cui in divisione toccò in sorte l'Europa, e più da vicino li Popoli del Settentrione si gloriano derivare da quelli Re Gomer, e Magok figli di Japhet, ai quali spettò in retaggio il Governo sulla Scandinavia, e propriamente sulla Danimarca, e la Norvergia (4). La Teocrazia degli Ebrei non ci presenta miglior modello della Monarchia istituita da Dio, il quale dopo li Giudici ispirò al Popolo Ebreo di cercargli il Re Samuele per esser sotto tal particolar nome, e custodia meglio governati, costituendolo suo Vicario. Prima Mosè fu dato in luogo di Re (5), ma dopo Dio stesso stabilì una legge Regia = *Cum tibi Regem, ut ceteri Populi,*  
G g

- 
- (1) *Politicor.*  
 (2) *De legib. lib. 3.*  
 (3) *In Catilin.*  
 (4) *Busching in Geograf.*  
 (5) *Deutoron. 33.*

li, *create voles, Civem creabis* = (1); nè più gli Ebrei vollero li Duci, e li Giudici, ancorchè tenessero il luogo di Re, chiamati altrimenti Messia (2). Si cercò la Monarchia, come una forma di Governo la più semplice, la più sicura, la più maestosa, cui gli uomini della prima età del Mondo si erano accostumati, a simiglianza dei figli amorevolmente governati dal loro Padre, che in sostanza era un Re di sua famiglia, il quale procurava loro li beni, e colla sua vigilanza li difendeva dalli mali. Li Re per verità tengono con maggior proprietà il primo posto sopra dei Popoli col carattere di dispensatori di giustizia, e della beneficenza. Essi si presentano qual luminoso sole, che nell'apparire sull'Orizzonte attrae le nostre viste, e punto non si disperde fralle cose le più minute, e sembrano in origine elevati pel loro superior coraggio, virtù, e saviezza a tal culmine.

La di loro autorità è grande nel far leggi, nel battere privatamente monete, nel punire le violenze, ed anche colla morte li sudditi facinorosi, e nemici dello Stato: qual potestà fu loro comunicata da Dio per conservare l'ordine, ed impedire le violenze alla legge. Intimano essi la guerra alli nemici di fuori, e sono in Dignità innalzati sopra di tutti, ricevendo da Dio la pienezza di ogni potere, e di autorità; anzi le  
redi-

---

(1) *Ibid.* 17.

(2) *Judic. c. 19. Samuel. lib. 2. cap. 12.*

redini del governo sono tutte nelle loro mani, sia sulle persone de' sudditi, che sulli loro beni; quando il bene pubblico ne debba essere preferito. Sono in una parola immediati dopo Dio, e li primi sulle Creature, su cui esercitano il comando o per se, o col mezzo dei Ministri: e questi caratteri di sublimità convengono meglio ad uno, che a molti, acquistando tanto di forze, che tutta la società in comune.

Ritornando nella Teocrazia: veggiamo inviato Mosè al Re Faraone, ancorchè il primo fosse Duce, e tenesse il luogo di Re, coll'imbasciata di liberare dalla schiavitù il Popolo Ebreo. Leggiamo inviato un Profeta di Dio al Re Davide per rinfacciargli il doppio suo fallo, ed egli il Re rivolto a Dio in atto di pentimento disse: *Tibi soli peccavi &c.* quasicchè (secondo S. Girolamo) *Rex erat, & alios non timebat*, non dovendo dar conto, che al solo Dio per la maggioranza del suo posto sopra gli altri uomini menzionata ne' sacri libri, e specialmente nel Cap. *totum 24. de pen. dist. 2.*, che diede occasione ad Andrea di Raviello di comporre l'opera *de his, que ab optimis Principibus agenda sunt*. Si legge ancora inviato il Profeta Natan al detto Re Davide per ispiegare, chi mai volesse per successore al Trono: quali trattamenti così magnifici Dio non li fece usare ai Giudici, ed ai Duci della Repubblica Ebraica, appunto perchè li Re meglio, e più maestosamente spiegano la Viceregenza dell'Altissimo. Chi meglio di Dio, e del suo predi-

letto Popolo potrà apprezzare, ed indicare la miglior forma della Sovranità?

La Monarchia fu sempre appresa, come il migliore di tutti li Governi, come quella, che con tale idea si presenta agli spiriti, e s'insinua nei cuori degli uomini, li quali la vedrebbero deviare dal suo original tipo, quando l'indispensabile autorità fosse in più mani, contro quella idea semplice, con cui l'adottarono dal nascimento del Mondo, e la giudicarono necessaria al buon Governo. Vi sono alcuni mali inevitabili in questo Governo, come la morte è indispensabile alla umanità; ma non perciò fu inutile la medicina alle malattie. La Monarchia moderata dalle leggi, ove non vi sia autorità senza limiti, è la medicina più spedita del corpo Politico. In questa si formano gli uomini buoni Cittadini, amanti della Padria, coltivatori dell'onore, e delle virtù, sottoposti in una parola alla correzione di un Padre, ed alle ordinanze senza essere schiavi. Questa legge di subordinazione meno dura non ha potuto essere certamente una invenzione umana, ma l'opera dell'eterno Consiglio, come la guardò Cicerone (1). L'esserli li Popoli quasi tutti uniformemente rassegnati a questo modo di vivere è l'altra pruova della Divina volontà. Le predette quattro gran Monarchie del Mondo esposte nel primo Capitolo calzano troppo bene al caso. Gli Affiri, li Medi, li Babilo-

---

(1) *In lib. 1. de leg. & 4. de fin.*

bilonesi, e gli altri antichi Popoli non c'istruiscono altrimenti. La Grecia ubbidi alli suoi Re, e nel suo seno s'innalzarono li Regni di Corinto, di Argo, di Lidia, di Macedonia, di Ponto di Bitinia. Gli Egizj furono soggiogati dai Re Arabi, Idumei, od Ismaeliti, altrimenti detti Re Pastori (1); dopo delli loro Re Faraoni ubbidirono alli Tolomei, li Siri alli Seleuci, li Sciti, e li Tartari alli loro Kam, li Medi ai Zoroastri, li Parti, li Celti, gli Arabi, gl'Indiani, gli Etiopi, li Galli alli loro rispettivi Sovrani, li Persiani a Filotero, e successori; li Cinesi formano la genealogia più stupenda dei Re; li Moscoviti ai loro Gzar, gli Affricani, li Brettoni, li Peruviani, e Roma itessa ebbe il suo nascimento dal Re Romolo, che ammazzò suo fratello Remo, non tanto per aver questi trasgredito al divieto di saltare le fosse, quanto più probabilmente perchè due Re non erano tollerabili (2), e Roma vi ritornò sotto l'Impero di uno per lo computato spazio di circa mille anni. Li Molosci non sapendo, come limitare la Sovrana Potenza, fecero due Re, e così presto indebolendosi il comando, ebbero due nemici. Li Cappadoci pel contrario non vollero accettare lo fiato di Repubblica loro offerta dai Romani, perchè lo considerarono meno utile, e meno libero di quella

Gg 3

liber-

---

(1) *In. Berg. t. 4. p. 137.*

(2) *Rosin. Antich. Rom. Liv. Newport. de ritibus, e Montesquieu sur la decadaans de l'Empire.*

libertà politica, la quale si trova in una ben regolata Monarchia: intendendosi per libertà, non già la indipendenza, ma quella facoltà di fare quello si dee volere a norma delle leggi, e di non essere costretto a fare ciocchè non si debba volere; dimodochè se un Cittadino potesse far quello dalle leggi vien proibito, non avrebbe più libertà, massime quando gli altri avrebbero l'istessa potenza (1). In questa positura la passione animerebbe la sua ragione, e non questa domerebbe la prima.

Confutate alcune voci male intese, ritorniamo alla dimostrazione, che la Monarchia fralli Governi sia il più antico, ed il più desiderabile. Protestiamo però non esser nostro disegno dispregiare alcuna forma di Governo; che anzi fu nostro scopo nell'antecedente Capitolo di farle rispettare tutte, come Sacre; bensì non potendosi cangiare la forma del Governo stabilita, ci crediamo in debito di venerare più la Monarchia, sotto la quale sono le nostre Provincie, per le quali scriviamo, essendo quella la più antica di tutti li Governi, e per noi soprattutto la migliore.

Il gran genio, il Cancelliere Chatallux nelle sue considerazioni sopra la sorte dell'Umanità nel tomo 3. di supplemento alla storia antica, e moderna delle nazioni numero 53. ci avvisa *quello essere il miglior Governo, che mantiene meglio la pace interna, ed esterna . . . Le Monarchie*

---

(1) *Montesquieu spirit. delle LL. 1. 2. lib. 2.*

chie sono per l'ordinario più pacifiche nell'interno, e più attive nell'esterno . . . Tutti gli sforzi sono inutili alla ricerca, e l'evento giustifica l'assunto, ed il pro, e contra. Se l'è così; ricordiamci, che queste Provincie da Repubbliche (1) provaron la miglior sorte nella descritta Monarchia; e gustandone gli vantaggi con la costante piacevole assuefazione, ne ostentano senza menomo cangiamento la preferibilità di questo Stato. Queste Provincie non solo hanno trovata la sorte più preferibile, ma nel fatto ne sentono il giovamento. Tutte provano la dolcezza d'esser sottoposte al Re, come in un Padre.

*Antiquas Gentes primum Regibus paruisse avvisò Tacito (2). Et principia rerum Gentium, Nationumque Imperium Regis erat ex Justino (3).* Oltre dello Storico Dionisio Alicarnasso nell'antichità di Roma, Pausania unico, che insegnò la politica, e la consigliò ai Principi, come una scienza differente dal dritto pubblico, fu dello stesso sentimento (4). Lipsio apertamente sostiene (5) la Monarchia essere più atta alla natura del Governo, ed alla ragione. Sorino predisse, *si duo soles velint esse, periculum adest, ne incendio*

G g 4

omnia

---

(1) Come dopo la nostra dimostrazione ne fa fede Robertson nel suo prospetto in *not. 12. defn. 80.*

(2) *Lib. 12.*

(3) *Lib. 1.*

(4) *Lib. 1. c. 1.*

(5) *Politic. cap. 2. lib. 1.*

*omnia perdantur* : in concordanza di quello altrove avvertì Tacito , *discordantes sepe Patriæ , non aliud remedium fuisse , quam si ab uno regerentur* (1). Il primo destino di Roma seguito per altri due secoli sotto li Re , ed il progressivo di più lunga durata sotto gl'Imperatori deciderebbe rotondamente il caso , massimamente sulla decadenza della Repubblica . Leggansi Omero (2) , Erodotto (3) , Platone (4) , Aristotele (5) , Senonfonte (6) , Filone Apollonio (7) , Tiano , Girolamo Ciriano in Filostrato . *Pacis interest omnem potestatem ad unum conferre* (8) : non altro vollero significare Platone , quando scrisse *Deus quispiam humanus est* , e Callimaco coll'altra espressione *a Jove sunt Reges* , ed Omero *a Jove educatos Reges* ; veggendosi li Numi nei primi tempi chiamati Re , e Giove istesso era il Re dei Re . Epigrafe colle favole tolta al vero Dio , che nelle scritture si fa intitolare *Rex Regum , & Dominus dominantium* (9) , ed altrove si legge *unum corpus , unus baptismus , unus Deus Pater , qui super omnes , & in*

- 
- (1) *In annal. & Histon.*
  - (2) *Lib. v. Iliad.*
  - (3) *Lib. 3.*
  - (4) *Politic.*
  - (5) *Lib. ult.*
  - (6) *In cap. prædia.*
  - (7) *In lib. Creat. Regni.*
  - (8) *Idem Tacit. ibid.*
  - (9) *In lib. 1. Reg. p. 2.*

*& in omnibus nobis* (1), in altri luoghi *unus Deus. una fides, unus baptismus*. Belli topici per conoscere qual debba essere il migliore fralli diverti rappresentanti la Divinità, e l'eccellenza della Monarchia sopra gli altri Governi; quando li Re chiamati da Dio per suoi Vicarj sulli Popoli, abbiano tutta la potestà sopra di tutti; benchè niun potere gli ultimi abbiano sopra li primi.

Lo stesso Macchiavello, volendo restituire alla nostra Italia l'antico splendore, giudicò, che ciò non poteva rendersi, che dal solo Monarca, o dal Papa (2); benchè colla solita incostanza variato avesse sentimento, scrivendo per la Repubblica di Venezia. Dovrebbe leggerli Bartolo nel trattato *de Regimine Civitatis* (3). *Monarchicum enim perfectius docuerunt Aristotiles, & Plato, ceterique Philosophi, ac divus Thomas, & natura ipsa docuit in Apibus, dum ab uno reguntur; & pariter grues unam sequuntur, & hæc directio unius ab omnibus fuit adprobata, & ab ipso genere humano, ut ex lib. 1. Reg. c. 8. ut judicet nos, & universæ habeant Nationes*, come di corollario lasciò scritto Montano (4).

Al costante sentimento di scelta adottato dai Popoli, ecco aggiunta l'autorità dei più rinomati Storici, e Filosofi per accertarsi ognuno,  
ech

---

(1) *Ad Thimot. cap. 6. n. 15.*

(2) *Lib. 1. Princip. c. 9.*

(3) *N. 10.*

(4) *De Regalib. in præf. & princip.*

che il governo più felice , e preferibile sia la Monarchia ; e ciò si avvera senza fallo , quando il Sovrano sia illuminato , e giusto , astenendosi di privare li sudditi delle loro proprietà , e conducendogli al bene pubblico colla via della persuasione . Tutti li Regnanti di Europa chi più , e chi meno , sono di questa portata , e ve ne furono per lo innanzi . Un Imperatore Romano disse = *La vera Maestà del Sovrano non si manifesta giammai più degnamente , che allora quando egli riconosce altamente , che il suo potere è limitato dalle leggi , sottomettendosi al loro impero : questa è qualche cosa di più grande , che l' Impero medesimo* = Giovanni II. di Portogallo sull' invito fattogli da Ferdinando il Cattolico per una lega contro alla Francia rispose = *Penso bene ad ingrandire il mio stato ; ma li Regni s' ingrandiscono con promuovere la vera pietà , il buon costume , la giustizia , le arti , il commercio ; e questo fu , e sarà il mio studio* = A questi eroici sentimenti corrispose il Delfino di Francia , quando disse al Duca di Berry = *mio figlio , se voi montate sul Trono , sovvenervi , che non vi sarà altra differenza tra voi , e li vostri sudditi , che quella accordatevi dalla provvidenza , di occuparvi cioè a contribuire alla loro felicità* = Non dissimili furono li regolamenti lasciati da S. M. Cattolica il gran Carlo III. a Ferdinando IV. , quando lo deputò per nostro Padre . Massime sono queste , che strappano le acclamazioni dei sudditi , li quali provano con tali caratteri dei Sovrani , in preferenza degli altri

tri Governi , un Padre dei Popoli , un amico potente degli uomini , ed un protettore del genere umano , che si affacenda a procurars sempre ai sudditi le maggiori felicità : quali sentimenti nel Supremo Consiglio Aristocratico , o Democratico non possono in retaggio lasciarsi a tutti , nè da tutti eseguire con egual celerità , ed amore (1).

Montesquieu nei Capitoli 11. , e 12. del suo libro dello Spirito delle Leggi dà il gran vantaggio alla Monarchia . . . . E come vi sono sotto al Principe molti ordini , che formano la costituzione , lo Stato è più fisso , la costituzione è più facile , e coloro , che governano , son più assicurati . Un solo capo considera l'affare , come per conto suo . Li capi temono per se medesimi , ed hanno paura di esser abbandonati . Il Principe si mantiene unito all'ordine ; e questi non vogliono , nè possono rovesciare il Principe . . . . , ed a' medesimi è poco sospetto . E come li Popoli , che vivono con un buon regolamento , sono più felici , così anche li Monarchi , che vivono colle leggi fondamentali dello Stato son più felici dei Dispotici . Nella Monarchia la gloria sfolgoreggia fra' sudditi , che circondano il Sovrano , e danno all' Anima non una indipendenza , ma una vera grandezza .

Oggi

---

(1) In lib. 4. C. de leg. citat. da Aghefsò in Sag. drit. pub.

Oggi per altro si vede risoluto quel problema politico, se facciano più male li Principi trascurati di quei , che fossero crudeli ; perchè Roma non vide, che un Tiranno, regnandovi Tiberio ; ma ne vide molti sotto Claudio , il quale si conta di non aver impiegato incessantemente la sua potestà, in sollievo dei sudditi . Raccontasi per un Celeste presagio dell'innalzamento al Trono di Pipino la proposta fatta fare al Papa Zaccaria , se più li Francesi dovevano, cioè, ubbidire all'insensato Childerico ; e si loda il consiglio del Papa in doversi abbandonare un'uomo inutile , ed ubbidirsi non a colui , che aveva il solo nome di Re , ma a chi ne faceva l'offizio (1) . Oggi tutti li Sovrani sono premurosi , e fanno quasi a gara per meglio prosperare li loro vassalli . La Monarchia per ciò anche coll'esperienza raffigura meglio il corpo umano , ed è più conforme alla Natura . Li piedi, che la reggono sono il Popolo basso, li mercatanti, li benestanti, li gentiluomini sono le tue gambe , e le coscie, li Giureconsulti, li Medici, li virtuosi nelle lettere , o nelle armi sono il busto , li Magnati il cuore , e li sostegni più prossimi del capo ( Emblema del Principe Sovrano ) con una concatenazione maravigliosa di tanti pezzi diseguali , ma che formano una veneranda unità .

Sap-

---

(1) *Boffuet oper. omn. tom. 27. pag. 37.*

Sappiamo , che Puffendorfio ; e Budeo (1) abbiano dato il loro parere sulla preferibilità degli avvantaggi, che porta la Monarchia sopra gli altri Governi . Prima di loro v' interloquirono altri Filosofi, e Platone fu di avviso altrove, quella forma essere la migliore, ove regna il più savio governo, ed in cui li Regnanti, e li privati possono essere meglio educati, e rispettivamente più felici. Questa ignoranza di elengo disonorarebbe la sublimità delle idee di Platone, se altrove non avesse dato il preciso suo sentimento. Il Signor Abate Genovese, che così monca il passo di Platone, lascia ancor egli indeciso il problema, e fa un torto ai suoi rari talenti (2). Noi però unendo alla riferita costante adozione dei Popoli, ed autorità dei più celebri Filosofi, e Politici, la maggior pruova dell'esperienza del dolce dominio, che proviamo in confronto dei mali gradatamente sofferti prima di stabilirsi la Monarchia, ci siamo fatti arditi di dimostrare, che questa fosse fralli governi il migliore, ed il più vantaggioso, ed ove la vera grandezza dei Rappresentanti la unisce con più solidità l'amore de' Popoli, il quale si conviene più ad un solo, che possa concentrarlo, che a più Senatori di diversi temperamenti, e talor di diverse inclinazioni. L'amore lega li conjugi nelle nozze, e quest'

---

(1) *Lib. 4. de Repub. p. m.*

(2) Nella Diocessina.

quest' amore sincero aborrisce maledettamente la poligamia, o la poliviria.

Di più la voce di Padre, che si riscuote dai Popoli sottomessi, non si adatta, che ad un solo cuore ben fatto, senza poterfi moltiplicare in altre persone, le quali, se per finzione si riputano una voce, pure la finzione dee cedere il primato alla naturale compiacenza, che si trova nel solo Padre con minori sbagli, ed incertezze, che sogliono incontrarsi più nelle Democrazie, meno nelle Aristocrazie, e quasi niente nella Monarchia, la quale perciò sempre fu più lontana dall' Anarchia, e dal pericoloso disordine; perchè sulla testimonianza di un Principe VVisigoto (1) dalla mansuetudine, e paterno amore de' Principi nascono le buone leggi, e dalle buone leggi osservate dallo stesso Capo, e dagli altri membri, li buoni costumi, e dai buoni costumi la concordia fra Cittadini, e' l' trionfo sulli nimici, e la gloria istessa de' Principi.

Credete voi, disse per esperienza Belisario, che un Senato, od un Popolo riunito insieme sia più giusto, ed infallibile di un Re? Li Camilli, e li Temistocli, gli' Aristidi furono forse proscritti sotto il Regno di un solo (2)? Gli Efori di Sparta, li Decemviri di Roma non furono secondo la storia men crudeli di Nerone. Li trenta tiranni, che sursero nella Democrazia di Atene,

---

(1) *Lib. l. t. 2. LL. Wisigot.*

(2) *Marmontel. in Bellif.*

ne, affociarono ben tosto 3000. altri al loro consiglio con una tirannia , che fu il terribile massacro de' Cittadini. Basta rivolgere gli occhi sulli trattamenti , che l'istessa Repubblica fece a Milziade, ed a Pericle, bravissimi Generali. Le fazioni, le brighe per le elezioni rendono il Popolo istesso incostante, ed insolente, ove ciascheduno vuol divenir dispota , e lo fan divenire più violento del Monarca . La gloria all'opposto di ben governare se la procura meglio, e con più semplicità un Sovrano , che più Senatori. Egli di fatti è più spedito a dar buon esempio di virtù. Memorando sarà in tutti li tempi l'atto di pietà praticato da Rodolfo di Asbourg, quando incontratosi con un Sacerdote, che portava in campagna il SS. Sagramento , nell'atto , che pioveva , e tral fango, smontò subito da cavallo , ed avendo fatto cavalcare il Prete, accompagnò il Santissimo a piedi sino alla Chiesa. A questa pia azione edificante per ogni suddito, si attribuisce la sua elezione all'Impero , che l'è continuato nell'Augusta Casa Reale di Austria (1), di cui n' eredita la pietà S. M. la nostra Sovrana Maria Carolina , che Dio sempre prosperi con tutta la Reale famiglia . Il Re procura meglio , ed in ogn'incontro il bene pubblico , ancorchè da niuna legge del Mondo sia forzato a darne conto ad altri , fuorchè a Dio . Senza dirne di più:

Popoli

---

(1) *Bossuet compendio di storia di Francia m.*  
 . 27. p. 185.

Popoli dei Regni delle due Sicilie guardate il gran modello dei Principi, il vostro Re, e confessate meco, se possa darli soggezione sì dolce, e più benefica di questa, e se poss'aspettarsi un'altro miglior Governo. Se voi tralli sospiri di tenerezza non saprete darne il più sicuro attestato, gli faranno giustizia le Nazioni estere, e l'Europa tutta, che lo ammirano per un'Eroe magnanimo.

Conforterà la nostra dimostrazione il gran Consiglio preso dai grandi di Persia, quando cercarono scegliere un miglior Governo dopo la morte di Cambise, e dietro al castigo dato al Mago di Persia, che sotto al pretesto, che Smerdi fosse figlio del gran Ciro, usurpò il Trono; quando questi in realtà era stato ucciso assai prima da Cambisi suo fratello. Il racconto è in Erodoto, il padre della Storia. Quivi si leggono delle declamazioni di Ottone contro al Governo di un solo, si rammentano gli eccessi di Cambise, e le maggiori insolenze esercitate dal Mago suddetto, e le altre crudeltà, che si temevano dalla fantasia di un solo, il quale avendo un'autorità senza freno, non potrebbe essere corretto; essendosi veduto il Re favorire li colpevoli adulatori, e malmenare coloro, che indicavano gl'ingiusti disegni. Un'uomo (soggiunse) non può avere gli occhi aperti sopra tutti li sudditi. Si esagerò, che molti Regnanti attaccarono l'onore delle case, fecero morire per capriccio gl'innocenti, ed altri delitti nell'arringa si addussero  
per

per farli abolire la Monarchia. Otanne, che con neri caratteri parlò contro di questa, era figlio del Giudice Sisanni, il quale per le sue ingiustizie fu fatto scorticare dal Re Cambise, facendo coprire della pelle il Tribunale, sul quale sostituì Otanne; che parlando contro al Monarca in quest' incontro, ravvivava l'odio, e senza indifferenza il suo malcontento, e la passione, tacendo la esemplare giustizia di Cambise (1).

Queste solite ragnatele non valgono troppo. Ognuno conosce dall'altro canto non potersi dare praticamente un'eguaglianza di beni, di talenti, d'ingegno, di potestà, anzi di libertà istessa. Se questa stasse bene nella Democrazia, non avrebbe più bisogno di altre leggi, molto meno di Magistrati; quando all'opposto quivi se ne abbonda, le rapine, gli ambiti, li peculati, gli abigeati sono più frequenti in fede di Senofonte, il quale nel libro della Repubblica scrisse = *Ego statum Atheniensium probare non possum, quod eam Reipublicæ formam amplexantur, in qua improbi, ac flagitiosi meliore sunt conditione, quam boni ac innocentes* = In consonanza Platone chiamò le Democrazie *Nundinæ Populares*; imperciocchè chi comanda nella Democrazia, si aspetta sempre il consiglio de' furiosi, e della cieca moltitudine, da cui può aspettarsi la sola rovina, che in breve

Hh

tem-

---

(1) *Advocat. Dizz. stor. Portatile. Art. Cambises Smerdi &c.*

tempo sopravvenne in Atene, e nelle Repubbliche di Siracusa, e di Firenze.

Inoltre nella Democrazia è difficile radunare tutto il Popolo in un luogo per deliberare cose importanti coll' impeto della Plebe, la quale non può sostener mai la gravità, e la Maestà Sovrana, e molto meno la pietà, la giustizia, la fermezza, la temperanza, e la prudenza, come virtù, che non annidano, che in poche case, e non presso tutti, che amano perciò li scellerati di maggior numero, ed esiliano li pochi virtuosi, come accadde ai Coriolani, ai Scipioni, a Cicerone, a Rutillio, ed a Metellio, illustri per la virtù, ma banditi da Roma, ove sembrò durissimo poi l' esilio dato a Verre, che contumeliò tutte le leggi Divine, ed umane. Colle leggi Valeria, e Sempronia, stava prescritto = *Ne civis quisquam quantumcumque scelus sive in Deos, sive in homines admiserit, capite puniatur*. Nella Democrazia di Grecia si condannarono anche Temistocle, Tucidide; Milziade fu carcerato, ed il gran Seneca avvelenato, ed anche Focione, perchè il furor del Popolo si guida sempre senza discernimento, e senza ragione. La condanna di Socrate finalmente coprirà per tutti li Secoli la Democrazia Ateniese di un' opprobrio, che tutto lo splendore delle sue belle azioni non potrà mai cancellare (1). Il Signor Gogret vide sempre la Democrazia in uno stato di continue dissensioni,

e tu-

---

(1) *Origine delle leggi* t. 5. p. 383.

e tumulti, abbandonata spesso all'impeto del più vile Oratore, e li Cittadini più illustri sempre perseguitati; perchè la virtù in Atene era proscriotta, e li servigj resi alla Patria scordati, e spesso puniti coll'Ostracismo (1), trattandosi le Città loro dipendenti coll'ultima durezza, passandosi gli uomini di oscenità, di lordure nei loro teatri, come si ravvisa nelle commedie di Aristofane. Eschino, e Demostene si dicevano delle ingiurie atroci. Li giovani, passando la vita in mezzo alle ballerine, si diedero alle passioni aborrite dalla natura sotto l'incitamento della nudità dei giuochi, e de' scandalosi spettacoli. Gli Ateniesi misero a morte gli Araldi spediti da Dario, violando il dritto delle genti, e della umanità, e condannarono a morte diece loro Generali per aver trascurato di sotterrare li corpi dei soldati dopo una battaglia navale. Sarebbe un non finirla, se in compendio volessimo ponere in veduta li vizj delle altre Democrazie, che non sono meno detestabili di que' veduti in Atene. Questi furono li belli secoli delle decantate Democrazie, a segno tale, che il Bodino parla dei Svizzeri, come di un miracolo, ed attribuisce la perseveranza loro sotto tale forma alle particolari precauzioni prese per prevenire li mali.

Per ritornare al giudizio dei grandi di Persia, Megabise in riprovare il sentimento di

H h 2

Ottan-

---

(1) *Idem ibid. p. 74.*

Ottanne nella parte di ricusarsi il Monarca , prevedendo gli esposti vizj della Democrazia, lo rimprovera fortemente di voler lasciare il governo alla descrizione di una cieca moltitudine , ove disse esserci menò saviezza , e più insolenza ; e sottraendosi dalla potenza di un solo , cagionerebbesi il maggior male coll' abbandonarsi ad una impetuosa moltitudine . Il Re suole ascoltare gli altrui consigli , ma il Popolo non sente ragione , nè apprezza la virtù , nè li proprj interessi , operando sempre con precipitanza a similitudine di un torrente , che scorre con impeto , senza potersi dar riparo . Ripescava perciò Megabise la rovina di Persia dal Governo Popolare , e desiderò rimettere il Governo nelle mani di gente scelta ; promovendo a buon conto l' Aristocrazia .

Dario , che parlò in terzo luogo approvò il sentimento di Megabise dato contro al Governo Popolare , ma non gli dà ragione di preferir picciol numero di Ottimati al Governo Monarchico , che sostenne essere il migliore , ed il più perfetto ; perchè se l'è difficile trovar in un solo tanta virtù , che lo renda degno di governare , più difficile è trovarla in molti , che in proporzione portano li mali della Democrazia , tanto meno , quanto è più ristretto il numero degli Ottimati , chiamato da Mario Ariesa stato di più Tiranni , finocchè si approssima alla semplicità della unità . Essendo un solo il Signore , è più difficile per altro riguardo , che li nimici scoprifero li disegni , e gli arcani . Il segreto non può stare

stare per comune adagio in più persone. Quando il Governo è nelle mani di molti, sono inevitabili lo sdegno, l'odio, e l'inimicizie fra di loro; volendo ognuno far prevalere il suo sentimento; e portandosi l'emulazione, e la gelosia agli ultimi eccessi, si fomentano le sedizioni collo spargimento del sangue, in mezzo del quale sempre si sospira la Monarchia. Uno tiranno, che fosse, si può contentare; ma chi potrà faziare la cupidigia di più tiranni? L'anzidetto Bodino vide un secondo prodigio nella Repubblica di Venezia, che a ragione si attribuisce la gloria della concordia per le particolari precauzioni prese dai valorosi Veneziani, anche a riguardo del sito per vivere ulteriormente sotto la forma Aristocratica. Soggiunse Dario, che sebbene nell'eguaglianza di un Governo popolare non si generi facilmente l'odio, e l'invidia, come s'introduce tosto la general corruzione ed il favore dei delinquenti, pure si vede spesso nell'istessa moltitudine innalzato uno, che scuopre la loro perfidia, e si rende considerevole per l'autorità. Ecco coi fatti medesimi, che la moltitudine trall'incertezza della sua costituzione cerca di confidare più a proposito la potestà ad un solo, ed accostarsi da se stessa alla Monarchia, ossia ad un Governo più naturale, ove la corruzione della Democrazia, e la sedizione dell'Aristocrazia non vi penetrano. Il sentimento di Dario, che in compendio presenta il quadro dei difetti dei Governi umani, fu approvato nel gran Consiglio, e

d'allora la Persia continuò sotto la preferita Monarchia, come quella, che fu conosciuta meno soggetta agli abusi; perchè il temuto dispotismo di un solo, se l'è un male, l'Anarchia l'è peggiore, e vale a sterminare li Cittadini.

Molti han creduto, che il Governo misto sia più plausibile, come diviso tral Re, li Nobili, ed il Popolo, ed ove la potenza essendo bilanciata, sembra a prima vista proporci un giusto equilibrio. In teorica non vi è cosa più ben architettata, ma in pratica questo partaggio di potenze, lungi di equilibrare le forze, piuttosto eccita una preponderanza verso una parte, che tende all'annientamento dell'altra. Le rivoluzioni della Repubblica Romana, e d'Inghilterra, farebbero li specchi più nitidi. Lasciamo il Governo misto, e si ritorni al Governo di un Re, che in qualità di Padre governi li suoi Popoli, riunendo in se tutti li rami della Sovrana Potenza, che l'è l'unico mezzo, come prevenire le divisate discordie, e le gelosie in un grande Stato, il quale si mantiene prospero, non tanto coll'abbondanza de' particolari, quanto col bene comune, che si trova nell'unione delle famiglie sottoposte al Re, come di loro Protettore, ed amoroso Padre (1). Di ciò ce ne convince l'evidenza metafisica, nascente cioè dalla somma chiarezza, con cui veggiamo l'attributo della Sovranità convenire piuttosto ad un solo Ministro dell'  
Altif.

---

(1) *Salig. Gov. Civ. cap. 14. e 15.*

Altissimo , che indebolirla presso di molti , non menocchè l'evidenza fisica proveniente dalla testimonianza costante , che ne riscuotono li nostri sensi , specialmente della utilità , e che ridarguiscono questa preferibilità ; e finalmente dall' evidenza morale ricolta dall' esposta uniforme adozione dei Popoli , ed autorizzata dall' autorità de' più celebri Filosofi , e Politici .

Siamo perciò portati a credere , che quei pochi , li quali contrastano la preferibilità alla Monarchia , intendono di quel Governo barbaro , e dispotico regolato dalle sole leggi della schiavitù , o di quella limitata potenza , che taluni Re avevano , considerati come Capi soltanto della Concione , od in sembianza di temporanei Duci dell' esercito senza leggi fisse , e modellate a procurare un bene permanente alla Nazione , e dandola in quell' epoca , quando secondo Alicarnasso (1) , il sommo Sacerdote sedeva nell' assemblea tumultuaria , in cui il Re dava il semplice voto : quale scena si vede osservata nelle stesse Aristocrazie de' primi Governi Selvaggi , cui il Signor Marchese Grimaldi ne' suoi annali paragona nella prima età il governo delle nostre Provincie ; portando anche parere , che gl' istessi Re Vandali , Goti , Hunni , e fin lo stesso Re Ataulfo non avevano altro carattere , che della forza senza stabilimento .

Noi per lo contrario nel dare la preferenza al Governo Monarchico , intendiamo di quella

H h 4

Mo-

---

(1) *Lib. 3. cap. 14.*

Monarchia già stabilita con una costituzione regolata , e perfetta , la quale così abbia il vantaggio sopra del Governo dispotico , e Repubblicano ; perchè nella prima lo stato in tal modo è più fisso , e la libertà de' Cittadini più solida , e la stessa costituzione più stabile ; esercitandovisi dal Re la suprema Potestà con una moderazione di leggi , con cui quella si custodisce , e si corona . Questa forma di Governo Monarchico per l' esposte ragioni corroborata dall' esperienza è certamente la migliore , e la più adatta alla felicità de' Popoli sudditi , e all'ordine ; promuove li stimoli dell' onore , figlio sempre delle virtù , cui li Cittadini della gran famiglia si richiamano , al pari , che un Padre di famiglia privata regola , ama , custodisce , e procura la gloria , ed il bene de' suoi figli (1).

Alli Signori Loke , e Montesquieu non quadra molto bene l' esempio , ed il predetto parallelo della patria potestà . Ma perchè ? La potenza civile , e politica comprender dee necessariamente l' unione di molte famiglie sotto di un Capo ; quindi , come essi Politici sono persuasi , che il Governo Paterno sia il più conforme alla natura per regolamento de' figli , a parere anche di Seneca (2) , così di pari dev' esser' egualmente conforme ai dommi di Politica il Governo di un solo Padre comune sopra de' Popoli , ed il più  
adat-

---

(1) *Heinnec. in Puffendorf. lib. 2. cap. 8.*

(2) *De Clement. cap. 19. Heinn. loc. cit.*

adatto al bene, e felicità di tante famiglie, che formano le Popolazioni sottoposte al Re. Il nostro argomento in pronto resta avvalorato dal Signor Consigliere d'Anchesio nei suoi saggi, e principj troppo ben legati del dritto pubblico, quando scrisse, *che come il Governo dei Padri fu il più antico, così divenne il vero modello di tutti gli altri; e come per concessione divina li Padri ebbero sulli figli il dritto di vita, e di morte, così potette estendersi sulli Padri delle Nazioni (1)*. E lo stesso nemico della Religione Cristiana, e per conseguenza dei Sovrani, non volendo, confessò questa verità nel suo Cristianesimo svelato, e meglio nella Sezione 21. delle ricerche sul dispotismo Orientale, quando scrisse, *che il Governo Monarchico dev'essere riguardato, come il capo d'opera della ragione umana, e come il porto, ove il genere umano battuto sempre dalle tempeste ha dovuto ritrovare una felicità non immaginaria, ma che fosse fatta per lui (2)*.

Un Sovrano in fatti nel suo grande stato ha sempre il vantaggio di risolvere da se, consigliando la ragione, e coi lumi superiori previene sempre, e non è prevenuto; e finocchè la Democrazia, o li Nobili di un' Aristocrazia attendono a risolvere pel canale del Popolo, o del Senato, il Re attacca, ed eseguisce; onde nella Monarchia la sicurezza, che fu la prima ricerca degli uomini

ni

---

(1) *In part. 2. §. 14.*

(2) *In Heinnec. loc. cit.*

ni sociati , è più concentrata , e più fissa . Da ciò dipende , che tutte le Popolazioni cominciarono ad essere governate sotto una Monarchia, e furono meglio assicurate sotto questa forma di Governo più naturale ; benchè per migliorarsi abbia in progresso sofferto delle modificazioni secondo li tempi , e li luoghi . *Natura commenta est Regem , quod ex aliis animalibus cognoscere licet , & ex apibus , quarum Regi amplissimum cubile est* (1). Nel Governo diviso in più mani, ed ove l'autorità risiegga presso di molti, non solo non è sperabile tale opportuna , e necessaria prevenzione in affari pericolosi , e di guerre , ma nell'atto di risolversi si temono delle sedizioni pel motivo , che ognuno vorrebbe far prevalere il suo sentimento pubblicato spesse volte per gelosia , o per istizza . Il Senato degli Anfizioni non potette riparare alle discordie Civili nate nella Grecia , e nelle sue Repubblicette , le quali rimasero deboli , finocchè non ritornarono sotto al dominio di Filippo di Macedone .

La potenza confidata ad un solo riunisce sibbene li sudditi, ed anche l'è più pronta a provvedere sulli bisogni dello stato, ed a consigliare . Un Sovrano può deliberare in ogni tempo, e luogo senza quella lentezza , che si osserva , come una malattia nell' Aristocrazia , e più nella Democrazia , la quale spesse fiato le fa pericolare . Avvertiti li Romani sotto la Repubblica di questo

---

(1) *In Berg. loc. cit. p. 434.*

sto veriddico avvenimento , in molte occasioni univano la potenza nel solo Dittatore per lo disbrigo degli affari importanti , massimamente in tempo di guerra , ove la milizia era disordinata , quando il comando fosse in più mani . Tutti li stati non possono stare senza la milizia , che li difenda al di fuori ; dunque tutti debbono preferire il Governo Monarchico per quest'altro riguardo , sotto di cui nacquero , e sotto del quale la maggior parte han fatto ritorno per la loro felicità , come si osserva nella storia di Grecia , e di Roma , sul motivo , che in esso si mantiene l'ordine della subordinazione fralle persone di differenti Classi ; quivi si rispettano li grandi della Nazione , li Nobili , li Gentiluomini , e fino gli Artefici da grado in grado senza la gelosia fra di loro ; anzi con una virtuosa gara ammirano la suprema Potenza del loro Monarca , che tiene tutti nei giusti limiti , fa osservare l'equilibrio , allontana le discordie ; adoprando li consigli dei suoi Ministri , che sono necessarj sì per istruire il Re , che per consigliarlo nella formazione delle leggi , che in tal maniera non sembrano dipendere dalla volontà di un solo . A ragione perciò Bodino (1) conchiude *Omnes uno pene consensu Monarchiam prestabiliorem ducunt* . Gl' incomodi si sentono , quando colla morte del Regnante restasse Vedova la Monarchia ; ma oggi ne sono anche di questi alleviati li Regni Ereditarij ,  
ove

---

(1) *Bodino de Repub. loc. cit. p. m. 1109.*

ove si è (con prevenzione ragionata) dato luogo alla successione degli eredi legittimi, preferendosi li maschi alle femine dell' Illustre Regia Prospia per un sicuro partito adattato alla pace de' Regni, ed al maggiore bene de' sudditi; come per fortuna è il nostro, ove regna il grande Ferdinando IV., dalle cui mani, ed arbitrio derivano gli onori, s'impetrano le cariche senza que' tumulti, ambiti, e pericolose contese, che sorgono nelle Democrazie, ed Aristocrazie, come da un centro di Maestà, e di Potenza, che non si può figurare, che nella sola Monarchia, nella quale si affoda con fermezza il sommo Impero, che in contrario si potrebbe provocare, interrompere, od impedire dagli altri.

Contro alli Regalisti si suole opponere, che meglio veggono più occhi, che uno. Dato ciò per vero, si deve ancor concedere, che le discordanti opinioni meglio possono conciliarsi da uno, che da molti = *Multo facilius decernitur, & denique multo melius, & efficacius imperatur*, secondo la frase del citato Bodino (1). Cessa poi questa difficoltà in un Re, che consiglia li Ministri del suo Stato, li quali sono tanti occhi della suprema Potenza, e non sono occhi di differenti molteplici Potenze e di corpi differenti, li quali veggono separatamente, e diversamente, come succede nelle Democrazie.

Si

---

(1) *Idem Bod. 1. loc. cit. pag. m. 1114.*

Si oppone ancora, che li Re ancorchè favj, sono tuttavia uomini. Ma di grazia li Governanti nelle Democrazie, o nelle Aristocrazie non sono anche uomini? Replicano, che li Re hanno le loro passioni; ma sono forsi da queste esenti gli Ottimati? E non crescono senza dubbio nella moltitudine? Insistono a dire, che li Re sono assediati da gente interessata, ed adulate; ma di questa razza non vi è penuria certamente in ogni Corte. Ci vorrebbero Dei per raddrizzare gli uomini; ma gli Ottimati, e li Democratici rappresentanti sono forsi Dei, od uomini di minor rango, e meno perfetti a figurare Dei in Terra colla Potenza? Sembra, che li vizj, che si ascrivono alla Monarchia sono di meno di quelli, che cumulano gli altri Governi, e ritorna sotto gli occhi la preferibilità di concedersi la Sovranità sulla Terra ad un solo, come la Onnipotenza è inerente al solo Dio. Esaminiamo la questione più dentro.

La Monarchia non solo va esente da tutti que' mali, e vizj, che inondano gli altri Governi, ma racchiude all'opposto tutti que' vantaggi, che separatamente si mirano nell'Aristocrazia, e nella Democrazia. Si finge, che nella Democrazia il dritto della Sovranità potenzialmente è presso di tutti eguabile senza riguardo di odio, di amore, che nasce dall'esercizio di questi dritti. Quando si ricorre a sottili distinzioni si teme, che la proposizione non regga troppo bene. E che altro è questo dritto in potenza, che un  
fan-

fantasma , niente non reale ? L'esercizio di questo dritto presso di molti è quello , che in paragone coll'altro , esercitato da un solo , caggiona pericoli , odio , e sedizioni . Da noi si dimostrò nell'antecedente Capitolo , che l'eguaglianza di potestà non può sussistere naturalmente dopo la corruzione ; quindi si ripete , che gli uomini dati in balia della moltitudine farebbero ciecamente menati , ed esposti a lacerarsi gli uni cogli altri. In questo stato non si saprebbe designare il più capace , il più forte , il più meritevole . La Monarchia per lo contrario distingue le classi , le virtù , e li caratteri dei sudditi , e così gl' impegna al bene pubblico nella maniera più conforme alla esposta natura , stringe coi premj gli uomini a professare le virtù , e colle pene a fuggire li vizj : e non è , che una chimera quella Repubblica , ove egualmente fossero distribuiti li beni , e li talenti . Falso è ancora , che le leggi equabili si possano sperare in una Democrazia meglio della Monarchia , nella quale è dovere assoluto dei Popoli rispettare li Re , come Luogotenenti di Dio , onorarli come Padri , e protettori ; ed è altresì obbligo correlativo del Re , e suo interesse di non permettere mai la violazione delle leggi , che formano la felicità de' suoi Popoli , la base del Trono , e di non tenere li sudditi , come tanti schiavi precarj , e di suo libero patrimonio ; ma bensì di amarli , proteggerli , e prosperarli per quanto sia possibile .

Il particolar vantaggio nell'Aristocrazia si fa consistere nella idea di essere in mezzo alli due estremi del dispotismo, che si teme nel Principe, e del cieco tumulto, che siegue il Popolo. In mille uomini la scelta (dicono) di cento sapienti è la migliore, che possa farsi in proporzione geometrica, come di un mezzo termine proporzionale, che non lascia interstizio, precludendo il luogo ai più degni per virtù, per nascita, per ricchezze, o per sentimenti generosi, e patriottici. Così si dice per esempio, che la liberalità sia lodevole, perchè sta in mezzo tralla prodigalità, e l'avarizia. Ma a buon conto si ritorna alli vizj della Democrazia tanto più grandi, quanto maggiore sarà la scelta, e la mescolanza. In oltre li voti in un consiglio si pesano, e non si numerano. La Repubblica de'Lacedemoni durò più, perchè ebbe pochi Ottimati al suo Governo, e per regola di proporzione durerà sempre, quando il Governo si confidi ad un solo. *Aliud est medium rei, & numerorum, aliud rationis* disse Aristotile nella sua Etica; perchè non dal numero accidentale degli eleggendi dal Popolo, o dalla cosa, ma dalla ragione del governo si deve prendere la giusta proporzione. Semprecchè uno governi meglio li Popoli, la ragione dà la scelta alla Monarchia, e lascia li cento scelti dai mille. Gli estremi del dispotismo, e dell'Anarchia popolare si evitano molto bene nella Monarchia moderata dalle leggi, nella quale il Consiglio delle Città sia diviso, ed ove il Re confi-

da

da la magistratura senz' ambito alli più virtuosi, le armi ai più valorosi, la sicurezza dell' Erario ai ricchi, il commercio ai Nobili, l' ostentazione ai Magnati; facendone, come un vero diligente Padre di famiglia, la scelta più propria de' Ministri del suo Regno, e de' fattori delle sue Finanze, e dei più zelanti, e magnanimi confidenti. Questa scelta, che si fa nella Monarchia, produce l' emulazione nelle virtù; ed a tal' effetto vien riguardata da Montesquieu la leva dell' onore, che non è facilmente sperabile nella elezione della sorte, o nel giudizio tumultuario. La Plebe poi odiando maledettamente la Nobiltà posta nell' Aristocrazia in Governo, come di maggior numero, ha di sovente massacrato gli Ottimati, e si ha voluto sottomettere alli Re; come accadde alle Aristocrazie di Firenze, e di Genova, e questo ricorso alla Monarchia è la dimostrazione del miglior comodo, e della preferibilità, che comunemente si ritrova nella Monarchia, la quale va esente dagli altri vizj, e racchiude li vantaggi, che promettono altri Governi, avverandosi il detto di Lucano = *Nulla fides Regni sociis, omnisque potestas impatiens consortis erit.*

Sempre più siamo convinti adunque, che come la Patria potestà non esce dal solo Padre, così li Sovrani debbono essere li veri Padri de' Popoli, e come la patria potestà si trasfonde da Padri in figli, che diventano ancor Padri, di tale oggetto facendosi correre il bel naturale paragone, per essere la Monarchia più perfetta si è do-

è dovuta stabilire ereditaria per tramandarsi più facilmente la pietà , e gli Eroi ci sentimenti dai Padri ai figli , e con questa regola si prevengono li mali , che portano l'elezioni , e s'impediscono assai meglio le divise divisioni , e gelosie ; fissandosi li dritti della Sovranità colla nascita al pari , che restarono fissati gli altri sulle proprietà . Un Impero elettivo si lascia governare senza quell'impegno , od amore , che inevitabilmente si contrae da un Padre , il quale dopo sua morte fa dovergli succedere un suo figlio . L'Impero della Cina col dritto di successione si mantenne per anni 450. ; non così , quando li Mandarini spezzarono questo antico sistema , perchè si videro tosto sudditi dei Tartari loro nemici . Ereditaria a tal fine fu la Sovranità di Persia , che consigliava li Satrapi , che erano gli occhi , e gli orecchi del Sofi ; non dissimile fu quella di Egitto regolata nientedimeno dal Senato di trenta Giudici . Li Sassoni la stabilirono in Inghilterra , li Franchi nelle Gallie , li Wisigoti in Ispagna , li Longobardi in Italia , ed oggi floridissimi sono li Regni ereditarj di Portogallo , di Spagna , di Francia , di Boemia , e di Ungheria , di Danimarca , di Svezia , dell'Impero della Russia , e tutti li Principati di Germania , e dell'Italia , li Regni di Corsica , e delle due Sicilie : e saranno sempre più floridi , e meno soggetti agl'inconvenienti sotto le costituzioni di un governo ereditario Monarchico , ove il potere militare è più regolato , il legislativo più moderato , e le

I i

impo-

imposte sono senza tanti abusi , e che sempre fu giudicato il più favorevole alla umanità , ed il più forte a conservare li vincoli della società , e dell'armonia , e più equilibrato a bilanciare l'interesse pubblico col privato .

Non debbono traslasciarsi queste altre prove , che rendono preferibile la Monarchia . Queste si deducono dall'oggetto essenziale , che trova ogni società nel dover' essere governata colla maggior possibile felicità del corpo intero ; qual bene non può certamente ritrovarsi , che nella di lui perfezione , la quale ad occhi aperti consiste nella prudenza di quei , che governano , e nella contentezza di quei , che sono governati . Ora si è veduto , che la prudenza del governo è più sperabile da un Re , che ha un'amore più permanente , che se si aspettasse da altri di diversi temperamenti . La felicità , e contentezza di que' sono governati la rende , e la promuove meglio un Re , che più Regoli eguali in Potenza , ma dispari ne' sentimenti ; perchè questi ultimi , oltrecchè debbon essere meno curanti , e meno spediti a procurarla , sono più tenaci a deponere li mancamenti : dunque la preferibilità sta sempre per la Monarchia . Si prova meglio la minore proposizione . Tutte le Sovrane Potenze , tuttocchè non sieno soggette al giudizio degli uomini , non vanno però esenti dal giudizio di Dio , nè unquamai sono prosciolti dai doveri dettati dalle leggi di natura . Esse temono molto più li gastighi della Divinità , il rimorso , e lo spavento della  
della

della Coscienza, il rimprovero degli uomini; mentre per comune adagio il freno più forte contro ai Tiranni è l'abbandonamento della virtù, che da essi si doveva esercitare.

*Magne Pater Divum, favos punire Tyrannos  
Haud alia ratione velis; cum dira libido  
Moverit ingenium, ferventi tincta veneno  
Virtutem videant, intabescantque delicta (1).*

Li più affacevoli esempj per rilevare, che quanto più un Re sia elevato, tanto più teme li rimproveri del suo orgoglio, ed ingiustizia, che usasse alla vista della interna paura di essere sbalzato dal Trono, si possono leggere nel libro nono delle avventure di Talemaco sensatamente disposte dal gran Salignac.

L'avidità di un preteso cangiamento di governo suol nascere dall'avidità eccitata da quell'asprezza, che sentiamo nel comando, e si vorrebbe vivere indipendentemente; senza riflettere, che questi comandi di un Padre, ancorchè ci feriscano, non hanno nulla di paragonabile cogli altri infiniti vantaggi, che il Governo ci procura sotto la sua protezione, con cui godiamo il riposo, li beni, il distaccamento dagli scellerati, la libertà dei trasporti, il servizio delle arti, il provvedimento de' mercati, e fin la nostra sicurezza; sicchè il fomento di un cangiamento ci

I i 2

fa-

---

(1) *Porfir. Satyr. 3. vers. 35. e sequ.*

farebbe ritornare allo stato primiero con discapito della vera libertà , regolata cioè dalle leggi introdotte da una lunga esperienza , opposta alla lusinghiera libertà risvegliata dalle incerte opinioni dei Filosofi, ed affai più dai capricci dei particolari. Questa ci occieca a farci più incerti , e ci fa sconoscere li nostr' interessi protetti da un Re , il quale tiene a dovere tutti li sociati , dà alla Chiesa li Prelati meritevoli pel pascolo spirituale , allo Stato Giudici illuminati , assicura la Navigazione , prospera la Nazione , modera le pretensioni esorbitanti delle altre Potenze , ajuta l'agricoltura , favorisce l'educazione , protegge le scienze , ed abbraccia tutte le benefiche intenzioni a prò dei sudditi , guardando con preferibilità di amore sugli altri Governi della Capitale li bisogni di ogni luogo del suo dominio , in modochè secondo la bella frase del Signore della Pluche *non è Dio , ma la viva immagine di Dio sulla Terra , e finisce d'imprimersi in noi tal carattere della Divinità , quando è inconcusso*. Invariabilità di governo tanto più importante oggi , che l'è risoluto l'altro quesito , che non sia più libero degli altri quel Re , che abbia un' Impero assoluto , nè quel ricco , che può contentare tutti li suoi disegni , nè l'altro , che senza moglie girasse tutti li Paesi , senza però assoggettarsi ad alcuno: ma sibbene quello è più libero , che sotto la stessa dipendenza temesse Dio in ogni stato , e facesse le sue azioni , come se fossero l'altime di sua vita , senza rivolta alla ragione , senz' amor

amor proprio , ed uniformandosi agli ordini , e stabilimenti di Dio , facendo regnar sopra di lui le leggi , e non l'uomo sopra la legge : quale sentimento ci fa risalire di conseguenza all'altra differenza, che passa fra un Re, che si fa temere, ed un'altro , che si fa amare (1) . E chi non vede , che sia colpito più facilmente un cuore da tai rimorfi , che più ?

Questo non è tutto : l' inestinguibile sete della fama , e della gloria , con cui ognuno vuol sembrare giusto , ancorchè non lo sia , tocca più vivamente l'animo di un Regnante , che di più Despoti . La gloria di conquistare se la procaccia più con ardenza un Principe , che se si desse a dividere : al contrario un rimprovero universale è meno sensibile in tutti li complici di un fallo , che se tutto piombasse sopra di un solo . Si suol dire *aver compagni al male , scema il dolore* . Sono questi adagi comprovati dai fatti costanti . Ci sia lecito produrne due . Il Popolo Ateniese sulla confidenza riposta in Temistocle , in sentire che il di lui pensiero non era nè utile , nè giusto , impose un perpetuo silenzio per non eseguirlo ; qual cosa non sarebbe avvenuta senza pericolo , se il pensiero di Temistocle fosse stato posto a scrutinio di molti (2) . Tiberio Imperatore il più ostinato nel male , ed assuefatto nella crudeltà

Li 3

scris-

---

(1) *Les aventures de Talemac, pag. m. 22. e segue.*

(2) *Cornel. Nip. e Plutar., in vit. Temistocl.*

scrivette una lettera al Senato dall'Isola di Capri, ove si era rilegato da se stesso, sbalzatovi dai rimorsi di sua coscienza per fuggire così la veduta del suo Popolo irritato, in questi termini, che valgono a rilevare lo spavento, che produssero gl'insulti della sua coscienza. *Che vi dirò Padrè coscritti? O come vi scriverò? Ovvero prenderò il partito di non iscrivermi affatto nel tempo presente? Li Dei, le Dee mi confondano, e mi perdano più miserabilmente, che io non mi sento perire in tutti li giorni, se io lo so.* Questa agitazione, e questa emenda, e questi palpiti non si sentirono, nè si videro nei cuori dei Tiranni delle Democrazie. Le piaghe del cuore di un mal governo sono più sensibili in uno, che se corresse un'Epidemia universale, e la guarigione istessa di un male coll'istesso rimedio si esegue più felicemente in uno, che se si dovessero guarire molti. Li colpi di un timore attuano più in un cuore; e non sono, che dimidiati, o di riverbero su gli altri. Il pentimento del fallo succede frequentemente in un reo, e di rado in molti complici. L'amore, come quando l'è diviso, diviene finto, ed inconstante; così la pena del fallo diventa efimera, e quas'insensibile nei complici, e per conseguenza meno l'è lacerata l'anima da passioni divise fra conforti.

La macchina finalmente dell'oriuolo, o di ogni altro orotoma è tanto più perfetta, quanto minori molle la informano, e la spingono. La sana felicità di tutto lo Stato dipende dall'ottimo

mo

mo stato delle sue parti , che sieno meno agitate , ed ove vi sia meno rischio , ed il pubblico interesse sia trattato con più semplicità : e ciò succede , quando il governo di questa macchina riunisce nella Potenza , che la muove , la felicità di tutti li membri , e quando l'agibilità presenti sotto un colpo d'occhio l'armonia trall'interesse pubblico col privato ; come quella , che passa tra una sola molla con tutte le particolari , che muover debba .

Lasciamo per poco gli uniformi Cantici di precedenza , e li panagirici de' Filosofi fatti all'eccellenza dell'unità , e della semplicità di questo numero ; e si legga per genio la dottrina insegnata da Xenofane , Parmedine , e Melisso nella setta Eleatica circa quell'unico principio , e numero componente tutte le cose , come pure le belle divise date da Pitagora all'unità (1) , ed il giuoco di quest'unità nella Omeomeria di Anassagora ; mentre noi divulgandoci alla contemplazione dello spettacolo della natura , e de' suoi prodigj , osserviamo dato alli figli della Natura un Padre per loro governo , una terra , come una comune Madre a possederli , e fruirli da tutti gli uomini , un oceano , cui pongono capo tutti li fiumi , e ruscelli , un Pastore designato dall'economia al gregge , un Presidente in ogni Collegio , un Sole per dissipare le notturne tenebre ,

I i 4

per

---

(1) *Corfin. Filosof. t. 2. p. m. 10. a 43.*

per rischiarare a giorno, e per influire sulla vegetazione, un Cielo ammirevole per tutti, e che forma il seno di tutti gli astri, e la delizia degli uomini rassembrati sotto una famiglia, riguardandosi ogni più vasta Nazione, come un solo uomo, ove la felicità di tutti li membri sia quella del solo capo. Sarebbe discordante da tale armonia, se non toccasse ad un Re il Supremo Governo delli Popoli; e che li guidasse con un'Impero Sovrano in qualità di Capo visibile, come un'altro solo si è assegnato col primato al loro pascolo spirituale, e col carattere di Vicario di un Dio umanato, e di un Redentore nostro, che con analogia di congruenza (e ci sia per questa volta lecito parlare alla leibniziana), cioè per ragion di Ottimismo, prefige al Governo temporale un Monarca, e luogotenente dell'unico Dio sulle Nazioni, e sulla Gerarchia temporale; anzi sulla difesa dell'unica vera sua Religione, e dell'unica Chiesa di Gesù Cristo, il quale permise, che il Mondo gentile fosse regolato da un Imperatore, ed al solo Imperatore Costantino riserbò l'esecuzione di far inalberare la venerabile Croce sopra li diademi, ed in tutti li pubblici tempj della sua Chiesa, resa coll'opera del gran Costantino non più perseguitata, ma venerata in tutto il mondo, e temuta dall'unico inferno, e quella stessa ove noi rigenerati contempliamo, e crediamo essere l'unica porta di un solo Paradiso, ove spiega un Dio la sua gloria, concedendo all'uomo una sol lingua per confess-

feffarlo , ed un solo cuore per amarlo sopra tutte le cose.

Se taluni non vogliano alla vista dell' esposte ragioni riconoscere la preferibilità della Monarchia in tutti li tempi meno esposta agli abusi degli altri Governi, sotto il pretesto , che questa spezie di Governo si plausibile non convenga a certi climi , e non si adatti a certi Popoli di differenti temperamenti, ed inclinazioni, noi lasceremo questi Popoli distaccati , ed isolati dal comun metodo di vivere delle altre Nazioni sottoposte alla Monarchia, e, se possibile sia, le restringeremo alle Provincie del nostro Regno: delle quali ne ricerchiamo le prosperità . Le prove, che elleno hanno di questo Governo , e che continuano ad avere sotto quello del Clementissimo e giustissimo gran FERDINANDO IV. , come ingenerate loro colla costante esperienza, sono le più lampanti , e le più indissolubili . Le felicità di questa Popolazione non si ripetono in aumento, che dall'onorabile di lui presidenza nel Regno, e gli altri vantaggi non si provano, che com'effetti dell'instancabile, ereditaria, e generosa cura , con cui ci governa , procurandoci sempre le maggiori utilità , ed opportuni comodi , che non si ebbero neppur , quando la Regia era lontana . Egli intanto per la grazia di Dio è il di costui rappresentante, è il più grande , e potente della Nazione, che richiama nientedimeno col suo esempio tutti li membri a travagliare per la maggior felicità, quindi colle parole di

Ome-

Omero lo salutiamo ossequiosamente *Hærus esto unicus & Princeps* col presagio di tutte le benedizioni Celesti in avvenire .

Stabilita però una volta la forma del Governo Sovrano non si può senza pericolo , ed ingiustizia cangiare dai sudditi , perchè la rivolta , ed il cangiamento non sono mai permessi sotto qualsiasi pretesto contro al Principe , ingiusto che fosse , nè contro gli Ottimati , o Deputati della Democrazia ; che tendessero al dispotismo . Siccome gli uomini sarebbero imbarazzati in una Anarchia niente non regolata dal Supremo Governo , così sarebbero più agitati , se volessero rovinare li stabiliti Governi , e cambiare a genio dei riformatori senza il consenso della Sovranità . E qual più infamante ingiuria per le anime sensibili , le quali non volessero vivere nella Religione , e costituzione adottata dai loro Maggiori ? La rivolta dopo la cessione , che si voglia fatta alla Sovranità , è un contraddittorio vivente , perchè come Potenza Sovrana esclude ogni altra correzione e qualsiasi Superiore ; Quindi in questo caso l' Anarchia peggiore assai del dispotismo farà inevitabile .

Quelli medesimi Filosofi , che ripongono la costituzione della Sovranità nel solo consenso de' Popoli , evitano la sopradetta erronea sentenza di Miltono , di Bacmano , di Altafio , di Suarez , e di Mariana , perchè il consenso dei Popoli sulli Sovrani già costituiti sul Trono è di tutto punto irretrattabile , e non hanno mai avuta la cumula-

mulativa autorità di costituirli, e di toglierli a loro piacimento; almeno bisogna, che ce la dimostrino. La legge Commissoria da questi stessi Repubblicani si conosce incompatibile colla Maestà, e la giudicarono ingiuriosa, ancorchè si figurì tacitamente inerente. Col patto si può avere dalla moglie un marito, una società più, o meno estesa; ma non si potrà mai pattuire un Padre, ed un Sovrano, che l'è il Padre di tutte le famiglie. Si è provato coll'esperienza un danno infinito nel cangiamento di un Governo il più imperfetto, cui si fosse già accostumato il Popolo.

Falso, che colla morte del Sovrano, che non fosse per costituzione elettivo, per lo meno il Popolo sia in grado di ripigliare la sua pretesa autorità; imperocchè negli eredi, e successori quella continua molto bene, e come il Popolo non aveva Maestà prima di costituire la Sovranità, che dimostrassimo dipendere immediatamente da Dio, così non potrà in quest'altro caso di deficienza di eredi ripigliarla, quando, se per falsa ipotesi l'avesse avuta, colla cessione, e quietanza se ne spogliò siffattamente senza poterla più ripigliare. Se si accordasse per una fiata la potestà ai Popoli di cangiar forma di Governo per migliorarlo, non vi farebbero più regole fisse, nè contegno per arrestare l'incoerenza colle voci, *che pel troppo variar Natura è bella*; ed allora sì una riforma senza limiti non troverebbe, che quelli delle proprie passioni. Negl'inter-

terregni dicono li *Pubblicisti interquiescere paulo Majestatem*, come in un breve riposo, al pari, che non si estingue la Giurisdizione di un Governatore locale durantino le Nundine, e l'esercizio di un Maestro di Fiera; sicchè il Magistrato creato secondo le leggi fondamentali del Regno esercita frattanto li dritti della Maestà, che mica fu estinta (1). Derivano le false conseguenze, dacchè non si vuol capire, che le cessioni de' Popoli, le loro acclamazioni non sono, che stromenti, di cui si servì Dio per istabilire la Sovranità a norma de' suoi decreti, che unquemaï lice alle creature esaminare, e molto meno rivocarli. Quindi più veracemente il consenso dei Popoli non è, che la dichiarazione della volontà di Dio: qual consenso libero, o tacito dipenderà sempre dalla di lui volontà, che muove il gran ordine, o mirabilmente s'insinua nei cuori degli uomini.

Il gran Facitore ascese all'uomo ogni altra cosa, fuorchè quella, che appartiene a ben servirsiene, e secondo questi immutabili decreti dispone dei scettri; e li sudditi non sono, che adoratori dei di lui divini disegni, mercè quella legge intimata a tutte le società di dipendere dai Capi, come di lui rappresentanti, nè ardire di farne il menomo cangiamento. Maledetto (dice Mosè) colui, che muta li confini della eredità del prossimo (2), e maledetto più sarà chi ten-

---

(1)

(2) *In Deutor. 26. 17.*

tenta di mutare le Sovranità , che sono più sacre , ed inviolabili , massimamente quelle , che per l'antica osservanza hanno stese le radici più profonde .

Quindi sempre più ci accertiamo , che la Sovranità ha una sorgente Divina , rispettabilissima ed immutabile , che mica è soggetta ad essere distrutta dagli uomini ;\* essendo conseguenza di detta legge l'ubbidire alla Potenza . Inoltre dette leggi essendo immutabili, saranno egualmente giuste , e perciò non possono abolirsi , a differenza delle altre , che si chiamano arbitrarie (1). Noi parliamo fra' credenti in Dio , di cui data l'esistenza di necessaria conseguenza deve ammettersi la di lui provvidenza , con cui conserva le cose create , e le dirige al loro fine ; onde tutti li successi hanno le loro cause , perchè così uscirono dal numero de' possibili , e non altrimenti . Le cause poi hanno la loro catena , la quale , se si spezzasse , gli effetti non più comparirebbero . Questa catena tiene finalmente il suo capo nella Onnipotenza del Creatore , che anche tutto fa ; dunque la loro origine si trova in Dio a dispetto degli Epicurei , e dei fatui Fatalisti , che considerano gli eventi , come l'opera di un azzardo ; e come se non vi fosse un Dio , che prende cura degl' insetti , e dei Popoli tutti secondo le sue predette ordinanze sottoposti alli Sovrani della

---

(1) *Bergier , Salignac , e Domat nelle leggi Civili in ordine s. 1. Capitolo 1. c. 2.*

della Terra, come a tanti Padri di famiglia. Se ne vorrà più dubitare? Restino nel loro dubbio li Scettici, che negano anche la loro esistenza.

L'emancipazione, e gli altri mezzi, con cui li figli di famiglia si liberano dalla potestà paterna, non sono adattabili allo scioglimento di una potestà Sovrana. I. perchè coll'emancipazione vi si adopra il cōsentimento del Padre, e del figlio; ma agli sudditi si vorrebbe far cangiare soggezione senza permesso del Re. II. perchè li mezzi, coi quali si sciogliono li figli dalla paterna potestà, non riguardano, che li puri effetti Civili, ma niente cambiano del dritto Naturale = *Eas obligationes, quæ naturalem probationem habere intelliguntur, palam est, capitis diminutione non perire; quia civilis ratio naturalia jura corrumpere non potest* (1). Noi dimostrarremo, che le leggi della Sovranità sono essenziali al buon ordine della Natura, e delle Società, ed immutabili; dunque non lice ai sudditi cambiarle colla rivolta, o col cangiamento sottraersi dalla ubbidienza dovuta.

Agli altri dotti, come l'è il Signor Loke, li quali opinassero, che la patria potestà non duri per dritto delle genti se non nel tempo, che sono incapaci di regolarli da loro stessi fino al perfetto giudizio de' figli (1), e ne volessero fare una illazione di dare cioè alla Sovranità meno dura-

(1) *Ex tex. in l. 2. ff. de emancip.*

(1) *Loku Governo Civil. & Encicloped artic. Autorità, figli, Governo in Berg. t. 4. pag. 371.*

durata ; a costoro si risponde , che li Popoli in astratto sono sempre nella infanzia , e le comunità istesse a tal riguardo godono sempre dei privilegj dei minori ; onde li progressivi bisogni dello Stato avendo sempre bisogno di cura , e di tutela , protezione e vigilanza della Sovranità , ecco perchè questa debb' essere insormontabilmente sempre durevole . Di più la potenza dei padri di famiglia essendo limitata sulli figli della famiglia , per un ordine dei doveri naturali vi fu bisogno di un' altra sorte di potere più grande , e più esteso sopra tutte le famiglie sociate per regolarle nei commerci , nella pace fra loro , e negli altri usi Civili . La natura distinse il marito dalla moglie con dei segni del sesso , il padre dai figli ; ma punto non distinse gli altri Cittadini dell' universo sociati sotto una comune Patria , o Nazione . Dio perciò distinse fra questi alcuni nel suo eterno ordine , dando loro un'altra sorte di autorità , il di cui ministero si estendesse universalmente sopra le società , senza esimerne gl' istessi Padri di famiglia , chiamando li primi a tal Sovrano Governo in forza di quelle concatenazioni di avvenimenti preveduti pel ben' essere delle Società . Si vorrà anch' attentare sulla potestà paterna coll' altra insultante dottrina , che quando li Padri odiassero li figli , questi non siano obbligati ad amarlo , ma di trattarlo , come loro nimico (1) ?

Di

---

(1) *Costit. 3. par. carst. p. 481. in B: r g. cit. t. 4.*

Di più a nostro giudizio non ogni cosa, che si rassomiglia s'identifica col simigliato. Li bisogni di una famiglia privata potrebbero cessare in un dato tempo, ma quei di tutte le famiglie sociate debbono essere più durevoli. proporzionalmente: e per conseguenza il loro Governo dev'essere più permanente senza potersi prosciogliere, o cambiare senza loro rovina, impiegando scelleratamente quei stessi stromenti, di cui si avvale Iddio per costituirlo, e ribellandosi contro alla giustizia, con cui sono tenuti li Popoli a sempre ubbidire alla legge della ordinazione di Dio, che stabilisce la Sovranità, esclusi sempre dal preteso dritto di riguardare come illegittimo quel Sovrano, che non trattasse la loro felicità, che nel Dizionario Filosofico si ammette sotto l'articolo *Egalità*, e nell'*Enciclopedia artic. Governo*.

Inconsequente sarà l'altro argomento, che ci si obietta, cioè come Iddio servivsi del consentimento dei Popoli per istabilire la Sovranità, coi stessi mezzi si possa dagli uomini abrogare, o moderare la potestà. Senza fallacia il vero senso della proposizione sarebbe, che come Dio col consenso, ed acclamazione de' Popoli elevò sul Trono la Maestà del Sovrano, così può, quando vuole, coi stessi mezzi togliercela: ma non già gli uomini per dritto potranno usarne mai. Il Popolo faceva la legge sulle cose private, il Popolo la cangiava; ma essendo la Sovranità designata da Dio per la salute pubblica, potrà mai  
il

il Popolo distruggerla , come succede per le cose private? Un suddito, o tutt'insieme possono opporsi alla volontà di Dio? E' anche contraddittorio, che un suddito alzi la cresta, e giudichi del suo Superiore, che non ha altra dipendenza, che da Dio. Li privati non possono sconvolgere una legge così sublime, e pefarla nella statera improporzionata dell'amor proprio, discostandosi dall'importanza del fine; se non voglian metter sopra l'ordine stabilito, e difformarsi con tante vie, quanti sono li malcontenti libertini, e li varj talenti degli uomini, e le molteplici loro passioni. Li sudditi sono nati per ubbidire anche a Superiori discoli, e la Sovranità sarà assistita per lo meno da una Santa legislazione per l'arresto delle stravaganze. Chi tenta un cangiamento di cosa così sacra, o pubblica, va incontro alli pericoli, ed alle tempeste: e quando si aspetta un miglior governo nel commettere un fallo, se ne prepara un altro più pefante. Se dovrebbe scegliersi il dispotismo, o l'Anarchia inevitabili in questi cimenti di cangiamento, si dovrebbe soffrire piuttosto il primo, come in pace si soffre dai Popoli dell'Asia, in sembianza di un male senza paragone minore di quelli, che produce l'Anarchia, la quale secondo si osservò non trova rimedio nel Corpo Politico, che resta in preda della totale rovina, riducendo tutti schiavi del più forte a vicenda del caso, allorchè si moltiplicheranno li Tiranni nella confusione,

Kk

ne,

ne : la quale si può sospendere soltanto da chi ha un' autorità Sovrana (1).

Senza erigersi li sudditi in tante Cattrede incompatibili per giudicare li Sovrani , si vedrà per ordine di provvidenza , che il successore di un Tiranno riparerà tantosto al torto del precedente : qual vantaggio non è sperabile nell'Anarchia colla via delle sommosse Popolari , ove l'incertezza delle leggi , l'esecuzione più tumultuaria , che in mezzo al fanatismo si vuol fare da molti diversamente , l'è un male infinitamente più esteso dell'altro. Uno usurpatore , che fosse , del Trono , non avrebbe dritto legittimo da presiedervi ; ma li sudditi lungi di mettersi in una combustione deplorabile , gli debbono ubbidire , e mai interrompergli l'esercizio della Sovranità ; perchè al dire del citato Grozio , li differenti ordini de'Popoli , essendo sempre subalterni , non possono indipendentemente per difetto di potestà agire sopra di uno , che l'è costituito indipendente , senza esporli alla pericolosa Anarchia. Ci si additi di grazia un esempio , in cui la rivolta abbia portato innanzi la causa della pubblica salute . In queste rivolte si è gridato riforma in meglio , e sempre si è peggiorato ; si è gridato per la libertà , e li declamatori sono stati li piu avviliti , ed involti cogli'insurgenti nella miseria del  
fla-

---

(1) *Vedi Grozio de Jur. Bel. lib. 1. cap. 3. e Salig. sagg.*

flagello della Oligarchia . Uno spettacolo così lagrimevole si tenta introdurre ( Dio non voglia ) in una potentissima Monarchia di Europa ; per lo contrario si legge , che Tito il Clemente riparò ai mali preceduti nell'Impero di Roma , ove dopo il Principe degli Apostoli dalla sua primazial fede impose doverfi ciecamente ubbidire ai Re . Sarà forse anche cambiata dottrina ? Cesare Borgia restituì ben presto colla deposizione di Papa Alessandro li beni tolti alla Chiesa . Luigi Sforza muore in Francia rinchiuso dentro una gabbia di ferro , dopo aver assassinato Galeazzo Sforza . La violazione di Lucrezia Romana produsse il discacciamento dei superbi Tarquinj , ed il rinascimento della Repubblica di Roma , maravigliosamente descritto per tiro di provvidenza dal gran Leibnizio nella sua Teodicea . E senza tediare il leggitor con infiniti altri esempj , egli stesso potrà giudicare colla sua ragione , che il perturbamento della Sovranità sia un gran delitto , ed un gran nocumento al pubblico bene . *Salus Populi suprema lex esto* . Potrà mai il Popolo esser salvo , tentandosi di cangiare la pubblica sicurezza , assolutamente depositata nella Maestà de' Sovrani ? Plutarco (1) riputò un'empia azione l'attentarla , e tutte le Nazioni furono di avviso , che li Sovrani sono inviolabili , e sempre rispettabili nei loro traviamenti ; poicchè , se si debbono tollerare quei , che si commettono dai

Kk 2

pri-

---

(1) *Citat. ne' saggi di Aghefò.*

privati coll' opera della carità, molto più saranno scusabili li falli di un Sovrano, a riflesso del grave peso, che porta nel conservare tutti li sudditi: li quali sempre debbono rispettare il loro potentissimo Protettore anche nei difetti.

Le imposte, li dazj, che sembrassero gravosi allo Stato, debbono in pace dai membri soffrirsi, confidando nella Divina Provvidenza; la quale permette li disordini per farli rientrare nel gran ordine, e ricoglierne il maggior bene. Che! si vorrebbe questo mondo, ed un Regno terreno senza mali fisici, o morali? Una lezione così esecranda ci toglierebbe di vista la somma bontà, e perfezione di Dio, la sua gloria perfettissima nel suo Regno Celeste, e si oppone diametralmente alla scuola di tutti li Politici, Fisici, e Metafisici, fra gli ultimi de' quali si può consultare il P. Tamagna sulla necessità del male metafisico, seguendo le pedate del nostro Abate D. Pasquale Magli.

Niente poi vi è di più nobile, e di più grande di questa Santa rassegnazione de' sudditi nella nostra Religione Cristiana; nel seno della quale li Principi debbono essere più venerati, e più sicuri. Essa precetta ad ognuno negar se stesso, ed uniformarsi alla volontà di Dio, nel credere tutto quello propone, e nell'amare tutto quello vuol, che si ami. Concede il richiamo dei torti inferiti dai supremi Ministri, ma la punizione de' loro falli la riserba al Cielo, e proibendo ogni rivolta, ci esibisce la Croce la più magnifi-

gnifica ; e dall' esercizio il più santo in tollerare per fin le ingiustizie , ci fa sperare li frutti della Divina Misericordia , e provvidenza . Se alcuni moralisti sparsero alcune massime *licere interficere Principem Tyrannum* nei loro libri , fatti bruciare per mano del carnefice , come si dovrebbe farsi a tutti quell' altri , che anche circolano nelle Provincie nelle mani di coloro , che cominciano a professare il Deismo , e lo spirito forte ; li di costoro traviamenti non sono imputabili alla Religione , la quale anche li ha proscritti come sediziosi , e contrarj alla Dottrina Cristiana , ed al tuono della rivelazione , che manifesta in tutti li tempi li Sovrani in figura di tanti *Dei inviolabili* , ed avvalora le promesse , che il Cielo non lascerà li Popoli eternamente afflitti dalla loro tirannide . Sotto Faraone gli Ebrei furono ridotti in ischiavitù ; ma ritrovarono in Mosè un loro liberatore , ed in Giosuè un' altro Duce per compiere il possedimento della Terra promessa . Non è forse il Dio degli Ebrei quello , che impera sulle altre Nazioni ? Permise Dio , che Adod facesse morire Eglon Re de' Moabiti per la tirannia , che esercitava uno straniero sul Popolo Ebreo , riducendolo colla forza in ischiavitù . Questa spinta superiore di Aod contro ad un Usurpatore straniero del Popolo Ebreo , che per costituzione dell' anzidetta legge Reggia doveva avere per Re un Nazionale , non vale a conchiudere , dunque è lecito al suddito discacciarne il Tiranno . Piuttosto quest' esempio presenta,

che Dio non lascia afflitti sempre li Popoli, che vuol correggere; e si avvale de' mezzi, che più gli piacciono, e dei stromenti degli uomini per la esecuzione dei suoi disegni; ma non tutto quello si permette da Dio si vuole, e si comanda. Davide al contrario non si ribellò mai contro al suo Re Saulle, e si sottrasse dal di lui odio colla fuga, e dalle ingiuste persecuzioni; quantunque fosse stato destinato da Dio successore a Saulle; nè volle mai salire sul destinato Trono, se non dopo la di costui morte. Il Santo Re Davide in quest'occasione ci spiega li doveri de' sudditi secondo la Religione inverso de' Sovrani, e questi sono li doveri principali, sulli quali il Vangelo si è spiegato, inculcandoli con termini più chiari è più forti.

Se taluni non vogliono entrare in questa scuola di nostra Religione, ascoltino l'amico degli uomini (1), il quale fa consistere la Sovranità nella sicurezza, e protezione di parte del Sovrano, e nella ubbidienza, e servitù dei Popoli legati sempre da un'amore reciproco, cosicchè il di lei stabilimento non nasce dal creduto contratto fra gli uomini; ma più veracemente da quello dato, e prescritto dall'Eternità frall' autorità Sovrana colla dipendenza de' sudditi nella maniera ordinata dal Creatore alle sue creature (2). Claudio ebbe ragione di dire agli Ambasciatori de'

---

(1) *Tom. 2. p. 192.*

(2) *Bergier nelle sue opere t. 2. pag. m. 77.*

de' Parti, che non occorreva cangiare Re, e che il migliore era quello, che dovevano sopportare, accomodandosi sempre al loro genio (1). *Ferenda Regum imperia, neque usui crebras mutationes.* Siegue a dire *Filosofi ciechi*, che non riflettono, che questo principio di rivolta stabilito una volta rende furioso il forte, ed atterra il debole, in vece di produrre l'effetto, che ne speravano . . . qual'entusiaste, ancorchè avesse cento bocche, può sperar mai di riunire un immensità di uomini contro il Padrone della Milizia, e delle grazie, sempre sicuro di separar chi vuole dalla turba coi vincoli del timore e dell'amor proprio. Ascoltiamo per poco il Macchiavello. Questi adottando li sentimenti da lui chiamati d'oro (2), ci lascia il seguente ricordo: *se meminisse temporum, quibus natus sit, ulteriora mirari, presentia sequi, bonos Imperatores appetere, qualescumque tollerare*: ma lo stesso Macchiavello farà poi per la sua incostanza condannato nel Tribunale della ragione, e di tutte le genti, allorchè spacciò, che il Popolo possa giudicare dei delitti di lesa Maestà, contemplando altrove la Sovranità come costituita dal semplice contratto tra Principe adottato colli sudditi sottomeffi; quasicchè ogni picciola controvenzione a quest'ideati patti risolvere potesse la Maestà nel suo nulla, e disciolga li sudditi; e così rinunziandosi alla tu-

K k 4

tela

---

(1) *Rotilio Celare in histor. & in Tacito, e nel citato saggio di Salignac.*

(2) *Lib. 3. cap. 6.*

tela per una parte , ed all' ubbidienza dall' altra , si ritorni a rendere furioso il forte , ed avvilito il debole , stravolgendosi in tal modo le massime più lucide di nostra Religione , ed anche della politica professata dai Gentili medesimi: li quali rispettarono li loro Sovrani non solo , come inviolabili , ma anche , come Sacri , e Sacerdoti , cui accordavano la vigilanza , e sullo temporale , e sulli lari , ed il comando sulle cerimonie del culto alle Divinità .

Presso gli Ebrei questa potestà si vide divisa ne' tempi di Aronne chiamato al Sacerdozio , quando fu smembrata da Mosè per Divina volontà nella mira di alleggerirgli il doppio peso , e progressivamente non più si conobbero li rispettivi limiti : ed ancorchè stasse proibito ai Leviti di aver parte nella eredità dei beni temporali (1) , pure questi fecero grandiosi acquisti . Non ostante però questa separazione di potestà , che il Signor Abate Conforti pretende prima dell' indicata Epoca , pure si legge *locutus est Dominus ad Moysen applica Tribum Levi , & fac stare in conspectu Aron Sacerdotis , ut ministrant ei , & excubent* (2) .

Da quest' ordine indiritto a Mosè , e da altri simili topici se n' è dedotto , *quod jus circa Sacra , & Doctrinas esse septimum jus Maestatis . . . . Per Sacrum hic intelligimus* (dice Heineccio) (3)

non

---

(1) *In num. c. 36. presso l' Ab. Martini.*

(2) *Idem in numero.*

(3) *In Puffend. lib. 2. cap. 8. §. 8.*

*non ipsas de Deo sententias, vel principia intellectus; nam in his Imperatoribus nullum imperium est, par-  
sim quia cogitationis penam in foro humano nemo  
patitur l. 18. ff. de pæn.: sed per Sacra hic intelli-  
gimus externas actiones, quæ ad Religionem pertinent.  
E.g. Cultura, doctrinas in Ecclesiis, & scholis pro-  
ponendas, quia indigent legibus; leges porro nemo  
facere potest, præter Imperatorem . . . . Principi  
omnia incumbunt, quæ ad securitatem publicam per-  
tinent; atqui vel maxime pertinet Religio ob turbas,  
quæ inde nasci possunt, quia Ecclesia & Collegium  
in Republica. Si ergo indipendens esset Respublica  
ab Imperante, Respublica esset in Republica; quod ab-  
surdum est. Hinc Principis est Religionem tueri,  
cultui Divino intendere, doctrinas prohibere falsas, &  
Reipublicæ noxias, lites plus scandali, quam utilita-  
tis habituras prohibere; scholas, Accademias, Semi-  
naria instituire, tueri, easque temperare legibus, ut  
miles sit Ecclesiæ, & Reipublicæ, Clero invigilare,  
ut officio rite fungatur, persecutiones, diffidentiam in  
Rempublicam inhibere.*

Quantunque furono assegnati li confini alle  
due potestà divise per un miglior ordine, pure  
ambedue concorrono mirabilmente al fine di glo-  
rificarsi Dio, e di rendere li sudditi più felici  
col governo spirituale, che ricevono dai Ministri  
della Religione, e che lo illuminano nei misteri,  
e nei dommi, e col temporale dall'altra parte,  
col quale si provvede alla loro pace interna, ed  
a rimuovere gl'inimici di fuori, ritenendo sem-  
pre li Sovrani la potestà coattiva anche sulli Le-

viti, ed obbligarli ad eseguire le Sacre loro funzioni : *Et observent quid quid ad cultum pertinet multitudinis coram Tabernaculo* (1). Li Preti ricevertero da Dio la loro potestà , ma nell'ordine Civile essi sono li primi sudditi, che debbono dare il buon esempio di sommissione , e di fedeltà verso il Sovrano . Cristo N. S. non levò cos' alcuna alla potestà de' Principi , volendo che si fosse dato a Cesare quello era di Cesare , e fu privativa della potestà spirituale *circa ea, que ad Deum pertinent* secondo l'insegnamento di S. Matteo (2) , e di S. Luca (3) . E' dunque una nera calunnia ripetuta dall' autore del Cristianesimo svelato (4) , che queste due potestà si fanno leggi apposte tra loro , ed una reciproca guerra ; e perciò si sono veduti li Vescovi alla testa dei loro Diocesiani andare a soccorrere il Sovrano contro li ribelli , ed averne poi la ricompensa in tanti feudi , e beni (5) . Li dommi del Cristianesimo concernono le dottrine più sublimi di Dio , e della carità verso il prossimo , e non sono punto contrarj alle leggi Civili , che anzi sono le uniche , che rassodano la Sovranità , e precettano di sempre ubbidirvisi non solo per timore , che anche in coscienza , veggendosi quei Governi  
tan-

---

(1) *Idem vers. c. cit. numer.*

(2) *VIII. 28.*

(3) *VIII. 32. & in Paralepom. II. 19. & He.*

(4) *Pag. m. 222.*

(5) *Rom. 13. 1.*

tanto più sicuri, durevoli, e rispettati, quanto più vi si coltiva la Religione Cristiana. In essi certamente non si vedono le continue guerre, che si attuano tra li Maomettani Turchi seguaci di Hali coi Persiani divoti di Omar; e non si vedono scannati tanti Imperatori, come ce li presenta Roma istessa gentile; non si ascoltarono le sacre guerre de' Greci durate per dieci anni, ma s'intesero per lo contrario annunziate la carità, e la pace. Senza diffonderci su questo articolo, notorio in tutto il Mondo, riportiamo il legittimo all'Apologia, che ne fanno Montesquieu nel suo Spirito delle leggi a favor della nostra Religione, l'autore istesso dell'Emilio, che osserva benissimo, *che con essa li Sovrani sono divenuti meno sanguinarj, e li Popoli più addolciti ne' costumi* (1). Richiamo anche in mezzo gli attestati dell'amico dell'uomo (2), coi quali *riconosce la nostra Religione stabilita sull'altrui rovina col mezzo della dolcezza*, e finalmente le più stringenti dissertazioni raccolte dal Signor Warburton (3): ove si dimostra colla maggior energia, che dette due potestà mirabilmente convengono nel loro fine, e meglio quando una non abusi sopra dell'altra, uscendo dai propri confini sotto pretesti di voler fare turbolenza, perchè *gli Ecclesiastici appassionati di-*

- 
- (1) *Emil. r. 3. p. 183.*  
 (2) *Tom. 2. p. 189.*  
 (3) *Dissert. 14. e 15.*

ce l'amico degli uomini non sono in nessun modo la Chiesa.

Tralli limiti dunque della sua Sovrana potestà il nostro Re speffe volte col mezzo del De-  
legato della sua Giurisdizione richiama li Preti,  
e li Frati calunniati al suo giudizio, approntan-  
do gli economici espedienti per sottrarne li suoi  
sudditi indistintamente da ogni oppressione . Li  
Principi sono egualmente dai S. Canoni ricono-  
sciuti per loro custodi, e per protettori, e difen-  
sori della Chiesa, dei Sacri esterni riti, e della  
Religione , e per questi riguardi rispettati dai  
stessi Ministri dell' Altare . A queste regole , che  
formano le prime lezioni del dritto Canonico in  
concordanza della ragion pubblica , giova aggiu-  
gnere quello fece il Profeta Natan col Re Da-  
vidde . Natan una volta corregge il Re Davide  
nel suo fallo con tutto lo spirito , e con tutte  
le forze degne del suo sagro ministero, e dal Re  
Davide fu in questa figura ricevuto con tutto il  
rispetto : ma in differente maniera si portò lo  
stesso Profeta, e si accostò al Re per sapere qua-  
le de' due figli volesse far succedere al Trono, se  
Solomone, o Adonia, veggendosi nell' ultimo ca-  
so presentarsegli pieno di riverenza, e suppliche-  
vole a soddisfarlo sulla dimanda (1): appunto per  
dinotarci , che negli affari temporali il Profeta,  
e li Ministri dell' Altare non vanno esenti dall'  
ubbidienza alla potestà del Re .

Que-

---

(1) 2. Reg. XII. c. 3. Reg. I. 23.

Queste regole , e gli esempj proposti rilevano nel fondo della stessa Religione senza dubbio gli altri eccelsi caratteri della Sovranità , e del Re , il quale ha tutta l'autorità di far eseguire le leggi medesime della Chiesa , e reprimere coloro , che ne turbassero l'ordine ne' suoi Stati , o altrimenti abusasse del Sacro Ministero , e sconvolgesse direttamente o indirettamente la nostra unica , Santa , e vera Religione Cristiana : la quale a ragione fu riputata dagli stessi Deisti il freno il più forte ai delitti , e l'unica consolazione degli afflitti nello stato socievole . Quindi anche può il Re , come custode de' S. Canoni , ed esecutore di quello prescrive la Religione, far rientrare gli Ecclesiastici nell'antico edificante spirito della Chiesa , proibire ad essi l'esercizio delle cariche pubbliche, restringere gli acquisti temporali, che fossero in sopra del loro dovuto sostentamento , e tendessero per lo contrario alla rovina dello Stato , od al rilasciamento della disciplina : chiamare gli Ecclesiastici nei giudizj reali al foro laicale : interdire le profanazioni delle Sagre festività : gli abusi nei giuramenti : revindicare li dritti del suo Reggio Patronato sopra le Chiese del Regno : ammettere li sudditi benemeriti , e degni al godimento de' benefizj : allontanarne da questi gli stranieri e anche dalle prediche , e da altre funzioni nelli suoi Regni , che con più sicurezza si possono dissimpegnare dai Nazionali : esimere li Frati da Generali non Nazionali : richiamare , quando il voglia , la pura disciplina della

della Chiesa nel suo vigore : vegliare sul culto esteriore della Religione , sulli riti , sulle costituzioni , e regole dei Monaci , e dei Frati , ed altresì per la elezione più propria de' loro Superiori : badare collo scrutinio delle rispettive fondazioni di tutte le Chiese , perchè sieno salvi li dritti della Regalia : modificare li Collegj : riconvalidarli per grazia sul difetto dell' indispensabile assenso sulle fondazione , e costituzione o regole : insistere per li Concilj : ricordare a chi spetta , che la giurisdizione coattiva de' Vescovi ed il dritto di rendere giustizia , chiamato da Montesquieu (1) immunità , sieno state concessioni del Trono , come ogni altra amministrazione temporale , sia di feudi , e di altri beni : obbligare questi alla fedeltà , ed a mandare ogni anno il registro de' promovendi agli ordini Sacri , anzi lo stato dell' anime delle rispettive Diocesi : ripigliare li dritti sulle Badie , come sopra , in maggior parte devolute alla Regia Corona : proscrivere le abusive collazioni degli Ordinarij , che invadono li dritti Reggj separati sempre dal Sagro Ministero : garentire colla reintegra tutti li dritti del Principato imprescrittibili , e presso tutte le Genti annoverate *inter res Sacras* , e giudicati *tamquam magna pars religionis* ; essendo le leggi del Regno , e li Regni stessi a sentimento di Giambattista Vico di origine Divina (2), così rispet-

---

(1) *Spir. delle leg. lib. 30. c. 21.*

(2) *Cosmolog. p. m. 128.*

spettati dagli Ebrei , dai Caldei , dai Maghi , Perfi , Druidi , Galli , dai Filosofi , e dai Sacerdoti di ogni Nazione , e molto più dai Sacerdoti di G. C. , gli ultimi de' quali non han ricevuto potestà sopra le cose puramente temporali dal loro Maestro , che dichiarò il suo Regno non essere di questo Mondo (1) ; anzi s'involò ai Popoli , che volevano dichiararlo Re coll' offerta delle loro ricchezze (2) , ritenendo li suoi Ministri la potestà in quello , che riguarda la salute delle Anime , e d' insegnare li dommi Cristiani , e somministrare ai fedeli tutti gli ajuti per la loro salvezza eterna , *come dispensatori dei misteri di Dio* (3) , o *come Ambasciatori di G. C. investiti della grazia per far rendere ubbidienza alla fede da tutte le Nazioni* (4) : essendo a buon conto guide naturali de' costumi , ed in materia di consultazione è tutta la loro giurisdizione (5) .

Li Romani medesimi , dopochè si avvertirono colla nota legge Reggia trasfusa nell' Imperatore tutta la potestà colle prerogative dei Sommi loro Pontefici , si persuasero , che tutto quello piaceva al Principe indistintamente dovesse avere vigore di legge , la quale obbligava tutti : l' auto-

---

(1) *Joan.* 18. 36.

(2) *Ivi* 6. 5.

(3) *1. Cor.* 4. 1. a 36.

(4) *L' amico degli uomini t. 1. part. 1. cap. 8.*

*pag.* 377.

(5)

autorità quindi del Re sia nella falsa Religione de' Gentili, sia meglio nella vera Cristiana, abbraccia tutto, e consiste in generale nel potere, e nel volere sterminare li mali, allontanare le violenze, prevenire li disordini dello Stato, ed ordinare tutte le sanzioni al bene pubblico: il di cui esame è così vasto, che non esclude qualunque ispezione sopra qualsiasi ceto, e colla forza coattiva tutto fa rientrare nel buon' ordine. Per questo riflesso li Sovrani nella loro condotta non possono, nè debbono avere altro fine, che questo interessante pubblico bene, in cui entra la Chiesa, che l'è pure nello Stato = *Moderatori Reipublicæ beata Civium vita preposita est* (scrive Cicerone), *ut opibus firma, copiis locuples, gloria ampla, virtute honesta sit* (1).

Dei vostri Sacri caratteri, (o SIRE, gran Monarca, e mio Clementissimo Sovrano) ho fatto il ritratto con quella debolezza, che ho potuto ad oggetto di farli restare impressi ai vostri Popoli colla venerazione dovutavi. Questo importantissimo disegno ricercava altro pennello, ma fu l'unico, che invigorì la mia idea propostami. Mi ricordava del passo di Plinio = *Præcipere qualis esse debeat Princeps pulchrum, sed onerosum, ac plane superbum est*. Se non ho riuscito nella prima parte, ve ne cerco scusa, e perdono; ma non potrebbe sottrarmi dal debito di proporvi a tutto  
il

---

(1)

il Mondo , come un' esempio di rare virtù =  
*Laudare vero maximum Principem , ac per hoc vela-  
 ti e specula lumen , quod sequatur ostendere , utili-  
 tatis habet , arrogantia nihil (1).*

Se in voi ( o S. R. M. ), e nelle vostre mani sono riposte la vita , l'onore , le robe de' vostr' innumerevoli sudditi , vedeste già dall' Augusto Trono , che a questi si era tolto dai Preti , e dai Frati anche stranieri il miglior midollo del vivere cogl' indicati abusi , e proibendo li nuovi acquisti , che dispiacevano al Signor Montequieu , non ostante di aver egli riguardato inviolabili li primi doni fattisi al Clero per sostenerli (2) : ma vi degnerete osservare nelli seguenti Capitoli del secondo tomo , che sino al marasmò sono ridotte le vostre Provincie per li tanti ostacoli , che attraversano la desiderata felicità , massimamente per l'introduzione di tanti Baroni , e possessori di Feudi a larga mano conceduti in mezzo ad una nuova spezie di Anarchia feudale , con cui si è levato alla Maestà la parte la più maestosa dell' Impero , e la gloria la più bella , che sentivasi sotto l'immediato vostro comando , sapendosi , *che dopo lo stabilimento del Governo feudale li Re , che lo ammisero , furono spogliati a poco a poco della loro autorità , contro l'idea della stessa concessione , e spesso questi potenti vassalli presero le*  
 armi

---

(1) *Plin. Epist. lib. 3.*

(2) *Spirit. delle LL. lib. 31. cap. 12.*

*armi contro di loro* (1), furono avviliti milioni di sudditi con opinioni disfavorevoli agli stessi Baroni, oltre di tanti aggravj sulle persone, e sulli beni, e si strappò senza accorgersene alla Real Corona parte più confiderevole, ed inalienabile del sopradetto dominio emiaente, che vi spetta sulle proprietà de' Cittadini, quasicchè l'idea delle posteriori concessioni dei feudi potesse involare l'onore, la libertà civile, li beni, che li stessi Sovrani hanno sempre rispettato nel campo di veduta di un bene pubblico riputato un' oggetto Sagro, tantocchè pensarono sempre li buoni Sovrani di rendere sotto al loro comando li Popoli più felici.

Vi sovvenga (o Signore), che li Sovrani non ebbero altro dritto sulli beni de' particolari, che l'eminente, e per tutto quello rientrano nel bene pubblico. Il dritto ereditario sulle terre, che sulli Regni è fondato colla frase di un dotto Scrittore sulli medesimi principj; onde distrutto l'uno, crolla di pari l'altro. Più d'appresso ne daremo sul preliminar un saggio compiuto per discendere con ordine alla vitta di tutti gli ostacoli alla prosperità di queste Provincie, considerando li rispettivi membri della Gerarchia, le comunità istesse, li territorj delle Città, li Cittadini, le Consuetudini, li differenti ordini, le loro proprietà anche in relazione a quello si convenga per dilatare il commercio, e per migliorare-

---

(1) *In Bergier t. 4. pag. 492. mihi.*

rarsi l'agricoltura locale, e moltiplicarsi l'abbondanza delle derrate, e dei frutti. Tutti gli uomini sortirono una medesima specie, e niuno nella società intese mai privarsi del suo essere, delle sue terre, fuorchè nel caso di necessità. Gli stessi Repubblicani hanno confessato, che una Monarchia moderata di leggi sia la più desiderabile, in quantochè quivi il Sovrano non è grande, che per la grandezza de' suoi Popoli, non è ricco, che per le loro ricchezze, non è forte, che per le loro forze, non è potente, se non venga servito da virtuosi, e coraggiosi sudditi, il di cui germe è seminato in ogni angolo dei suoi dominj.

Voi, o giustissimo Monarca, daste alle mani morte l'opportuno riparo per non impoverirsi il Regno cogli ulteriori acquisti, e rimetteste la rilasceiatezza del Clero nella disciplina. Se li Preti han posseduto molto, si scusano, dicendo, che molto era stato loro donato, e colle loro rendite non hanno lasciato di non istruire li Popoli, procurando il bene spirituale, e qualche volta il temporale ancora, perchè questi Preti erano sudditi istessi, che lasciavano i loro avanzi alle stesse famiglie. Si potrà negar mai il bene fatto da questi Ministri dell'Altare, e che non lasceranno di fare colle preghiere, colle prediche, coll'assistenza ai moribondi, e coll'educazione ai giovani? Carlo Imperatore disse, che Arrigo VII. avendo soppressi in Inghilterra li Monasteri, ed avendo donato, e vendute le

ren-

rendite alli Nobili , *aveva ammazzato la Gallina , che gli faceva l'ova d'oro* (1) . Ma potranno poi tutti gli altri addurre le consimili donazioni , e le testimonianze del bene , che avessero prestato allo Stato , ed ai loro simili in congiuntura ? Se li Preti giudicarono talora li Popoli , si difendono , che li Sovrani ne fecero tanti privilegi , e li Popoli volontariamente vollero li loro arbitramenti , come di gente illuminata , e di retta intenzione , e degli abusi fatti ne abbracciarono la riforma (2) . Ma non tutti potranno mostrare questi privilegi d'incrudelire sulli simili , di rovesciare la giustizia , di violentare la proprietà , la libertà civica , e di ostentare il sommo Impero da Regoli , ed affettare concessioni di centenaria tacita , che sono inseparabili dal Trono sopra Cittadini , che volontariamente non potranno consentirvi . Saranno abusi ! E per qual ragione questi altri non debbono riformarsi , ed occorrervi colla viggilanza del nostro Re , che tiene aperti gli occhi da per tutto ? *Civium non servitutem , tibi creditam scias , sed tutelam* , fu sempre il ricordo , che diede Seneca ai Re , *nec Republicam tuam esse , sed te Rcipublicæ* .

Voi ( o gran FERDINANDO ) assoluto Supremo Signore , avete grandi , ed eroiche virtù tramandatevi fin dalla cuna dal Reggio sangue ;  
voi

---

(1) *Storia della casa di Tudor* to. 2. p. 336. t. 3. p. 23. , e 170. in *Berg.* t. 4. p. 502.

(2) *Idem Bergier* t. 4. p. 490.

voi avete una Clemenza senza pari , la vostra giustizia qual pianeta risplende per tutta l'Europa , la tua pietà è troppo edificante . Dunque qual'altra epoca si aspetta , che quella del Regno di FERDINANDO IV. ( che l' è il modello de' Principi Cristiani , che ha li più sublimi talenti nel Gabinetto , più valore nelle armate , più faviezza ne' Ministri , più zelo ne' capi di Tribunali , più onore ne' Magnati , più virtù , e docilità ne' Cittadini , più amorevole ubbidienza in tutti li sudditi , più impegno per la pubblica salute , e prosperità ) , per vederfi meno oscitanza nei Ministri , meno doppiezza nei contratti , più fantità ne' Sacerdoti , miglior disciplina nel Clero , più umanità nei Grandi , più fedeltà ne' Conjugati , più cordialità nelle famiglie , maggior popolazione , e meno schiavi , più Cittadini , e meno adulatori , più commercianti , e meno monopolj , più Filosofi , ma meno libertà di scrivere , e di pensieri , più ricchezze , ma meno oppressioni , più Signorie , ma meno Misantropi , più abbondanza , ma minori contribuzioni , minor numero di leggi , ma più osservanza . Questo piano di speranze , che , o Signore , umilmente vi si presenta dagli uomini delle vostre Provincie , ognuno è persuaso , che non ha sfuggito mai le penetranti vostre vedute . Gionatan Swift celebre Scrittore stabili per gran principio di politica l' interesse , e felicità de' Popoli , come l' antemurale di tutte le leggi , e sovente ripeteva queste massime , *ogni saggio , che rifiuta li buoni*

*buoni consigli ; ogni grande , che non protegge le arti , e li talenti ; ogni ricco , che non è caritatevole ; ogni povero , che fugge la fatica , sono membri inutili , e pericolosi nella società (1).*

Noi finalmente abbiamo tal venerazione del vostro Augusto Nome , e tale ossequiosa confidenza in un Padre , così amoroso , come l'è quella che c'ispira la giusta idea dilucidata di esser Voi, o gran Monarca, Vicereggente dell'Altissimo, e profittando de' consigli di Artabano di Persia diciamo, che la miglior legge sia quella, che insegna di rispettarli il Re, come l'immagine di Dio, e di allargare il cuore per isperare da lui ogni grazia, e tutta la giustizia. Vi rammentiamo pur anche genuflessi la gran legge scritta nel Codice dell'Imperatore Teodosio, e de' successori (2), nelle quali si promisero premj, e beni a coloro, che manifestassero le mancanze de' Confidenti, e li disordini per esaminarli, e rimetterli prontamente nel buon'ordine, e l'amico accusato nel giusto cammino. Noi altro premio non ci auguriamo, che la grazia di V. M., e la salvezza delle Provincie da questi ostacoli, che ulteriormente dimostreremo opposti al bene pubblico per vederle prosperate secondo li comuni voti, e li desiderj istessi di V. S. M. *Oh felix faustum, quod Deus bene vertat!* Si dovevano trascrivere quì più a minuto li doveri dei vassalli; ma questi come  
di

---

(1) *L'Advocat. Dizion. stor. portat.*

(2) *Tit. de accusat.*

551  
di relazione si possono dedurre dagli esposti caratteri sublimi del Sovrano: e trovandosi nel decorso dell'attrattata stampa pubblicato un discorso recitato nel felice ritorno di S. M. da Vienna dopo essersi celebrati gli Augusti Imenei del Real Principe Ereditario, e delle due Serenissime Infanti, si è stimato congruente attaccarlo, come di supplemento a questo Capitolo, sì per rilevare in parte li doveri dei vassalli, che per ammirarsi il generoso riportato gradimento.

*Fine del primo Tomo.*

*Lode sia a Dio, ed alla Vergine Santissima!  
Regina del Cielo.*



*Giunte, dichiarazioni, e correzioni  
del presente volume.*

## ERRORI

## CORREZIONI

- Pag.* 2. v. 12. Saporiti Saporite  
*ibid.* nella citaz. Boe- Bomare dizionario di  
 mare Fisica &c.
- p. 3. de Guberum: de Guberneman: ove si  
 foggunga. Un Concilio di Parigi nell'anno  
 1209. scomunicò la lettura di Aristotile; il  
 legato del Papa anni dopo confermò la con-  
 danna, permettendo soltanto la dialettica.  
*Millot. flor. mod. t. 3. pag. 147.*
- p. 6. miele e saffarano mele, e zaffarano
- p. 8. alla nota (1) si aggiunga. Quanto è facile  
 dire questo Popolo è abbastanza Militare,  
 commerciante &c. tanto è difficile definire  
 ciocchè un Popolo dev' essere relativamente  
 alla sua situazione, governo, e carattere.  
*Infelix operis summa, quia componere tantum ne-  
 sciunt. Chatallux sulla sorte dell' uomo p. 102.*
- p. 9. v. 20. contradicono contraddicono
- p. 11. v. 9. le acque l'acquatirata  
 tirate
- p. 14. v. 16. Godegia Geodegia
- p. 17. v. 18. Il Boileo Bayle
- p. 20. v. 28. esteri esseri
- p. 21. v. 26. balordagine balordaggine
- ibid.* v. 12. dopo la parola foccorio, si aggiun-  
 ga.

- ga. Come tutte le Religioni si accordano nella morale, proibendo il furto, così tutti li Governi si accordano a mantenere le proprietà dei beni de' sudditi, come l'oggetto d'ogni legislazione. *Hume, & Cathellux sulla umanità p. m. 233.*
- p. 24. v. 13 ripliò                      ripigliò
- p. 32. dopo la (1) citazione e parola *Romani* si aggiunga. A Teodorico ricorse il Clero Romano sulli contrasti fralli Papi Lorenzo, e Simmaco, e mai fu egli accusato dal giudizio dato a favor di Simmaco.
- ibid.* dopo la (2) citazione si aggiunga. Atalarico fece l'editto per regolare l'elezione de' Vescovi d'Italia coll'esempio degl'Imperatori di Oriente. *Mill. stor. mod. t. 2. pag. 45.*
- p. 35. v. 9. nella Pannonia o nella Marca Brandeburgense, oggi Ungheria
- p. 36. v. 8. conquista-      conquistarono  
rono
- p. 36. v. 22. in cotesti      , in cui  
tempi
- p. 41. v. 9. Sigonio con      ed altri  
altri
- p. 45. v. 6. prischì              prisci
- p. 46. in (3) citazione      v. legge Agraria
- p. 49. in 3. citazione si aggiunga. Fatta la conquista, il conquistatore non ha più dritto di uccidere, il su' oggetto non è più la ferività, ma la conservazione. *Montesq. spirit. delle*



- p. 84. in (2) di Kap... di Napoli
- p. 85. v. 22. Re Nor- di fangue Normanno  
manno
- p. 86. v. 30. dopo nel 1351. si aggiunga . Gio-  
vanna I. adottò Luigi d'Angiò. Sposò Ot-  
tone di Brunsvik , il quale essendo stato  
vinto, fu poi Giovanna strangolata nel 1382.,  
come si fece morire Andrea suo primo ma-  
rito. *Millot flor. m. t. 3.*
- p. 87. v. 11. Giovanna II. fu moglie di Giacomo  
Borbone, ed in lei si estinse la casa di An-  
giò, ed aveva presa il titolo di Regina di  
Roma .
- ibid.* v 23. Ferdinando I. divenne padrone dei  
Regni di Aragona, e di Sicilia, sposò Ca-  
terina sorella ed erede di Febo di Foix  
Competitore sul Regno di Napoli. *Millot  
flor. mod. t. 3. p. 234.*
- p. 90. v. 3. eliggermi eleggermi
- ibid.* v. 12. rivivere revivere
- p. 100. v. 14. Felino, Felino, Marino  
Marino
- ibid.* nella nota (1) dopo Grimaldi, anche il  
Signor Avvocato Galante nella descrizione  
delle Sicilie *tom. 4. p. 181.* porta, che mol-  
te Città del Principato Citeriore si gover-  
navano in forma di Repubbliche, e resiste-  
rono ai Romani: veggasi il Governo Repub-  
blicano d'Italia in Robertson nelle note 40.  
18. 19. 23. e 24. *in sez. 3.*
- p. 103. dopo le citazioni della citazione (3) si  
aggiunga . Condillac osservazioni sulla storia  
di

di Millot *tom. 2.*, che dice li comuni, e municipalità essere stabilimenti utilissimi ai Sovrani, ed ai Popoli, indebolendo li gran Vassalli, che si ridevano dell'autorità Reale, ed opprimono li Popoli.

p. 106. aggiungasi alla (3) citazione. Luigi III. nel Concilio di Roma nel 484. impose ai Vescovi d'inquirere sulle persone sospette di resia: il germe poi di tal Inquisizione si sviluppò ai tempi d'Innocenzo Papa III., il quale nel 1398. inviò due Inquisitori Cisterciensi nella Francia. *Millot. stor. m. t. 2. p. 149. e t. 3. p. 310.*

p. 108. v. 16. stuolo abito

p. 112. v. 1. Faano Fasano

p. 116. v. fin. intagarli indagarli

p. 117. in not. (2), ed il *cit. Millot stor. m. pag. 159.* ove parla, che quest'inviati Reggj facevano la visita ogni tre mesi, ed erano troppo rispettati.

p. 122. dopo *Azienda Gc.* si aggiunga, e se li nostri Amalfitani furono gl'inventori della bussola, così li Provinciali possono perfezionarsi nella nautica, e nel commercio, ed in tutte le arti, quando saranno destati dalla gloria dell'ambizione, dell'allegrezza, dai soccorsi del Governo coi pungoli dell'onore, e del premio.

p. 127. v. 13. Boentrano . . . Goentrano ed in citazione si aggiunga *lo spirit. delle LL. lib. 31. cap. 9. e X. in not. Genovesi.*

p. 130. v. 10. affere essere

L 1 3

*ibid.*



- p. 166. v. 20. quanto da quando
- p. 173. alla citazione (1) aggiungasi. Du Gange  
*V. Crucis privilegium*, è Robertson in *cit.*  
*not. 13. sez. V. in cit. supplem. p. 70.*
- p. 191. v. 25. & alibi  
 le paduli le paludi
- p. 192. dopo la (1) citazione si aggiunga. Andronico figlio dell'Imperador Paleologo di Oriente abbandonò la custodia della marina; e questa fu la causa, per cui li Corsari devastarono li Paesi, e li Turchi poi l'inondarono.
- p. 195. alla (1) citazione aggiungasi. Robertson prospetto de' progressi &c. p. 176. e segu. e li limiti della potestà spirituale sulla temporale possono vedersi in Grimaldi storia de' Magistrati t. 7. p. 363. e segu.
- p. 199. v. 21. clares claves  
*ibid.* citazione (2) & Robertson *loc. cit.* p. 197.
- p. 202. v. 10. legitima legittima  
*ibid.* v. 12. Silveno Silverio  
*ibid.* v. 15. sotto
- p. 203. alla 3. citazione si aggiunga: Otto Frigenf. de gest. Federic. Imperat. lib. 2. c. 27. Murator. Ann. Ital. vol. 3. in Robertson *loc. cit.* p. 170. a 182. & in *not. 24.* ove è certo, che ne' primi tempi il Magistrato Civile estendevasi sopra ogni Ordine di persone per istabilimento uniforme de' Protestanti, e de' Cattolici.
- p. 204. in prima citazione & Murator. *antic. Ital. diff.* 70. e Millot nel 1. tom. *stor. mod.* p. 141.

dice, che la prodigiosa influenza del Sacerdozio negli affari pubblici divenne poi la fonte dell'ingrandimento; e due classi divise dagl'interessi pubblici dividono li Regni, e producono turbolenze.

p. 206. alla (1) citazione si aggiunga. *Giannon. stor. civ. lib. 19. Fleury stor. Eccles. t. 9. discorso preliminare de' pretesti del Clero per ampliare l'autorità Chiefaistica.*

p. 207. v. 20. *reddento reddendo*

p. 210. v. 11. *inferirono ingerirono*

p. 217. v. 14. *di figli dei figli*

p. 219. v. 1. *pejora perjuria*

p. 221. nella (2) citazione si aggiunga, e *Millos stor. mod. t. 1. p. 131. e Murat. cit.*

p. 227. v. 7. *Adonat Adonai*

*ibid. v. 14. fora sopra*

p. 218. v. 15. *armerebbero armerebbe*

p. 224. *Rota Recensi Recensiore*

p. 246. v. 13. manca la citazione di Robertson *l. cit. annot. V. p. 68. e Mosemio stor. Chief.*

p. 249. v. 9. *inferire ingerire*

*cod. v. 9. così così sia*

*ibid. citazione (2) ad Ebre. c. 3. v. 4.*

p. 250. v. 28. dopo l'anno 1534. si aggiunga la citazione Giacconio, e Sandini *de vit. Pontif. in vita Pauli III.*, che donò a detto Pier Luigi Parma e Piacenza. *Millot stor. mod. t. 4. il quale porta Enzio bastardo di Federico II. coronato Re di Sardegna Grimal. stor. mag. t. 2. p. 35. più Dunois bastardo della*

- della casa di Orleans liberatore della patria,  
 Francesco bastardo del gran Capitano Sforza  
 sposò una bastarda dell' ultimo Duca Filippo  
 Maria Sforza . *Millot t. 3. p. 47. a 55.*  
 Buoncompagni naturale di Papa Gregorio  
 XIII. *t. 4. p. 175.* Giovanni d' Austria ba-  
 stardo di Filippo IV. *t. 5. pag. 15.* per la  
 morte del Re D. Sebastiano di Portogallo.  
 D. Antonio di lui bastardo Priore di Crate  
 concorse alla successione del Regno *tom. 4.*  
*p. 169.* Il Duca di Montmelent naturale di  
 Carlo Re d' Inghilterra, il Conte di Tolosa  
 naturale di Luigi XIV., il Maresciallo Ben-  
 vik naturale di Giacomo II. d' Inghilterra,  
 il Maresciallo di Sassonia naturale del Re di  
 Polonia, *Millot st. m. t. 6. p. 60. a 216. 242.*  
 p. 268. alla (1) citazione si aggiunga *Millot st.*  
*m. t. 2. p. 41.* ove riferisce , che l' Esarca  
 presiedeva sopra le Provincie , poi il Patriar-  
 ca non fu accordato , che a cinque , ed il  
 Papa lo prese nei tempi di Valentiniano III.,  
 ed in Italia governavano due Vicarj uno in  
 Roma , l' altro residente in Milano , ed il  
 primo ebbe per Provincie suburbicarie la  
 Campania , la Puglia , la Calabria , la Lu-  
 cania , il Bruzio , il Sannio , la Sicilia , l' E-  
 truria : Veggasi ciocchè da noi si scrisse nell'  
 Apologia de' Reg. Patronati &c.  
 p. 270. v. 26. del Secolo del Secolo IV.  
 p. 277. v. 1. Glengo elengo  
 p. 279. v. 14. li stessi gli stessi  
 p. 280. (1) citazione *Chamb. dizz. voc. Celibato*  
*ibid.*

- ibid.* in (3) nota seguenti
- p. 285. v. 5. *esigga* *esiga*
- p. 287. nella prima citazione si aggiunga Erasmo, il quale sul matrimonio celebrato dall' ardito eretico Monaco Lutero colla Religiosa Caterina di Bare estratta dal Chiostro disse *non so, perchè si abbia a dire, che il matrimonio è cosa intrigata: quanto a me non trovo cosa più comica, perchè la conchiuisione è sempre uno sponsalizio. Millot st. m. t. 4. p. 25. Racin. stor. Eccl. t. 13.*
- p. 288. alla (2) citazione si aggiunga, *Montesquieu il quale approva il Celibato, quando il corpo del Clero non sia troppo dilatato. Spirit. delle LL. cap. 4. lib. 35. in difes. t. 4. p. 14.*
- p. 289. v. ult. *Ce libi Celibi*
- p. 291. dopo la Chiesa occidentale si aggiunga: *in questa maniera non si parlerà più contro alle Religioni, ed alla disciplina, ma bensì contro al libertinaggio. Personè in difes. di Montesquieu t. 4. p. 134.*
- p. 427. v. 26. *sblendore splendore*
- p. 429. v. 33. *ascensi & ascendimenti*  
*alibi*
- ibid.* v. 34. *areder- andervieno*  
*vieno*
- p. 434. v. 3. *& Jovis est Jovis*
- p. 437. v. 5. *Repubblica Republica*  
ove si aggiunga. Condillac dice essere un contraddittorio all' ordine della società, se tutti li Cittadini avessero un' egual parte negli

negli onori , e nei beni ; mentre la società esige , che alcuni governino , e che altri sieno governati ; e l'eguaglianza si desidera , perchè tutti sieno egualmente protetti dalle leggi , e sieno sicuri delle proprietà di goderne , o disporne : Giocchè non si trova fuori di governo , e di eguaglianza : *Observat. in Mil. st. m. t. 3. p. 175.*

- P. 439. v. 14. Nozioni Nazioni  
*ibid.* v. 26. il gran Re li gran Re
- P. 440. v. 14. dopo li fraticelli si aggiunga : Gl' infensati Anabattisti non volevano superiori , nè dignità , e pretesero tutti li beni comuni . Botdd perciò dopo aver preso 14. mogli dissoluto , ed inumano capo degli Anabattisti dopo aver predicato la comunione de' beni parlò in nome di Dio per farsi coronare Re a Muster . *Millot stor. mod. tom. 3. pag. 327.*
- P. 445. v. 28. *llin. in citat. Linneo &c.*
- P. 451. v. 8. Gaverno Governo
- P. 457. v. 3. imprefen- imprescrutabili  
tabili
- ibid.* v. 15. Restare. Rossau
- P. 458. v. 8. dopo la parola subordinazione si aggiunga . Sono a notizia di tutto il mondo li gran mali , che si sentirono nell' Inghilterra pel fanatismo di quel Francescano predicatore dell'eguaglianza colle massime , quando Adamo zappava , ed Eva filava vi erano forse li nobili ? *Mili. stor. mod. t. 3. p. 17.*
- P. 462. v. 14. sblendore splendore

P. 464.

- p. 464. v. 20. Millot critica gli antichi Giure-  
consulti per aver calcolato il dispotismo de'  
Monarchi colli testi della Bibbia , e colle  
leggi Imperiali: ma non potrà negare , che  
queste rischiarano la loro legittima costitu-  
zione ed autorità in *tom. 4. pag. 119.*
- p. 465. v. 17. dopo la parola secontò si noti .  
Girolamo Bignon suppone , che la legge fon-  
damentale di una Monarchia è l' opera di  
Dio medesimo , dal quale solamente si può  
abolire , benchè l' incredulo Bolingbroke so-  
stiene , che il Principe possa deporre li suoi  
dritti con una volontaria cessione , e che il  
rinunziatario possa essere sostenuto . *In eod.*  
*stor. mod. t. 5. p. 139.*
- p. 469. v. 7. il Cittadino è nato per la società.  
Siccome la costituzione fisica è il principio  
de' nostri bisogni , così il contratto sociale ,  
in cui ci promettiamo li scambievoli biso-  
gni , ci porterebbe a rinunziare ad una li-  
bertà senza limiti , e cedendosi a qualche  
cosa se ne ha un' altra più vantaggiosa da  
Dio , che impone li nostri doveri verso la  
società , come autore della nostra costituzio-  
ne e che ci diede li nostri bisogni , e le no-  
stre facoltà appunto per sollevarci . *Ibid.*  
*tom. 3. pag. 152.*
- p. 473. v. 13. e o d      ed è
- p. 474. v. 23. tagliere    tagliare
- p. 475. v. 7. Generazioni    generazione
- p. 478. v. 1. Spendo      Pseudocristiani
- p. 479. v. 12. eligge      elegge

- p. 481. v. 1. *Rugibua*      *Regibus*  
*cod.* v. ult. *Regia*      *Reggia*
- p. 485. v. 25. *Repupub-*      *Repubblica*  
*blica*
- p. 488. v. 18. *sblendore*      *splendore*
- p. 492. v. 6. dopo la parola unita si noti. Gli  
 stati delle Provincie unite nelle loro rivo-  
 luzioni dichiararono ancora , *che li Popoli*  
*non sono nati per li Principi ; ma che Dio*  
*ha stabiliti li Principi per li Popoli , che de-*  
*vono amar quelli &c. Millot stor. mod. tom. 4.*  
*pag. 171.*
- ibid.* v. 7. *Budeo*      *Bodino*
- p. 493. v. 1. *la unisce*      *vi unisce*
- p. 495. v. 22. *Cumbisa*      *Cambise*  
*cod.* v. 24. *Ottone*      *Otanne*
- p. 498. v. penult. *Gognet*      *Goguet*
- p. 502. v. 16. dopo la parola nitidi , nota . Po-  
 libio s'ingannò , quando preferì ai Governi  
 il Misto . Egl' intese opponerlo più verace-  
 mente al dispotismo Asiatico ; ma non già  
 parlò delle Monarchie assistite da savj Sena-  
 tori , e da buone leggi. In queste non ci è,  
 che un primo mobile, da cui tutte le parti  
 della macchina prendono la direzione colla  
 miglior rettitudine per mezzo dei Re , che  
 sono gl' incorrotti Eserciti assistiti dal consiglio  
 de' savj senza passioni , od invidia , che con-  
 templano il bene della Nazione come pro-  
 prio secondo la greca legenda : *che il più*  
*grand' Esercito di coloro , che governano sia*  
*l' amor de' Popoli . Genov. in dicef. in fin. delle*  
*scienze p. m. 99.*      503.

- p. 503. v. 17. o dandola o risalendo
- p. 504. v. 12. all'ordine , ed all'ordine ; pro-  
 promuove li sti- muove -gli sti-  
 moli moli
- p. 505. v. 4. Anchefio d' Aghesò
- p. 507. in v. 12. dopo la parola Roma , notifi .  
 E nell' Inghilterra , ove per gli sforzi di Cro-  
 vvello le ribellioni contro alle prerogative  
 del Re , li delitti non servirono che a pre-  
 cipitare gl' Inglefi in guerre civili , e nelle  
 terribili servitù , e le altre confimili sventu-  
 re fecero conoscere , che la sovverfione del  
 Trono fu la loro rovina , per riparo della  
 quale si è ristabilita la Monarchia la per-  
 fona di Giacomo II.
- p. 512. v. 8. notifi . Disse Woltaire per far un  
 Ministro potente basta uno spirito mediocre,  
 il buon fenfo o la fortuna , ma per averlo  
 buono bifogna , che abbia per passione do-  
 minante l' amore del bene pubblico . *Millot*  
*flor. mod. t. 5. p. 244.*
- p. 513. v. 14. spezarono spezzarono
- p. 516. v. 28. alcuno . ma alcuno ; ma
- p. 533. v. 7. farfi fare
- p. 535. v. 20. genti Genti  
*ibid. in notis.* Rotilio, Cesare &c.
- p. 541. v. 8. o indiret- od indirettamente  
 tamente

*Errori nel discorso  
allegato.*

<sup>567</sup>  
*Correzioni.*

<i>Pag.</i> 29. v. 1. anno	hanno
<i>ibid.</i> v. 8. del tuo	il tuo
<i>ibid.</i> v. 13. in scompigli	scompiglio
<i>p.</i> 32. v. 13. che stia	che ne stia
<i>p.</i> 41. v. 10. venegs	vinefs'
<i>p.</i> 43. v. 11. ed i fasti	, e i fasti
<i>ibid.</i> v. 16. non piace	or piace
<i>p.</i> 52. v. 9. cetra	Va Cetra
<i>p.</i> 55. v. 10. consnolo	consuolo
<i>ibid.</i> v. 17. in petto	in petto?
<i>p.</i> 54. v. 3. mancante dell'altro verso . April fa gara a Maggio	
<i>ibid.</i> v. 6. per .. Lergno	par . . Regno
<i>ibid.</i> Maestà .. mutossi	Simulator . Simulacro
<i>p.</i> 60. v. 3. <i>navis . ravis</i> ,	<i>murmure . murmure</i>
<i>p.</i> 61, v. 8. <i>resonant</i>	<i>resanabant</i>



# DISCORSO

Recitato nell' Insigne Collegiata Chiesa di  
S. Martino della Città di Martina nel  
di 15. Maggio 1791.

DALL' AVVOCATO DOTTOR

**D. GIULIO RECUPERO**

VICEALMIRANTE NELLE MARINE DI MONOPOLI  
SINO A QUELLE DI OSTUNI

P E R

**S. M. PADRONA**

IN OCCASIONE DEL DI LEI FELICE RITORNO,  
E dei tre Augustissimi Imenei celebrati delle  
due Reali Principesse Infanti unite ai Reali  
Arciduchi, e del Serenissimo Real Principe  
Ereditario colla Real Arciduchessa  
Maria Clementina

*Dopo la Messa cantata con musica, illuminazioni, coll' Inno  
Ambrosiano in rendimento di grazie a Dio a spese del  
medesimo D. Giulio, che ha fatto unire altre  
Canzoni, Sonetti, ed Epigrammi, che si sono  
potuto raccogliere fra tanti che sull' invito  
li composero.*







**A**lcune verità in tutte le scienze sono così lampanti, e luminose, che si comprendono a colpo di occhio, e ci dispensano dal bisogno di dimostrarle.

Così nella scienza della quantità è quell'assioma, che il tutto sia maggiore della parte. Nell'Ontologia l'altro, che una cosa, la qual' esiste, non possa non esistere. Nella fisica, che tutto quello ha estensione, lunghezza, larghezza, profondità unita alla impenetrabilità, ed inerzia sia corpo distinto dalla natura dello spirito. In Pneumatologia per l'opposto lo spirito si riconosce un principio attivo, pensante, scevero di parti, e di affezioni corporee, riconoscente niente di meno Dio Creatore, spirito perfettissimo, il quale ci

A 2

si pre-

4  
si presenta in Teologia col solo lume della ragione, come un'Ente necessario, eterno, sapientissimo, e provvidentissimo. Egli prevede fin dall'eternità la gran catena dell'Universo, ed occorre mirabilmente colla sua provvidenza all'indispensabile bisogno di far presiedere al governo degli uomini decaduti dall'innocenza un Padre sopra di ciascheduna famiglia privata, ed un comune Padre, ossia Principe sopra di tutte, che si fossero sociate fra loro, ed unite in un Regno per un maggiore interesse.

Il dritto naturale inoltre ci convince ben presto col semplice sguardo della mente, di non doverci nuocere a chicchesia, di darci ad ognuno ciocchè spetta, di non farci agli altri quello non vorresti per te, di procurarci in somma la felicità col minore possibile de' mali, che ci circondano: e non potendo questa felicità rintracciarsi in noi stessi, nè fuori di noi, siamo spinti di elevarci colle speranze in Dio, e riconoscere li doveri di umiliazione, e di riconoscenza inverso di lui sopra di ogni altra Creatura ragionevole, la quale non potendo agiatamente vivere isolata, sembrò meglio esser fatta per unirsi in società, ed ivi fruire sotto al governo di un Capo, quel maggior comodo, e sicurezza, che fra solli Uomini dispersi non era sperabile.

La ragion di natura ci menò allo scovrimento di un dritto Pubblico, che il Grozio chiamar volle delle Genti, nel cui Codice leggiamo,

co-

5  
come in tanti affiomi, ed appariamo gli atti di Religione dovuta al Supremo Nume del Cielo sia coll' interna, che coll' esterna dimostrazione; mentre questa stessa Religione ci avvisa, che Dio al buon governo delle famiglie private avea chiamato li genitori, come a presiedere con pubblica maestà sopra li Popoli avea designato li Principi, o li Re in figura di tanti suoi Ministri, e Vicedii a rendere giustizia a tutti, a mantenere la pace, l'ordine, la tranquillità dello stato: destinati in una parola a procurarci la maggior prosperità possibile a dispetto della voce di Baile, e di altri Misantropi, che vorrebbero gli uomini, come tanti Lupi Cervieri. E chi vide mai una Nazione senza la base delle nozze, della Religione, e dell' Impero Civile?

Sembra perciò superfluo, che m' impegnassi a dimostrare a Voi Scenziati li doveri naturali dei Vassalli in dover onorare in ogn' incontro il loro Sovrano, rispettare le sue leggi, sperare nel suo governo, e di ptegarlo sopra tutto Dio per le sue maggiori felicità, che a buon conto sempre più ricadono sopra di noi, e de' fedelissimi Popoli. Questi doveri sorgono da un principio del dritto pubblico, e per istinto sono osservati nel Regno delle Api, nello stuolo de' Corvi, e delle Gru, e sin ne' pesci aggruppati nel mare, e quindi molto più ben intesi da' Sudditi ragionevoli. Quest' analogia del governo degli animali potè dare forsi agli Stoici occasione di definire

A 3

il

il dritto di natura, *quod omnia animalia docuit*: confondendo così li movimenti causati dall'istinto cogli atti morali, dipendenti dalla retta ragione.

Il Popolo Ebreo fu sopra di ogni altro sempre rispettoso a' cenni di Mosè, di Gedeone, de' suoi Giudici, ubbidì a Samuele, ed agli altri Re, che gli succedettero. Li Popoli anche barbari riconobbero li loro Duci, come Semidei, e questa credenza fu meglio coltivata presso gli antichi Affiri, Persi, Indi, fralli Druidi de' Galli, de' Greci, de' Brittoni, e fin appò de' Cafri. Questa costante opinione de' popoli fece passare questo rispetto dovuto ai Re come un debito di natura, o come un dovere di un dritto delle Genti di prima cognizione.

La Religione lo inculca molto più. Rifalendo nell'antico testamento, ci si distinguono li Sovrani inalzati in dignità sopra di tutto il resto colla pienezza della somm' autorità conceduta da Dio, e coll'esercizio della giustizia: *Data est a Domino potestas vobis. (1). Per me Reges regnant, & legum conditores justa decernunt (2). Videte quid faciatis, non enim hominis exercetis iudicium, sed Domini (3)*. Discendendo poi nel nuovo testamento di grazia, non poteva la stessa verità

- 
- (1) *Sap. 6. v. 4.*  
 (2) *Prov. 8. 15.*  
 (3) *II. Paralip. 19. 7.*

rità non essere rischiarata, che con più vivi lineamenti: *Non enim Rex sine causa gladium portat. Dei enim minister est, vindex in iram ei, qui malum agit* (1). *Nec est potestas nisi a Deo* (2).

Il Re dunque è Giudice nostro, e sopra di lui non essendovi, che Dio, giudica, non può essere giudicato dagli altri Sudditi, li quali altrimenti se gli farebbero, se non superiori, per lo meno uguali; controvenendo con tal disordine a quell'eterno disegno di provvidenza, la quale volle distinguere, e chiamare alcuni Eroi al comando, ed al governo immediato per servir meglio al gran ordine, e raffrenare li mali, che provenir poteano dalla uguaglianza degli uomini in uno stato di natura corrotta, cioè di ferezza, e di licenza, in cui non potevano essi più fruire gl'innocenti piaceri, e vivere secondo le leggi della natura stessa, se l'esercizio, e l'applicazioni di queste non fossero stati altrimenti commesso nel governo ordinato da Dio, il quale volle perciò assolutamente l'uguaglianza, e la pace fra gli uomini; ma ipoteticamente ordinò l'impero, e la guerra, quando perdessero la innocenza; affinché sotto le regole della maestà dell'Impero, trovassero un freno li malvagi, la sicurezza li buoni, il premio li virtuosi, ed un opportuno risorgimento tutti dalla miseria, in cui caddero,

A 4

e fof-

---

(1) *Rom. 13. 4.*

(2) *Jo: 19.*

e fossero rimenantati nel giusto sentiere di conoscere li loro doveri: in che consiste principalmente l'idea del Supremo governo, che veglia al bene pubblico, rimediando colle sanzioni alli mali di una depravata natura, ove la ragione stessa ne restò oscurata. Se gli uomini dopo tal decadimento fossero stati tutti uguali di condizione, per poco il mondo sarebbe finito senza un Giudice imparziale, che rendesse giustizia nelle inevitabili liti, o senza la cura di un Padre comune, che lasciasse di non procurarci la maggiore sicurezza. Il celebre Leibnizio a proposito riflette, che la detta natura non ha potuto generare due individui uguali in tutto fra loro, e molto meno tant' uomini dispersi sulla terra con uguaglianza di forze fisiche, ancorchè avessero ingenerata una medesima legge, la quale inculca *di serbare ad ognuno in tale inuguaglianza di condizioni li dritti di ciascheduno, e se l'avrai violati, studiatli di rimetterli nel primo grado*, la qual legge primordiale non si saprebbe comprendere in una perfetta comunione, ed uguaglianza di forze fisiche, e di posti degli uomini, e senza sparire di vista la gran catena, e l'ordine di questo mondo, ove debbono presiedere li Re col sommo Impero.

Questo carattere così eminente de' Sovrani non si saprebbe designare, nè con facilità ritrovare nelle contese, ed in mezzo alle passioni, quando la ragione non giungesse a conoscere la necessità indispensabile di un governo, e non incul-

culcasse il rispetto de' Sudditi verso li Superiori,<sup>9</sup>  
e la di costoro dolcezza inverso dei primi. La  
fantità del governo perciò dee precedere al con-  
sentimento de' popoli sommessi, li quali talvolta  
contro loro voglia sono costretti a riconoscere le  
inviolabili leggi del Sommo Impero: *Origo cujus  
est immediate a Deo* (1), e se ne prescrive ai po-  
poli una irrevocabile ubbidienza.

Se gli addotti sacri testi non bastassero a ren-  
dere dimostrata una verità di questa fatta, il solo  
dritto della vita, e della morte, che da' Sovrani  
si esercita, valerebbe a conchiudere l' assunto ;  
perchè come niuno in particolare può distrugge-  
re se stesso, o disporre dell' altrui vita, così  
tutt' insieme non potrebbero pattuire, che un al-  
tro loro la togliessi. Dunque la potestà de' So-  
vrani deriva da Dio, il quale destinò gli uomi-  
ni, non come tante bestie, ma perchè ognuno  
conservasse il suo posto nell' armonia di questo  
mondo, e tutti di ciascuna famiglia fossero su-  
bordinati al capo moderatore della Nazione, il  
quale colle redini del governo teneffe il potere  
di fare eseguire le leggi della natura, di proteg-  
gere l' innocenza, riprendere li delitti ne' suoi  
Popoli ; il consentimento de' quali al più non ser-  
ve, che a dichiarare la volontà di Dio, il quale  
veramente con tai mezzi dispone degli scettri, e  
li fa passare da una mano all' altra. Fra tanti

A 5

esem-

---

(1) *Gravinkl. in not. ad Uber. de jur. Civil.*

esempj lo tolse a Giuda, e lo concesse a' Gentili, che furono anch' essi adoratori de' suoi sublimi disegni, e credettero la sovranità di una sorgente divina : *Venit ad me populus quærens sententiam Dei* (1). *Ego dixi: Dii estis* (2). *Et Ministri Regni illius* (3).

Nel precetto del Decalogo sta chiaramente precettato doverfi onorare dopo Dio il Padre. Questo comandamento a sentimento di tutti si estese al debito di onorarfi ogni superiore, e soprattutto di venerarsi il Sovrano in ogni tempo, e luogo in qualità di Padre e Protettore del Regno, sì per la suprem' autorità, che vi esercita, che per corrispondenza, e gratitudine alla instancabile cura, che impiega per la tranquillità, e felicità dello Stato.

Erano perciò essi Sovrani riputati Re, e Sacerdoti. Adamo fu il primo a comparire con queste due divise. Noè nell' uscire dall' Arca dopo più secoli gli somigliò cumulando questi due caratteri di preminenza ne' sacrificj. In processo furono essi unti coll'olio sacro a similitudine de' Sacerdoti, come dimostra esser il Grozio. Aveano in tutti li tempi nelle Assemblee, e ne' Tempj le sedie di rispetto, ed erano li primi a parlare invocando il Signore. Godettero altresì degli ornamenti distinti, e privatamente della

Co-

---

(1) *Exod.* 18. v. 15.

(2) *Pfal.* 81. v. 6.

(3) *Sap.* 6. v. 5.

Corona, appunto perchè furono apprezzati sacerdoti, ed oggi molti Principi se l'attribuiscono più per la capacità Chiefaistica, che per la temporale. La Corona secondo Plinio si dovea alli Dei solamente, e Diodoro la tributò a Giove vittorioso de' Titani. Il certo sta, che questo ornamento dato a' Dei fece passaggio alli Re, come di loro rappresentanti.

Lo smembramento di queste due supreme potestà, prima unite, si crede, che fusse avvenuto a' tempi di Mosè per alleviare così li sacri ministri dal doppio peso di rendere anche giustizia alli Popoli, e di esercitare la potestà coattiva, la quale ultima di là in poi rimase sempre inerente nell' Impero anche sulli Ministri dell' Altare. Per lasciare le altre dottrine, ci contenteremo di rilevare la verità da' medesimi libri santi, come quelli, che fanno più autorità, e sono più convenienti in questo sacro Tempio, ove ci è dato l' onore di elogiare li proziosi, e sublimi caratteri del Sovrano. Nel c.3. de Numeri v.5. 6. e 7. *Locutus est Dominus ad Moysen dicens: applica tribum Levi, & facitare in conspectu Aaron Sacerdotis, ut ministrent ei, & excubent, & observent quid quid ad cultum pertinet multitudinis coram tabernaculo testimonii &c.* Dirige il Signore a Mosè tale comando, e vuole, che Egli faccia fare tutto ciò, che riguarda il servizio da farsi da' Leviti, ed il culto prestando dal Popolo dinanzi al Tabernacolo, d'onde derivò l'altro canone: *Regum officium est ju-*

*stiam, & judicium facere, & de manu calumniantium eripere vi appressos . . . . Quoniam Diis non detrahes . . . Principes populorum congregati sunt cum Deo Abraham, quoniam Dii fortes Terræ vehementer elevati sunt . . . . Deus stedit in Synagoga Deorum, in medio autem Deos judicat (1). Et dixi: Dii estis, & filii excelsi omnes (2). Admone illos: Principibus, & Potestatibus subditos esse (3), ed altrove: Deum time . . . Regem honorificate . . . . Time Deum, fili mi, & Regem.*

Se le sole riferite ragioni dettate dal dritto pubblico non bastassero ad obbligarci alla ubbidienza, e rispetto dovuto al Sovrano, prevaler debbono li comandi della Eterna Sapienza in tanti luoghi rivelataci. Ma chi non sa, che li precetti naturali, non sono, che lo sviluppo della retta ragione impressaci, e confirmataci colla rivelazione? Cristo nostro Gran Maestro, vero Dio, ed Uomo, Sacerdote Eterno secondo l'ordine di Melchisedecco, volle darci il più bello esempio, ed il migliore insegnamento, allorchè fece tributare a Cesare dai suoi discepoli ciocchè gli era dovuto: *Reddite quæ sunt Cæsaris Cæsari, uæ sunt Dei Deo.*

Queste due Supreme Potestà Spirituale, e temporale furono, e faranno li due gran Pianeti,

---

(1) *Pfal. 81. v. 1.*

(2) *Pfal. 81. v. 6.*

(3) *Epist. ad Tit. 3. v. 1.*

ti, che regular debbono la condotta degli uomini. Elleno sia, che fossero divise ai tempi di Mosè, sia prima, come vuol dimostrare il dotto Signor Abate Conforti nell' eruditissimo suo *Anti-Grozio*, nulla però hanno di contrario fra di loro, e dandosi la mano fra loro, si dirigono ambedue al gran fine di mantenere fralli Popoli l'ordine. Li ministri spirituali da un canto inculcano l'ubbidienza alle Potestà terrene, e la Politica dall'altra parte garentisce, e mantiene la vera Religione, impiegando, quando occorra, la forza contro alli perturbatori, sicchè maravigliosamente esse si uniscono al gran fine da Dio propostosi nel Governo di questo mondo. Quindi oso francamente dire, che un buon Cittadino, ossia un fedele Vassallo al suo Sovrano, debba essere di conseguenza un buon Cristiano, ma per lo contrario, chi non è buon Cristiano non lo farà per lo meno buon Cittadino, ignorante cioè, e trasgressore di doveri così sacri ed importanti, perchè dalla necessità, con cui gli uomini si associarono derivò l'altra di avere le leggi relative a tale stato, che mantenga la massa degl'individui.

Dalla storia dunque Divina, ed Umana, ed in forza altresì di una ragione di dritto pubblico saremo convinti, che sebbene il modo come li Sovrani sieno eletti, e chiamati al Trono sembrasse un ordinazione semplicemente umana, nel fatto però la loro santità, e costituzione proviene

viene da Dio , e dalla sua gran provvidenza , colla quale li stabilì sul Trono , e ne prescrisse l'ubbidienza irrevocabile ai Popoli , ed un offe- quioso rispetto ai sudditi tutti inverso dei loro Sovrani , che debbono essere amati , e temuti .

Convieniè però qui avvertire , che il sem- plice timore delle Supreme Potestà non fu la causa efficiente , e costitutiva del Sommo Impero , come da taluni si delira . Traggono le Supreme Potestà un' origine più sublime . Il timore , che si prescrive deve essere filiale , proveniente cioè dall' amore , che presuppone dovuto alla Sacra Persona del Regnante , figlio piuttosto del dispiacere di non essers' ubbidito , come si conveniva . Falso perciò , che il semplice timore delle Potenze invisibili , ed un tale sentimento degli uomini fusse stata l' origine della Religione , quasicchè li Popoli non conoscendo quì giù , che li suoi Tiranni , cercato avesse il suo asilo nel Cielo , al pari , che sembra falso , che il timore delle Potenze terrene dovettr' essere l' origine della Costituzione del Supremo Governo sulle Nazioni . Imperciocchè volendosi filosofare con buona loica , conosceremo ben presto , che non possa temersi qualunque oggetto , che non fusse conosciuto prima potente , e degno di amore , e di rispetto .

Or se gli uomini non avessero avuto précedentemente l' idea di un Creatore , della di lui bontà , onnipotenza , ed infinita sapienza , non avrebbero certamente sentito l' obbligazione di amar-

amarlo in grado superlativo, ne di temerlo come giustissimo. A Dio è dovuto l'adorazione anche dagli uomini, che fossero fuori di società, & *ei parendum ultra*, se non si vogliono ritoccare gli errori di Crizia, di Tollando, che tal timore servile lo credero effetto dell'invenzione della Politica (1), confondendosi gli atti pratici di pietà coi dover' interni, nei quali ultimi consiste la Religione. Il timore dunque del Supremo Governo Celeste, il qual'è simbolo dell'altro terrestre, dev'essere sempre posteriore, e conseguente dalla prima cognizione della Maestà di Dio, e dei Re della Terra suoi Vicarj, e questo bell'ordine non si può sconvolgere senza un ingiuria alla indicata divina Ordinanza. Il grande insegnamento datoci dall'Apostolo delle Genti previene mirabilmente questa verità, allora quando volle, che noi fossimo ubbidienti, e rispettosi ai Re, *non solum propter iram, sed etiam propter conscientiam*; sieno li Principi giusti ed amanti, sieno poco curanti, crudeli, o discoli.

La ragione sempre è l'istessa, appunto perchè la Sovranità viene da Dio. Egli chiama li Re al foglio, e comunica loro la Suprema Potestà, ed altresì precetta alli sudditi l'ubbidienza senza distinzione. Per altro il di loro innalzamento al Trono, non può essere un opera semplice-

---

(1) *Rayn. Prospet. d'Europ.e Puffendorf. de I. N. & Gent.*

placamente umana , come non si reputa quella , con cui Popoli anche feroci , e bellicosi cedettero alli loro dritti , e si sottomisero di buon' accordo al Governo Democratico , Aristocratico , o Monarchico .

Da ciò siegue di corollario , che niuno può controvenire o resistere ad un' ordinazione divina . L' autorità concessa ai Re appunto si dice Sovrana , perchè non può essere sommesssa senza un' aperta contraddizione , e disordine fra gli stessi sudditi con danno della pubblica salute , e dell' universale tranquillità . Come dunque a chicchessia non lice perturbarla , e distruggere un' oggetto così inviolabile , così tutti li Popoli uniti non valgono per lo meno a giudicare sopra del loro Supremo Superiore , il quale dev' essere giudicato solamente da Dio , da cui fu costituito in Terra suo Vicegerente . Li sudditi sono nati ad ubbidire ciecamente alle leggi dell' Impero , e della Suprema Maestà ; Onde nasce , che la rivolta fu sempre condannata , e pericolosa ; non appartenendo unquemaì alli sudditi giudicare della pretesa crudeltà , e tirannia , dovendo in dipendenza di tale divina ordinanza essi sopportare con pazienza , e pregare l' Altissimo per esserne sottratti .

Molti esempj si leggono , coi quali Dio permise talvolta li mali nella Nazione , per ricogliere da tale flagello l' emenda , ed il miglior bene . La tirannide per altro non finì colla morte di Tibe-

Tiberio, di Nerone, e di Calligola, onde disse bene Claudio Romano agli Ambasciatori dei Parti, che abominava il cangiamento del Governo, ed il miglior Re era quello, che dovea sopportarsi: *Ferenda Regum ingenia, neque usui crebras mutationes*, cosicchè anche il Macchiavello viene a conchiudere (1): *Se meminisse temporum, quibus natus sit, anteriora mirari, presentia sequi, bonos Imperatores appetere, qualescumque tollerare*. Ci si dimostri di grazia un caso, in cui la detestabile rivolta produsse un giovamento alla pubblica utilità per farci dipartire da questo sentimento così costante. Sempre in queste rivolte si è gridato la libertà de' Popoli tumultuosi, e sempre sono rimasti più miseri, ed avviliti. Ecco in contanti la pena contro coloro, che resistono all'ordinazione divina, da cui spesso volte senza rivolta, e rumori si è opportunamente riparato alli mali pubblici colla chiamata di un successore benigno.

Che! Si vorrebbe questo mondo esente da' mali fisici, e morali? Un'empietà di questa fatta ci farebbe perdere di vista la somma bontà, e perfezione di Dio. Ciochè poi ai nostri sensi sembra un disordine fisico sarà un'ordine reale, e sempre sono, e saranno fino alla fine de' secoli adorabili li disegni dell' Altissimo sì nelle tempeste, che nella calma. Tutto parimente è bene nell'ordine morale dal conto di Dio. Se l' uomo.

---

(1) *Lib. 3. Dis. 6.*

mo volle perdere l'innocenza fu tosto provveduto de' più mirabili soccorsi per risorgere , e distoglierlo dal male , ed operare virtuosamente. Sempre Iddio dalle passioni dell'uomo ne ricoglie conseguenze della maggior sua gloria , e sotto le stesse correzioni salutari risente l' uomo la giustizia di Dio, come fece il Santo Noè nell'uscire dall' Arca appena fermata sul monte Ararat coi sacrificj .

Altri esempj ci persuaderanno meglio . La violazione di Lucrezia Romana non portò il rinascimento della Repubblica di Roma? Il Clemente Tito non riparò alli mali cagionati dai predecessori ? Per li delitti dei Greci si stabilì in Costantinopoli l' Impero Ottomano , s'introdussero ivi le moschee in luogo de' tempj destinati a G. C. e si nascose l' adorabile Croce inalberata dal G. Costantino sotto un dispotismo , che proviene dalla stessa Religione Maumettana . E chi potrà sapere a chi è destinato la riparazione di tal dispotismo, e l' insulto , che si fa alla nostra Santa Religione . Lasciamo i Popoli brutali uniti colla sciabla , e ritorniamo ai Popoli illuminati , che sono li sudditi del Re nella Monarchia , e persuadiamoci una volta , quanto accade sulla Terra , non è certamente l' opera di un azzardo casuale , ma tutto è seguela del gran' ordine dall' eternità destinato .

La Cristiana Religione ci ammaestra molto più meglio nel dover rispettarli li Principi ancor-

corchè discoli, ed uniformarci così al voler divino, da cui sta apertamente proibito la sommossa per qualunque causa contro la Suprema Potestà. Ella insegna, che chi fugge la Croce, ed un esercizio così santo, si ribella contro Dio. A questa dottrina di Cristo verità per essenza, devono cedere tutti gli errori dei settarj, e degli spiriti forti. Questa sana ragione regnando in tutti li Tribunali di Europa ha fatto prescrivere tutti li libri, li quali con falsa morale seducevano per lo meno li sudditi a sconoscer li Re Tiranni, mentre debbono soffrirsi con pazienza, e sperare nel Cielo la calma, la serenità, l'opportuna Clemenza. Al Cielo soltanto è riserbato giudicare delle Sovranità; e di togliere alle Nazioni il flagello pubblico della penuria della giustizia, e saziarle colla sopravveniente manna. La Repubblica di Platone, l'Atlante di Bacone, l'Eufopia di Moro, la Città del Sole di Campanella, il Romano fedele di Fenelone non sono, che chimere mai non verificate in questa valle di lagrime.

Se dunque si deve rispettare, ed ubbidire al Rè, ancorchè fosse tiranno, quanto più si dovrà amare, e venerare l'altro, che fosse giusto, Clemente, e benevolo? Sebbene nei sudditi sembrasse uguale, e permanente un debito di tal fatta, pure per diversi rapporti la giustizia, e la Clemenza di un Sovrano formeranno la sua maggior gloria, e la delizia nei cuori de' suoi  
vas-

vassalli. Il Calino nei discorsi sul Vangelo vede piegate a piè di un Principe più macchine da una parte così concegnate, che nel passaggio del Rè si genufletteffero, e dall'altra più uomini, li quali mossi dagli stimoli del loro cuore faceffero simili riverenze; non farebbe (dice Egli) stupido quel Principe, il quale si contentasse dei soli movimenti degli Automi, e non esultasse poi nella gloria di meglio apprezzare li moti dei cuori degli uomini estrinsecati in consonanza col' estern' omaggio?

E chi più Clemente, più provvido, più instancabile Padre, e più benefico del nostro Augusto, ed Amabilissimo Sovrano FERDINANDO IV. Egli è quello, che si gloria di esser più amato, che temuto, e di esser meglio Padre, che Re in questa Avita sua Monarchia. Ci riserbiamo altrove dimostrare, ed in altr'opera, che la Monarchia sia il migliore, ed il più antico, e proprio governo nelle Regioni meridionali: ma ora non possiamo dispensarci di accennare a tutto il Mondo le pruove, che ne abbiamo del governo di S.M. Le sue giuste leggi fatte per la pubblica felicità sono quelle che fanno gustare ai suoi Popoli li beni, e gli agi procuratici in tanti modi, e con tanti segnalati beneficj. Il nostro Re (Dio sempre felicit), nell'intraprendere il viaggio per la volta di Vienna fralli nobili disegni di stato, non lasciò, ad esempio di Pietro il Grande, di non visitare le arti, li commercj, le acca-  
de-

demie dei rispettivi stati per li quali passava, per introdurre nel suo Regno qual ramo, che vi mancasse. Ed oh! il gran modello dei Sovrani, ed il più bel saggio contro ai repubblicani, e fautori del dispotismo! Sarà perciò sempre indelebile la gloriosa memoria del Gran Monarca Carlo III. Egli fra tanti segnalati benefizj dovrà essere eternamente benedetto per averci lasciato in pegno l'Inclito, e l'Amoroso FERDINANDO IV. suo Infante per suo vero ritratto, e per nostro legittimo Sovrano. Le sue nuove leggi, e gl'impegno di felicitare a suo esempio questi Popoli sia colle leggi di ammortizzazione contro le mani morte, che per li matrimonj de' figli di famiglia, per l'esterno culto della Religione, per la riattivazione delle pubbliche strade, e per ogni altra pubblica opera di pietà, e di tranquillità, riscuotono le testimonianze le più sincere, e li voti più fervidi di questi fedelissimi sudditi, li quali lo ammirano sempre glorioso, lo venerano come potentissimo, e riverentemente lo amano come giusto, provvido, e Clementissimo, non per effetto di meccanismo, ma spinti più veracemente da quell'interna dolcissima soggezione, che gli prestano.

Per lasciare altre pruove, rechèremo in mezzo le ultime. Piansero questi popoli di cuore in congiuntura, che S. M. col' Augusta Regina in Agosto del prossimo andato anno partirà deliberò per la volta di Vienna, quasi perdut' avess.

avessero il loro Padre, e li benifici influssi di un raggianti pianeta, il quale riscalda la Terra, ed attrae a se gli umori in ragione della vicinanza. Si rallegravano ben tosto nel sentirlo giunto ai 20. Agosto in Barletta. Si consolavano dietro le ulteriori notizie in progresso ricevute da altre Città, ove lo seguivano più cogli occhi del cuore, che dei sensi, li qual' in tanta distanza non potevano raggiungere. Si seppe inoltre, che il Clementissimo nostro Sovrano fusse felicemente giunto in quella Imperial Corte accompagnato dalle più tenere benedizioni; e pure questi popoli erano quas' invidiosi, che gli altri dell' Impero Germanico godessero più oltre delle generose attrattive. Le di costoro acclamazioni, e dimostrazioni di giubilo, le sontuose, e grandiose feste preparategli nel soggiorno di sì Augusta Comitiva, e specialmente nel fausto avvenimento, (quando nel dì 19. Ottobre fu data la nuziale benedizione nella Parocchial Chiesa di Corte dall' Eminentissimo Cardinal Arcivescovo prima alla nostra Reale Arciduchessa MARIA CLEMENTINA congiunta al nostro Real Princip' Ereditario, ed in seguito alle due Reali Principesse Spose dei Reali Arciduchi coll' intervento dei più distinti Personaggi) quantunque faceessero tali non più intese dimostrazioni parte la più confiderevole della contentezza di questi popoli; pure erano sempre più inconsolabili per la lontananza delli loro Sovrani, e quasi emuli nei grandi ap-  
para-

parati di festa alle Maestà loro celebrati in tutta la dimora dalle più rispettevoli Potenze , e dalle Corti le più splendide di Venezia, di Firenze , ed anche in Roma dal Ss. Padre , e suo Sacro Collegio , pensavano sempre fra di loro , e facevano a gara , come contradistinguerfi nelle feste del loro bramato ritorno .

Non più , non più popoli fedeli immergervi nell'affanno di una impaziente aspettativa . Nella mattina dei 26. Aprile 1791. Ecco , che già ritorna a voi , e nella fedelissima Capitale il vostro Padre , il Clementissimo Sovrano coll' Augusta sua Consorte MARIA CAROLINA Regina nostra . Un tenero spettacolo di questa fatta come farà un'epoca la più luminosa nella storia , così esigge altra più maestosa dipintura . Basta dir qui , che uomini , e donne d'ogni rango , d'ogni ceto , e condizione dalle Provincie , tutti si portarono anche a piedi ad incontrarlo , e superarono ogni altra Nazione nei pubblici lieti contrassegni del loro amorevole attaccamento , e sincera venerazione , adoprando le maggiori ostentazioni fino ad intenerire coi giulivi loro strepiti li generosi cuori dei medesimi Regnanti , e benefattori .

Non è però la sola Città di Napoli , che gode , esulta , e festeggia , per un tale felice ripatriamento , ma tutte le Provincie del Regno echeggiano , e con trasporti esternano la loro gioia , appunto come l'anima , che presiede nel  
cor-

corpo umano vivifica tutte le membra , così il nostro Re , che presiede glorioso nella Capitale , spande le sue influenze in ogni parte del corpo politico . Vero l'è , che la Metropoli gode più da vicino della loro amabile presenza ed Augusta Maestà ( ed oh fortunata , e mille volte invidiata Partenope ! ) , ma anche le più remote Provincie ne provano il sollievo di tale ritorno . Napoli ostenta li più magnifici Tempj illuminati a giorno , le manifatture dei carri , di più Archi Trionfali , degli altri spettacoli li più superbi , delle Cavalcate le più numerose , fa rimbombare li Castelli , e sentire le armonie le più sonore , schiera tutti li Regimenti , illumina le Regali Fregate sulle acque , mette a giorno la Città intera oscurata dalle tenebre della notte , e fa risuonare in ogni angolo VIVA FERDINANDO , e MARIA CAROLINA ; dovremo perciò noi altri Vassalli fedeli delle Provincie scoraggiarci dal non poterci rendere simili nelle giulive dimostrazioni , come vorremmo ?

Oibè . Coraggio , e confidenza in un Sovrano così Clemente . Egli accoglie tutti li suoi figli vicini e distanti , grandi , e piccioli , e quest' idea ha dato causa di far intervenire in questo Sacro Tempio il Magistrato , la Città , la Nobiltà , ed il numeroso popolo quasi in seno di questa Insigne Collegiata ed illuminata Chiesa del Glorioso S. Martino , ove assistero li Reverendissimi Dignità , e Canonici del Capitolo , e Cle-

ro ,

ro , li Rappresentanti dei rispettevoli Ordini Domenicani , Carmelitani , Conventuali , Reformati , Paolini , e Cappuccini , coi membri delle rispettive Confraternite alla Sagra Messa cantata con musica scelta , festeggiandosi coll' Inno Ambrosiano un giorno così memorabile , e corrispondendo al nostro invito . Si leggeva nei cuori di ciascheduno , che sulla impossibilità di gareggiare colla Metropoli , avessero d'accordo scelto come un miglior tributo , quello di ringraziare col cuore l'Altissimo per tale felice ritorno , ed a conto dei mentovati prosper'Imenei delle Reali Principesse , ed assai più nel veder già assicurato il Trono , mercè le nozze contratte tralle A. L. l'Arciduchessa MARIA CLEMENTINA col Serenissimo nostro Reale Principe D. FRANCESCO ; persuasi così , che le preghiere umiliate a DIO per la maggior esaltazione e prosperità della Real Famiglia prevalghino ad ogni mondana pompa , ed ad ogni altro apparato di giuliva dimostrazione .

Li Sacri Ministri coi loro uffizj hanno già questa mattina recitate le preci , ed il Popolo concorrendovi con tutta l'effusione del suo cuore , si aspetta con fiducia dal Cielo le maggiori prosperità , e benedizioni sopra Sovrani così amabili . In tali speranze rivolgendo questi Cittadini gli occhi gli uni dopo gli altri ai loro Ritratti , ricordavano loro le Parole di Seneca *Civium non servitutem , sed tutelam creditam sciatis* , ed altri

B

con

con Claudio, ed Onorio riverentemente dicevano al nostro Re: *Te Civem, patremque geras, tu consule cunctis*. Ed io in mezzo a sì tenere corrispondenze umilmente foggjinsi, priegovi genuflesso, o Sire, di generosamente accogliere quest' altro picciol tratto del mio omaggio, ed ossequiosa testimonianza del mio fedele attaccamento alla tua Sacra Persona, come una continuazione degli altri servizj, che si hanno gloriato prestare li miei Maggiori alla Real Corona, e dell' ultimo, con cui (sulla mia Apologia stampata per li Regj Patronati delle Chiese del vostro Regno, di vostro comando poi rimessa in Agosto 1788. nella R. C. di S. Chiara, e nella Curia di Monsignor Cappellano Maggiore dagli Eccellentissimi e meritevolissimi Segretarj di Stato Tenente Generale Aston, e Cavalier Marchese de Marco, che formano l'ornamento della vostra splendida Corte, e li suoi più sicuri perni) ebbi la consolazione di vedere per ora reintegrate alla vostra Corona le ricche Badie di S. Vito di Polignano, di S. Angiolo de' Greci di sopra Monopoli, e di S. M. in Galaso in tenimento di Taranto. Sì, quantunque indegno io sia, non mi stancherò in ogni opera, in ogni tempo, e luogo di fare gli Elogj del vostro Sacro Nome per farlo ammirare l'Eroe, qual siete, de' nostri tempi, ed il modello di tutti li Principi Cattolici, e Cristiani, amante dell' umanità, professore di Clemenza, Sacerdote della giustizia, Consolazione dei Popoli tutti, Soc-

cor-

corso dei Poveri, Protettore degli Orfani, e delle Vedove, desolatore dei vizj, germoglio di ogni virtù. Se voi, o Sire, vi compiaceste gradire dall'augusto trono gli altri piccioli servizj espressati nel venerato dispaccio dei 27. Marzo 1790. diretto al Tribunale dell'Ammiragliato, non isdegnate cogli occhi Clementissimi quest' altra testimonianza del mio profondo rispetto, che oggi in pubblico vi umilio in occasioni così propizie, e che rallegrano coi vostri Regni l'Orbe tutto.

Se Dio ( o Scenziati, che quì siete ) vuole, che si onorino li Re, come si dimostrò, qual dubbio, che Egli possa lasciare li comuni voti senza esaudirli? La Chiesa sposa di G. C. ne ha fatto le particolari preghiere, per insegnare a me, ed a tutti un debito così indispensabile di pregarsi cioè continuamente per chi porta il timone del Regno, acciocchè possa trionfare de' nemici, ed avere lumi superiori come rendere più tranquilli li Regni, governando li popoli nelle felicità, e nell'unità della fede in G. C. col mezzo delle buone leggi, e del miglior buon'esempio, per consolare li supplichevoli, e beneficiare chi ha l'onore di servirlo.

Tutti questi Cittadini con me hanno già adempito a questo loro dovere, ma tragli strepitosi evviva FERDINANDO, e MARIA CAROLINA veggio ancor tacere le muse. Come! Non risentono esse fin nel Parnaso li rimbombi dei mortaj, l'acclamazioni dei Popoli, le campa-

ne de' Tempj, il concerto de' musici, le voci degli oratori, le preci de' sacri Ministri, li replicati giulivi evviva del Popolo tutto. Ma ecco, che già esse discendono parte dal Parnaso, e parte da Elicona per coronare coi loro cantici un così propizio festivo celebrato avvenimento. Esse ci portano notizie di sopra, e quasi celesti. Ascoltiamole dunque. *Et silcant rane, dum tonat Olympus.*

Sic

29

Sieguono le composizioni poetiche , che si anno  
potuto avere tra le tante e tante recitate  
in sì fausta ricorrenza .

*Del Reverendo Signor*

**D. FRANCESCO MIANI**



S O N E T T O:

**L** Ungi, Sire, da noi tutto in periglio  
Sembrava il Regno senza del tuo Impero,  
Come in turbato mar scosso naviglio,  
Privo di farte, e antenne, e di Nocchiero.  
Sire, Vedova afflitta, Orfano figlio  
S'empia d'affanno, e di dolor più vero,  
Lungi da te tutto pareo in scompiglio  
La pace, il brio, l'onor del Regno intero:  
Ognun pregava il Ciel di nott' e giorno,  
Era ogni Tempio ai tuoi vassalli angusto,  
S'importunava Iddio pel tuo ritorno .  
Al nostro pianto alfin pietoso, e giusto  
Ti ridona il gran Nume: ah! ved'intorno  
Qual festeggiassi ormai FERNANDO augusto.



B 3

*Del*

## D. VINCENZO CENCI



## S O N E T T O.

**E**Cco il dì bramato, che alfin spuntò,  
 Salvi son giunti la Regina, e 'l Re,  
 Partenope rapita fuor di se,  
 Il gran contento, e gioja dimostrò.  
 Sì gran piacere nelsun mai provò,  
 Nè mai Popolo alcun riprove diè  
 D'un vero amor, e di sincera fè  
 Verso il suo Sovrano, come ognun mirò.  
**I** trionfi, e pòmpe poi chi dir potrà,  
 Che si vider in sì felice dì  
 Della sirena nella gran Città?  
 Noi sebben niente far poteffimo qui,  
 Pur il nostro affetto alle loro Maestà  
 Con queste rime dimostriamo così.

*Del*

D. LELIO MARTUCCI



S O N E T T O.

Vieni aura divina, alma, e gioconda  
Dolce spirto di Amor Dio della pace,  
vieni su queste nozze, e si diffonda  
Nel cuor de' Spofi la tua santa face.  
Vieni, e de' gran doni tuoi empì, ed inonda  
Quell' Alme Auguste, e con virtù efficace  
De' Cesari, e Fernandi in te feconda  
Sia oggi tal coppia, o donator verace.  
Felice Italia, e la Germania ancora,  
Se una sì bella stirpe al mondo rara  
Il loro suol calpesta, adorna, e infiora.  
La virtù è a questi ereditaria, e cara  
E' la pietà, che le sue tempia indora,  
Per fin la rende a tutto l'orbe chiara.



## FRAN. ARCANGELO SANTORO



## S O N E T T O.

**O** Gaudio, o forte bella, o somm'onore  
 Del nostro nazio suol, in cui risiede  
 Un'uom sì degno, che in bel trono siede,  
 Del ver, del giusto tien amante il core.  
 La pace, la pietà, l'ordin, l'amore  
 Sempre tra noi regnar ei brama, e chiede,  
 Retto Censor ognun l'ammira, e crede  
 Soltanto governar per Dio Signore.  
 Di dottrin, e virtù poicchè fornito  
 A noi, vorrei, che stia sempre a canto,  
 Senza giammai partir dal patrio sito.  
 Un Eroe sì grande uom raro cotanto  
 A lodar dunque, o muse, a dir v'invito:  
 A FERDINANDO il Re sia gloria, e vanto.

*Ascri-*

ne di Narfete si rinforza di altra <sup>53</sup>  
gente di guerra ; e si uniscono li  
Longobardi . Nel 552. resta vinto .  
Gli altri Goti eliggono .

552. TEJA, ultimo Re de'Goti; i quali l'anno appresso sono scacciati d'Italia. Giustiniano Imperatore vi comincia a regnare, destinandovi Narfete col titolo di Efarca primo Duca, e Prefetto d'Italia; da cui si comunicavano gli ordini ai Prefidi, e Giudici nelle Proviacie chiamati anche Correttori (1), quando sotto li Goti le Città erano regolate per la giustizia dagli annuali Conti, che rappresentavano li Magistrati Romani (2). Nell'anno 565. gli succedette Giustino II. che richiama Narfete per contentare; sua moglie Sofia, e vi sostituisce al Governo Longino fino alla venuta de' Longobardi.

Sulla origine de' Goti mirabilmente scrisse Grozio ne' Prolegomeni della loro storia. Le nostre Provincie nella durata di anni 64. del loro Governo non seppero altre leggi, che quelle dei

B 5

Ro-

---

(1) *Cassiod. lib. 3. cit. dal Giannone storia Civile lib. 3. c. 1. §. 2.*

(2) *Annali di Napoli Ep. 12. t. 12. p. 263.*

Romani, applicate nei bisogni dai Magistrati colla stessa polizia : e furono dette leggi Comuni (1).

### C A P I T O L O III.

*Si chiamano in Italia li Longobardi. Dalla vittoria, che riportano, per dritto delle Genti acquistano l'Impero, e si rendono Principi delle Provincie soggiogate in Italia. Restano li Proprietarj coi loro dritti sulli fondi privati, che s'introdussero dallo scoglimento della Comunionone, e si conservarono colle leggi Greche, e Romane presso li Goti, e Longobardi. Riserva del dritto Eminente. Cosa, e quali fossero le Regalie, e li Tributi.*

**M**Entre Longino presedeva in Italia sull'Esarcato di Ravenna anche la qualità di Patrizio Romano, e di Console, unendo il supremo comando sulle armi, e colla giurisdizione, colla quale suddelegava ai Duci, ai Conti, ed ai Giudici nella Città d'Italia, sottoposti ai Giudici maggiori, il gran Generale Narfete disgustato non poco dall'essere stato richiamato in Castantinopoli dall'Imperator Giustino per li continui ricorsi degl'Italiani, e più per le dispreggevoli parole uscite di bocca all'Imperatrice Sofia, che lo dichiarò degno di filare nel Serraglio.

di

---

(1) *Ibid.* p. 255.

di Costantinopoli , piucchè di ulteriormente comandare nell'Italia ; per fare una vendetta pose in oblio le sue glorie , e le vittorie riportate sopra de' Goti , spedì segreti messi ad Alboino Re de' Longobardi , invitandogli ad occupare l'Italia ; di cui ne conoscevano li pregi , quando si era combattuto contro di Totila . Li Longobardi , li quali fin dal terzo secolo abitarono nella Pannonia o nella Marca Brandeburgense , oggi Ungheria (1) , profittando di tale occasione , vi calarono sotto la condotta di Alboino in numero di 200 , 000 , ponendola a sacco , ed a fuoco con facilità ; tra perchè gli avviliti Goti erano nel loro avanzo estremamente odiati , come Ariani , dalla Cristiana Religione dominante in Italia ; e tra perchè le Provincie erano indebolite per la peste , e per altre calamità sofferte . Da questo punto le nostre Provincie disciolte dalla nuova soggezione ai Romani , ubbidirono ai nuovi Re vincitori , e Longobardi per la stessa ragione di Grozio , altra volta addotta = *Jus Imperii tollitur , si alieno Imperio subiicitur* : Qual passo così

B 6

fi

---

(1) La confusa storia dell' etimologia , ed origine de' Longobardi si ha in Grozio , Tacito ; Paolo Diacono , Porfirogeneta . Uscirono essi sul principio dalla Scandinavia sotto la condotta d'Ibor , e di Ajone loro Capi . Vennero nella Germania , e sconfitti li Vandali , si fermarono nel loro paese , e poi nell' Ungheria . Annali di Napoli *Epoç.* 2. t. 1. pag. 153. & seq.

si commenta da Heinneccio = *Nexus ille cessat inter Imperatorem, & subditos, & hinc fit Populus accessio dominantis* (1). Restarono nientedimeno gl' Imperatori Augusti di Costantinopoli padroni dell' Esarcato di Ravenna, di Napoli, e di molte Città sul litorale dell' Adriatico, del Jonio, e del Terreno (2).

Li vincitori conquistarono a vicenda della fortuna il Paese, che abitiamo; e le Nazioni vinte cederono li loro dritti, li loro usi, ed il nome medesimo al Vincitore chiamato con tali mezzi dalla Divina Provvidenza all' acquisto della Sovranità; perchè se si attendono li principj della stessa legislazione feudale, niuna Nazione puot' essere Autotona a giudizio del Signor Hume. Resta d' avvertirsi, che in tali cessioni li *Cittadini Padroni non si spogliarono mai delle loro proprietà, ritenendo li privati il dominio sulle case, e sulli poderi, de' quali ne disponevano a loro talento sotto al governo dei Re Goti, e ne disposero sotto al governo de' Greci, e de' Longobardi, e fin da quei primi tempi. In cotesti tempi la necessità*  
al-

---

(1) *De Jur. Nat. lib. 2. cap. 9. §. 6.*

(2) *Murat. Antich. Ital. disc. 21. (4).* Virgilio così descrisse l' età dell' oro in *Giorg. I. v. 125.* = *Nulli subigebant arva Coloni, nee signare quidem, aut partiri limine campum fas erat, in medium quaerebant, ipsaque terra omnia libenter nullo poscente ferebat.*

allontanò gli uomini da quella imaginata comunione negativa nell'età dell'Oro, e presso a poco dalla comunione positiva, per così vivere più felici, e fra comodi maggiori. Cotesti comodi maggiori porta la società Civile, mercè la division delle terre tralle stesse famiglie, in cui la comunione fu riputata madre delle discordie: le quali cessarono coll'introduzione del mio, e del tuo. Quindi cadaun individuo col possedimento de' suoi beni si rendette proprietario, evitando gl'incomodi della stessa comunione positiva, che non conviene alla società, e soltanto potrebbe stare fragli uomini virtuosissimi, e di una pietà Eroica, e molto meno in uno stato Civilizzato.

Quindi l'uomo esercita, ed estende le sue facoltà col legame di quella catena attaccata ai bisogni scambievoli dei suoi simili, che valsero ad unirgli in società. Vedremo, che li Longobardi ad esempio de' Goti, Vandali, ed Unni, quantunque avessero particolari costumanze, permisero agli antichi abitatori dell'Italia di seguitare (se volevano) le leggi di Giustiniano (2). Li medesimi Longobardi avendo deposti gli errori di Ario, s'imparentarono ben presto cogli antichi abitatori d'Italia: e laddove ne' primi tempi questi proprietari pagavano al Re, o Duchi Longobardi la terza parte delle loro raccolte, nel progresso tali tributi si pagarono indistin-

ta-

---

(2) Muratore dissertazione 22. antich. Ital.

tamente da ogni proprietario (1), quivi sempre riconosciuto. Vinti li Goti (come si disse), Giustiniano Imperatore colla sua celebre costituzione inferita nel Codice del suo nome assicurò gl' Italiani tutti, e Goti stanziati dei loro dominj; li quali nascessero da concessioni, da donazioni, e dagli strumenti o da prescrizione, che dovea correre dai tempi designati di Teodorico, fino a Totila. Il solo Re de'Goti governava, e dividea la sua autorità coi grandi della Nazione, altrimenti chiamati Conti, ossia Deputati ad amministrare la giustizia nelle Città, li quali ritenevano il nome delle Magistrature Romane. Ma ritornata all'Impero l'Italia, e ripigliatafi da Giustiniano, residente in Costantinopoli l'autorità, egli solo crea li Nobili, li Magistrati, li Giudici, ed incarica al Prefetto d'Italia l'osservanza del suo Codice; prende cura di regolar meglio li pesi, e misure, e le monete; accorda ai Vescovi (come suoi ministri deputati) grande influenza sugli affari politici, riservandosi privatamente la nomina dei Papi, e sgravò di tributi la nostra Apulia, e Calabria dalle imposizioni, restandovi li tributi sulli beni posseduti dai Proprietarj secondo l'apprezzo (2). Inoltre la Corte Imperiale facendo li fitti di tutte l'esazioni fiscali, e tributi

---

(1) *Idem, & Paol. Diac. cit. dal Murat. in annal.*

(2) *Cofit. cap. X. XVIII. XXVI. Murat. annal. 555.*

buti reali, come la cinquantesima sulli grani, la quadregesima sulle biade, la vigesima sulli vini, suppone sempre presso degl' Italiani proprietarj li dominj, come si aveano prima (1). Totila avev' assicurato li Romani a ripigliare li loro campi, che possedevano nella Lucania; obbligandogli a farli coltivare. Sono memorabili li campi di Turio, di Rosciano, che si possedevano da quei nobili, tra quali si fa menzione di Tulliano, e di Deoferonte (2). Giustiniano dunque nel confirmare tali editti dei Re Goti assicurò vieppiù li proprietarj coll'anzidetta sua celebre costituzione, che si legge nel Codice Giustiniano dell'edizione di Gotofredo. Prima delle leggi de' Romani l'altre di Zeleuco, che si osservarono dai nostri Locresi, prescrivevano ai Cittadini di conservare l'eredità de' maggiori, e di non venderle, come porta Aristotele (3).

Fu per altro riservato sempre ai Regnanti il dominio, che dicesi Eminente, per riscuotersi così dai Propretarj li tributi, le gabelle, e quant' occorre per sostenersi la Maestà, e la sicurezza esterna, od interna dello stato, a titolo della suprema potestà, che loro si comunica

---

(1) *Novel.* 128.

(2) *Idem Heinnecc. lib. 2. §. 168. cap. 18., Bynker. . . . Galant. descriz. delle Sicil. t. 1. p. 27.*

(3) *Goth. lib. 3. c. 22. & cap. 18. pub. l. 2. c. 7. ann. di Nap. Ep. 1. t. 1.*

ca dall' Impero . Qual dominio, così detto , eminente , non impediva alli Proprietarj , di non disporre dei loro beni , e dei loro privati fondi , come loro veniva voglia , e ne avevano la facoltà secondo le leggi Greche , e dei Romani osservate da pertutto : ove non fias' introdotto il Governo dispotico ignoto agl' Italiani ed alli Proprietarj delle Provincie , che fossero state , o Colonie , o Municipj dell' Impero Romano : *Civitati recte aliquod dominium tribuitur in bona Civium , quod privata quidem dominia non tollit , sed eminent super illa* , sensatamente riflette Ubero (1) .

Il censo presso dei Romani rilevava la condizione delli Cittadini , le loro fortune , le proprietà dei loro poderi , e fin la rispettiva loro condizione . Ciò non ammette dubbio . Le leggi Licinia , e Muzia restrinsero li cittadini Latini nelle proprie città , e tolsero le frodi di ascriverli nel censo Romano . Nelle Provincie vi fu la *Professione censuale* ; sicchè contro di colui , il quale fuggiva di scrivere li suoi beni , in pena si confiscavano ; e li colpevoli pativano la pena della fustigazione (2) , e nelle Provincie il censo non solo serviva per avere certezza degli averi di ciascheduna persona , ma eziandio in qual luogo , in qual maniera , e con qual proporzione li triquiti potessero in forma migliore , e con giusti-

---

(1) *De Civit. p. m. 181 .*

(2) *L. ultim. C. sine cens. Dionis. Alicarnas p. 121. Hein. Ant. Rom.*

*Scrive a grazia di S. Gennaro il felice ritorno di  
S. M. il P. Maestro Francesco dell' Erba  
Diffinitore perpetuo Carmelitano  
col seguente*



S O N E T T O.

**S**U di erto Trono d'un Eroe ben degno  
 Parvemi un dì vedere un vecchio attiso ;  
 Si leva in piedi, e grida all'improvviso :  
 O là Fernando riedi al tuo bel Regno .  
 Riscofso da tal voce , io con impegno  
 Chiedo di quel comando , A fin preciso :  
 Risponde allor il vecchio in un forrifo :  
 Fa uopo alla sua greggia il suo sostegno .  
 Indi al Trono fissai lo sguardo mio ,  
 Vedo il vecchio , che il Re per mano prende ;  
 E lo guida con dir : Gennar son' io .  
 Ritorna il Re , e Partenope l' attende ,  
 Accoglie con gran festa il suo Re pio ,  
 E quindi al Protettor grazie ne rende .



*Del.*



**E**cco paghi li tuoi voti, i tuoi desiri,  
 O Partenope, intorno a' tuoi Sovrani:  
 Cessino ormai li pianti, e li sospiri,  
 Che ritornano a te già salvi, e fani.  
 Gioisci pure, in or, che ne rimiri  
 L'amabil volto, e baci lor le mani:  
 Gioisci sì, mentre lor gloria ammiri  
 E presso de' Tedeschi, e de' Toscani.  
 Ma dì del tuo gioir quante mai quante  
 Dimostranze fudar l'ardente amore,  
 Che nulla, al merto è par del pio Regnante.  
 Partenope felice ugual valore,  
 Ugual pietà di un Re sì vigilante  
 L'orbe non vide, e non vedrà maggiore.



*Del*

P. MICHELAN. TURCHIARULO



S O N E T T O.

**S**Edeva il Re, che solo a venti impera  
Su di una nube pareggiante in Trono,  
Lo scettro d'oro avendo alla sua fèra  
Destra, un'otre nell'altra fatto a Cono.  
Ed adunando di sua voce altera  
I sui orgogliosi fidi al grande sono,  
A lor ( zeffiro eccetto ) con severa  
Fronte parlò rivolto in simil tono:  
Fidi miei, scioglie dall'etrusche sponde  
Di Ferdinando, e Carolina la regale  
Coppia, a Partenope torna al suo albergo;  
Or a voi impongo entrar quì, e calmar le onde:  
Ognuno ad un'ad un piegando l'ale,  
Ubbidi, e si ferrò dell'otre il tergo.



*Del*

## TOMMASO CAROLI



## S O N E T T O.

**P**Affa Fernando pel superbo fiume  
 Con sua sposa, sue figlie, e ricchi legni,  
 Chinando allor le baldanzose spume,  
 Il dorso gli dan d'ubbidienza i segni.  
 Le genti il lido empiro allor di piume,  
 Credendo sceso dagli Eterei Regni  
 Di Vener, Giuno, e Giove il sommo nume:  
 Quindi omaggi gli fero a lor ben degni.  
 Quand' ecco: errate, disse un gran Tedesco,  
 Dei essi non son, ma imitator de' Dei,  
 Quegli è Fernando, Carolina è quella;  
 Quelle sue figlie son, una a Francesco,  
 L'altra Leopoldo è giunta in Imenei,  
 Nè Febo unqua guardò coppia sì bella.

*La*

37

*Di D. Martino Eusebio figlio del Dottor D. Giulio,  
per ordine del Dottor D. Martino  
Recupero suo Avo.*

S O N E T T O .

DI VERSI ACROSTICI .

Viva Fernando ognor, e Carolina :  
Indi l'auguste, e care lor figliole :  
Viva il Prence Francesco, e Clementina,,  
V'quali doni il Ciel condegna prole.

H Elice di! rallegrati Martina ,  
H Partenope ancor, piucchè non suole,,  
Ritorna salvo il Re colla Regina  
Di più raggi lucente come il Sole .

I ngemmato di glorie, e di corone  
Zoi tutti fidi, il nostro Re tornando ;  
Abbiam di festeggiar somma ragione .

Zessun perciò taccia, che anzi gridando  
Dicen tutti, sì Evviva il gran BORBONE ::  
Ognun ripeta e viva FERDINANDO .



21

## GIANNORONZIO MARTUCCI



## S O N E T T O.

**D**El Cesareo Poeta anch' io dovrei  
 Aver spedite l'ali, ed il dolce canto,  
 Affinchè fosser degni i versi miei  
 A dare al nostro Re condegno vanto.  
**Ma** vile è la mia musa. Ah non vorrei,  
 Che rozza, come nacque arditte tanto!  
 Taci mia musa, non più: degna non sei  
 Ferdinando lodar: fermati alquanto.  
**Ma** che! la musa mia più baldanzosa  
 Al mio avviso si fa: siegue insolente  
 Ella a cantar con dirmi generosa:  
**Che** al merto del pio Re sì trascendente  
 Atta musa non v'ha: nè facil cosa  
 E' l'attutar la fiamma in cor ardente.



In

## D. GAETANO SIMONE



### S O N E T T O.

**S**'Ant' Eramo sparat' ha na cannonata,  
E lo Sebeto tutto s'è poluto;  
E Partenope s'è tutto apparata,  
Ca già lo Re a Napol'è benuto.  
Lo Regno tutto quanto mò risciata,  
Ca FERDINANDO sujo have veduto:  
Strelland' ognun dice: vecco Tata,  
E venuto chiù bell' e bertezzuto.  
Viva dice lo Regno tutto a frotta,  
Viva Borbone, e biva Carolina,  
Chi spara truone, e chi arde na votta,  
Viva lo Re, e viva la Regina.  
Ed io da ca porzi nce do na botta:  
Viva viva porzi dice Martina.



*Del*

**D. GIOVANNI LA NUCARA****S O N E T T O.**

**N**on più quei Numi delle antiche fole  
 Sull' alme nozze oggi invocar mi piace;  
 Ma il Santo amor, che regge la gran mole  
 Dell' Orbe tutto in armonia di pace.  
 Come co' raggi suoi feconda il Sole  
 Di vaghe piante il suol: così ferace  
 E la Borbonia, e la Cesarea prole  
 Renda di Eroi quel Santo amor verace.  
 Il Santo amor de' Sposi Augussi il cuore  
 Colle sue faci accenda, e gl' Imenei  
 A se consacri ancor il Santo amore.  
 Il Santo amor sì belle coppie bei:  
 Ed Egli doni a tutti tre valore  
 Ad eternar de' Padri i gran trofei.



41

*Su' l medesimo soggetto lo stesso Poeta in lingua  
Martinese fa quest' altro*



S U N E E T T

**N**Oogn' a Napul' mi vuleev' acchieer',  
Quann' trasi lu RReej', i la Rigein'.  
Cunfidr' cià grà feest' putì feer'  
Tutta Napul', i tutt' li vicein'!  
**Ca** ci n' Atteen' aveefs' afsè a mancheer',  
I pò vè been', id arreiv' a Martein',  
Nà l' effin nnant' feil', i mmighieer',  
Coom' ci veegn' tann' lu Missein' ?  
**Cacceer** : l' Atteen' nuost' i lu RReej',  
Nu li feil', i steem' cuntient' tann',  
Quann' seemp' cu neugh' si ni steej'.  
**I** sè, cià Atteen' fein' i FERDINANN' ?  
Crist' cu nà lu fazz' murì meej',  
**Ca** s' a a chiang' nu RReej' accusi jrann'.



G

*Del-*



**G**ioite Popoli: mesti non più,  
 Il vostro Prence godetevi già..  
 Se lungi da voi per poco mai fu,  
 Per sempre con voi quindi Egli farà..  
 Liete Provincie, festose Città,  
 Tutte godete: festeggia pur tu.  
 Bella Partenope. Muse su su.  
 Contate, gioite a gara voi quà.  
 Se notte quel tempo in vero sembrò,  
 Che lungi da noi FERNANDO ne stie,  
 Or che Fernando qui già ritornò,  
 Un dì giocondo sembrar ci de;  
 Allegri tutti gridiamo perciò,  
 E viva Fernando il nostro gran Re.



## D. FLAVIO DE LEONIBUS



## S O N E T T O.

**T**Acì, che fur Nembrod, Nino, Semira,  
 Sefostri, Giro, ed Alessandro il Grande,  
 Romolo, Annibal, Scipio, onde si mira  
 Giugnere a noi le gesta memorande.  
 Di tali Eroi la gloria già si ammira,  
 Ch'ebber di Regni avidità esecrande:  
 Ma di, che gloria ha chi l'altrui sospira,  
 Altri che turba, ed i fasti suoi che spande?  
 E' del Sovran porre i Vassalli in pace,  
 Il suo non fomentar fasto rubello,  
 Ma dar qual Nume a noi calma verace,  
 Nutrir Commercj, arti, e saper più bello,  
 Ma a chi calcar un tal sentier non piace?  
 Il mio Monarca, il gran Fernando è quello.



P R O T E S T A  
A L  
S O V R A N O

DELLO STESSO AUTORE , IL QUALE NON HA PIU'  
CHE DICIANNOVE ANNI.

A R I A.

**N**on è di pompa un segno  
Cid che a VOI Flavio or fa:  
E sol d'omaggio un pegno.  
Che deve a VOI sacrar.  
Bench'è non tardo frutto  
Di poco adulta età;  
Offre però quel tutto,  
Che il suo sudor può dar..

---

L O S T E S S O

EL GAUDIO REGOLATO

C A N T A T A.

**P**Opolo Salentino, ah! non a caso  
Atteggiato nel viso  
Il sereno contento io ti ravviso.  
Il mio GRAN RE noi qual dilette Agnelle  
Erive di Condottiero

A con-

A consolar tornò. Sì, è vero, è vero.  
 Cauti però: Da sconigliato applauso  
 Non nasca un tal gioir. Qual volgo infano  
 Voi, che ad un Uom pien di mentiti allori,  
 S'incurvi al piè, ne goda, e alfin lo adori.  
 Lungi la tema: Esaminando pria  
 Con alto affar la gran cagion qual sia.

Ben folle si chiama  
 Chi cieco sol brama  
 Fra cure agirarsi,  
 Ma senza perchè.

Infano nomarsi  
 Acciò non si fenta,  
 Dell'opere ostenta  
 Motivo qual è

D'ogni splendor del Ciel mira **FERNANDO**  
 Cristallo imitator: Fede di quanto  
 Giove oprar può: L'amico  
 Secolo di Ragione,  
 Che immaginò Platone,  
 Giunger ci fa. Saggio, ma punto altero;  
 Giusto, ma non Severo: Amabil Prence,  
 Che in ogni cura il nostro ben sospira;  
 Alla pietà portato, e lento all'ira.  
 Parco nel fausto evento  
 Della fallace Dea: Che ha la Grandezza  
 Non col Fasto congiunta: Ed ha l'Impero  
 Colla Clemenza unito. A' nostri voti  
 Del suo gran Core i moti a larga usura  
 Corrispondenti ognor. Dopo anni ed anni

Nome, che stancherà di fama i vanni .  
 Di Lete invido il Tempo  
 Sparger vorrallo in van . Ne' di remoti  
 Più superbo farà , l'onte vincendo  
 D'ogni Livore avaro ;  
 Quindi al tempo EI fortirà più caro .

Gli anni così importunano  
 Soffrir più il Sirio Angello :  
 Ma questo altero , e bello  
 Così rinasce ognor ,  
 Tanto li Dei rispettano  
 Di tali Eroi la Gloria ,  
 Che in sen d'eterna istoria  
 Non ha d'oblio timor .

Ogni tranquilla pace  
 E' sua mercè , dell'ondeggiante Europa  
 Se ne' suoi Regni ha piè . Trofeo , Trionfo  
 Del più verace Amor . Questo lo guida  
 Nel giudicar ; Nel provvedere agli uopi ;  
 Sicuri in farc' i dì . Tanto che tutto  
 Il gran sudor' è suo , ma nostro il frutto .  
 Sol con l'amor rende perfetto il buono ;  
 Il temerario affrena ; Il merto premia :  
 Esalta la virtù ; Le colpe emenda ;  
 Corregge il reo ; Li Cuori accende ad una  
 Scambievol carità ; L'ossequio , il culto  
 Cresce de' Dei ; Mentre il pensier lo invade ;  
 Che d'ogni ben la Religione è base .  
 Tutto , com' EI ci regge ,  
 E' tutto Amor , tutto d'amor è legge .

\* Per

Per questo ogni Sovrano, Amico l'ami,  
 Più ch'el temi Potente: E invidii in Lui  
 Ciò che fa l'Uom simile a Numi; Insieme  
 Un non focchè, che inspira gli rispetto:  
 Quindi ammirato inonda ognor di affetto.  
 Or sì, a ragione il suo Solon, Licurgo,  
 Pompilio, Tito ancora,  
 Napoli Fida in FERDINANDO adora:

In Partenope EI tornando  
 Veggio ognun, che lieto in riso,  
 Fra gli applausi, il gaudio, e'l viso  
 In tal giorno festeggiar.  
 Nota è già, che il Gran FERNANDO  
 E' la sua diletta pace,  
 La speranza, e'l ben verace,  
 Che la torn'a consolar.

Ma che però? Negli ordini del tutto  
 E' poco ancor. La Sapienza eterna  
 L'Universo sì regge,  
 Che li doveri all'ordinate parti  
 Alternativi sono. Errante allora  
 L'Uom, che giacea nel suo nativo errore;  
 Nel porsi in società, formando il Capo,  
 A cui fidò sua volontà, sua Pace,  
 Certi oblihi contrasse: E finchè questi  
 Si trascuran negletti,  
 Sia gaudio, o ossequio sia, sono imperfetti.  
 EI ci difende, e ci conserva in calma  
 Ad onta dell'esempio  
 Dell'Europa intelice; E noi dobbiamo

Giurargli affetto e fede : EGLI il sudore  
 Ci sacra , Noi la vita : EI fa , che il peso  
 Del freno non sentiam ; Noi che sia lieve  
 Il suo regnar : Egli ci ama da Padre ,  
 Non da Signore : E il nostro amor , che sia  
 Di Figlio , non di fervo : EI , quel che dee  
 Più de' voti , che in noi trovar si ponno ,  
 Ci fa , non quel che può ; Noi , fuorchè l'empio ,  
 Tutto a sua voglia oprar , col sacro impegno .  
 Di far lieti i suoi dì : Ci è speme , guida ,  
 Consolator : Noi farci degni oggetti  
 D'affetto suo : Pensiero , ma diletto :  
 Cura , ma dolce : Amor , ma non molesto :  
 Com' Ei per noi . Quindi far , che vi sia  
 Bella con LUI reciproca armonia .

A parte ognun con tale idea si scorga  
 Al giubilo comune . I fausti auspicj  
 Delli Numi gl'implori : E poi qual dei ,  
 Non con ardore infano ,  
 Festeggiare il venir del mio SOVRANO .

Ciel pietoso , ah se ci dai  
 Sì gran dono amato e caro ,  
 Ah non esser crudo , e avaro  
 Con non dargli lung'h' i dì .

Quanto giova ben lo sai  
 Un Sovran com' EI perfetto ;  
 In cui trova ogni diletto  
 Il suo popol così .

Lo

## A N A C R E O N T I C A .

**V** Anne, mia Cetra stridula,  
 Più non udir ti voglio:  
 Or sì, che vò porr' argine  
 Al tuo sì folle orgoglio.  
 Vano è sperar, ch'io sieguati  
 A decantar gli egregi  
 In tale dì di giubilo,  
 Del Gran FERNANDO i pregi.  
 Fu tempo in cui traestimi  
 Con canti a dir le glorie  
 De' prischi Eroi, dell'inclite  
 Chiare, e superbe Istorie.  
 Dell'Ippocrene il fluido  
 Sacro, e bizzarro umore  
 Col suo, no, non seducemi,  
 Poetico furore.  
 So, che d'Euterpe posemi  
 Delle seguaci al Coro;  
 E che il mio crine cinfemi  
 Non vergognoso alloro.  
 Ma ora non più mi allettano  
 Tuoi vanti lusinghieri;  
 Nè i scongiurati stimoli,  
 Che desti a' miei pensieri.

C 5

Nel

50

Nel cimentarti, o stolida,  
Il tuo valore intesi;  
E nel cemento io cauto  
A misurarti appresi.

Quindi se osasti sciogliere  
All'altre imprese il volo:  
Taci: Tua voglia è inutile  
A questo incarco solo.

Del mio SOVRAN le glorie  
Son degne di rispetto;  
Non di un loquace inutile  
Ardimentoso affetto.

Felice non puol'essere  
Qualunque Cetra audace,  
Se i pregi suoi co' cantici  
Dirli vorrebbe in pace.

Nè alla metà raggiungere  
Del ver potrebbe almeno,  
Per quanto al labbro, misera,  
Rallentarebbe il freno.

Dunque t'accheta: Ed umile  
Con rispettosi moti,  
Mio Core, gli offri, e dedica  
Di amor, di fede i voti.

Voti, che non si facciano  
Dal dir del labbro intesi:  
Ma un taciturno ossequio  
Rendali sol palesi.

Ammira poi, che prodiga  
La sua propizia Stella

Nel

Nel seno suo fecondagli  
 Ogni virtù più bella .  
 Che Maestà dimostrarci,  
 Senza fastoso ingegno:  
 Facile ad esser tenero,  
 Ma tardo per lo sdegno .  
 Il suo gran Core amabile  
 Mai di rigor è acceso,  
 Ma di Clemenza placido  
 A dar sol pegno è inteso .  
 Egli in tornar dall' Austria  
 Del suo Sebeto in riva ,  
 Grida la sua Partenope  
 Viva , FERNANDO , e viva .  
 Viva la mia Delizia ,  
 La speme , il Padre amato ,  
 Il Cittadino , il giubilo  
 Del Popol suo beato .  
 Viva contenta , ed ilare  
 L' Invitta CAROLINA ,  
 Il tuo primiero fregio ,  
 La nostra Gran REINA .  
 Che tutt' i Dei ricolmano  
 Di mille doti appieno:  
 Vantando in volto Venere ,  
 Palla nutrendo in seno .  
 Il dì , che vien gareggia  
 Per Lei di gloria ognora  
 Coi dì che vanno: E restano  
 Vint' in tal gara ancora .

C 6

Che

52

Che sempre il suon mirifico  
Di Fam'andrà su i vanni:  
E in van scemarla, e frangere  
Potrà chi avvolge gli anni.  
Così..... Ma quale guidami  
Loquace istinto? Ah stolto!  
Alla mia Cetra incauta,  
Aime, che il freno ho sciolto.  
Cetra.....E che? sdegnandoti  
Non do ancor te all'oblio?  
Ah taci, Infana, involati:  
Vanne, mia Cetra; Addio.

CAN-

*Del Reverendò*

## D. BONAVENTURA SEMERARO

1

**S** Piegami Musa, e dimmi;  
 Perchè dall' urne oscure  
 Placida notte aprimmi  
 L' ombre a goder sicure,  
 Le più penose cure  
 Tuffommi in lete, e 'l duolo  
 Bandì dal petto mio con dar consuolo.

2

**B**erchè ( farà mistero )  
 Infra li notturni orrori  
 Lasciar il gregge intero  
 Senza lumi, o splendori:  
 I sì accorti pastori  
 Di gioja, e di diletto  
 Correr con destro piè accesi in petto..

3

**I**n su l' ondosò Règno  
 Il pescatore ancora:  
 Miro fidar il legno  
 L' amo, le reti ognora,  
 Nè punto si scolora,  
 Anzi la dubbia mente  
 Ammiro in un balen tutta possente .

4

4

Dimmi perchè d'intorno  
 Con improvviso raggio  
 Miro ridente il giorno,  
 E gli augellin sul faggio  
 Col canto loro insieme  
 Pur dican ad ognun, più non si teme?

5

Or sì già lento lento  
 Tutto comprendo appieno,  
 Alto gridar io sento  
 Con tuon festoso, e pieno,  
 Gioisca ognun nel seno,  
 Nel legno fortunato  
 Ferdinando il nostro Re è ritornato.

6

Il lutto in gaudio, e riso,  
 La notte in luce chiara  
 Maestà ridente in viso  
 Ognun in ver dichiara,  
 La troppo gioja rara  
 Sente nell'apparire  
 Il vago tuo sembiante, o Nobil Sire.

7

Nudo sdruscito legno  
 Senza di Te, Signore,  
 Tutto pareva il Regno,  
 Senz'alma e senza core  
 Simulator d'orrore:  
 Ma or nel vagheggiarti  
 Gode, tripudia in se, e in tutte l'arti.

Or dunque, che nell' Impero  
Felice or già regnate,  
L'umile Regno intero  
Benigno deh mirate:  
La Pastorella fate  
Guidi colla Real cura  
Senza tema l'agnello alla pastura.

Canzon t'accheti, e resti,  
Lode sol al Re appresti,  
Ferma non fuggitiva  
Con dir per ben tre volte, o Sire, e viva.

DI

## D. PASQUALE FILOMENA

## C A N T A T A

**C**On voi desio di Pindo, invitti Eroi,  
 Con voi cantar e cento pregi, e cento  
 Del Gran FERNANDO or risuonar, che sento.  
 Tempo è, che impiego in rintracciare, ond'io  
 Il ferto ordir dovrò. Pregio oramai  
 Chiedo miglior che sia d'ogn'altro affai.  
 Ma non lo so trovar: Son tutti pari;  
 Son tutti belli, e non si dan piu rari.  
 Trovo un pregio, e par, che sia  
 Il più raro, ed il più bello:  
 Ma poi vedo, che di quello  
 Ve n'è un altro affai miglior.  
 Lascio il primo, e prendo questo,  
 Ch'ogni vanto in seno abbraccia:  
 Ma poi posto ad altro in faccia,  
 Perde ancora il suo splendor.  
 Dal Danubio Ei tornando al suo Sebeto,  
 Se miro i suoi modesti rai, che avea  
 Fra li contenti, applausi, affetti, e voti  
 De'suoi fidi Vassalli; io trovo allora  
 Uomo, che no, ma sembra Nume ognora.  
 Che i Re stranieri invidi della pace,  
 Che a' suoi Popoli rende a basta lena,  
 Più coll'amor, che col timore affrena.

Dalle

Dalle Sicilie sue, che sempre ascolta  
 Chiamar il Cittadin, l'amore, il Padre,  
 Il diletto, la speme:  
 Che sua mercè lieti noi serba insieme.  
 Della presente età veggio, che oggetto  
 Egli è d'onor: De' Polteri venturi  
 Che l'invidia farà: La Sorte, il Fregio.  
 De' giorni nostri il più sublime pregio.  
 Vedon ... Ma. Ahi folle! Io dove mai m'inoltro.  
 In grandi imprese? Ah! sconsigliato, ed io  
 Posso spiegarne il vol, col canto mio?  
 Ora comprendo, oimè, delle mie voglie,  
 Se mai sfogare io vò, l' avido foco,  
 Che il mio cantar sempre sarà affai poco ..

L'immenso Oceano

Se un piccol legno  
 Vuole percorrere  
 Col proprio ingegno  
 Per mille secoli  
 No l' scorrerà.

Privo di limite

Egli è quel mare  
 Il legno inabile  
 E' il mio cantare,  
 Che a dir sue glorie  
 Non giungerà.

Mi pento. Ah no: non vi sdègnate, o voi  
 Saggi Eliconei Eroi. So, che intendete,  
 Che non poss'io trovar detti, che ponno  
 Spiegare i mei desiri: o almen che al vero

Si

58

Si possino appressar. Che il non sapere  
Narrarvi appieno i pregi suoi, qual sono,  
Vi sdegherete. Il so. Chiedo perdono.  
Mi pento: Emenderommi. In vano il labro  
Ora lodarlo osava. In avvenire  
Del vostro Cor per non turbar la pace,  
Gli giura fè, l'ama, l'adora, e tace.  
Folle, quai giusti cantici  
Posso trovar, che appieno  
Di tali Eroi le glorie  
Dicano in parte almeno!  
Eroi del Sol, che vagliano  
La luce ad eclissar!  
Io sue virtù cospicue,  
Io del suo Core il vanto,  
Io come in pace guidaci.  
Dirvi saprò col canto?  
Ah che del mar più facile  
L'arena è numerar.

Con-

Conqueritur Metropolis cum Regno Neapolitano de  
 absentia; sed plaudit nimis pro incolumi reditu ad  
 propria Invictissimi Regis nostri Ferdinandi IV.  
 quem Deus in Ævum sospitet; cujus laudes  
 celebrare præ sui imbecillitate non  
 audez Poeta.

## ELOQUIUM METRICUM.

**I**Nclyta dum tenui molimur gesta susurro  
 Dicere, Mæoniis emodulanda sonis;  
 Quid nisi, Trinacrios revocare ad littora fluctus  
 Nitimur, & modicis imposuisse cadis?  
 Scilicet ipse rudes, nec dum formare loquelas  
 Doctus, & agresti concrepuisse lyra,  
 Fernandi invicti titulos, qui laudibus omnem  
 Excessere modum, sacraque gesta canam?  
 Quis ferat exili, Codrum temerasse camæna  
 Acta Sophocleæ condecoranda sono?  
 Non secus, ac Phæbo, si persequar, addere lumen,  
 Hinc, atque hinc sannæ Rhinoceronis erunt.  
 Non igitur, Fernande, tuas mihi promere laudes  
 Fas erit, & tremula concinuisse cheli.  
 Candida laurigeri referant tibi carmina Vates.  
 Nos inopes animum, corda, precesque dâmus.  
 Ad rem. Felices nimium, nimiumque fuere,  
 Laribus illustrem, qui tenuere virum.  
 Quique suum Populus voluit revocare Parentem,  
 Obvius in longas ibat ab Urbe vias.

Utque

*Utique solet cantū modulos iterare canōro  
 Dulcius ad mortis limina ductus olor .  
 Sic dedit ille sonos extremo in limite navis ,  
 Exposuit querulis sensaque lata modis .  
 Vir bonus ingemuit , circum sus deque jacenti  
 Talia sollicito murmure dicta dabat :  
 Ergone jam miseros , Pater ò venerande , Nepotes  
 Fert animus medio deseruisse mari ?  
 Quisnam igitur tristes , vel quis solabitur agros ,  
 Virgula , & Ætherei plena timoris erit ?  
 Quis Pater attonitos , inopesque tuebitur agnos ,  
 Ne lanient avido viscera dente Lupi ?  
 Quis poterit miseris nodos aperire latentes  
 Legum , ne lædant jura Dei , ac hominum ?  
 Quis nunc oppressos animos , & frigida corda  
 Curabitque levi vulnera nostra manu ?  
 Luctus abit , lætis resonat concentibus æther ,  
 Festaque , depositis artibus , hospes agit .  
 Gaudia quisque novo gradiens testatur amictu ,  
 Decurrit reduci , virque , puerque Patri .  
 Undique purpureos spargunt per compita flores ,  
 Et redolent sacris thura perusta focis .  
 Perque vias pueri ramos stravere virentes ,  
 Compita subjectis tecta fuere togis .  
 Sic quondam Solymis inopum quem vexit asellus ,  
 Excepit reducem grata caterva Deum .  
 At postquam optatæ properabat limina versus  
 Basilicæ , plaudens undique turba ruit .  
 Undique turba ruit tanto glomerata tumultu ,  
 Ut nequeat lassum limine ferre pedem .*

*Hinc*

*Hinc male vel modici fuerit data copia somni,  
 Nec tulerit properas mensa peracta dapes.  
 Tunc nemora, & Summæ lapidosa cacumina montis:  
 Aspiceres Domino plaudere cuncta suo.  
 Utque solet multo non visam tempore Matrem:  
 Expetere, & plaudens basia ferre puer.  
 Sic hilares viso populi Ductore resultant,  
 Oscula turmatim dantque, crepatur: jo:  
 Omnia Parthenopes resonant compita: Vivat  
 Rex. Dabat armonicum terra fretumque melos.  
 Tunc, modo qui fuerat titulis super athera vectus  
 Cernere, quem magni retinere Duces.  
 Bis mille aethereo modulemur carmina Regi;  
 Quod nostrum Austriaco traxerat Orbe Patrem.  
 Tu tamen o facili nutu, qui sydera torques,  
 Necte iterum vitæ fila refecta sue.  
 Ut cum fulta suo fuerit gens nostra mucrone,  
 Latior acceptum vivat habere Patrem.*

*Ad aram usque ter obediens Vasallus*  
 E. Johannes Baptista Selvaggi Ord. Minim.

*In Serenissimi Ferdinandi IV. Regis nostri,  
obsequium.*

E L E G I A.

**T**U quoque, magne Parens, rebus spes altera nostris  
 Das causam votis, Augur Apollo, meis.  
 Alme, fave, mitisque tuum cum carmine vatem  
 Respice, & optatis adjice plura bonis.  
 Deposito tandem ludo, vatumque furore;  
 Jam Regis nostri provida gesta canam.  
 Errat, qui Reges opibus metitur & armis,  
 Victoricique putat nil prius esse manu.  
 Est aliquid sceptris, regnisque excelsus ipsis,  
 A quo majestas, quod sibi constet, habet.  
 Virtus excellens, sane est dos maxima Regum,  
 Qua sine nil Regum gloria laudis, habet.  
 Hæc, verum fateor, miranda in Principe nostro,  
 Dum monstrant tanti fortia gesta viri.  
 Nam patria excedens, terras transivit, & æquor,  
 Ac vultu placido duria quæque tulit.  
 Ultra quid memorem? sat nunc meminisse juvabit,  
 Illi gratus amor, verum amor erga suos.  
 Sic longum petiit, ductus pietate Viennam,  
 Connubio ut natas jungeret ille suas.  
 Sed Deus omnipotens, qui pectora munerat alta,  
 Connubio stabili quam cito junxit eas.  
 Tum redeunte domum plausus ferit undique læta  
 Sydera, sparguntur flore recente via.

Tu

*Tu nostris votis, nos te, Fernande, fruamur:  
 Sospite te duret Numinis ille favor.  
 Et Pater e summo cum te spectabit Olympo,  
 Vive diu felix, dicat, imago mei.  
 Sanguis & Augustus, Divum genus, optime Princeps,  
 E cujus pendet nostra salute, salus.  
 Sic tua te summis virtus heroibus æquet,  
 Quaque illos duxit, ducat ad astra, via.  
 Sic tibi contingant, quanti debentur honores;  
 Sic in longa tuum sæcula nomen eat.*

*Additis, ac obsequentis. Jero.  
 Franciscus Conserva  
 Sacerdos sæcularis Martinen.*

164.

*E finalmente ultimo Sonetto dell' Autore del presente discorso del Dottor D. Giulio Recupero in versi Acrostici sul nome di Ferdinando Quarto , le di cui ultime sillabe 15. e 16. formeranno due versi Coronati , e di ritornello allusivi al discorso sul felice ritorno , viaggi , imenei &c.*

S O N E T T O .

Auggì d' Agosto il sol, che rischiarava  
Minotria inferior, Partenope bella,  
Ritorna poi in April qual' altra stella  
Di nuovo chiaror, che seco portava

In atto di partir ormai sembrava  
Zon esserci più luce, o pur novella  
Al consuel di questa gente, o quella,  
Ze più del gran Padre i cenni ascoltava.

Dio lo spinse ad unir in sacro nodo  
Oh! due Care Infanti, e fu il gran consiglio  
Quando assicurò il Tron in miglior modo

Un terzo ferto, che corona il ciglio.  
Al cuor vibrando poi un' amor più sodo  
Ritornar ci fece il Re, il Padre al Figlio.

Hu, o Sire, d'ogni Clemenza adorno  
Onori con favor sì lieto giorno.

585373







